

ATTI PARLAMENTARI

X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXVII
n. 7

RELAZIONE SULLO STATO DELL'EDITORIA

(secondo semestre 1990)

(articolo 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416)

**presentata per conto del garante dell'attuazione della legge per l'editoria
dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

Trasmessa alla Presidenza il 19 gennaio 1991

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL PARLAMENTO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Lo stato dell'editoria. Profili generali	5
Lo stato di attuazione della legge per l'editoria	12
Assetti proprietari e tirature	23
La pubblicità commerciale	64
La pubblicità di pubblica utilità	76
La legge n. 250 del 7 agosto 1990	115
L'impresa multimediale nella prospettiva della legge 223/1990	124
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato	128
Il regolamento CEE sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese	135

APPENDICE (*)

<i>Prof. Carlo Gessa</i> Crisi giuridica del giornalismo?	145
<i>Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti</i> Deontologia e contratto: gli impegni prioritari dell'Ordine Indicazioni e suggerimenti per la piattaforma contrattuale	152 156
<i>Consiglio Interregionale dell'Ordine dei Giornalisti di Lazio e Molise</i> Trasformazioni multimediali e nuovo assetto istituzionale della professione	161
<i>Federazione Italiana Editori Giornali</i> Pubblicità e sistema radiotelevisivo: l'opinione degli editori	172
<i>Federazione Nazionale della Stampa Italiana</i> Linee per un'ipotesi di piattaforma La carta di Treviso	176 183
<i>Unione Stampa Periodica Italiana</i> Piccole editrici e Registro nazionale della stampa	185

ALLEGATI

Contributi ai quotidiani	189
Contributi ai periodici	191
Agevolazioni creditizie	199
Contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale	200
Contributi alla stampa italiana all'estero	215
Risultanze contabili relative alle imprese concessionarie di pubblicità	220
Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici	240

(*) Al fine di rendere più completa l'informazione verso il Parlamento, in tutti i suoi profili, l'Ufficio del Garante ritiene opportuno ospitare nella relazione semestrale «documenti di lavoro» elaborati da singoli esperti e da organismi operanti nel settore dell'editoria (Consigli dell'Ordine dei giornalisti, FIEG, FNSI, USPI) con l'avvertenza che le opinioni e le prospettazioni in essi contenute sono riferibili esclusivamente agli autori dei documenti stessi.

PAGINA BIANCA

Capitolo I

Lo stato dell'editoria: profili generali

I. Nel tracciare i profili generali dello stato dell'editoria per il periodo luglio-dicembre 1990 va rilevato anzitutto che tale semestre è caratterizzato, nell'intera area dell'informazione, da tre eventi legislativi di ampia portata innovativa.

Il primo è costituito dall'emanazione della legge 6 agosto 1990 n. 223. Questa, pur avendo ad oggetto precipuamente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, spiega notevoli riflessi anche sullo specifico comparto dell'editoria per i seguenti aspetti:

a) in primo luogo i principi generali racchiusi nell'art. 1, costituiscono punti di riferimento anche nell'ambito del comparto editoriale, giacché sono enunciativi di valori che trovano radice nei precetti costituzionali e, come tali, applicabili ad ogni attività mediale (il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose);

b) per quanto concerne il divieto di posizioni dominanti, l'art. 15 richiama il sistema globale della comunicazione sociale attraverso il riferimento alle «risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa», risorse che si identificano nei ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendita di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da canone ed altri contributi pubblici a carattere continuativo. Ed in particolare, il legislatore ha preso in considerazione l'informazione «a stampa», nella definizione delle soglie di concentrazione nell'ambito delle imprese multimediali.

Attraverso le disposizioni dell'art. 15 viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina dell'impresa multimediale, segnando in tal modo un netto tratto di progresso rispetto alla legge n. 416 del 1981, le cui regole erano circoscritte alla imprenditoria monomediale. Tale linea evolutiva vale, tra l'altro, a regolare gli intrecci intersettoriali, in guisa da evitare i pericoli di un «doppio monopolio», che conseguirebbe da forme concentrative sviluppantisi congiuntamente nei settori della comunicazione scritta e di quella audiovisiva;

c) innovative sono le formule (art. 37) inerenti alle figure dei controlli e dei collegamenti societari; e soprattutto esse sono espressive di una concezione più avanzata delle connessioni societarie;

d) viene istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, al quale sono trasferite le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981 n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.

La nuova conformazione dell'istituto di garanzia, in quanto preposto unitariamente alla vigilanza su tutti i segmenti dell'informazione (editoria, radiofonia, televisione, pubblicità), è espressiva di una visuale di sistema, verso cui sembra tendere la recente legislazione, in relazione alla prospettiva di un superamento della frammentazione dei comparti e della disorganicità di regole.

Il secondo evento legislativo è dato dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287, la quale viene a colmare una lacuna, che isolava il nostro Paese da tutti i paesi industrializzati avanzati, e rende disponibile anche per l'Italia una normativa a tutela della concorrenza.

Tale *corpus* normativo, pur avendo ad oggetto precipuamente la tutela generale del mercato e della concorrenza, contiene disposizioni specifiche, che riaffermano le competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito di tutela della trasparenza e della pluralità delle fonti di informazione.

Esplicitamente poteri ed attribuzioni dell'autorità garante, in ordine alle attività concorrenziali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6, sono riservati in base alle disposizioni dell'art. 20 all'organo di vigilanza nel settore della radiodiffusione ed editoria.

Il terzo evento legislativo si è realizzato con la legge 7 agosto 1990 n. 250 recante «provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche». Rilevanti sono alcuni tratti distintivi delle nuove misure di sostegno, che si differenziano da quelle della legge n. 67 del 1987.

Rispetto alle imprese editrici di particolare valore il legislatore distingue due tipologie, cui corrispondono due diversi tipi di contributo, per i quali, tuttavia, sono identiche le condizioni: il limite posto alle entrate pubblicitarie sui costi complessivi di bilancio (40%); il requisito della costituzione della società da almeno tre anni o, in alternativa, del previo quinquennio di diffusione di ogni testata edita quale garanzia sia della continuità della iniziativa editoriale, sia della sua rispondenza ad una certa domanda sociale; infine l'esclusione di rapporti di collegamento con altre imprese operanti nel settore della comunicazione sociale.

Inoltre la legge prevede un importante riconoscimento nei confronti delle imprese radiofoniche, procedendo ad una sostanziale parificazione rispetto alle imprese editrici di quotidiani. Tale considerazione «sistemica» delle imprese operanti nel comparto dell'informazione si esplica da un lato mediante la previsione dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa delle imprese radiofoniche che percepiscano contributi (art. 9); d'altro lato, attraverso l'esplicita equiparazione delle stesse alle imprese editrici di quotidiani (art. 10), pur se limitata all'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 29-33 della legge n. 416 del 1981 (estese anche all'acquisizione di nuovi impianti di trasmissione a bassa ed alta frequenza). Tale equiparazione comporta inoltre (art. cit., comma 3) l'inserimento di un rappresentante degli editori radiofonici quale componente del Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento agevolato (art. 32 legge 416/1981).

Ultimo *medium* oggetto di regolamentazione è costituito dalle agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale (art. 11).

L'art. 11 della legge 250/1990 estende tanto gli obblighi (comma 3), quanto le misure di sostegno (comma 2) anche alle «agenzie di stampa e informazione radiofonica nazionale», che vengono qualificate attraverso quattro requisiti indicatori: la struttura redazionale (che deve essere tale da consentire la produzione e la copertura del servizio su scala nazionale); il collegamento con almeno trenta emittenti radiofoniche distribuite in almeno dodici regioni; la registrazione della testata; e, infine, l'emissione di almeno mille notiziari quotidiani all'anno.

2. La circostanza che in un periodo molto ravvicinato siano intervenuti, nell'ambito della comunicazione sociale, ben tre provvedimenti legislativi, è sintomatica dell'esigenza, sempre più avvertita, di regolamentare il settore dell'informazione in maniera organica.

Ed anzi si pone ora con carattere di urgenza la prospettiva di modificare e integrare in profondità la legge-base sull'editoria (legge 416/1981) al fine di coordinarla con quella di disciplina del sistema radiotelevisivo, di evitare le asimmetrie o addirittura talune antinomie per cui, in materie del tutto omogenee (ad es. le posizioni dominanti) sussistono due differenti trattamenti, due regimi giuridici diversi, l'uno per la carta stampata, l'altro per l'audiovisivo.

3. Dopo aver delineato gli eventi legislativi del secondo semestre del 1990 aventi incidenza sul settore editoriale, possiamo ora segnalare in concreto alcuni tratti distintivi dello sviluppo del comparto stesso nel periodo considerato.

Un fattore da prendere primariamente in considerazione è quello della diffusione dei giornali quotidiani. È prevedibile che il mercato interno presenti ancora capacità di assorbimento, per cui le dimensioni delle tirature sono suscettibili di ulteriori aumenti.

Gli aspetti economici e produttivi dell'industria dei giornali mettono in evidenza il ruolo avuto dal ritmo di trasformazione delle strutture produttive, favorito da un mutamento tecnologico che ha inciso in profondità sui precedenti assetti.

Ma oltre all'elemento «estrinseco» della tiratura o diffusione, vanno considerati, ai fini di un'analisi dello stato dell'editoria, anche quei fattori «intrinseci» che caratterizzano il giornale, il modo di essere, i contenuti. Ai mutamenti derivanti dal progresso tecnologico si aggiunge l'aprirsi di nuove aree tematiche, di nuovi spazi di interessi che sollecitano l'ampliamento dei contenuti della comunicazione.

Come è stato rilevato in un recente documento (1) «i più elevati livelli di produttività e di efficienza gestionale e la ritrovata capacità delle imprese editrici di produrre profitti hanno liberato energie e risorse da destinare all'espansione del mercato. Il grande sforzo operato per ristrutturare e razionalizzare l'organizzazione del settore è stato infatti affiancato da incisive politiche di qualificazione del prodotto-giornale e di marketing».

Può dirsi che l'evoluzione positiva dell'offerta e della domanda di giornali quotidiani non ha subito in questo periodo interruzioni sostanziali. È un dato di fatto importante che, tuttavia, non deve indurre ad

(1) Federazione Italiana Editori Giornali, *La stampa in Italia* (ed. 1990).

eccessivo ottimismo ed a sottovalutare taluni sintomi di decelerazione, che stanno prendendo consistenza già dal 1980 in poi.

Comunque, è da notare che ai fini di un'analisi dello stato dell'editoria, non ci si può fermare ai soli dati «estrinseci» quali le tirature o i dati di diffusione. La linea di sviluppo si caratterizza non solo in base ai fattori di progresso tecnologico, ma anche e soprattutto in base all'aprirsi di nuove aree tematiche, di nuovi spazi di interessi che sollecitano l'ampliamento dei contenuti della comunicazione. Bisogna puntare agli investimenti tecnologici, ma *in particolar modo anche agli «investimenti immateriali»*, i quali consistono nell'acquisizione di risorse umane che sono le vere forze propulsive dell'informazione.

Anzi è giusto ritenere che la linea di sviluppo dei giornali sarà tanto più realizzabile quanto più si affermerà la figura del giornalista capace di interpretare, al di fuori di ogni condizionamento esterno, le esigenze e le istanze del pubblico dei lettori, della collettività dei cittadini. Meno l'informazione sarà omologata, meno sarà condizionata da fattori spuri, e più sarà vivo l'interesse dei cittadini ad attingere le notizie e le opinioni provenienti dalle fonti della comunicazione sociale. Più l'informazione sarà pluralistica, e scevra da omologazioni, più sarà possibile un'espansione delle vendite dei giornali e un incremento della diffusione.

4. Perdura il ritmo positivo dell'informazione locale che da sottosistema marginale, quale è stata a lungo considerata, si sta evolvendo verso una posizione di crescente importanza rispetto ai flussi di comunicazione sul territorio, si da diventare un fattore di sviluppo del pluralismo e della articolazione degli interessi e si da rendere più intenso lo scambio sociale e la circolazione delle risorse culturali nell'ambito delle collettività decentrate del Paese.

Tra l'altro, tale tipo di stampa (che da alcuni era ritenuta «minore») sta segnando l'emergere di un ceto di operatori e di giornalisti giovani, orientati alla diffusione delle *news* sul territorio, e in grado, in molti casi, di rinnovare vecchie e gloriose testate.

In base a dati attendibili, le testate provinciali hanno avuto un ruolo propulsivo ai fini dell'aumento dei lettori di quotidiani, presentando un tasso di espansione del 28,2%, maggiore quindi anche di quello delle testate nazionali valutabile, mediamente, in questi anni recenti intorno al 18,8%.

Alla base di tale successo vi è un duplice ordine di fattori causali. Il primo è dato dal modello di sviluppo, basato (dopo l'istituzione delle regioni) sulle aree regionali e locali quali punti di snodo di molteplici attività istituzionali e sociali (si è parlato di processi di «regionalizzazione del sociale»). Il secondo è costituito dal riemergere, negli ambiti territoriali minori, di strutture culturali originarie e dal formarsi di nuove aree di interessi pubblici e collettivi: sicché il giornale di provincia si presenta come un'agenda informativa in sintonia con un tipo di pubblico che in tale funzione comunicativa trova una fonte completa di informazioni sul contesto locale.

Ma la radice più profonda del successo dei *media* di livello locale va identificata nell'affermarsi di una concezione moderna della comunicazione sociale.

Secondo un'efficace formula di definizione (che si rinviene nel famoso rapporto Mac Bride del 1980) vi sono due tipi fondamentali d'informazione: i sistemi di informazione centralizzati, cioè a *circolazio-*

ne verticale in cui il flusso informativo si irradia da un punto centrale verso quelli periferici.

L'informazione a *circolazione orizzontale* è, invece quella in cui il flusso informativo corre fra punti aventi una stessa collocazione localistica e consente quindi un dialogo e uno scambio più liberi ed immediati, in quanto più vicini alla convivenza sociale. In tale visuale i cittadini possono agevolmente scambiarsi messaggi, partecipare ai processi di interazione, intervenire nella comunicazione.

5. Un altro tratto distintivo è dato dalla multimedialità.

Nel documento conclusivo della indagine conoscitiva della Commissione Cultura della Camera dei Deputati (gennaio 1988 - gennaio 1989) venne rilevato, tra l'altro, che a differenza di altri paesi dell'area comunitaria l'impresa multimediale risulta scarsamente sviluppata.

Invece, con riferimento al secondo semestre del 1990, si va delineando una spinta verso l'imprenditoria multimediale. E ciò è indubbiamente un effetto prodotto dalla legge n. 223/1990, che avendo disciplinato la *cross ownership* (stampa più televisione), consente ora alle imprese svolgenti attività di comunicazione intersettoriale di operare entro un quadro di regole ed entro i limiti legislativamente segnati.

6. Un altro tratto distintivo del secondo semestre 1990 è l'accentuarsi del processo di internazionalizzazione dell'informazione.

Attraverso le tappe di avvicinamento al mercato unico comunitario del 1993, l'apparato editoriale italiano è chiamato a misurarsi con le dinamiche europee. In riferimento al suo assetto attuale e alle sue prospettive, può farsi richiamo a quanto (con carattere di generalità per la nostra economia) l'ISCO ha rilevato nel rapporto al CNEL: «il nostro Paese giunge all'appuntamento degli anni novanta con un sistema produttivo che associa aree altamente qualificate a sacche di marginalità. È dunque con tutta la sua forza imprenditoriale, con la sua riserva di forze di lavoro, con le sue capacità di lavoro, ma anche con i suoi nodi strutturali che il nostro Paese affronta la sfida degli anni '90 e soprattutto quella della costruzione di un mercato unico, preludio a un'effettiva integrazione politica, economica e sociale dell'Europa. E tra l'altro questo dovrà essere l'impegno del settore pubblico, chiamato a una razionalizzazione di grande portata (e in tempi ormai brevi) delle sue strutture, delle sue normative, delle sue capacità manageriali».

Può dirsi, ora, con carattere di generalità, che la caratteristica più notevole della evoluzione dei mass-media è data dall'articolarsi dell'informazione su due livelli fondamentali: l'uno di ambito nazionale, l'altro di dimensioni internazionali.

Per quanto riguarda la prospettiva sovranazionale essa è indicativa del formarsi, sia pure gradualmente, di una *informazione europea*. Un significativo esempio di tale *trend* si rinviene in un recente accordo di sinergie fra tre quotidiani, di cui uno italiano, l'altro inglese, e l'altro spagnolo (2).

Si tratta del progetto di un *network* quotidiano europeo.

(2) Il riferimento è all'accordo tra il quotidiano «Repubblica», l'«Independent» «El País», di cui è stata data notizia su «Repubblica» del 17 novembre 1990.

7. Da un profilo generale si osserva che la spinta dei grandi processi di integrazione e globalizzazione economica ed il profilarsi di nuove e più impegnative sfide economiche hanno visto emergere, in Italia (come in tanti altri paesi europei ed extraeuropei) la tendenza delle maggiori imprese e gruppi mediali ed intermediali ad operare su dimensioni sovranazionali. Tale fenomeno presenta un segno positivo ed uno negativo: il primo è dato dall'ampliarsi dell'orizzonte comunicativo e dalla integrazione culturale fra i popoli; il secondo è costituito dallo sviluppo di forme concentrative non più limitate all'ambito territoriale dei singoli stati ma occupanti vaste aree plurinazionali.

Di fronte alla recente morfologia delle concentrazioni editoriali emerge l'esigenza di apprestare misure legislative e sistemi di tutela del pluralismo sul piano sovranazionale. Potremmo dire che questa è la nuova frontiera sulla quale l'intervento pubblico di livello interstatuale è chiamato al compito di segnare gli argini alle posizioni dominanti, ai fini di tutela della libertà dell'informazione e della autonomia dei giornalisti.

In tale visuale è opportuno fare riferimento ad alcuni interventi della CEE, aventi quali obiettivi fondamentali la salvaguardia della libertà di concorrenza nei settori mediologici e, quindi, il contenimento delle spinte concentrative.

Un particolare risalto va dato alla risoluzione, approvata dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 1990, sul tema delle concentrazioni dei mezzi di informazione. Tale atto, pur non avendo forza normativa, assume un proprio rilievo in quanto — attraverso i suggerimenti e gli inviti agli Stati membri affinché agiscano ed intervengano in sede nazionale mediante gli organi competenti — traccia importanti linee di prospettiva nel settore considerato.

La risoluzione contiene le seguenti affermative di principio:

a) la completa integrazione del mercato interno della Comunità deve essere affiancata da un rafforzamento dei controlli e della normativa antitrust, per mantenere il libero gioco della concorrenza in tutti i settori della vita economica europea;

b) nel settore dei mezzi di comunicazione, la limitazione delle concentrazioni è necessaria non solo per ragioni economiche, ma anche e soprattutto per garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di stampa;

c) la presa di controllo dei mezzi di informazione da parte di gruppi ristretti, come sta avvenendo nella Comunità, rappresenta un gravissimo pericolo per il pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero;

d) il pluralismo dell'informazione e la libertà d'espressione sono garantiti dalle Costituzioni degli Stati membri, oltre che dal paragrafo I dell'art. 10 della Convenzione per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata da tutti gli Stati membri.

Premesse tali enunciazioni, l'atto del Parlamento europeo rileva la necessità di introdurre nella legislazione comunitaria una regolamentazione in tema di protezione del diritto all'informazione e di divieto di concentrazione dei mezzi di informazione.

Indi, nel ribadire che un processo di concentrazione illimitato e incontrollato nel settore delle comunicazioni sociali costituisce un pericolo per il diritto all'informazione, per l'autonomia delle redazioni e per la libertà dei giornalisti, il Parlamento europeo, articola la propria risoluzione in due profili.

Nel primo profilo si chiede alla Commissione ed al Consiglio di partecipare, sulla base delle loro competenze, a tutte le iniziative e di sostenere le proposte che mirano a rendere la Comunità attiva nella difesa dei diritti fondamentali quali il pluralismo dell'informazione e la libertà di espressione. E si chiede inoltre che la Commissione presenti proposte rivolte alla creazione di un quadro legislativo specifico sulle concentrazioni e sull'acquisto di imprese del settore dei mezzi di comunicazione nonché all'adozione di una legislazione antitrust. Tali prospettive vanno realizzate, anche per il raggruppamento dei seguenti obiettivi:

- garantire norme professionali minime;
- proteggere la deontologia professionale del giornalista;
- eliminare il pericolo di subordinazione delle imprese minori;
- garantire la libertà di espressione di tutti i lavoratori del settore informazione.

Nel secondo profilo viene rivolto l'invito agli Stati membri, che non dispongano ancora di una normativa per il controllo delle concentrazioni nel settore dei mezzi di comunicazione, a dotarsi di tale strumento al più presto possibile, tenendo conto nello stesso tempo della comunicazione scritta e di quella audiovisiva.

È poi da segnalare la «comunicazione» della Commissione della CEE (Bruxelles, 28 febbraio 1990) sulla politica audiovisiva la quale costituisce un documento di notevole interesse, che merita di essere considerato da un duplice angolo visuale: il primo dei quali, inerisce soprattutto al settore audiovisivo ed il secondo enuncia criteri valevoli per tutti i settori dell'informazione.

Quanto al primo aspetto, importante è l'affermazione che il settore audiovisivo in Europa, potrà svilupparsi soltanto tramite un mercato aperto e competitivo, che dovrà essere caratterizzato dal rispetto delle misure normative e dalla severa applicazione delle regole della concorrenza. È quindi necessario intervenire nei confronti della tendenza alla concentrazione nel settore dei mass media, a causa della possibile minaccia a quel pluralismo che la nostra società democratica deve conservare gelosamente.

Quanto al secondo aspetto, molto importanti appaiono quei rilievi della Commissione, i quali nel paragrafo «Pluralismo e concentrazione» si rivolgono non solo al settore audiovisivo *ma in realtà a tutti i campi mediati*.

Attraverso i principi enunciati, la Commissione ritiene che l'organizzazione dello spazio comunicativo in Europa debba tenere conto dell'impegno comunitario a soddisfare le esigenze di una società democratica, tra cui il rispetto della libertà di espressione.

8. Abbiamo sottolineato gli interventi della CEE rivolti ad arginare le posizioni di dominanza nei settori dell'informazione. Ma è evidente che anche nell'ambito nazionale tale esigenza di intervento del potere pubblico sussista ed anzi debba rafforzarsi sia nel settore editoriale, sia in quello radiotelevisivo e sia in quello intermediale.

È auspicabile che non esistano più *media* egemoni: l'intero sistema della comunicazione deve caratterizzarsi per la coesistenza del «grande» e del «piccolo» e deve indirizzarsi sempre più verso la distribuzione della cultura e la pluralizzazione. E soprattutto, secondo una efficace definizione, *nessun medium è un'isola, ma ognuno di essi va inserito in una rete di relazioni di circuiti sociali aperti e capaci di rinnovarsi*.

Capitolo II

Lo stato di attuazione della legge per l'editoria

In questo capitolo vengono delineati i fatti salienti che hanno caratterizzato, nel corso del secondo semestre 1990, lo stato di attuazione della legge per l'editoria.

Per facilità espositiva, si trattano i vari argomenti secondo l'ordine sistematico degli articoli che compongono la legge n. 416 del 1981.

Art. 5 - La pubblicità di amministrazioni pubbliche

La Commissione per la pubblicità, istituita ai sensi del sesto comma dell'art. 5 della Legge n. 67/1987, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha espresso parere favorevole riguardo ai seguenti progetti pubblicitari presentati da Enti ed Amministrazioni dello Stato:

Amministrazione Poste e TT.CC.

Inserzioni sulla stampa quotidiana e periodica per una campagna di informazione sui nuovi servizi postali, di bancoposta e telematici.

Spesa prevista: L. 3.836.000.000.

Ministero degli Affari Esteri

Campagna di informazione sui *media* esteri — stampa e radiotelevisione — concernente l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero.

Spesa prevista: L. 200.000.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Inserzioni sulla stampa quotidiana e periodica ad integrazione della campagna sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari.

Spesa prevista: L. 500.000.000, da imputare al capitolo istituito ex comma 8 dell'art. 5, secondo quanto deliberato dalla Commissione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Inserzioni sulla stampa quotidiana e periodica e sulla stampa italiana all'estero ad integrazione della campagna di informazione sul Mercato unico europeo.

Spesa prevista: L. 150.000.000, da imputare al capitolo istituito ex comma 8 dell'art. 5, secondo quanto deliberato dalla Commissione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Inserzioni pubblicitarie di carattere istituzionale su annuari e guide.

Spesa prevista: L. 96.558.200.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Inserzioni sulla stampa quotidiana relative all'attività del Dipartimento.

Spesa prevista: L. 40.000.000.

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Inserzioni pubblicitarie di carattere istituzionale su annuari e guide.

Spesa prevista: L. 21.021.620.

Ministero della Sanità

Inserzioni sulla stampa quotidiana e periodica di un messaggio teso a disincentivare l'uso del tabacco.

Spesa prevista: L. 297.500.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Campagna di informazione tesa a prevenire i gravi incidenti stradali del sabato notte, legati alla frequentazione delle discoteche. Progetto concertato con i Ministeri dell'Interno, della Difesa, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, della Sanità e degli Affari Regionali. Target previsto: giovani tra i sedici e i ventisei anni. *Media* utilizzati: stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive commerciali.

Spesa prevista: L. 3.300.000.000, di cui L. 3.200.000.000 da imputare al capitolo istituito *ex comma 8* dell'art. 5, secondo quanto deliberato dalla Commissione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria per conto dell'Ufficio del Ministro per la Protezione Civile

Spot televisivo teso a prevenire il grave fenomeno degli incendi boschivi estivi.

Spesa prevista: L. 28.840.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Informazione e l'Editoria

Campagna di informazione e prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, promossa dal Ministro degli Affari Sociali, su delega del Presidente del Consiglio e con il concerto dei Ministri della Sanità, della Difesa e della Pubblica Istruzione. Campagna progettata sulla base di quanto espressamente disposto dai commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge 26 giugno 1990, recante disciplina degli stupefacenti. Target previsto: ragazzi tra i dodici e i sedici anni, educatori e famiglie.

Media utilizzati: stampa quotidiana e periodica, RAI ed emittenti radiofoniche e televisive commerciali.

Spesa prevista: L. 5.000.000.000, da imputare al fondo appositamente previsto dal comma 11 dell'art. 106 della legge citata.

Su tutti i progetti esaminati la Commissione ha espresso parere favorevole.

Art. 7 - Autorizzazioni per la vendita

Nel secondo semestre 1990 è, in questa materia, intervenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 40 serie speciale del 13 ottobre 1990, della legge Regionale Calabria del 12 aprile 1990, n. 22, avente per oggetto criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici (all. 7).

Risulta pertanto che sinora non hanno provveduto all'emanazione di nuovi provvedimenti di indirizzo, o modifica di quelli precedentemente deliberati:

- Abruzzo
- Friuli-Venezia Giulia
- Lazio
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Sardegna
- Toscana
- Veneto
- Prov. Aut. Bolzano
- Prov. Aut. Trento

Le regioni Abruzzo, Marche e Toscana, hanno comunque comunicato che era *in itinere* l'elaborazione di una nuova legge regionale in materia.

Le regioni Campania e Umbria non risultano aver provveduto sinora all'emanazione di alcun provvedimento in materia. In particolare per quanto concerne la regione Campania un progetto di legge di disciplina della materia risulta essere stato già sottoposto all'esame del Consiglio Regionale.

I contributi ex artt. 8, 9, e 10

Nella legge n. 250 del 7 agosto 1990, art. 6, è previsto un meccanismo per il completamento dei contributi ai giornali che erano stati liquidati fino a un 30% per l'anno 1987.

Il meccanismo consiste nell'accensione di un mutuo a carico dello Stato in favore dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta incaricato dei pagamenti dei contributi fino al 31.12.1990 termine di scadenza per molti di essi.

Al momento in cui viene pubblicata questa relazione sono già stati pagati i contributi 1987/1988 e saranno imminenti i pagamenti relativi all'anno 1989.

L'elenco dei contributi viene indicato negli allegati 1 e 2 della presente relazione.

Art. 11 - Le provvidenze per le imprese radiofoniche di informazione

La Commissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, nella riunione del 25.5.1990, ha espresso parere favorevole all'ammissione alle provvidenze previste dall'art. 11 della Legge 67 alle seguenti imprese radiofoniche di informazione:

Anno 1986

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)
- art. 11, comma primo, lett. b)

1) Punto Radio TV S.r.l.

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)

1) Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia
2) ORAC-Opera di Religione dell'Arcidiocesi di Camerino

Anno 1987

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)
- art. 11, comma primo, lett. b)

1) Punto Radio TV S.r.l.

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)

1) Radio Sardegna Uno di Zanchetta Pietro
2) Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia
3) ORAC-Opera di Religione dell'Arcidiocesi di Camerino

Anno 1988

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)
- art. 11, comma primo, lett. b)

1) RGA di Adele Orlandi.

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)

1) Radio Sardegna Uno di Zanchetta Pietro
2) Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia
3) Studio 96 S.d.f. di Serra e Deidda

Anno 1989

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)
- art. 11, comma primo, lett. b)

- 1) Radio Grifo S.r.l.
- 2) P. e P. Studio S.a.s.
- 3) Radio Imola Coop. a r.l.
- 4) Babilonia S.n.c.
- 5) Radio Club 103 S.r.l.
- 6) Radio Delta 1 S.r.l.
- 7) Radio Vigevano Ducale City S.r.l.
- 8) Tele Vercelli S.r.l.
- 9) RBM S.a.s. di Ferrario e C.
- 10) Radio Tele Voghera S.r.l.

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma primo, lett. a)

- 1) Radio Proletaria Soc. Coop. a r.l.
- 2) Gorizia 1 di Zampi e C.
- 3) Radio Queen di Greco Agnese
- 4) Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia
- 5) Associazione Culturale Radio Mortegliano

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, comma terzo

- 1) Radio Line S.p.A.

Imprese ammesse ai benefici ex:

- art. 11, commi secondo e terzo

- 1) Centro di Produzione S.r.l.

Art. 12 - Art. 20 - Le agevolazioni creditizie

Per quanto riguarda in particolare l'art. 12 della legge 67/1987 è da segnalare che l'art. 6 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, provvede al rifinanziamento del fondo per l'estinzione delle passività aziendali (art. 12, comma 3) con un contributo ulteriore dello Stato di L. 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di L. 5 miliardi per anno.

Mette conto a tale proposito rilevare che la precedente autorizzazione di spesa aveva durata ventennale con conseguente diversità di trattamento tra le imprese ammesse al beneficio dopo la entrata in vigore della legge 250/1990.

La stessa legge prevede inoltre il rifinanziamento del fondo per gli investimenti con la proroga dei benefici per il quinquennio 1991-1995.

Art. 18 - Pubblicazioni di elevato valore culturale

L'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — prorogato dall'art. 18 della legge n. 67 — prevede la concessione di contributi dell'ammontare complessivo di L. 4 miliardi in ragione d'anno, alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale è stata svolta la trattazione degli argomenti.

Il competente Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha provveduto anche per l'anno 1988 ai relativi riconoscimenti ed alla ripartizione dei contributi e ha dato comunicazione delle deliberazioni assunte in materia, così come previsto dall'art. 9 della legge n. 416, con nota del 26 giugno 1990.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze economiche suindicate è stato effettuato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali a norma dell'art. 25 della citata legge per l'editoria, sulla base dei criteri valutativi indicati dagli artt. 1 e 2 del regolamento emanato con D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254.

La Commissione ha effettuato la ripartizione per materia delle riviste concorrenti, suddividendole negli stessi dieci gruppi nei quali le aveva già aggregate per gli anni precedenti.

Nel seguente prospetto sono allegati i dieci gruppi in questione, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun gruppo, del numero delle riviste concorrenti, delle riviste premiate, nonché di quelle escluse.

Gruppo	Materia	Domande		
		Esaminate	Premiate	Escluse
I	Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria e Tecnica	102	34	68
II	Scienze Giuridiche ed Amministrative	125	91	34
III	Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica	73	53	20
IV	Letteratura, Filologia, Linguistica	98	86	12
V	Filosofia, Psicologia, Religione, Scienze dell'Educazione	161	72	89
VI	Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche	45	30	15
VII	Scienze Mediche e Biologiche	234	122	112
VIII	Scienze Economiche, Sociologiche e Politiche	133	96	37
IX	Scienze Storiche, Archeologia	87	82	5
X	Cultura generale, varia	88	27	61
Totali . . .		1146	693	453

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il «peso» avuto da ciascun gruppo nella ripartizione del relativo stanziamento annuo L. 3.999.000.000 è stato il seguente:

Gruppo	Lire	%
I	154.000.000	3,85
II	493.000.000	12,32
III	269.000.000	6,72
IV	482.000.000	12,05
V	411.000.000	10,27
VI	186.000.000	4,65
VII	863.000.000	21,58
VIII	522.000.000	13,05
IX	478.000.000	11,95
X	141.000.000	3,52

Il contributo medio attribuito a ciascuna delle 693 riviste premiate è stato di L. 5.771.000 (L. 5.706.000 nel 1981, L. 6.191.000 nel 1982, L. 6.012.000 nel 1983, L. 5.586.000 nel 1984, L. 5.641.000 nel 1985, L. 6.881.000 nel 1986 e L. 6.153.000 nel 1987).

Il contributo minimo attribuito risulta leggermente diminuito rispetto al 1987 (da L. 4.500.000 a L. 4.000.000). Immutati risultano sia il contributo intermedio che quello massimo attribuiti.

L'entità dei contributi attribuiti è infatti raggruppata in tre categorie, rispettivamente da 4, 7 e 10 milioni.

Nell'allegato alla presente relazione sono elencate le 693 riviste premiate, con l'indicazione del contributo attribuito a ciascuna di esse, nonché del contributo medio attribuito alle riviste appartenenti al medesimo gruppo.

Art. 19 - Contributi per la stampa italiana all'estero

Nel corso del semestre la Commissione per la stampa italiana all'estero ha provveduto ai seguenti adempimenti:

– giornali e riviste pubblicati e diffusi all'estero (di cui all'art. 2, n. 1 del D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48). Per quanto concerne l'anno 1988, è stato predisposto un piano provvisorio di ripartizione comprendente 141 testate, alle quali sono state assegnati i contributi elencati in allegato alla presente relazione;

– pubblicazioni editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero (di cui all'art. 2, n. 2 del D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48). Per quel che riguarda, l'anno 1988, è stato predisposto un piano provvisorio di ripartizione comprendente 39 testate, alle quali sono stati assegnati i contributi elencati in allegato alla presente relazione.

Contributi ai periodici ex art. 24 della legge n. 416

La situazione dei contributi attribuiti ai periodici, per il quinquennio 1981/1985, ai sensi dell'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è la seguente:

1981

- Domande presentate	1.716	
- Periodici ammessi a contributo	1.089	
- Periodici esclusi	417	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	210	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - certificazioni antimafia)

1982

- Domande presentate	1.800	
- Periodici ammessi a contributo	1.158	
- Periodici esclusi	430	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	212	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - certificazioni antimafia - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza)

1983

- Domande presentate	1.916	
- Periodici ammessi a contributo	1.065	
- Periodici esclusi	407	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	404	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza - certificazioni antimafia)

1984

- Domande presentate	1.975	
- Periodici ammessi a contributo	1.084	
- Periodici esclusi	409	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	482	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza - certificazioni antimafia)

1985

- Domande presentate	2.079	
- Periodici ammessi a contributo	1.075	
- Periodici esclusi	333	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	671	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza)

Su un totale di 9.486 domande pervenute, quelle che possono dirsi definite sono in numero di 9.446 e precisamente: 5.471 accolte e liquidate, 1.996 respinte e 1.979 per le quali non è possibile procedere alla liquidazione del contributo non avendo le imprese interessate ancora provveduto riguardo ad adempimenti o documentazioni ed esse richiesti. Il rapporto fra domande definite e domande ancora da definire è, rispettivamente del 99,5% e dello 0,5.

L'elenco dei contributi erogati nel semestre viene fornito in allegato alla presente relazione (all. 2).

Le tariffe postali

Il ventilato aumento delle tariffe postali (si teme addirittura il raddoppio a decorrere dal 1° gennaio 1991, ed un ulteriore aumento dal 1° luglio successivo) sta creando notevole allarme e preoccupazione negli ambienti della Federazione degli editori di giornali (FIEG).

Viene, in particolare, fatto rilevare che gli aumenti in questione colpirebbero il settore attraverso un grave appesantimento del costo di un servizio pubblico fondamentale per la diffusione di giornali, quale quello delle Poste. E, gravando i costi per tutta la stampa, si verrebbe a penalizzare proprio la diffusione *attraverso l'abbonamento* che è la *forma di vendita più carente nella situazione italiana*.

È, pertanto, auspicabile che, prima di assumere una decisione definitiva gli organi competenti, valutino con precisione l'impatto che tali aumenti potrebbero avere su un settore in questo momento particolarmente bisognoso di sostegni.

Sentenza della Corte Costituzionale dell'11 luglio 1990 in materia di interventi per l'informazione locale

Con sentenza dell'11 luglio 1990 (depositata il 20 luglio 1990) la Corte Costituzionale, con riguardo all'art. 117 della Costituzione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, concernente «Interventi per l'informazione locale». Così decidendo la Corte Costituzionale non solo si è pronunciata su una vertenza che vedeva contrapposti Regione Piemonte e Commissario di Governo, ma ha stabilito un precedente molto importante per la sanzione di un principio generale e cioè che le Regioni possono legiferare in materia di sostegni alla stampa locale.

Il motivo della contesa verteva, infatti, negli articoli della richiamata legge regionale i quali prevedono che la Regione:

a) sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali (art. 1);

b) concorre, in favore degli organi di informazione locale, alla dotazione di strumenti di comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuo flusso di informazioni dalla Regione e da altri soggetti del sistema informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (art. 4, secondo comma);

c) può concedere garanzie fidejussorie a beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in particolare cooperative e consorzi di cooperative) che attuino investimenti per l'acquisizione e la innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale scritta e radiotelevisiva, con possibilità per gli stessi soggetti di essere ammessi agli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986 n. 56, per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori (art. 6);

d) interviene, nelle aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali periodici, a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attività dell'informazione attraverso il riuso degli immobili industriali dismessi ai sensi della legge regionale 9 marzo 1984 n. 17 (art. 7);

e) promuove, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, la realizzazione di corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali (art. 8).

Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 117 Cost., l'osservazione preliminare da cui occorre muovere è che l'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) è attività che — per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) — non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.

L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime, infatti, — al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni — una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa.

Questo impiego, per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, si riferisce, in particolare, a due aspetti: quello delle informazioni che la Regione è tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attività ed ai propri programmi e quello delle informazioni che la Regione può ricevere dalla società regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale società alle scelte attraverso cui si esprime l'indirizzo politico e amministrativo regionale.

Sia l'uno che l'altro di tali profili si trovano rispecchiati nelle norme che molti statuti regionali hanno dedicato al tema dell'informazione, solitamente in connessione con quello della partecipazione (cfr. artt. 5 e 62, Statuto Basilicata; 56, Statuto Calabria; 48, Statuto Campania; 5, Statuto Emilia Romagna; 4, Statuto Liguria; 5 e 54, Statuto Lombardia; 32, Statuto Marche; 42, Statuto Molise; 4, Statuto Toscana; 11, Statuto Umbria; 35, Statuto Veneto), ed emergono con particolare chiarezza nell'art. 8 dello Statuto piemontese, dove, mentre da un lato si richiama «l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale» come presupposto della partecipazione, dall'altro si prevede l'instaurazione di «rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi» e l'istituzione di «forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze».

Ora, la legge regionale in esame, nelle norme che hanno formato oggetto d'impugnativa, non si è distaccata dalla cornice statutaria appena richiamata né ha invaso sfere riservate alla competenza esclusiva del legislatore nazionale. La Regione, con tale legge, non ha preteso, infatti, regolare, in concorrenza o in alternativa con la legislazione statale, le modalità di esercizio della libertà di informazione attivabile attraverso la

stampa o la radiotelevisione, bensì soltanto prevedere alcuni incentivi di carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a trasmettere informazioni sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione.

**Federazione unitaria
Stampa Italiana all'estero
(FUSIE)**

A conclusione di questo capitolo ritengo opportuno fare accenno, tra i profili caratterizzanti il settore dell'editoria e dei suoi temi, alle esigenze prospettate dalla Federazione Unitaria Stampa Italiana all'estero (FUSIE) nel documento conclusivo del convegno di Darmstadt (ottobre 1990).

Nell'intento di promuovere e sostenere l'affermazione della stampa e dell'informazione audiovisiva all'estero e del loro adeguamento alle nuove domande delle comunità emigrate e alle esigenze dell'avanzamento tecnologico la Federazione sollecita l'adozione di provvedimenti riguardanti:

1) l'adeguamento dei contributi erogati alla stampa italiana all'estero e lo snellimento delle procedure e la tempestività delle erogazioni;

2) l'attribuzione alla stampa dell'emigrazione di quote della pubblicità dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti e imprese a partecipazione statale;

3) l'organizzazione di una conferenza periodica dell'informazione all'estero da istituire in accordo con la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri;

4) la costituzione di comitati o segretariati permanenti degli utenti dell'informazione italiana che abbiano come riferimento istituzionale i Comites;

5) il miglioramento dei sistemi usati per la trasmissione di notizie di agenzia;

6) il sostegno per il miglioramento tecnologico delle redazioni;

7) il riconoscimento dello «status» professionale degli operatori della stampa e degli audiovisivi all'estero.

Capitolo III**Assetti proprietari
delle imprese editrici
di giornali quotidiani
e tirature annuali**

La legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo, pubblico e privato, nulla ha modificato od innovato per quanto attiene alla predisposizione, da parte di questo Organo di garanzia, della relazione semestrale sullo stato dell'editoria.

Ciò, in quanto l'anzidetta legge n. 223/1990, al comma undicesimo dell'art. 6, nel delineare le funzioni ed i compiti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ha trasferito allo stesso le funzioni già attribuitegli dalla sopracitata legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esplicita abrogazione soltanto dei commi terzo e quarto dell'art. 8 prima menzionato.

Peraltro, le ipotesi di divieto di posizione dominante nel settore delle comunicazioni di massa — editoria e radiodiffusione — previste dall'art. 15 della normativa di disciplina del sistema radiotelevisivo, saranno operanti per effetto delle disposizioni di cui all'art. 33 — terzo comma della stessa legge; a decorrere dal 365° giorno successivo a quello del rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 730° giorno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Pertanto, nella presente relazione, in osservanza dei principi della trasparenza e del pluralismo cui si ispirano sia la legge n. 416 del 1981, sia la legge n. 223 del 1990, vengono pubblicati gli assetti proprietari delle imprese editrici di giornali quotidiani, nonché le tirature annuali e giornaliera di questi ultimi, relative al 1989.

Completa il quadro espositivo degli assetti, la pubblicazione dei limiti di concentrazione dei maggiori gruppi editoriali italiani per l'anno 1989.

Tra gli assetti proprietari figura quello relativo alla Edi-gen. Società editrice generale S.p.A. di Napoli, editrice del quotidiano «Roma» di Napoli, che dopo una complessa vicenda, ha ripreso le pubblicazioni, il 3 novembre 1990 (1).

(1) Accertamenti sono in corso per stabilire, attraverso l'acquisizione di comunicazioni formali, la data esatta (8.11.1990) della ripresa delle pubblicazioni.

**Assetti proprietari di
imprese editrici di
quotidiani**

1 ATHESIADRUCK S.r.l.
Via Portici, 41 - Bolzano
Capitale sociale L. 6.150.000.000

Testate edite:

Dolomiten

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2 COEDIP Soc. Coop. a.r.l.
Via Vesuvio, 1 - Nova Milanese (MI)
Capitale sociale L. 900.000

Testate edite:

Cavalli & Corse

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Jovenali Danilo	11,11%
Zamai Marco	11,11%
Barsotti Giorgio	11,11%
Bertoni Cornelia	11,11%
Rossi Valerio	11,11%
Mendula Giovanni	11,11%
Sangregorio Luigi	11,11%
Raimondi Antonio	11,11%
Scolari Stefano	11,11%

3 CONQUISTE DEL LAVORO S.r.l.
Via Nicotera, 29 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edite:

Conquiste del lavoro

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Marini Franco	99,99%
Romanelli Antonio	0,01%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 COOPERATIVA OLIMPICO a r.l.
Via Due Macelli, 23 - Roma

Testate edite:

Puglia**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Persone fisiche (n. 312)	100%
--------------------------	------

5 CORRIERE DELLO SPORT S.r.l.
Piazza Indipendenza, 11/B - Roma
Capitale sociale L. 500.000.000

Testate edite:

Corriere dello Sport - Stadio**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche:*

Amodei Francesco, usufruttuario	65%
Amodei Roberto	35%

6 19 LUGLIO Soc. Coop. a r.l.
Via Medaglie d'Oro, 6 - Taranto
Capitale sociale L. 1.200.000

Testate edite:

Corriere del Giorno di Puglia e Lucania**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche:*

N. 12 persone fisiche con una quota di L. 100.000 cad.	100%
---	------

7 DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A.
V.le Odorico da Pordenone, 50 - Catania
Capitale sociale L. 500.000.000

Testate edite:

La Sicilia**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche:*

Ciancio Sanfilippo Mario	99,95%
Guarnaccia Valeria	0,05%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8 E.A.G. S.r.l.
Via Torquato Tasso, 47 - Pavia
Capitale sociale L. 1.577.000.000

Testate edite:

La Provincia Pavese

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FIN.E.GI.L. S.r.l.	100%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
<i>(cap. soc. L. 25.400.000.000)</i>		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%

N.B. N. 1 testata priva di tiratura: Il Gazzettino di Vigevano.

(*) Società quotata in borsa.

9 EDI.GEN. - Società Editrice Generale S.p.A.
Centro Direzionale (Lotto 4/E)
Viale della Costituzione, Isola B/3 - Napoli
Capitale sociale L. 3.000.000.000

Testate edite:

Roma

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (*)

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
CER.FIN S.r.l.	33%	Casillo Pasquale	50 %
<i>(cap. soc. L. 20.000.000)</i>		Casillo Aniello	50 %
Finanziaria Sannita S.r.l.	33%	Colasanto Luca	98 %
<i>(cap. soc. L. 20.000.000)</i>		Colasanto Michele	2 %
ISMEFIN S.r.l.	33%	GIFIN S.A.	24,5%
<i>(cap. soc. L. 10.000.000.000)</i>		Maiello Vincenzo	40 %
		Maiello Gennaro	27,5%
		Gargiulo Pina	4 %
		Mercurio Silvana	4 %

Persone fisiche:

Colasanto Michele 1%

(*) Risultante all'11 maggio 1990. Accertamenti in corso.

10 E.DI.ME. - EDIZIONI MERIDIONALI S.p.A.
Via Chiatamone, 65 - Napoli
Capitale sociale L. 500.000.000

Testate editate:

Il Mattino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Edigolfo S.p.A. (cap. soc. L. 200.000.000)	51%	Romanazzi Stefano	27,5%
		Gorjux Giuseppe	27,5%
		Caltagirone F. Gaetano	20 %
		Edisud S.p.A.	25 %
Affidavit S.p.A. (cap. soc. L. 500.000.000)	49%	Citaristi Severino	90 %
		Compagnoni Mario	10 %

N.B. N. 1 testata priva di tiratura: **Il Mattino Pomeriggio**.

11 EDISALENTO S.r.l.
Viale degli Studenti - Lecce
Capitale sociale L. 300.000.000

Testate editate:

Quotidiano

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Bruno Vittorio	40%
Minafra Renato	30%
Cucci Franco	30%

12 EDITORIALE B.M. ITALIANA S.r.l.
Via Luigi Pianciani, 31/A - Roma
Capitale sociale L. 90.000.000

Testate editate:

Scuola SNALS

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Blasi Giovanni	50%
Monti Nunzio	50%

13 EDITORIALE BRESCIANA S.p.A.
Via A. Saffi, 13 - Brescia
Capitale sociale L. 2.640.000.000

Testate editate:

Giornale di Brescia

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:

Beretta Pier Giuseppe 4,54%
 n. 74 persone fisiche 6,85%

Società:

GOLD LINE S.p.A. 64,57%
(cap. soc. L. 900.000.000)

PARTEDIT S.r.l. 19,56%
(cap. soc. L. 20.000.000)

Compagnia Bresciana Investi- 1,05%
 menti S.p.A.
(cap. soc. L. 24.000.000.000)

UPIFRA S.p.A. 3,40%
(cap. soc. L. 5.000.000.000)

Assetto proprietario: ()*

Fondaz. G. Tovini 91,66%
 Edizioni Studium S.p.A. 2,77%
 Edizioni Morcelliana S.p.A. 2,77%
 Tipografia Camuna S.p.A. 2,77%

Assoc. G. Folonari 40 %
 (1) n. 15 persone fisiche 60 %

Finbrescia S.p.A. 11,92%
 Ellemme Finanziaria S.p.A. 2,38%
 Ecotecnica 1,85%
 Spada Antonio 28,98%
 Spada Alessandra 23,37%
 Spada Maria Rosa 5,45%
 Spada Bruna 4,60%
 Bulgarini Giampaolo 4 %
 Dora Mario 3,64%
 Franzini Pietro 2,59%
 Spada Magda 1,69%
 n. 15 persone fisiche 9,49%

Gussalli Beretta Ugo 60 %
 Gussalli Beretta Pietro 20 %
 Gussalli Beretta Franco 20 %

(*) Risultante al 24 maggio 1989.

(1) Con quote, ognuno, pari al 4%

14 EDITORIALE BRIANZA OGGI S.p.A.
Via Sirtori, 15 - Monza
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Brianza Oggi (1)

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (*)

Società:

E.DA. Elaborazione Dati S.r.l. 50 %
(cap. soc. L. 20.000.000)

Assetto proprietario:

Ciarrapico Giuseppe 80%
 Ciarrapico Tullio 10%
 Ciarrapico Anna Micaela 10%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: 14 EDITORIALE BRIANZA OGGI S.p.A.

MA.RI.FIN. Italiana S.r.l.	5 %	Peres Marco	90%
		Ceccardi Rinaldo	10%
BRIVA S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	3 %	Franchini Gianfelice	50%
		Franchini Angelo	25%
		Franchini Giuseppe	25%
AGEFRA S.r.l. (cap. soc. L. 1.300.000.000)	2,5%	Antonioli Renato	20%
		Antonioli Fernando	20%
		Antonioli Emilio	20%
		Antonioli Guido	20%
		Antonioli Alfredo	10%
		Pietrogiovanna Elsa	10%
<i>Persone fisiche:</i>			
Fontana Walter	27 %		
Valli Carlo	2,5%		
Fumagalli Niso	5 %		
Giambelli Valentino	3		
	%		

(1) Inizio pubblicazioni: 13.12.1989.
Cessazione pubblicazioni: 20.5.1990.

(*) Risultante al 31.12.1989.

15 EDITORIALE CIOCIARIA OGGI S.r.l.
Via Aldo Moro, 473 - Frosinone
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edite:

Ciociarria Oggi
Latina Oggi

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>			
Ciarrapico Giuseppe	1%		
<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
E.DA. Elaborazione Dati S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	99%	Ciarrapico Giuseppe	80%
		Ciarrapico Tullio	10%
		Ciarrapico Anna Micaela	10%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16 EDITORIALE IL TELEGRAFO S.r.l.

Via Marradi, 30 - Livorno

Capitale sociale L. 1.000.000.000

Testate editate:

Il Telegrafo ()**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Società:		Assetto proprietario:	
(*) Poligrafici Editoriale S.p.A. (cap. soc. L. 63.000.000.000)	94%	(*) Editoriale S.p.A.	52,61%
		Axel Springer Verlag AG	10 %
		(*) ITALMOBILIARE S.p.A.	9,35%
		ACI Az. Comm. Ind. S.r.l.	6,74%
		GENEFIN S.r.l.	5 %
		INFI S.p.A.	2,88%
		Altri (1)	13,42%
Magazine Italiano S.r.l. (cap. soc. L. 500.000.000)	6%	(*) Poligrafici Editoriali S.p.A.	90 %
		Grafica Ed.le S.r.l.	10 %

(*) Società quotata in borsa.

(**) Cessata pubblicazione dal 15.7.90.

(1) Con partecipazione non superiore al 2%.

17 EDITORIALE IL TIRRENO S.r.l.

Viale V. Alfieri, 9 - Livorno

Capitale sociale L. 700.000.000

Testate editate:

Il Tirreno

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Società:		Assetto proprietario:	
FIN.E.G.I.L. S.r.l. (cap. soc. L. 25.400.000.000)	75%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50 %
		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50 %
Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (cap. soc. L. 2.500.000.000)	25%	FINCER S.p.A.	20,65%
		Componenti Grafici S.r.l.	5,60%
		Novarese Cerutti Teresa	39,02%
		Cerutti Giancarlo	17,37%
		Cerutti Mariella	15,70%
		Marocco Antonio M.	1,63%

(*) Società quotata in borsa.

18 EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A.
Via Porcellana, 9 - Sassari
Capitale sociale L. 1.500.000.000

Testate edite:

La Nuova Sardegna

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FIN.E.G.I.L. S.r.l. <i>(cap. soc. L. 25.400.000.000)</i>	54,98%	(*) Edit. L'Espresso S.p.A.	50%
Compendium S.r.l.	37,01%	(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%
SIR Finanziaria S.p.A. <i>(cap. soc. L. 1.000.000.000)</i>	4 %	Gelmi di Caporiacco Francesco	90%
EDI.SAR S.r.l. <i>(cap. soc. L. 20.000.000)</i>	4 %	Schwab Luisa	10%
		Consorzio Bancario SIR CBS S.p.A. in liquidazione (1)	100%
		Paris Roberto	50%
		Bua Piero Guido	20%
		Bua Guido	20%
		Diana Giovanna Maria	10%

(*) Società quotata in borsa.

(1) Società a prevalente partecipazione pubblica.

19 EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.
Piazza Indipendenza 11b - Roma
Capitale sociale L. 16.000.000.000

Testate edite:

La Repubblica

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. <i>(cap. soc. L. 80.000.000.000)</i>	50%	(*) AME Finanziaria S.p.A.	50,30%
		PLURIFID S.p.A.	15,87%
		(*) CIRINT S.p.A.	5,88%
		(*) Mediobanca S.p.A.	4,17%
		(*) CIR S.p.A.	2,93%
		ESCHER S.p.A.	2,66%
		FININVEST S.p.A.	12,13%
(*) Editoriale L'Espresso S.p.A. <i>(cap. soc. L. 29.963.264.000)</i>	50%	FINAME S.p.A.	51,84%
		A. Mondadori Editore S.p.A.	29,44%
		C.I.R. S.p.A.	6,64%
		ACI Az. Commerciali Industriali S.r.l.	3,38%
		ISVIM S.p.A.	3,17%
		Caracciolo Carlo	2,47%
		SIGMA TAU S.p.A.	2,08%

(*) Società quotata in borsa.

20 EDITORIALE LAUDENSE S.r.l.
Via Cavour, 31 - Lodi
Capitale sociale L. 80.000.000

Testate edite:

Il Cittadino (1)

RIPARTIZIONI DELLE QUOTE (*)

Opera Diocesana	
S. Alberto Vescovo	80%
Casa Sacro Cuore	10%
Seminario Vescovile	10%

(*) Accertamenti in corso.

(1) Quotidiano dal 26 gennaio 1989.

21 EDITORIALE LE GAZZETTE S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 32 - Mantova
Capitale sociale L. 1.200.000.000

Testate edite:

Gazzetta di Mantova
Gazzetta di Reggio
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Società:		Assetto proprietario:	
FIN.E.G.I.L. S.r.l.	100%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
<i>(cap. soc. L. 25.400.000.000)</i>		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%

(*) Società quotata in borsa.

22 EDITORIALE NUOVA COMUNICAZIONE S.r.l.
Corso Roma, 204 - Foggia
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edite:

Il Quotidiano di Foggia

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Tatarella Matteo	60%
Tatarella Francesco Cesidio	20%
Tatarella Anna Maria	20%

23 EDITORIALE ORE 12 S.r.l.
Via G. Paisiello, 6 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editate:

Ore 12

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Caretti Enzo 51%

Società:

Marifina S.r.l. 49%
(cap. soc. L. 80.000.000)

Assetto proprietario:

Ciccotti Emilia 50 %
 Marino Pasquale 49,50%
 Ussia Maria 0,50%

24 EDITORIALE PORDENONE S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele, 21G - Pordenone
Capitale sociale L. 1.000.000.000

Testate editate:

Corriere di Pordenone (1)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Società:

OTE S.p.A. 94%
(cap. soc. L. 200.000.000)

Grafica Editoriale S.r.l. 6%
(cap. soc. L. 3.000.000.000)

Assetto proprietario:

(*) Poligrafici Editoriale S.p.A. 100%
 (*) Poligrafici Editoriale S.p.A. 100%

(1) Cessata pubblicazione dal 30 settembre 1990.

(*) Società quotata in borsa.

25 EDITORIALE QUOTIDIANI LOCALI S.r.l.
Via Caduti del Mare, 47/A - Perugia
Capitale sociale L. 6.000.000.000

Testate editate:

Corriere

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Mosca Leonello 50%

Società:

FINVIDEO S.r.l. 50%

Assetto proprietario:

Longarini Edoardo 51%
 ADRIAFIN S.r.l. 49%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26 EDITORIALE QUOTIDIANI VENETI S.p.A. (1)
Via Pellizzo, 15 - Padova
Capitale sociale L. 2.200.000.000

Testate edite:

Il Mattino di Padova
La Tribuna di Treviso
La Nuova Venezia

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FIN.E.GI.L S.r.l.	100%	(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%
<i>(cap. soc. L. 25.400.000.000)</i>		(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%

(1) Non ancora iscritta al Registro Nazionale della Stampa.

(*) Società quotata in borsa.

27 EDITORIALE STAMPA TRIESTINA S.p.A.
Via dei Montecchi, 6 - Trieste
Capitale sociale L. 800.000.000

Testate edite:

Primorski Dnevnik

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

28 EDITRICE DEL SUD - EDISUD S.p.A.
Via Scipione l'Africano, 264 - Bari
Capitale sociale L. 500.000.000

Testate edite:

La Gazzetta del Mezzogiorno

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEDI S.p.A.	93,94%	Romanazzi Stefano	42,57%
<i>(cap. soc. L. 900.000.000)</i>		Gorjux Giuseppe	40,03%
		Passaro Franco	14,84%
		Gorjux Giacomo	2,54%
<i>Persone fisiche:</i>			
Romanazzi Stefano	3,03%		
Gorjux Giuseppe	3,01%		
Gorjux Giacomo	0,02%		

29 EDITRICE ESEDRA S.p.A.
Via Parigi, 11 - Roma
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Il Giornale d'Italia
Il Fiorino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (1)

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
ETELFIN S.r.l.	99,99%	D'Amato Luigi	52%
(cap. soc. L. 8.000.000.000)		Conti Anna Maria	48%
<i>Persone fisiche:</i>			
Conti Anna Maria	0,01%		

(1) Risultante al 28 aprile 1989.

30 EDITRICE IL SOLE - 24 ORE S.p.A.
Via Paolo Lomazzo, 52 - Milano
Capitale sociale L. 4.000.000.000

Testate editate:

Il Sole - 24 Ore

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:
Pininfarina Sergio (fiduciario per conto della Confindustria) 100%

31 EDITRICE LA RAGIONE S.r.l.
Piazza dei Caprettari, 70 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editate:

La Voce Repubblicana

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:
Spadolini Giovanni 99,95%
Ruspantini Giuseppe 0,05%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32 EDITRICE LA STAMPA S.p.A.
Via Carlo Marengo, 32 - Torino
Capitale sociale L. 3.000.000.000

Testate editate:

La Stampa
Stampa Sera

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
ITEDI Italiana Ed. S.p.A.	100%	(*) Fiat S.p.A.	100%

(*) Società quotata in borsa.

33 EDITRICE TURISTICA S.r.l.
Via Rasella, 155 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editate:

L'Agenzia di Viaggi

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>		
Ambrosini Cristina	25%	
Ambrosini Riccardo	25%	
Ambrosini Marco Valerio	25%	
Ambrosini Elisabetta	25%	

34 EDIZIONI ABETE S.r.l.
Via Morandi, 24 - Città di Castello
Capitale sociale L. 1.000.000.000

Testate editate:

Informazioni per il Commercio estero

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Abete S.p.A. (cap. soc. L. 5.000.000.000)	100%	Abete Luigi	50%
		Abete Giancarlo	50%

35 EDIZIONI BRESCIA S.p.A.
Via Eritrea, 20/A - Brescia
Capitale sociale L. 1.500.000.000

Testate editate:

Brescia Oggi Nuovo (1)

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Publiadige S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	100%	Athesis S.a.s. di A. Armellini e C.	51%
		Soc. Athesis S.p.A.	49%

(1) Inizio pubblicazioni 7.3.1990.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36 EDIZIONI LOCALI S.r.l.
Via Archimede, 57 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000.000

Testate editte:

La Gazzetta
Gazzetta di Ravenna (1a)
Gazzetta di Cesena (1b)
Gazzetta di Forlì (1c)
Gazzetta di Ferrara (1d)
Gazzetta delle Dolomiti (1e)
Gazzetta di Bologna (*)
Gazzetta di Imola (*)
Gazzetta di Verona (*)
Gazzetta di Vicenza (*)
Gazzetta di Pistoia (*)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Adriatica Costruzioni S.r.l.	60%	Longarini Edoardo	60%
<i>(cap. soc. L. 500.000.000)</i>		ADRIAFIN S.r.l.	40%
Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l.	40%	Longarini Edoardo	60%
<i>(cap. soc. L. 500.000.000)</i>		ADRIAFIN S.r.l.	40%

(1) Inizio pubblicazioni: (a) 14.3.90 - (b) 10.11.89 - (c) 1.11.89 - (d) 4.3.89 - (e) 18.4.90.

(*) Testate prive di tiratura.

37 EDIZIONI SISM S.a.s. di A. Ghisani e C.
Via S. Croce in Gerusalemme, 91 - Roma
Capitale sociale L. 200.000

Testate editte:

Scuola Nuova

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Ghisani Amalia	50%
Strazzullo Vincenzo	50%

38 EDIZIONI VICENTINE S.R.L.
Via dei Montecchi, 15 - Vicenza

Testate editte:

Nuova Vicenza - La Città (1)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Adriafin S.r.l.	50%	Logarini Edoardo	95%
		Galvani Sabina	5%
Editoriale I Quaderni Vicentini S.r.l.	50%	Belluscio Alessandro	45,63%
		Pavan Giancarlo	21,31%
		Xansa Margherita	15,64%
		De Zen Paolo	2,89%
		S.I.R.E.F. S.p.A.	11,15%
		Pentastudio S.r.l.	3,38%

(1) Inizio pubblicazioni: 30.5.1990.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39 ESPOSITO LUIGI
Via Rota, 36 - Sorrento

Testate edito:

Turismo Penisola Sorrentina (1)

Ditta individuale.

(1) Inizio pubblicazioni: 26.3.1990.

40 FINEDIT 2000 S.p.A. - Finanziaria Editoriale
Via Vigna, 6 - Milano
Capitale sociale L. 10.000.000.000

Testate edito:

Italia oggi

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Fenicia S.p.A.	100%	(*) Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	100%

(*) Società quotata in borsa.

41 GIORNALE DI CALABRIA DI SOLURI GIUSEPPE
Via Filanda, 11 - Catanzaro

Testate edito:

Giornale di Calabria

Ditta individuale.

42 GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.A.
Via Lincoln, 19 - Palermo
Capitale sociale L. 5.000.000.000

Testate edito:

Il Giornale di Sicilia

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
ARPI S.p.A. (cap. soc. L. 6.000.000.000)	29,80%	Ardizzone Antonio	54,07%
		Ardizzone Pirri Piero	20,66%
		Pirri Mario	20,38%
		APE S.r.l.	4,86%

Persone fisiche:

Ardizzone Antonio	35,10%
Ardizzone Pirri Piero	18,43%
Ciancio Sanfilippo Mario	8,33%
Rodogno Daniele	8,33%

43 GIORNALE QUOTIDIANO SECOLO D'ITALIA (1)
Via Milano, 70 - Roma

Testate edito:

Secolo d'Italia

(1) L'assetto giuridico della società è in corso di definizione.

44 GIORNALISTI E POLIGRAFICI SOC. COOP. a r.l.
Via Archimede, 169 - Genova

Testate edito:

Corriere Mercantile

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche (n. 72) (tra giornalisti e poligrafici)	100%
--	------

45 IL CERCHIO S.r.l.
Via Anna Kuliscioff, 38 - Milano
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edito:

Proposte (1)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Rota Alessandro	50%
Cagnoli Marida	50%

(1) Quotidiano dal 27.12.1989.

46 IL MANIFESTO COOP. EDITRICE a r.l.
Via Tomacelli, 146 - Roma

Testate edito:

Il Manifesto

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche (n. 96)	100%
-------------------------	------

47 INFORMAZIONI DI GIUSEPPA VIGOROSO
Via Napione, 30 - Torino

Testate edite:

Informazioni (1)

Ditta individuale.

(1) Quotidiano dal 26.1.1990.

48 INVESTEDITOR S.p.A.
Via L. Palazzolo, 89 - Bergamo
Capitale sociale L. 600.000.000

Testate edite:

Il Giornale di Bergamo Oggi

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (1)

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
E.DA. Elaborazioni Dati S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	98%	Ciarrapico Giuseppe	80 %
		Ciarrapico Tullio	10 %
		Ciarrapico Anna Micaela	10 %
WALK OVER S.p.A. (cap. soc. L. 6.870.000.000)	1%	Carrara Giovanni	74,39%
		Petruccioli Vincenzo	3 %
		Pedersoli Giorgio	4,3 %
		Tropea Giuliano	4,3 %
Coop. Ed.le 28 luglio a r.l.	1%	Gruppo Italfin 80 S.p.A.	14 %
		n. 68 persone fisiche	100 %

(1) Risultante al 9.7.1990.

49 LA GAZZETTA DEL MATTINO DI UGO RAGOZZINO
Via Marraoli, 3 - Castelvenere (BN)

Testate edite:

La Gazzetta del Mattino

Ditta individuale.

Accertamenti in corso.

50 LA PROVINCIA DI COMO S.p.A. EDITORIALE**Via Anzani, 52 - Como****Capitale sociale L. 2.284.000.000****(sottoscritto per L. 571.000.000)**

Testate edite:

La Provincia Quotidiano di Como

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(1) FIN.AM. s.a.s. di Roberto Manfredi e C. (cap. soc. L. 3.055.228.000)	26,57%	Manfredi Roberto	18,54%
		Moltrasio Sergio	18,31%
		Pelandini Giulio	18,31%
		Ripamonti Carlo	18,31%
		Boselli Lodovico	7,54%
		Bordogna Antonio	7,54%
		Santi Marco	7,54%
		Boselli Piero	3,90%
 <i>Persone fisiche:</i>			
Scacchi Giovanni	9,54%		
Guggiari Luciano	7,35%		
Luzzani Alcibiade	9,16%		
Maiocchi Mario	6,56%		
Maiocchi Giampiero	6,56%		
Scacchi Tarcisio	5,52%		
Boselli Amalia	4,26%		
Somaini Carlo	3,78%		
Pizzocchero Gabriella	3,54%		
n. 34 persone fisiche	17,09%		

(1) Assetto proprietario al 25 maggio 1969.

51 L'AVVISATORE MARITTIMO EREDI DI GIUSEPPE ANELLI S.n.c.**Via S. Vincenzo, 42 - Genova****Capitale sociale L. 87.433.650**

Testate edite:

L'Avvisatore Marittimo

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Anelli Alessandro	24,39%
Bellio Carlo	21,95%
Bellio Giorgio	21,95%
Anelli Giuseppe	21,95%
Ulcigrai Alessandra	9,75%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

52 L'EDITRICE ROMANA S.r.l.
Piazza Colonna, 366 - Roma
Capitale sociale L. 10.000.000.000

Testate edite:

Il Tempo

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Poligrafici Editoriale S.p.A. (cap. soc. L. 63.000.000.000)	100%	(*) Editoriale S.p.A.	52,61%
		Axel Springer Verlag AG	10 %
		Italmobiliare S.p.A.	9,35%
		ACI Az. Comm. Ind. S.r.l.	6,74%
		GENEFIN S.r.l.	5 %
		INFI S.p.A.	2,88%
		(1) Altri	13,42%

(*) Società quotata in borsa.

(1) Con partecipazione non superiore al 2%.

53 L'UNIONE SARDA S.p.A.
Viale Regina Elena, 14 - Cagliari
Capitale sociale L. 562.500.000

Testate edite:

L'Unione Sarda

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
SEDISA S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	17,42%	Grauso Nicola	14,50%
		Garau Luisella	14,25%
		Conca Ivano	14,25%
		Lombardini Alessandro	14,25%
		Marcucci Marco	14,25%
		Piat Armando	14,25%
		Grauso Gloria	14,25%

Persone fisiche:

Grauso Nicola 82,57%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54 L'UMANITÀ S.r.l.
Via S. Maria in Via, 12 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edite:

L'Umanità

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Romita Pier Luigi	11,11%
Longo Pietro	11,11%
Preti Luigi	11,11%
Nicolazzi Franco	11,11%
Magliano Terenzio	11,11%
Puletti Ruggero	11,11%
Amadei Giuseppe	11,11%
Cuojati Giovanni	11,11%
Sclavi Renzo	11,11%

55 L'UNITÀ S.p.A.
Via dei Taurini, 19 - Roma
Capitale sociale L. 25.000.000.000
(sottoscritto per L. 17.200.000.000)

Testate edite:

L'Unità

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(1) FIPI S.p.A. <i>(cap. soc. L. 5.000.000.000)</i>	88,76%	Stefanini Marcello (fiduciariamente per conto del P.C.I.)	49,60%
		Sarti Armando	0,80%
		L'Unità S.p.A.	49,60%
(2) Coop. soci dell'Unità a r.l.	9,32%	n. 21.930 persone fisiche	100 %
(3) Unione Imm.re Seconda S.r.l. <i>(cap. soc. L. 435.000.000)</i>	1,86%	Stefanini Marcello (fiduciariamente per conto del P.C.I.)	99,99%
		Conte Luigi	0,01%
<i>Persone fisiche:</i>			
Sarti Armando	0,06%		

- (1) Risultante al 25 marzo 1990.
 (2) Risultante al 30 giugno 1989.
 (3) Risultante al 30 giugno 1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56 MILANO FINANZA EDITORI S.p.A.**Corso Italia, 22 - Milano***Capitale sociale L. 561.225.000*

Testate editte:

MF - Il Quotidiano dei Mercati Finanziari

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche:</i> (n. 13)	11,45%		
<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Class Editori S.p.A. (*)	50,78%	Paolo Panerai Ed. Sas di Paolo Panerai & C.	47,17%
(cap. soc. L. 2.000.000.000)		Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.	29,89%
		Loea S.r.l.	20 %
		N. 4 persone fisiche	2,94%
(*) ITAPORT S.r.l.	22,02%	DAFSA SA	49,90%
(cap. soc. L. 3.200.000.000)		EUROEXPANSION SA	49,90%
		Servan Schreiber J. Louis	0,20%
Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. (fiduciariamente per conto di Fenghi Francesco)	5,59%		
(cap. soc. L. 20.000.000)			
MARMORA S.r.l.	10,16%	Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. (fiduciaria per Bruno (90%) e per Ciulli Silvana (10%))	100 %
(cap. soc. L. 20.000.000)			

(*) Accertamenti in corso.

57 N.E.T. - NUOVA EDITORIALE TIPOGRAFICA S.r.l.**Via Dante, 5 - Bolzano***Capitale sociale L. 20.000.000*

Testate editte:

Il Mattino dell'Alto Adige

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Gelmi di Caporiacco Francesco	70%
Mantovani Luigia	30%

58 NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.p.A.**Via Mauro Macchi, 61 - Milano***Capitale sociale L. 15.000.000.000*

Testate editte:

Avvenire

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Enti morali:</i>	
Fondazione di Religione SS Francesco d'Assisi e Caterina da Siena	55%
Fondazione Aristide Merloni	3%
Opera Diocesana per la preservazione della fede	3%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: 58 NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.p.A.

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario: (1)</i>	
SESAAB S.p.A. (cap. soc. L. 3.000.000.000)	3%	Diocesi di Bergamo	52 %
		Diocesi di Milano	24 %
		Diocesi di Lodi	24 %
GOLD LINE S.p.A. (cap. soc. L. 900.000.000)	3%	Fondazione G. Tovini	91,66%
		Morcelliana S.p.A.	2,77%
		Edizioni Studium S.p.A.	2,77%
		Tipografia Camuna S.p.A.	2,77%
FINBA S.p.A. (cap. soc. L. 3.000.000.000)	3%	Matarrese Michele	30 %
		Matarrese Vincenzo	30 %
		Matarrese Antonio	20 %
		Matarrese Amato	20 %
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.	3%	Accertamenti su conformità	
Progetto Roma S.r.l. (cap. soc. L. 1.000.000.000)	3%	Abete S.p.A.	49,50%
		Moccia Gennaro	16,50%
		Abete Luigi	8,50%
		Antonelli Maria	5 %
		Bosi Roberto	5 %
		Raffo Renzo	5 %
		Tini Brunetto	5 %
		Abete Giancarlo	3,50%
		De Martin Roberto	2 %
Torno S.p.A. (cap. soc. L. 43.164.000.000)	1%	SOFI Soc. Fin. Edile S.r.l.	14,13%
		Torno Felice	50,36%
		Cazzola Wanda	8,87%
		Torno Giuseppe	8,87%
		Torno Ettore	8,87%
		Torno Alberto	8,87%
Finceramica S.p.A. (cap. soc. L. 2.750.000.000)	1%	Corti Maria	55,90%
		Marazzi Filippo	22,54%
		Marazzi Rosaria	21,54%
Finanziaria Le Stelle S.p.A. (cap. soc. L. 8.000.000.000)	1%	Panini Franco C.	28 %
		Spalanzani Emilia	24 %
		Panini Silvia	12 %
		Panini Laura	12 %
		Panini Lucia	12 %
		Panini Teresa	12 %
TESEC S.r.l. (cap. soc. L. 20.000.000)	1%	Bertazzoni Roberto	90 %
		Gandolfi Maria Rita	10 %
(*) Italcementi S.p.A.	3%		
<i>Persone fisiche:</i>			
Buschini Luciana	3%		
Collalto Giustiniani Recanati Cecilia	3%		
Fontana Walter	3%		
n. 7 persone fisiche	8%		

N.B. - N. 3 testate prive di tiratura: Il Quotidiano; L'Italia; L'Avvenire d'Italia.

(1) Risultante al 28 aprile 1989.

(*) Società quotata in borsa.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

59 NUOVA EDITRICE AVANTI S.p.A.
Via del Corso, 476 - Roma
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Avanti!

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:

Craxi Bettino	99%
Formica Salvatore	1%

60 NUOVA EDITRICE MERIDIONALE S.r.l.
Piazza Francesco Napoli, 5 - Palermo
Capitale sociale L. 3.500.000.000

Testate editate:

L'Ora

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE (1)

Persone fisiche:

Nisticò Vittorio	27,47%
Fiore Ignazio	32,09%
Sarti Armando	7,63%
Cipolla Calogero	7,63%
Cionci Giuseppe	7,63%

Società:

FIPI S.p.A. (cap. soc. L. 5.000.000.000)	17,53%
---	--------

Assetto proprietario:

L'UNITÀ S.p.A.	49,60%
Stefanini Marcello (fiduciariamente per conto P.C.I.)	49,60%
Sarti Armando	0,80%

(1) Risultante al 20.2.1990.

61 NUOVA EDITRICE TRENTINA S.r.l.
Via P. Verri, 10 - Milano
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editate:

L'Adige

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Gelmi di Caporiacco Francesco	51%
Abbiati Cristina	1%
Confida S.p.A. (fiduciariamente per conto di Gelmi di Caporiacco Francesco)	48%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62 OFFSET MERIDIONALE S.r.l.
Via Diocleziano, 109 - Napoli
Capitale sociale L. 600.000.000

Testate editate:

Il Giornale di Napoli

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(1) INFOMER S.r.l.	50%	INFOGEST S.r.l.	48,33%
<i>(cap. soc. L. 400.000.000)</i>		Satriano Gerardo	20,78%
		La Gloria Mario	8,01%
		Massaro Luigi	5 %
		Galotto Aniello	5 %
		Ritonnaro Immacolata	5 %
		Grillo Angelo	3 %
		Longo Francesco	2,77%
		Grimaldi Vincenzo	2 %
		Giudice Luigia	0,10%
G.I.E.M. S.r.l.	50%	Grisone S.r.l.	40 %
		Buontempo Eugenio	20 %
		Freda Andrea	40 %

(1) Risultante al 28 aprile 1989.

63 O.T.E. - ORGANIZZAZIONE TIPOGRAFICA EDITORIALE S.p.A.
Via Guido Reni, 1 - Trieste
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Il Piccolo

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Poligrafici Editoriale S.p.A.	100%	(*) Editoriale S.p.A.	52,61%
<i>(cap. soc. L. 63.000.000.000)</i>		AXEL Springer Verlag Ag.	10 %
		ITALMOBILIARE S.p.A.	9,35%
		ACI Az. Comm. Ind. S.r.l.	6,74%
		GENEFIN Sr.l.	5 %
		INFI S.p.A.	2,88%
		(1) Altri	13,42%

(*) Società quotata in borsa.

(1) Con partecipazione non superiore al 2%.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

64 POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.
Via Enrico Mattei, 106 - Bologna
Capitale sociale L. 63.000.000.000

Testate editate:

La Nazione
Il Resto del Carlino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Società:		Assetto proprietario:	
(*) Editoriale S.p.A. (cap. soc. L. 150.000.000.000)	52,61%	Monti Riffeser Maria Luisa	50,11%
		Finanziaria Italcementi S.r.l.	20 %
		RIBERA S.r.l.	20,11%
		(**) Altri	9,78%
AXEL Springer Verlag AG	10 %		
ITALMOBILIARE S.p.A.	9,35%		
ACI Az. Comm. Ind. S.r.l.	6,74%		
GENEFIN S.r.l.	5 %		
INFI S.p.A.	2,88%		
(**) Altri	13,42%		

(*) Società quotata in borsa.

(**) Con partecipazione non superiore al 2%.

65 PUBLINVEST S.r.l.
Via Plinio, 32 - Milano
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editate:

L'Azienda (1)
Notiziario Aziendale (2)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Persello Rosalba	99%
Cultrera Armando	1%

(1) Dal 24 febbraio 1990 periodicità quotidiana.

(2) Dal 1° febbraio 1990 periodicità quotidiana.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

66 R.C.S. EDITORIALE QUOTIDIANI S.p.A.
Via Solferino, 28 - Milano
Capitale sociale L. 25.000.000.000

Testate editate:

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
R.C.S. Editori S.p.A.	62,69%	(*) GEMINA S.p.A.	77,50%
<i>(cap. soc. L. 174.280.740.000)</i>		Hachette S.A.	10 %
		(*) Mittel S.p.A.	2,62%
		Lamuniere S.A.	5 %
		Ratti S.p.A.	2,25%
		Finarvedi S.p.A.	2,62%
R.C.S. Editori S.p.A. per rinuncia al voto da parte dei creditori pignorati	37,31%		

N.B. N. 2 testate prive di tiratura: *L'Occhio*; *Il Corriere d'Informazione*.

(*) Società quotata in borsa.

67 R.R. EDIZIONI S.r.l. (1)
Via Ripetta, 22 - Roma

Testate editate:

International Courier

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

(1) Accertamenti in corso.

68 S.E.A. - SOCIETÀ EDITRICE ADRIATICA S.p.A.
Via Berti, 20 - Ancona
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Corriere Adriatico

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Sensi Francesco	51%	Sensi Francesco	50%
<i>Società:</i>		Nanni Maria Sensi	1%
Società Veronese Gestione Compravendita Immobili S.p.A.	49%	Immobiliare Patetta S.p.A.	49%
<i>(cap. soc. L. 210.000.000)</i>			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

69 S.E.C. - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.p.A.
Via delle Industrie, 2 - Cremona
Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editte:

La Provincia

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (1)

Duchi Angelo (Intestazione fiduciaria per conto della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi) 99,96%

Società:

Cremona Data S.r.l. 0,03%
(cap. soc. L. 300.000.000)

Assetto proprietario:

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi 99,86%
 Duchi Angelo 0,03%
 Sacchi Giuseppe 0,03%
 Balestreri Girolamo 0,03%
 Pasquali Cesare 0,03%

(1) Risultante all'8 maggio 1989.

70 S.E.C.I. - SOCIETÀ EDITORIALE CENTRO ITALIA S.p.A.
C.so V. Emanuele, 372 - Pescara
Capitale sociale L. 1.000.000.000

Testate editte:

Il Centro

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Società:

FIN.E.G.I.L. S.r.l. 100%
(cap. soc. L. 25.400.000.000)

Assetto proprietario:

(*) Editoriale L'Espresso S.p.A. 50%
 (*) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 50%

(*) Società quotata in borsa.

71 SEDINT S.p.A.
Via Toscana, 1 - Roma
Capitale sociale L. 280.000.000

Testate editte:

Il Progresso Italo-Americano (1)

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:

Mercurio Maria Teresa 49,5%
 Pinto Stefano Luigi 40,5%
 Lupoi Maurizio 10 %

(1) Sospese le pubblicazioni in data 6 marzo 1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72 SEGISA - SOCIETÀ EDITRICE IL GIORNO S.p.A.
Piazza Cavour, 2 - Milano
Capitale sociale L. 3.500.000.000

Testate editate:

Il Giorno

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

E.N.I.	99%		
<i>Società a prevalente partecipazione pubblica:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) SOFID S.p.A. <i>(cap. soc. L. 150.000.000.000)</i>	1%	E.N.I.	73,11%
		AGIP	10,38%
		SNAM	9,16%
		SNAM PROGETTI	3,05%
		AGIP PETROLI	3,05%
		NUOVA SAMIM	0,61%
		SAVIO	0,61%

(*) Società quotata in borsa.

73 S.E.I.P. - SOCIETÀ EDITRICE IL POPOLO - LA DISCUSSIONE - ED.NI CINQUE LUNE S.p.A.
Piazza delle Cinque Lune, 113 - Roma
Capitale sociale L. 500.000.000

Testate editate:

Il Popolo

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>			
SFAE S.p.A. <i>(cap. soc. L. 200.000.000)</i>	10%	Citaristi Severino	90%
Affidavit S.p.A. <i>(cap. soc. L. 500.000.000)</i>	90%	Compagnoni Mario	10%
		Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%

74 SELPI - SOC. EDITRICE LIGURE PIEMONTESE S.p.A.
Via Donghi, 38 - Nero (Genova)
Capitale sociale L. 6.200.000.000

Testate editate:

Il Lavoro

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>			
FIN.E.G.I.L. S.r.l. <i>(cap. soc. L. 25.400.000.000)</i>	100%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	50%

(*) Società quotata in borsa.

75 SESAAB - SOCIETÀ EDITRICE SS.ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.p.A.
Via Papa Giovanni XXIII, 118 - Bergamo
Capitale sociale L. 3.000.000.000

Testate editate:

L'Eco di Bergamo

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (1)

Enti morali:

Diocesi di Bergamo	52%
Arcidiocesi di Milano	24%
Diocesi di Lodi	24%

(1) Risultante al 26 aprile 1989.

76 S.E.T.A. - SOCIETÀ EDITRICE TIPOGRAFICA ATESEINA S.p.A.
Lungotalvera S. Quirino, 26 - Bolzano
Capitale sociale L. 1.000.000.000

Testate editate:

Alto Adige - Corriere delle Alpi

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Cima Brenta S.p.A. (cap. soc. L. 1.500.000.000)	100%	(*) Edit. L'Espresso S.p.A.	25%
		(*) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	30%
		Athesis Soc. Edit. S.p.A.	16%
		I.S.A. S.p.A.	16%
		Generalbau S.p.A.	11%
		Salvadori Del Prato Giuliano	2%

(*) Società quotata in borsa.

77 SIFIC - SOCIETÀ ITALIANA FINANZIARIA IMMOBILIARE E COMMERCIALE S.r.l.
Via Valle Miano 13/H - Ancona
Capitale sociale L. 99.000.000

Testate editate:

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Persone fisiche:

Sartori Maria	99%
Sartori Elina	1%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

78 SOCIETÀ ATHESIS S.p.A.
Viale del Lavoro, 11 - S. Martino B. A. (Verona)
Capitale sociale L. 2.500.000.000

Testate editte:

L'Arena
Il Giornale di Vicenza

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche (n. 8)	3,83%		
<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
F.I.N.V.I. S.r.l. (cap. soc. L. 200.000.000) (fiduciaria per Ass. Ind. Prov. Vicenza)	11,31%	Ass. Ind. Prov. Vicenza Tonato Vittorio	99% 1%
PROMOFIN S.r.l. (cap. soc. L. 450.000.000) (fiduciaria per Ass. Ind. Prov. Verona)	11,31%	Ass. Ind. Prov. Verona Ferro Giancarlo	99% 1%
S.I.F.I. S.p.A. (cap. soc. L. 2.083.333.000)	64,49%	Accertamenti in corso sulla conformità dell'assetto proprietario al IV comma dell'art. 1 della legge n. 416/1981	
PARTINVEST S.r.l. (cap. soc. L. 418.000.000)	5,66%	n. 8 persone fisiche	100%
Biasi ing. Leopoldo & C. S.p.A. (cap. soc. L. 18.620.825.000)	3,39%	Accertamenti in corso sulla conformità dell'assetto proprietario al IV comma dell'art. 1 della legge n. 416/1981	

79 SOCIETÀ EDITORIALE MERIDIONALE - S.E.M. S.r.l.
Viale Odorico da Pordenone, 50 - Catania
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate editte:

Espresso sera - Corriere di Sicilia

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
S.I.G.E. S.p.A. (cap. soc. L. 1.500.000.000)	100%	Ciancio Sanfilippo Mario Guarnaccia Valeria FIGERONA S.p.A.	66,66% 0,06% 33,26%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

80 SOCIETÀ EDITORIALE VARESINA S.p.A.
Via Tamagno, 13 - Varese
Capitale sociale L. 3.600.000.000

Testate editate:

La Prealpina

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Banca Pop. di Luino e Varese	5,91%	n. 19.543 soci per il 98%	100 %
Coop. a r.l.		persone fisiche	
<i>(cap. soc. L. 8.152.932.000)</i>			
Conciaria Cornelia S.p.A.	0,23%	FIS Fiduciaria Generale S.p.A.	7,33%
<i>(cap. soc. L. 1.500.000.000)</i>		Babini Cattaneo Achille	31,08%
		Babini Cattaneo Roberto	31,08%
		Babini Cattaneo Giovanni	31,08%
		Babini Giovanni	19,96%
		Cattaneo Fernanda Babini	10,52%
<i>Personne fisiche:</i>			
Ferrario Roberto	67,46%		
Gelmi di Caporiacco Francesco	12,64%		
Babini Giovanni	5,91%		
Di Luccio Nicola e Rezzonigo Augusto	1,97%		
Rosaspina Francesco	1,75%		
Borghi Emidia	1,55%		
n. 58 persone fisiche	2,56%		

81 SOCIETÀ EDITRICE IL MESSAGGERO S.p.A.
Via del Tritone, 152 - Roma
Capitale sociale L. 94.000.000.000

Testate editate:

Il Messaggero

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Ferruzzi Finanz. S.p.A.	100%	Serafino Ferruzzi S.r.l.	39,29%
<i>(cap. soc. L. 1.369.950.010.000)</i>		SPAFID S.p.A.	5,52%
		(*) Mediobanca S.p.A.	3,50%
		(*) SAI Soc. Ass. Ind. S.p.A.	2,45%
		(1) Altri	49,24%

(*) Società quotata in borsa.

(1) Soci con partecipazione non superiore al 2%.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

82 SOCIETÀ EDITRICE SICILIANA - S.E.S. S.p.A.

Via Taormina, 15 c - Messina
Capitale sociale L. 4.140.000.000

Testate editte:

Gazzetta del Sud

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo 51,50%

Società:

(*) Italmobiliare S.p.A. 33 %
(cap. soc. L. 75.578.840.000)

(**) Messapia S.r.l. 15 %

Assetto proprietario:

Compagnia Fiduciaria Naz.le S.p.A. 44,13%

(*) SAI Soc. Ass. Ind. S.p.A. 6,13%

(*) MEDIOBANCA S.p.A. 4,99%

IMIGEST S.p.A. 2,68%

(1) Altri 42,07%

Ciancio Sanfilippo Mario 98,57%

Salvadori Del Prato Giuliano 1,42%

(*) Società quotata in borsa.

(**) Risultante al 24 agosto 1989.

(1) Azionisti con partecipazione non superiore al 2%.

83 SOCIETÀ EDITRICE SPORTIVA - S.E.S. S.p.A.

Corso Svizzera, 185 - Torino
Capitale sociale L. 420.000.000

Testate editte:

Tuttosport

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:

Piantelli Mario 76%

Piantelli Massimo quale usufruttuario. Titolare è Piantelli Emanuela 8%

Piantelli Massimo quale usufruttuario. Titolare è Piantelli Stefano 8%

Piantelli Massimo quale usufruttuario. Titolare è Gurgo Salice Edoarda 8%

84 SOCIETÀ EDIZIONI E PUBBLICAZIONI - S.p.A.

Via Varese, 2 - Genova
Capitale sociale L. 300.000.000

Testate editte:

Il Secolo XIX

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Persone fisiche:

Brivio Sforza Cesare 33,33%

Grazioli Giulio 33,33%

Perrone Carlo e Mario 33,33%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85 SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

Via G. Negri, 4 - Milano

Capitale sociale L. 2.000.000.000

Testate editate:

Il Giornale Nuovo

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Silvio Berlusconi Ed. S.p.A. (cap. soc. L. 30.000.000.000)	50,70%	Berlusconi Silvio	51 %
		Silvio Berlusconi Holding Editoriale S.p.A.	49 %
FIED S.p.A. (cap. soc. L. 800.000.000)	35,91%	Berlusconi Silvio	51,09%
		Silvio Berlusconi Ed. S.p.A.	48,90%
		Segreti Adolfo	0,01%
SVED S.r.l. (cap. soc. L. 500.000.000)	12 %	Istituto Geogr. De Agostini S.p.A.	49 %
		Boroli Marco	14 %
		Boroli Paolo	9,90%
		Drago Giorgio	8,69%
		Drago Cristina	8,69%
		Boroli Silvano	8,29%
		n. 2 persone fisiche	1,40%
MGB S.r.l. (cap. soc. L. 359.513.000)	1,38%	Silvio Berlusconi Ed. S.p.A.	0,48%
		Biazzi Vergani G.G.	20,22%
		Montanelli Indro	19,89%
		Pavia Gemma	15,50%
		Granzotto P.G.	12,87%
		n. 73 persone fisiche	31 %

86 SOCIETÀ FINANZIARIA ED EDITORIALE SAN MARCO S.p.A.

Via Torino, 110 - Venezia-Mestre

Capitale sociale L. 2.450.000.000

Testate editate:

Il Gazzettino

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
S.E.P. Soc. Edit. Padana S.p.A. (cap. soc. L. 7.300.000.000)	95%	Edizioni Holding S.p.A.	6,50%
		Gecos S.p.A.	5,20%
		Cementi Zillo S.p.A.	4,88%
		Refimi Soc. Fid. S.p.A.	3,90%
		Conceria Basmar S.p.A.	3,90%
		OFR Officine F.lli Riello S.p.A.	3,39%
		Sebring S.p.A.	2,64%
		SIMOD S.p.A.	2,57%
		EGP S.p.A.	2,30%
		n. 10 società	10,51%
		Bisazza Giuseppe	6,84%
		Donadelli Zanovello G.	5,34%
		Pizzolotto Vittorio	5,20%
		Caovilla Renè F.	5,08%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: 86 SOCIETÀ FINANZIARIA ED EDITORIALE SAN MARCO S.p.A.

		Jessi Ferro Sergia	3,90%
		Rossi Luigino	2,68%
		Rossi Dino	2,49%
		Ciani Carlo	2,11%
		n. 19 persone fisiche	20,48%
V.E.D. S.p.A. (cap. soc. L. 346.438.000)	5%	Edizioni Holding S.p.A.	7,21%
		OFR Officine F.lli Riello S.p.A.	7,21%
		Gecos S.p.A.	5,77%
		Cementi Zillo S.p.A.	5,41%
		Refimi Soc. Fid. S.p.A.	4,32%
		Conceria Basmar S.p.A.	4,32%
		SIMOD S.p.A.	2,85%
		n. 11 società	11,76%
		Bisazza Giuseppe	7,21%
		Caovilla Renè F.	6,89%
		Rossi Luigino	5,77%
		Pizzolotto Vittorio	5,77%
		Donadelli Zanovello G.	5,77%
		Jessi Ferro Sergia	4,32%
		Tognana Clarimbaldo	2,88%
		n. 10 persone fisiche	12,45%

N.B. N. 1 testata priva di tiratura: Il Gazzettino Sera.

(1) Risultante al 22.5.1989.

87 SOCIETÀ EDIZIONE GIORNALI & AFFINI - S.E.G.E.A. S.p.A.
Via Emilio Casa, 5 a - Parma
Capitale sociale L. 204.900.000

Testate edito:

Gazzetta di Parma

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
B.S.G. S.r.l. (cap. soc. L. 950.000.000)	1,82%	Barilla Pietro	99,04%
COFIBA S.p.A. (cap. soc. L. 39.000.000.000)	2,82%	Barilla Guido M.	0,95%
		Barilla Guido M.	29 %
		Barilla Luca	29 %
		Barilla Paolo	25 %
		Barilla Emanuela	14 %
		Dalisca M. Maddalena	3 %
<i>Persone fisiche:</i>			
Lunardini Giacomo, fiduciario di Unione Parmense Industriali	86,57%		
Cortesi Alberto, fiduciario di Ass. Prov. Agricoltori di Parma	4,05%		
Cortesi Giorgio, fiduciario di Ass. Prov. Commercianti di Parma	2,05%		
Tanzi Calisto	1,42%		
n. 13 persone fisiche	0,68%		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

88 SOCIETÀ ITALIANA QUOTIDIANI S.p.A.

Piazza Cavour, 2 - Milano

Capitale sociale L. 2.000.000.000

Testate editate:

La Notte

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

Società:		Assetto proprietario:	
Rusconi Editore S.p.A.	99%	Rusconi Alberto	48%
(cap. soc. L. 15.000.000.000)		Rusconi Finanziaria S.p.A.	47%
		Reatti Rusconi Luciana	5%
Persone fisiche:			
Rusconi Alberto	1%		

89 SOCIETÀ VENETA EDITRICE S.p.A.

Via Palmanova, 290 - Udine

Capitale sociale L. 200.000.000

Testate editate:

Messaggero Veneto - Messaggero del Lunedì

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI (1)

Società:		Assetto proprietario:	
Editoriale Lino Zanussi di A. Pavan e C. S.n.c.	35 %	Zanussi Antonia	30 %
(cap. soc. L. 10.000.000)		Zanussi Paola	30 %
		Zanussi Andrea	30 %
		Pavan Angela	10 %
SAUTEK S.p.A.	0,56%	Malignani Paolo	41 %
(cap. soc. L. 300.000.000)		Malignani Tremonti Ada	10,86%
		Malignani Locatelli Maria	9,86%
		Seno Fabrizio	8 %
		Mendes Leo	6,17%
		Gentilli Mendes Bruna	5,69%
		Gentilli Diviaco U.	3,83%
		Casagrande Pin Bruno	2,66%
		Casagrande Pin Paolo	2,43%
		Springolo Arturo	2,16%
		n. 9 persone fisiche	7,28%
Gemona Manifatture S.r.l.	0,22%	Burgi Tito	31,39%
(cap. soc. L. 42.042.000.000)		Burgi Carlo	31,39%
		Gussoni Raffaele	9,71%
		Gussoni Angiola Maria	9,71%
		Burgi Maria Teresa	8 %
		Gussoni Enrico	3,21%
		Gussoni Angelo	3,21%
		Gussoni Raffaella	3,21%
		Gussoni Raffaele	0,07%
		Friulia S.p.A.	0,07%
Persone fisiche:			
Melzi Carlo	35 %		
Cogolo Giovanni fiduciariamente per conto di Ass. Ind. Prov. di Udine	7,60%		
Malignani Paolo	3,71%		
Carlutti Mario	3,03%		
Cogolo Giovanni	3,02%		
n. 16 persone fisiche	11,81%		

(1) Risultante al 5.5.1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90 SPORT QUOTIDIANO S.r.l.
Contrà della Racchetta, 22 - Vicenza
Capitale sociale L. 90.000.000

Testate edito:

Sport

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE (1)

<i>Società:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Conceria Mastrotto S.p.A.	5%	Mastrotto Santo	33,33%
(cap. soc. L. 18.000.000.000)		Mastrotto Bruno	33,33%
		Mastrotto Angelo	33,33%
<i>Persone fisiche:</i>			
Anni Gianmarco	75%		
Crestani Marcello	5%		
Olivotto Giulio	5%		
Marzotto Giannino	5%		
Stella Alberto	5%		

(1) Risultante al 10.4.1989.

**91 STABILIMENTO TIPOGRAFICO PIACENTINO DI ERNESTO PRATI
 E C. S.A.A.**
Via Benedettine, 68 - Piacenza
Capitale sociale L. 1.799.000.000

Testate edito:

Libertà

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Persone fisiche:</i>	
Prati Ernesto	41,66%
Ronconi Donatella e Prati Enrica	48,89%
Prati Leonardo	2,78%
Prati Filiberto	2,78%
Prati Francesca	2,78%
Ronconi Donatella	1,11%

92 TELEREGIONE NEWS S.r.l.
Piazza Farnese, 44 - Roma
Capitale sociale L. 20.000.000

Testate edito:

Teleregione News (1)

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Persone fisiche:</i>	
Petrassi Roberto	50%
Paoluzi Franco	50%

(1) Inizio pubblicazioni 15 marzo 1990.
 Dal 1° ottobre 1990 periodicità mensile.

93 W.P. DI GUADAGNINI GIOVANNI
Corso Porta Nuova, 5 - Verona

Testate edito:

Corriere del Lavoro

Ditta individuale.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tirature quotidiani 1989

Testate	Imprese Editrici	Tirature annuali accertate	Tirature medie giornaliere
Alto Adige-Corriere delle Alpi	S.E.T.A. Soc. Ed. Tip. Atesina S.p.A.	19.786.890	55.738
Avanti!	Nuova Editrice Avanti S.p.A.	18.502.472	60.269
Avvenire	Nuova Editoriale Italiana S.p.A.	40.112.060	130.234
Brescia Oggi Nuovo	Coop. Ed. 28 luglio a r.l.	5.944.300	16.604
Cavalli e corse	Coedip Soc. Coop.	5.616.785	—
Ciociaria Oggi	Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l.	1.769.149	5.763
Conquiste del Lavoro	Conquiste del Lavoro S.r.l.	6.139.414	24.558
Corriere	Editoriale Quotidiani Locali S.r.l.	11.003.742	30.823
Corriere Adriatico	SEA Soc. Ed. Adriatica S.p.A.	7.695.335	21.495
Corriere del Giorno di Puglia e Lucania	19 luglio Soc. Coop. a r.l.	3.306.481	10.735
Corriere della Sera	R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.	320.879.189	901.346
Corriere dello Sport/Stadio	Corriere dello Sport S.r.l.	204.299.765	570.670
Corriere di Pordenone	Editoriale Pordenone S.r.l.	2.661.100	7.647
Corriere Mercantile	Giornalisti e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.	11.319.646	32.435
Dolomiten	Athesiadruck S.p.A.	13.163.023	44.023
Espresso Sera/Corriere di Sicilia	Società Editoriale Meridionale S.E.M. S.r.l.	942.312	3.306
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	SIFIC Soc. Ital. Fin. Imm. e Comm. S.r.l.	1.382.000	4.866
Gazzetta del Sud	Soc. Editrice Siciliana S.E.S. S.p.A.	35.060.744	97.935
Gazzetta di Carpi (*)	Editoriale Le Gazzette S.r.l.	165.172	1.877
Gazzetta di Mantova	Editoriale Le Gazzette S.r.l.	14.751.728	41.206
Gazzetta di Parma	Soc. Ediz. Giornali e Affini S.E.G.E.A. S.p.A.	20.668.561	57.733
Gazzetta di Reggio Emilia	Editoriale Le Gazzette S.r.l.	6.291.630	20.361
Giornale di Brescia	Editoriale Bresciana S.p.A.	25.351.684	70.815
Giornale di Calabria	Giornale di Calabria di Soluri Giuseppe	906.000	3.000
Il Centro	S.E.C.I. Soc. Edit. Centro Italia S.p.A.	10.973.141	30.823
Il Fiorino	Editrice Esedra S.p.A.	4.097.463	16.456
Il Gazzettino	Società Finanziaria ed Editoriale S. Marco S.p.A.	62.654.700	180.042
Il Giornale d'Italia	Editrice Esedra S.p.A.	18.946.243	52.922
Il Giornale di Bergamo Oggi	Investitor S.p.A.	3.234.428	10.501
Il Giornale di Napoli	Offset Meridionale S.r.l.	12.255.448	34.425
Il Giornale di Sicilia	Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A.	30.829.360	86.357
Il Giornale di Vicenza	Soc. Athesis S.p.A.	19.324.900	53.980
Il Giornale Nuovo	Società Europea di Edizioni S.p.A.	90.064.319	254.419
Il Giorno	SEGISA S.p.A.	97.625.566	278.930
Il Lavoro	SELPI Soc. Editrice Ligure Piemontese S.p.A.	10.387.612	29.097
Il Manifesto	Il Manifesto Coop. Editrice a r.l.	25.105.558	81.512
Il Mattino	E.D.I.ME. Ediz. Meridionali S.p.A.	78.875.180	226.653
Il Mattino dell'Alto Adige	N.E.T. Nuova Ed. le Tipografica S.r.l.	2.501.573	6.988

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Testate	Imprese Editrici	Tirature annuali accertate	Tirature medie giornaliere
Il Mattino di Padova	Editoriale Quotidiani Veneti di G. Mondadori e Associati S.p.A.	15.720.012	44.659
Il Messaggero	Soc. Editrice Il Messaggero S.p.A.	145.309.672	405.893
Il Messaggero Veneto-Messaggero del Lunedì	Soc. Veneta Editrice S.p.A.	24.206.686	67.616
Il Piccolo	O.T.E. Organizzazione Tipografica Editoriale S.p.A.	23.549.450	68.062
Il Popolo	S.E.I.P. Soc. Editrice Il Popolo - La Discussione - Edizioni Cinque Lune S.r.l.	13.168.596	42.894
Il Progresso Italo Americano (**)	SEDINT S.p.A.	711.925	15.821
Il Resto del Carlino	Poligrafici Editoriale S.p.A.	113.039.770	321.136
Il Secolo XIX	Soc. Ediz. e Pubblicazioni S.p.A.	62.887.929	204.182
Il Sole 24 Ore	Editrice Il Sole 24 Ore S.p.A.	127.072.098	354.950
Il Telegrafo	Editoriale Il Telegrafo S.r.l.	2.708.480	7.761
Il Tempo	L'Editrice Romana S.r.l.	55.178.278	157.652
Il Tirreno	Editoriale Il Tirreno S.r.l.	48.705.205	136.812
Informazioni per il Commercio Estero	Edizioni Abete S.r.l.	2.460.000	10.000
Italia Oggi	FINEDIT 2000 S.p.A.	21.174.504	69.198
L'Adige	Nuova Editrice Trentina S.r.l.	9.630.679	26.901
L'Agenzia di Viaggi	Editrice Turistica S.r.l.	2.575.500	8.500
L'Arena	Società Athesis S.p.A.	24.682.350	68.945
L'Avvisatore Marittimo	L'Avvisatore Marittimo Eredi di G. Anelli S.n.c.	1.111.380	3.608
L'Eco di Bergamo	SESAAB Soc. Editrice SS. Alessandro Ambrogio Bassiano S.p.A.	26.683.504	74.535
L'Ora	Nuova Editrice Meridionale S.r.l.	5.267.410	17.558
L'Umanità	L'Umanità S.r.l.	4.691.970	16.817
L'Unione Sarda	L'Unione Sarda S.p.A.	42.205.172	120.932
L'Unità	L'Unità S.p.A.	97.354.520	271.940
La Gazzetta	Edizioni Locali S.r.l.	19.942.513	55.705
La Gazzetta del Mezzogiorno	Editrice del Sud - Edisud S.p.A.	39.123.134	110.206
La Gazzetta dello Sport	R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.	272.199.729	760.334
La Nazione	Poligrafici Editoriale S.p.A.	97.180.600	276.868
La Notte	Società Italiana Quotidiani S.p.A.	29.522.450	98.081
La Nuova Ferrara	Editoriale Le Gazzette S.r.l.	1.830.518	6.882
La Nuova Sardegna	Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A.	35.759.457	101.589
La Nuova Venezia	Editoriale Quotidiani Veneti di G. Mondadori e Associati S.p.A.	7.849.739	22.300
La Prealpina	Soc. Editoriale Varesina S.p.A.	11.594.070	33.509
La Provincia	S.E.C. Società Editoriale Cremonese S.p.A.	7.607.350	24.780
La Provincia Pavese	E.A.G. S.r.l.	8.712.327	28.379
La Provincia - Quotidiano di Como	La Provincia di Como S.p.A.	14.837.522	46.954
La Repubblica	Editoriale La Repubblica S.p.A.	266.148.847	866.934
La Sicilia	Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.	30.924.422	87.111

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Testate	Imprese Editrici	Tirature annuali accertate	Tirature medie giornaliere
La Stampa	Editrice La Stampa S.p.A.	178.282.812	590.340
La Tribuna di Treviso	Editoriale Quotidiani Veneti di G. Mondadori e Associati S.p.A.	9.332.633	26.513
La Voce Repubblicana	Editrice La Ragione S.r.l.	3.439.520	13.813
Latina Oggi	Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l.	1.455.945	4.742
Libertà	Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.	14.046.649	39.236
Nuova Gazzetta di Modena	Editoriale Le Gazzette S.r.l.	4.919.641	15.973
Ore 12	Editoriale Ore 12 S.r.l.	3.923.490	13.255
Paese Sera (***)	Consorzio Editoriale Paese Sera	9.695.403	30.393
Primorski Dnevnik	Editoriale Stampa Triestina S.p.A.	3.406.740	11.281
Puglia	Olimpico Soc. Coop. a r.l.	2.343.643	7.709
Quotidiano	Edisalento S.r.l.	7.024.673	22.807
Scuola Snals	Editoriale BM Italiana S.r.l.	11.149.500	42.555
Secolo d'Italia	Giornale Quotidiano Secolo d'Italia	10.027.956	32.348
Stampa Sera	Editrice La Stampa S.p.A.	38.912.253	130.578
Tuttosport	S.E.S. Soc. Editrice Sportiva S.p.A.	69.564.550	194.859

La tiratura complessiva è di 3.325.447.849 copie.

(*) Cessate il 13 aprile 1989.

(**) Sospesa il 6 marzo 1989.

(***) Cessata il 26 novembre 1989.

Limiti di concentrazione dei maggiori gruppi editoriali italiani per l'anno 1989

N.	Testate	Tiratura 1989
Gruppo Ferruzzi Finanziaria S.p.A.		
1	Il Messaggero	145.309.672
2	Italia Oggi	21.174.504
		166.484.176
Gruppo FIAT - Gemina (*)		
1	La Stampa	178.282.812
2	Stampa Sera	38.912.253
		217.195.065
	Indice di concentrazione nazionale	6,53%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	14,58%
Gruppo Rizzoli (*)		
1	Corriere della Sera	320.879.189
2	La Gazzetta dello Sport	272.199.729
		593.078.918
	Indice di concentrazione nazionale	17,83%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	39,81%

(*) Pende innanzi alla Corte di Appello di Milano il giudizio introdotto dai Sigg. Bassanini on. Franco e altri, quali attori popolari, e dal Garante dell'attuazione della legge per l'editoria, sul presupposto dell'esistenza della connessione societaria Fiat-Gemina/Rizzoli, e dell'accorpamento dei quattro quotidiani Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, La Stampa, Stampa Sera, riferibili al controllo del gruppo stesso, con l'effetto del superamento della soglia stabilita nell'art. 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Tale presupposto è stato contestato dalle società convenute in giudizio. È quindi devoluta al magistrato in sede di appello la pronuncia sulla vertenza, al fine di stabilire se nella specie si configurano la situazione di controllo e il superamento dei limiti concentrativi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testate	Tiratura 1989
Gruppo Mondadori Espresso-SETA		
1	Alto Adige Corriere delle Alpi	19.786.890
2	Gazzetta di Carpi	165.172
3	Gazzetta di Mantova	14.751.728
4	Gazzetta di Reggio Emilia	6.291.630
5	Il Centro	10.973.141
6	Il Lavoro	10.387.612
7	Il Mattino di Padova	15.720.012
8	Il Tirreno	48.705.205
9	La Nuova Ferrara	1.830.518
10	La Nuova Sardegna	35.759.457
11	La Nuova Venezia	7.849.739
12	La Provincia Pavese	8.712.327
13	La Repubblica	266.148.847
14	La Tribuna di Treviso	9.332.633
15	Nuova Gazzetta di Modena	4.919.641
		461.334.552
	Indice di concentrazione nazionale	13,87%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	3,27%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Est	16,51%
	Indice di concentrazione interregionale Centro	39,46%
	Indice di concentrazione interregionale Sud	11,01%

Gruppo Monti

1	Corriere di Pordenone	2.661.100
2	Il Piccolo	23.549.450
3	Il Resto del Carlino	113.039.770
4	Il Telegrafo	2.708.480
5	Il Tempo	55.178.278
6	La Nazione	97.180.600
		294.317.678
	Indice di concentrazione nazionale	8,85%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	34,87%
	Indice di concentrazione interregionale Centro	14,02%

Gruppo Romanazzi Gorjux

1	Il Mattino	78.875.180
2	La Gazzetta del Mezzogiorno	39.123.134
		117.998.314
	Indice di concentrazione nazionale	3,54%
	Indice di concentrazione interregionale Sud	36,32%

Gruppo Silvio Berlusconi S.p.A.

1	Il Giornale Nuovo	90.064.319
	Indice di concentrazione nazionale	2,70%
	Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	6,05%

Capitolo IV

La pubblicità commerciale

I - La pubblicità commerciale

In assolvimento dei compiti affidatimi, in materia di pubblicità, dagli artt. 8 e 12 della legge per l'editoria, provvedo nel presente capitolo ad esporre, con riferimento all'anno 1989, l'assetto proprietario delle imprese concessionarie che hanno esercitato in tale anno l'esclusiva pubblicitaria sui giornali quotidiani, i risultati dell'accertamento relativo alla sussistenza di fenomeni di concentrazione nel mercato pubblicitario della stampa quotidiana, nonché i dati gestionali relativi alle imprese pubblicitarie soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa.

In base agli elementi acquisiti è possibile delineare un quadro ricognitivo della situazione del mercato pubblicitario della stampa quotidiana nell'anno 1989.

II - Dati contabili relativi alla gestione delle imprese concessionarie di pubblicità

In allegato alla presente relazione (all. 6) trasmetto i seguenti dati, di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 416 del 1981:

- l'elenco nominativo delle testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità;
- i minimi garantiti pattuiti per ciascuna testata;
- le entrate pubblicitarie di ogni testata;
- le entrate della concessionaria in relazione alle singole testate;
- i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata per conto di amministrazioni pubbliche;
- le modalità di pagamento.

I dati riportati riguardano le imprese di pubblicità, che esercitano l'esclusiva pubblicitaria su giornali quotidiani ovvero su periodici e riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, e che pertanto sono soggette all'obbligo dell'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa; e si riferiscono alle risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata su giornali quotidiani e periodici.

Si tratta complessivamente di 29 imprese concessionarie di pubblicità, delle quali 17 esercitano l'esclusiva su quotidiani (o, cumulativamente, su quotidiani e periodici), e le restanti 12 solo su periodici.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il loro elenco è il seguente:

Imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani, ovvero, cumulativamente, su quotidiani e periodici.

- 1) Eco Pubblicità S.r.l.
- 2) GAV Pubblicità S.r.l.
- 3) Gi.Bi.Pi. S.p.A.
- 4) IPIERRE Pubblicità S.r.l.
- 5) A. Manzoni & C. S.p.A.
- 6) PIEMME Concessionaria di Pubblicità S.p.A.
- 7) P 77 Stampa S.r.l.
- 8) Publikompass S.p.A.
- 9) Publiorama S.p.A.
- 10) Publitalia '80 S.p.A.
- 11) R.C.S. Editori S.p.A./R.C.S. Pubblicità S.p.A.
- 12) S.I.P. Società Internazionale Pubblicità S.p.A.
- 13) S.I.P.R.A. S.p.A.
- 14) S.P.E. Società Pubblicità Editoriale S.p.A.
- 15) SPE Sud S.p.A.
- 16) S.P.I. Società per la Pubblicità in Italia S.p.A.
- 17) 24 Ore System Concessionaria di Pubblicità S.p.A.

Imprese concessionarie di pubblicità su soli periodici.

- 1) G.S.E.-Gestioni SPE Electa S.p.A.
- 2) Linea Studio Soc. Coop. a r.l.
- 3) L'Informatore Agrario S.r.l.
- 4) Mondadori Pubblicità S.p.A. (già G.P.E. S.p.A.)
- 5) Nord-Est Pubblicità S.r.l.
- 6) Parpinelli Tre S.r.l.
- 7) Publieditor S.r.l.
- 8) Publietas S.p.A.
- 9) Publi-Work S.r.l.
- 10) Rusconi Pubblicità S.p.A.
- 11) SEAT-Divisione STET S.p.A.
- 12) Società Europea Pubblicità-S.E.P. S.p.A.

Nell'anno 1989 gli spostamenti nell'affidamento in esclusiva di testate quotidiane da una concessionaria all'altra sono stati i seguenti:

Corriere	da A. Manzoni & C. a ECO Pubblicità S.r.l.
Il Giornale	da S.I.P.R.A. S.p.A. a Publitalia '80 S.p.A.
Il Giornale di Bergamo Oggi	da A. Manzoni & C. a IPIERRE S.r.l.
La Prealpina	da A. Manzoni & C. a gestione diretta

I casi di subconcessione o comunque di cogestione rilevati riguardano le seguenti testate quotidiane:

Corriere Mercantile	Publiorama S.p.A. e S.P.E. S.p.A.
Il Piccolo	A. Manzoni & C. e S.P.E. S.p.A.
Il Giornale di Sicilia	S.P.E. S.p.A. e S.P.E. Sud S.p.A.
Il Messaggero	PIEMME Conc. di Pubblicità S.p.A. e S.I.P. S.p.A.
Il Secolo d'Italia	SIPRA S.p.A. e S.P.I. S.p.A.
Il Tempo	SIPRA S.p.A. e S.P.E. S.p.A.
Il Secolo XIX	Gi.Bi.Pi. S.p.A., Publiorama S.p.A. e S.P.E. S.p.A.

Conformemente al criterio già adottato in passato la tiratura della testata in subconcessione o in cogestione è stata attribuita — ai fini del calcolo dell'indice di concentrazione pubblicitaria — a quella delle due concessionarie interessate che già presentava di per sé, in base alla tiratura delle altre testate gestite, il più elevato indice di concentrazione.

III - Assetti proprietari delle imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani (riferiti al 31.12.1989)

Indico in appresso gli assetti proprietari delle diciotto imprese concessionarie, che nell'anno 1989 risultano aver esercitato l'esclusiva pubblicitaria su giornali quotidiani, precisando che tali assetti proprietari sono necessariamente riferiti alla data del 31 dicembre dello stesso anno, e non tengono, pertanto, conto di mutamenti intervenuti successivamente a tale data.

Tra i mutamenti verificatisi rispetto alla situazione precedentemente fornita, il più rilevante appare quello che concerne l'aumento del capitale sociale ed il nuovo assetto proprietario della concessionaria di pubblicità «R.C.S. Editori S.p.A.».

Gli assetti proprietari di cui trattasi risultano essere i seguenti:

1) ECO Pubblicità S.r.l.

Capitale soc. L. 20.000.000 così ripartito:

Mosca Leonello	quota di L. 10.000.000 (50%)
FIN.EDI. S.r.l. (vedi n. 7)	quota di L. 10.000.000 (50%)

2) GAV Pubblicità S.r.l.

Capitale sociale L. 20.000.000 suddiviso in quote tutte detenute da persone fisiche, e precisamente da:

Ambrosini Marco Valerio	quote per L. 12.000.000 (60%)
Ambrosini Elisabetta	quote per L. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Cristina	quote per L. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Riccardo	quote per L. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Rosetta	quote per L. 2.000.000 (10%)
Totale	L. 20.000.000

3) Gi.Bi.Pi. S.p.A.

Capitale sociale L. 201.000.000, rappresentato da n. 20.100 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, interamente detenute da persone fisiche, e precisamente da:

Brivio Sforza Cesare	az. n. 6.700 (33,33%)
Perrone Carlo e Mario (congiuntamente)	az. n. 6.700 (33,33%)
Grazioli Giulio	az. n. 6.700 (33,33%)
Totale	az. n. 20.100

4) IPIERRE Pubblicità S.r.l.

Capitale sociale L. 90.000.000 così ripartito:

<i>Persone fisiche:</i>	
Ciarrapico Giuseppe	quota di L. 4.500.000 (5%)
<i>Società di capitali:</i>	
Gruppo Italfin 80 S.p.A. (1)	quota di L. 85.500.000 (95%)

(1) Il capitale sociale è di L. 10.000.000.000 rappresentato da n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 cadauna così ripartite:

Fispao S.p.A.	az. n. 990.000
Dott. Ciarrapico Giuseppe	az. n. 10.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) A. Manzoni & C. S.p.A.

Capitale sociale L. 25.500.000.000, rappresentato da n. 25.500.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

Editoriale L'Espresso S.p.A. (1)	az. n. 12.750.000 (50%)
A. Mondadori Editore S.p.A. (2)	az. n. 12.750.000 (50%)

(1) L'Editoriale l'Espresso S.p.A. (società quotata in borsa) presenta un capitale sociale L. 29.963.264.000 rappresentato da n. 29.963.264 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna. Soci con possessi azionari superiori al 2% del capitale sociale:

FINAME S.p.A.	az. n. 11.313.146 (37,76%)
CIR S.p.A.	az. n. 5.521.486 (18,43%)
Servizio Italia S.p.A.	az. n. 4.221.696 (14,09%)
SIGMA TAU Finanziaria S.p.A.	az. n. 1.229.746 (4,10%)
SIGMA TAU S.p.A.	az. n. 1.127.750 (3,76%)
ACI-Aziende Commerciali Industriali S.r.l.	az. n. 1.012.500 (3,38%)
ISVIM S.p.A.	az. n. 949.270 (3,17%)
Compagnia Padana per Investimenti S.r.l.	az. n. 739.258 (2,47%)
Officine Meccaniche G. Cerutti S.p.A.	az. n. 735.540 (2,45%)
Ciancio Sanfilippo Mario	az. n. 618.400 (2,06%)

(2) Società quotata in borsa.

6) PIEMME Concessionaria di pubblicità S.p.A.

Capitale sociale L. 2 miliardi, rappresentato da n. 2 milioni di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, interamente possedute dalla Montedison S.p.A. (società quotata in borsa).

7) P 77 Stampa S.r.l.

Non ha trasmesso il proprio assetto proprietario aggiornato. Tale assetto, nell'anno 1987, risultava essere il seguente: capitale sociale L. 20 milioni suddiviso in quote detenute per il 95% da FIN.EDI. S.r.l. e per il 5% da ADRIAFIN S.r.l.

Il capitale sociale della FIN.EDI. è così ripartito:

<i>assetto</i>	<i>proprietario</i>	
50% Parmalat S.p.A.	Tanzi Calisto	36,01%
	Tanzi Giovanni	25,04%
	Fontanesi Angiolina	19,38%
	Tanzi Anna Maria	10,53%
	Rota Alberto	5,04%
	Larini Guido	4,00%
	30% Adriatica Costruzioni S.r.l.	Longarini Edoardo
	Galvani Assunta	40,00%
20% Adriatica Costruz. Ancona S.r.l.	Longarini Edoardo	60,00%
	Galvani Assunta	40,00%

Il capitale sociale della ADRIAFIN S.r.l. è così ripartito:

- 95% - Longarini Edoardo
- 5% - Galvani Sabina

8) Publikompass S.p.A.

Capitale sociale L. 5.900.000.000, rappresentato da n. 5.900.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, interamente possedute dalla ITEDI-Italiana Edizioni S.p.A.. Le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della ITEDI sono a loro volta detenute al 100% dalla Fiat S.p.A. (società quotata in borsa).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9) Publirama S.p.A.

Capitale sociale L. 452.250.000, rappresentato da n. 301.500 azioni del valore nominale di L. 1.500 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche: azioni n. 31.500 (10,45%)

Brivio Sforza Cesare	az. n. 10.500 (3,48%)
Grazioli Giulio	az. n. 10.500 (3,48%)
Perrone Carlo	az. n. 5.250 (1,74%)
Perrone Carlo e Mario (congiuntamente)	az. n. 5.250 (1,74%)

Società di capitali: azioni n. 270.000 (89,55%)

Gi.Bi.Pi. S.p.A. (vedi n. 3).

10) Publitalia '80 S.p.A.

Non ha trasmesso il proprio assetto proprietario.

11) R.C.S. Pubblicità S.p.A.

Capitale sociale L. 10.000.000.000, rappresentato da n. 10.000.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, interamente possedute da R.C.S. Editori S.p.A.. Il capitale sociale di quest'ultima società è di L. 156.852.666.000, rappresentato da n. 156.852.666 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, così ripartite:

Gemina S.p.A. (1)	az. n. 121.569.090 (77,50%)
Hachette S.A. (2)	az. n. 15.685.266 (9,99%)
Lamuniere S.A. (3)	az. n. 7.842.633 (4,99%)
Finarvedi S.p.A. (4)	az. n. 4.113.246 (2,62%)
Mittel S.p.A. (1)	az. n. 4.113.246 (2,62%)
Ratti S.p.A. (1)	az. n. 3.529.185 (2,25%)

Nell'anno 1990 il capitale sociale della R.C.S. Editori S.p.A. è stato aumentato a L. 174.280.740.000.

(1) Società quotata in borsa.

(2) Società quotata alla borsa di Parigi.

(3) Il capitale sociale della Lamuniere S.A. è Fr. 3.000.000 così suddiviso:

Marc Lamunière	Fr. 1.998.000
Pierre Lamunière	Fr. 998.000
Martine Buffle-Lamunière	Fr. 2.000
Jean-François Lamunière	Fr. 2.000

(4) Capitale sociale rappresentato da n. 60.000.000 di azioni interamente possedute da 2 persone fisiche, e precisamente da:

Arvedi Giovanni	az. n. 30.003.000
Buschini Luciana	az. n. 29.997.000

12) S.I.P. S.p.A.

Società Internazionale Pubblicità

Capitale sociale L. 1.700.000.000 rappresentato da n. 68.000 azioni del valore nominale di L. 25.000 cadauna, interamente possedute dalla S.P.I. Soc. per la Pubblicità in Italia S.p.A. (vedi n. 16).

13) Sipra S.p.A.

Società Italiana Pubblicità per Azioni.

Non ha trasmesso il proprio assetto aggiornato. Tale assetto nell'anno 1988 risultava essere il seguente: capitale sociale L. 8 miliardi, rappresentato da n. 100.000 azioni del valore nominale di L. 80.000 cadauna, interamente possedute dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. Il capitale sociale della RAI (L. 120 miliardi rappresentato da n. 20 milioni di azioni del valore nominale di L. 6.000 cadauna) è detenuto al 99,55% dall'I.R.I. Istituto per la ricostruzione Industriale, e per lo 0,45% dalla SIAE-Soc. Italiana Autori ed Editori.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14) S.P.E. S.p.A.

Società Pubblicità Editoriale

Non ha trasmesso il proprio assetto proprietario aggiornato. Tale assetto nell'anno 1988, risultava essere il seguente: capitale sociale L. 10 miliardi, rappresentato da n. 10 milioni di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, interamente possedute da cinque persone fisiche, e precisamente da:

Maestro Oscar	az. n. 2.000.000 (20%)
Grassi Maestro Teresa	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Hertel Maria Grazia	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Pessina Liliana	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Langs Roberta	az. n. 2.000.000 (20%)

Il 18,88% delle azioni rappresentanti il capitale sociale era in corso di intestazione alla Poligrafici Editoriale S.p.A. (società quotata in borsa). L'intestazione alle cinque persone fisiche verrebbe pertanto a ridursi all'81,12%.

15) SPE Sud S.p.A.

Capitale sociale L. 200 milioni, rappresentato da n. 200.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche: az. n. 16.667 (8,34%)

Rodogno Daniele	az. n. 8.333 (4,17%)
Ciancio Sanfilippo Mario	az. n. 8.334 (4,17%)

Società di capitali: az. n. 183.333 (91,66%)

Soc. Pubblicità Editoriale-S.P.E. (vedi n. 14)	az. n. 100.000 (50,00%)
ARPI S.p.A.	az. n. 83.333 (41,66%)

L'ARPI S.p.A. presentava nel 1988 un capitale di L. 4 miliardi rappresentato da n. 4 milioni di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche: az. n. 3.749.349 (95,73%)

Ardizzone Antonio	az. n. 2.283.284 (57,08%)
Pirri Mario	az. n. 733.400 (18,33%)
Pirri Ardizzone Piero	az. n. 732.665 (18,32%)

Società di capitali:

APE S.r.l.	az. n. 250.651 (6,27%)
------------	------------------------

16) S.P.I. S.p.A.

Società per la Pubblicità in Italia

Capitale sociale L. 12 miliardi, rappresentato da n. 1.200.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche: az. n. 48.000 (4%)

Lanfranchi Carlo	az. n. 24.000 (2%)
Lanfranchi Luciano	az. n. 24.000 (2%)

Società di capitali: azioni n. 1.152.000 (96%)

Publicitas S.A. - Losanna	az. n. 1.080.000 (90%)
Banca della Svizzera Italiana - Lugano	az. n. 72.000 (6%)

17) 24 Ore System

Concessionaria di Pubblicità S.p.A.

Capitale sociale L. 2 miliardi rappresentato da n. 2.000 azioni del valore nominale di L. 1 milione cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

Editrice Il Sole 24 Ore S.p.A. (1)	az. n.	1.960 (98%)
S.E.M.E. - Soc. Editr. Mondo Economico (2)	az. n.	40 (2%)

(1) Il capitale sociale della Editrice Il Sole 24 Ore è di L. 4 miliardi rappresentato da n. 204.000 azioni ordinarie (51%) intestate fiduciariamente al Sig. Sergio Pininfarina, Presidente pro-tempore della Confindustria, e da n. 196.000 azioni privilegiate (49%) detenute dalla Aedificatio S.p.A., interamente posseduta dalla Confindustria, tutte del valore nominale di L. 10.000 cadauna.

(2) Il capitale sociale della S.E.M.E. S.p.A. è di L. 650.000.000 interamente posseduto dalla Ed. ce Il Sole 24 Ore S.p.A.

L'art. 12 della legge per l'editoria, fa divieto alle imprese concessionarie di esercitare la esclusiva pubblicitaria per un numero di quotidiani la cui tiratura superi il trenta per cento di quella nazionale, e pone un limite più ristretto (20 per cento della tiratura nazionale) per quelle concessionarie che controllino un'impresa editrice, o che siano controllate da un'impresa editrice, oppure da una persona fisica o giuridica che controlli anche un'impresa editrice. È infine vietato il collegamento o il controllo di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione dei divieti di concentrazione.

Alla luce di quanto precede trova applicazione nei confronti delle sottoindicate imprese concessionarie di pubblicità il limite di concentrazione del venti per cento della tiratura nazionale della stampa quotidiana:

Publikompass - È controllata da soggetto (ITEDI S.p.A.) che controlla anche un'impresa editrice di quotidiani (Editrice La Stampa S.p.A.)
R.C.S. Pubblicità - È controllata da soggetto (R.C.S. Editori) che controlla anche un'impresa editrice di quotidiani (R.C.S. Editoriale S.p.A.).

24 Ore System - È controllata dall'impresa editrice di quotidiani Il Sole-24 Ore S.p.A.

Sussistono infine le seguenti situazioni di controllo tra concessionarie, con conseguente accorpamento dell'indice di concentrazione ascrivibile al soggetto controllante e di quello ascrivibile al soggetto controllato:

Gi.Bi.Pi. S.p.A. - È controllante della Publirama S.p.A.

S.P.I. S.p.A. - È controllante della S.I.P. S.p.A.

IV - Indici di concentrazione della pubblicità sulla stampa quotidiana nell'anno 1989

Ai fini dell'accertamento in ordine agli indici di concentrazione rilevabili sul mercato pubblicitario relativo alla stampa quotidiana nell'anno 1989 si è provveduto, come per il passato, a raggruppare tutte le testate edite in Italia nel corso dell'anno a seconda della concessionaria di pubblicità dalla quale sono state servite, ed è stata quindi calcolata l'incidenza della tiratura complessiva raggiunta da ciascun raggruppamento su quella globale nazionale.

Quest'ultima tiratura è stata determinata in n. 3.325.447.849 copie a seguito degli accertamenti effettuati al riguardo dal Servizio dell'Editoria.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I raggruppamenti formati sono stati i seguenti:

N.	Testate	Tiratura 1989
Eco Pubblicità S.r.l.		
1	Corriere	11.003.742
GAV Pubblicità S.r.l.		
1	Agenzia di Viaggi	2.575.500
IPIERRE S.r.l.		
1	Il Giornale di Bergamo Oggi	3.234.428
A. Manzoni & C. S.p.A.		
1	Alto Adige	19.786.890
2	Brescia Oggi Nuovo	5.944.300
3	Il Centro	10.973.141
4	Il Giornale di Vicenza	19.324.900
5	Il Tirreno	48.705.205
6	L'Arena	24.682.350
7	La Nuova Ferrara (1)	1.830.518
8	La Nuova Sardegna	35.759.457
9	La Nuova Venezia	7.849.739
10	La Provincia (Cremona)	7.607.350
11	La Provincia Pavese	8.712.327
12	La Repubblica	266.148.847
13	La Tribuna di Treviso	9.332.633
14	Mattino di Padova	15.720.012
17	Quotidiano (LE/BR/TA)	7.024.673
		489.402.342

(1) Fondata nel 1989.

P.77 Stampa S.r.l.

1	La Gazzetta (AN)	19.942.513
---	------------------	------------

PIEMME S.p.A./S.I.P. S.p.A.

1	Il Messaggero	145.309.672
---	---------------	-------------

Publikompass S.p.A.

1	Gazzetta del Sud	35.060.744
2	Gazzetta di Carpi	165.172
3	Gazzetta di Mantova	14.751.728
4	Gazzetta di Parma	20.668.561
5	Gazzetta di Reggio	6.291.630
6	Il Lavoro	10.387.612

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testate	Tiratura 1989
7	Italia Oggi	21.174.504
8	La Stampa	178.282.812
9	Nuova Gazzetta di Modena	4.919.641
10	Stampa Sera	38.912.253
11	Tuttosport	69.564.550
		<u>400.179.207</u>
Publirama S.p.A.		
1	L'Avvisatore Marittimo	1.111.380
PUBLITALIA '80 S.p.A.		
1	Il Giornale	90.064.319
R.C.S. Editori S.p.A./R.C.S. Pubblicità S.p.A.		
1	Corriere della Sera (1)	320.879.189
2	Gazzetta dello Sport (1)	272.199.729
		<u>593.078.918</u>
<hr/>		
(1) In subconcessione a R.C.S. Pubblicità S.p.A.		
SIPRA S.p.A.		
Società Italiana Pubblicità per Azioni		
1	Avanti	18.502.472
2	Avvenire	40.112.060
3	Il Giornale di Napoli	12.255.448
5	Il Manifesto	25.105.558
6	Il Popolo	13.168.596
7	L'Umanità	4.691.970
8	L'Unità	97.354.520
9	Ore 12	3.923.490
		<u>215.114.114</u>
S.P.E. S.p.A./SPE Sud S.p.A.		
1	Corriere di Pordenone	2.661.100
2	Corriere Mercantile (1)	11.319.646
3	Il Giornale di Brescia	25.351.684
4	Il Giornale di Sicilia	30.829.360
5	Il Giorno	97.625.566
6	Il Piccolo (2)	23.549.450
7	Il Resto del Carlino	113.039.770

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testate	Tiratura 1989
8	Il Telegrafo	2.708.480
9	Il Tempo (3)	55.178.278
10	L'Adige	9.630.679
11	La Nazione	97.180.600
12	L'Eco di Bergamo	26.683.504
13	Secolo XIX (4)	62.887.929
14	Il Mattino dell'Alto Adige	2.501.573
		561.147.619

(1) In cogestione con Publirama S.p.A.

(2) In cogestione con A. Manzoni & C. S.p.A.

(3) In cogestione con SIPRA S.p.A.

(4) In cogestione con Publirama S.p.A. e Gi.Bi.Pi. S.p.A.

S.P.I. S.p.A.**Società per la Pubblicità in Italia**

1	Corriere Adriatico	7.695.335
2	Corriere del Giorno	3.306.481
3	Corriere dello Sport	204.299.765
4	Espresso Sera	942.312
5	La Gazzetta del Mezzogiorno	39.123.134
6	Il Gazzettino	62.654.700
7	Il Mattino	78.875.180
8	Il Secolo d'Italia (1)	10.027.956
9	La Libertà	14.046.649
10	La Notte	29.522.450
11	La Provincia-Quotidiano di Como	14.837.522
12	La Sicilia	30.924.422
13	L'Ora	5.267.410
14	Messaggero Veneto	24.206.686
15	Paese Sera	9.695.403
16	Unione Sarda	42.205.172
17	Voce Repubblicana	3.439.520
		581.070.097

(1) In parziale sub-concessione con SIPRA S.p.A.

24 Ore System**Concessionaria di Pubblicità S.p.A.**

1	Il Sole 24 Ore	127.072.098
---	----------------	-------------

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altre Testate

Sono qui raggruppate le residuali testate quotidiane per le quali o non è stata dichiarata l'esistenza di contratti di esclusiva pubblicitaria, oppure con attività pubblicitaria gestita direttamente dall'impresa editrice.

N.	Testate	Tiratura 1989
1	Cavalli e Corse	5.616.785
2	Ciociaria Oggi	1.769.149
3	Conquiste del Lavoro	6.139.414
4	Dolomiten	13.163.023
5	Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	1.382.000
6	Giornale di Calabria	906.000
7	Il Fiorino	4.097.463
8	Il Giornale d'Italia	18.946.243
9	Il Progresso Italo-Americano	711.925
10	Informazioni Commercio Estero	2.460.000
11	Latina Oggi	1.455.945
12	Primorski Dnevnik	3.406.740
13	Puglia	2.343.643
14	Scuola SNALS	11.149.500
15	La Prealpina	11.594.070
	Totale	85.141.900

È stato quindi formato il seguente prospetto riepilogativo, nel quale sono stati indicati gli indici di concentrazione rilevati, e nel quale sono stati anche riportati, per comodità di confronto, quelli relativi all'anno 1988.

Prospetto Riepilogativo Concessionaria

Concessionaria di pubblicità	Tiratura complessiva dei quotidiani serviti	Indici di concentrazione 1988 %	Indici di concentrazione 1989 %
ECO Pubblicità S.r.l.	11.003.742	—	0,33
GAV Pubblicità S.p.A.	2.575.500	0,07	0,08
Ipierre	3.234.428	—	0,10
A. Manzoni & C. S.p.A.	489.402.342	15,63	14,72
P. 77 Stampa S.r.l.	19.942.513	0,44	0,60
PIEMME S.p.A./S.I.P.	726.379.769	22,48	21,84
S.p.A./S.P.I. S.p.A.			
Publikompass S.p.A.	400.179.207	12,73	12,02

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concessionaria di pubblicità	Tiratura complessiva dei quotidiani serviti	Indici di concentrazione 1988 %	Indici di concentrazione 1989 %
Publirama S.p.A.	1.111.380	0,58	0,03
Publitalia '80 S.p.A.	90.064.319	—	2,71
R.C.S. Pubblicità S.p.A.	593.078.918	15,72	17,84
SIPRA S.p.A.	215.114.114	9,01	6,48
S.P.E. S.p.A. e SPE Sud S.p.A.	561.147.619	16,66	16,88
24 Ore System S.p.A.	127.072.098	3,43	3,82
Altre testate	85.141.900	3,25	2,55
Totale	3.325.447.849	100,00	100,00

Anche accorpando gli indici di concentrazione relativi alle situazioni di controllo tra concessionarie innanzi riferite, non risulta, allo stato degli atti, che alcuna delle imprese concessionarie di pubblicità in esclusiva sui giornali quotidiani editi in Italia nell'anno 1989 abbia superato, in tale periodo, i limiti di concentrazione previsti dall'art. 12 della legge per l'editoria.

Capitolo V

La pubblicità di pubblica utilità

Più volte nelle mie precedenti relazioni semestrali ho richiamato l'attenzione sui particolari obblighi che la legge per l'editoria pone a carico delle Amministrazioni pubbliche in materia di attività pubblicitaria, e ritengo opportuno anche in questa occasione di ricordarli, prima di passare alla trattazione dell'argomento in questione.

E ciò anche, in considerazione di ulteriori obblighi previsti dalla recente legge 6.8.1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1° comma dell'art. 9 la cui efficacia decorre dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della citata legge).

Tali obblighi indicati dall'art. 5 della legge 25.2.1987, n. 67 sono i seguenti:

- l'obbligo, per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli enti pubblici (esclusi gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici economici) di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese per pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio;
- l'obbligo, per le Amministrazioni e gli enti pubblici anzidetti, di istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità;
- il divieto per gli stessi soggetti di destinare a pubblicità con qualunque mezzo effettuata finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nello stesso art. 5;
- l'obbligo per le Amministrazioni statali, le Regioni e gli enti locali e le loro aziende, per le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, nonché per gli enti pubblici, sia economici che non economici, di dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

I - L'istituzione di un apposito capitolo di bilancio

Per quanto concerne le Amministrazioni dello Stato, l'obbligo di istituzione dell'apposito capitolo di bilancio cui imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità, appare essere stato, sia pure ricorrendo spesso alla formula «per memoria», quasi integralmente assolto.

Dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 i capitoli di spesa di pubblicità istituiti, e la loro dotazione finanziaria, risultano essere i seguenti:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.	Amministrazione	N. cap.	Denominazione	Stanziamiento di bilancio	
				Competenza	Autor. di cassa
1/A	<i>Presidenza Consiglio dei Ministri</i>				
	Dipart. Inform. e Editoria	1343	Spese di pubblicità	800.000.000	800.000.000
	Dipart. Inform. e Editoria	1401	Contributi sulle spese necessarie alla realiz. di progetti relativi alla pubblicità da svolgere da parte delle Amm.ni Statali	1.260.200.000	1.260.200.000
2	<i>Ministero del Tesoro</i>				
	Serv. Centrali del Tesoro	4444	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Ragioneria Generale Stato	5880	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
3	<i>Ministero delle Finanze</i>				
	Finanza Locale	1942	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Corpo della G.F.	3133	Spese di pubblicità	51.000.000	51.000.000
	Organiz. Serv. Tributari	6049	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Amm.me Monopoli di Stato	143	Spese divulgazione bandi concorso per ass.ne personale, bandi gare e illustrazione disposizioni di interesse generale	100.000.000	100.000.000
4	<i>Ministero Bilancio e Programmazione Economica</i>	1158	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
5	<i>Ministero di Grazia e Giustizia</i>				
	Archivi Notarili	1108	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
		146	Spese di pubblicità		20.000.000
6	<i>Ministero degli Affari Esteri</i>	1140	Spese di pubblicità	250.000.000	250.000.000
	Istituto Agronomico per l'Oltremare			non istituito	
7	<i>Ministero della Pubblica Istruzione</i>	1144	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
8	<i>Ministero dell'Interno</i>	1111	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Fondo Edifici di Culto			non istituito	
9	<i>Ministero dei Lavori Pubblici</i>	1156	Spese per pubblicità informazione e campagne promozionali	per memoria	26.562.000
	Azienda Naz. Aut. Strade	298	Spese di pubblicità per sicurezza e informazione nel settore della viabilità statale	250.000.000	250.000.000
10	<i>Ministero dei Trasporti</i>				
	Dir. Gen. Motoriz. Civile	1579	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Dir. Gen. Aviazione Civile	2065	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
11	<i>Ministero Poste e Telecomunicazioni</i>	1096	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Amministrazione PP.TT.	224	Spese propaganda servizi di istituto mediante realizzazione manifesti, opuscoli, depliant, shorts cinematografici e televisivi, documentari o altri mezzi, nonché mediante stampa quotidiana e periodica, ivi compreso il contributo di cui all'art. 5 legge 25.2.1987, n. 67	7.673.000.000	8.522.000.000
	Az. Stato Servizi Telef.	219	Spese propaganda a favore incremento serv. telefonici e pubblicità realizzata con manifesti, opuscoli, cortometraggi cinematografici e televisivi, inserzioni sulla stampa ed altri mezzi promozionali; acquisto relativo materiale. Quota da attribuire al fondo di cui all'art. 5 della legge 25.2.1987, n. 67	8300.000.000	300.000.000
12	<i>Ministero della Difesa</i>	1093	Spese di pubblicità	5.450.000.000	8.500.000.000
	Arma dei Carabinieri	4625	Spese di pubblicità	1.873.000.000	1.873.000.000
13	<i>Ministero Agricoltura e Foreste</i>	1143	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
	Gestione ex Az. Stato Foreste Demaniali			non istituito	
14	<i>Ministero Industria, Commercio e Artigianato</i>	1104	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
15	<i>Ministero Lavoro e Previdenza Sociale</i>	1114	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
16	<i>Ministero Commercio con l'Estero</i>	1110	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
17	<i>Ministero della Marina Mercantile</i>	1120	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
18	<i>Ministero delle Partecipazioni Statali</i>	1109	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
19	<i>Ministero della Sanità</i>	1119	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
20	<i>Ministero del Turismo e dello Spettacolo</i>	1110	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
21	<i>Ministero Beni Culturali ed Ambientali</i>	1088	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
22	<i>Ministero dell'Ambiente</i>	1074	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria
23	<i>Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica</i>	1139	Spese di pubblicità	per memoria	per memoria

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge di assestamento del bilancio per l'anno 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 286) ha apportato le seguenti variazioni alle previsioni originarie:

Amministrazione	N. cap.	Variazioni	
		alla competenza	alla autor. di cassa
<i>Presidenza Consiglio dei Ministri</i>			
Dipart. Inf. e Editoria	1343		+ 1.697.119.000
Dipart. Inf. e Editoria	1401	+ 424.600.000	+ 5.464.967.000
<i>Ministero delle Finanze</i>			
Amm.ne Monopoli Stato	143		+ 21.243.000
<i>Ministero degli Affari Esteri</i>			
	1140		+ 400.000.000
<i>Ministero Poste e Telecomunicazioni</i>			
Amministrazione PP.TT.	224	+ 800.000.000	+ 5.484.000.000
Az.Stato Serv.Telefonici	219	+ 200.000.000	+ 276.380.000
<i>Ministero della Difesa</i>			
Arma dei Carabinieri	1093	+ 190.000.000	+ 150.000.000
	4625	— 431.680.000	— 431.680.000
<i>Ministero Agricoltura e Foreste</i>			
	1143		+ 97.521.000
<i>Ministero Industria, Commercio e Artigianato</i>			
	1104		+ 100.000.000
<i>Ministero della Marina Mercantile</i>			
	1120		+ 811.105.000
<i>Ministero Beni Culturali e Ambientali</i>			
	1088		+ 129.169.000

Le Amministrazioni dello Stato munite di proprio bilancio presso le quali l'obbligo di cui trattasi non risulta ancora osservato sono:

- l'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
- il Fondo Edifici di Culto;
- la Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Ho già fatto presente come nei bilanci di alcune Amministrazioni statali continuino a persistere più capitoli di spesa — talora dotati di rilevanti disponibilità finanziarie e spesso ad oggetto complesso — che attengono indubbiamente a spese di natura pubblicitaria.

Tali situazioni non sono in armonia con la ratio del legislatore, rivolta a ricondurre la gestione delle spese di cui trattasi ad un unico capitolo di inequivoca intitolazione, di guisa che vi sia un'unitarietà e omogeneità di identificazione dello specifico tipo di spesa.

E inoltre in una visuale complessiva della situazione, va rilevato che non ancora appare soddisfatta in maniera congrua quella esigenza di aprire un diretto canale di contatto tra i vari livelli di governo e gli amministrati, e di allinearsi con i criteri seguiti in altri Paesi dell'area comunitaria, dove la comunicazione istituzionale fra gli organismi pubblici e i cittadini è uno dei dati caratterizzanti di un'amministrazione evoluta ed efficiente (1).

(1) Un'analisi completa e ampiamente documentata di tali aspetti si rinviene nel libro di S. Rolando *Lo stato della pubblicità di Stato* (Edizioni Il Sole 24 Ore, 1990).

Ai fini dell'esigenza di una unitarietà della erogazione pubblicitaria, si indicano:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Cap. 1334 - Spese per la documentazione e *informazione* sugli aspetti della vita italiana e sull'attività della pubblica amm.ne a mezzo della stampa e degli strumenti di comunicazione sociale, nonché per la distribuzione del relativo materiale, con esclusione di quelle effettuate dal Poligrafico dello Stato
(comp. L. 1.900.000.000 - cassa L. 2.100.000.000)

Uff. Coord. Servizi Protezione Civile

- Cap. 2044 - Spese per documentazione, *propaganda* e informazione della popolazione del territorio nazionale
(comp. L. 120.000.000 - cassa L. 120.000.000)

Ministero delle Finanze

Organiz. Servizi Tributarî

- Cap. 6047 Spese per la *divulgazione* del nuovo sistema tributario
(comp. L. 400.000.000 - cassa L. 400.000.000)

Amm.ne Monopoli di Stato

- Cap. 134 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Spese *promozionali e di propaganda* all'estero. Spese varie di rappresentanza. Spese per la stampa di pubblicazioni a cura della amministrazione
(comp.L. 3.500.000.000 - cassa L. 3.000.000.000)

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

- Cap. 1147 - Spese *propaganda*, traduzioni, redazione e stampa rapporti, bollettini e pubblicazioni
(comp. L. 50.000.000 - cassa L. 60.000.000)

Ministero di Grazia e Giustizia

Amministrazione Istituti Prevenzione e Pena

- Cap. 2098 - Spese di *propaganda per l'arruolamento* nel corpo degli agenti di custodia
(comp. L. 200.000.000 - cassa L. 200.000.000)

Ministero degli Affari Esteri

Serv. per i Rapporti Economici e Commerciali

- Cap. 2041 - Spese in Italia e all'estero per organizzazione, funzionamento e potenziamento servizi informazione e penetrazione economico-commerciale. Spese per raccolta e elaborazione dati di carattere economico commerciale. Ivi comprese spese acquisto e gestione di attrezzatura informatica e consulenza di carattere economico, statistico ed informativo. *Spese per iniziative pubblicitarie, e propagandistiche e divulgative.* Spese assistenza giuridica. Spese effettuazione corsi di formazione, aggiornamento e informazione tecnica, nonché di viaggi di istruzione in Italia e all'estero - ivi comprese spese di trasporto, vitto e alloggio, per il personale della carriera degli assistenti commerciali e per gli accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi
(comp.L. 1.200.000.000 - cassa L. 1.200.000.000)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'Interno*Sicurezza Pubblica*

- Cap. 2650 - *Spese di propaganda per l'assunzione personale della Polizia di Stato* - Spese funzionamento del centro psicotecnico della Pubblica Sicurezza (comp. L. 350.000.000 - cassa L. 350.000.000)

Servizi Civili

- Cap. 4237 - *Spese connesse con le attività a carattere promozionale e di sperimentazione: studi, ricerche, convegni naz.li e internaz.li* - Spese attuazione programmi collaborazione internazionale, per i rapporti con organismi comunitari ed esteri in materia di attività socio-assistenziale (comp. L. 515.000.000 - cassa L. 650.000.000)

Ministero dei Lavori Pubblici*Servizi Generali*

- Cap. 2001 - Spese per studi, indagini, esperimenti, diffusione della normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la *propaganda* e la prevenzione degli incidenti stradali, ecc. (comp. L. 1.000.000.000 - cassa L. 3.000.000.000)

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni*Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni*

Esiste nel relativo bilancio

**II - Le spese pubblicitarie
effettuate da
Amministrazioni pubbliche**

Provvedo ad indicare di seguito i dati, trasmessi dalle Amministrazioni pubbliche soggette al relativo obbligo, concernenti le spese pubblicitarie dalle stesse effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1989.

I dati in questione, rilevanti nella loro quantità, presentano ancora un difetto di omogeneità, persistendo, come già in precedenza rilevato, la mancanza di unitarietà e generalità nella determinazione dei criteri cui le Amministrazioni medesime devono uniformarsi nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui si tratta.

In corrispondenza di ciascun dato viene riportato, per comodità di raffronto, quello relativo all'esercizio finanziario 1988.

Amministrazioni dello Stato

	1988	1989
AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA NAZ.LE AUTONOMA STRADE (A.N.A.S.) - Roma	—	—
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Roma	—	—
MINISTERO AFFARI ESTERI - Roma	nessuna erog.	792.275.305
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - Roma	—	—
MINISTERO AMBIENTE - SERVIZIO AA. GC. E PERSONALE - Roma	—	—
MINISTERO AMBIENTE - SERVIZIO GEOLOGICO - Roma	—	—
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI - UFF. CENTR. BENI AMB., ARCH. - Roma	—	—
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI - UFF. CENTR. BENI ARCHIV. - Roma	—	—
MINISTERO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Roma	11.271.360	26.834.500
MINISTERO COMMERCIO CON L'ESTERO - Roma	—	—
MINISTERO DIFESA - Roma	6.157.862.551	5.238.031.918
MINISTERO FINANZE - DIR. GEN. ORGANIZZAZIONE SERV. TRIBUTARI - Roma	—	—
MINISTERO FINANZE - DIR. GEN. ENTRATE SPECIALI (LOTTERIE NAZ.LI) - Roma	—	—
MINISTERO FINANZE - COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA - Roma	747.999.780	48.599.527
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - Roma	—	—
MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO - DIR. GEN. COM. INTERNO - Roma	—	—
MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO - IST. NAZ. CONS. ALIM. - Roma	—	nessuna erog.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
MINISTERO INTERNO - Roma	nessuna erog.	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE GENERALE AA. GG. E PERSONALE - Roma	144.659.800	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER IL LAZIO - Roma	28.119.615	73.358.400
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER LA SICILIA - Roma	—	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER IL MOLISE - Roma	—	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER LA PUGLIA - Roma	—	15.158.785
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER UMBRIA - Roma	—	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - PROV. OO.PP. PER L'ABRUZZO - Roma	—	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE GENERALE OPERE MARITTIME - Roma	—	—
MINISTERO LAVORI PUBBLICI - DIR. GEN. VIAB. ORDINARIA - ISP. CIRC. TRAF. - Roma	—	—
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - Roma	—	—
MINISTERO MARINA MERCANTILE - Roma	—	—
MINISTERO PARTECIPAZIONI STATALI - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - AZ. STATO SERV. TELEFONICI - Roma	214.860.910	—
MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - AMMINISTRAZIONE PP.TT. - Roma	3.632.484.745	4.142.693.483
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Roma	52.849.850	nessuna erog.
MINISTERO SANITA' - Roma	—	2.653.100.815
MINISTERO TESORO - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - Roma	—	80.015.550
MINISTERO TESORO - DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVIDENZA - Roma	277.407.490	159.939.701
MINISTERO TESORO - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO - Roma	—	—
MINISTERO TESORO - DIREZIONE GENERALE PENSIONI DI GUERRA - Roma	—	—
MINISTERO TESORO - DIREZIONE AA.GG. E PERSONALE - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - DIR. GEN. AVIAZIONE CIVILE - Roma	—	—
MINISTERO TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - DIR. GEN. MOTORIZ. CIVILE - Roma	—	—
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO - Roma	—	—
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.I.P.) - Roma	—	—
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. INFORMAZIONE E EDITORIA - Roma	74.509.048	5.524.350.939 (1)

(1) Di cui L. 890.521.000 provenienti dall'esercizio finanziario 1988

Regioni e Province autonome

	1988	1989
ABRUZZO - L'Aquila	477.946.256	168.185.950 (1)
BASILICATA - Potenza	—	—
CALABRIA - Catanzaro	3.729.850.910	3.401.053.003 (2)
CAMPANIA - Napoli	1.344.960.283	2.201.925.280
EMILIA-ROMAGNA - Bologna	658.791.502	606.368.264
FRIULI-VENEZIA GIULIA - Trieste	749.869.645	589.355.980
LAZIO - Roma	—	—
LIGURIA - Genova	266.133.262	564.100.214 (3)
LOMBARDIA - Milano	3.220.002.254	—
MARCHE - Ancona	591.145.600	—
MOLISE - Campobasso	—	—
PIEMONTE - Torino	—	—
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Bolzano	930.419.141	1.164.994.556
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Trento	4.738.621.690	4.727.097.653 (4)
PUGLIA - Bari	1.195.771.517	343.626.287 (5)
SARDEGNA - Cagliari	12.737.926.501	6.587.422.518 (6)
SICILIA - Palermo	7.696.098.779	479.069.314 (7)
TOSCANA - Firenze	749.533.386	— (8)
TRENTINO-ALTO ADIGE - Trento	990.597.304	717.971.832
UMBRIA - Perugia	813.138.520	—
VALLE D'AOSTA - Aosta	3.792.082.300	— (9)
VENETO - Venezia	2.075.884.117	2.085.288.550

(1) Dato rilevato dalle deliberazioni della Giunta Regionale trasmesse, in copia, dal Comanessariato del Governo per incarico della Commissione di Controllo.

(2) Di cui L. 1.641.010 attingono a spese sostenute dal Consorzio Ali-Castella.

(3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 503.611.823).

(4) Della complessiva somma di L. 4.727.097.653, L. 1.406.522.000 riguardano erogazioni pubblicitarie effettuate direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento, L. 3.140.681.000 dall'Anenda per la Promozione Turistica del Trentino, L. 157.791.000 dall'Agenzia del Lavoro e L. 22.103.653 dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

(5) La spesa non comprende i dati relativi agli enti strumentali della Regione.

(6) La regione ha fatto riserva di inviare i dati ancora mancanti.

(7) Di cui L. 33.300.960 per spese effettuate nel 1989 dall'Assessorato all'Industria con somme impegnate nell'anno 1988. Il dato relativo al 1989 comprende solo le spese effettuate dalla Presidenza della Regione-Ufficio Stampa e Documentazione (L. 436.788.614) nonché dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento (L. 8.979.740).

(8) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987, L. 3.174.266.210, di cui L. 2.447.157.500 relativi ad una campagna per la promozione dei vini toscani finanziata per il 50% direttamente dai produttori con versamenti alla Regione Toscana. Il dato del 1988 risulta diverso da quello indicato nella precedente relazione (L. 540.574.586) causa la successiva comunicazione di ulteriori spese relative al 1988.

(9) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 3.114.097.895). Il dato del 1988 indicato nella precedente relazione (L. 1.852.985.240) si riferiva al solo Ufficio Regionale per il Turismo.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aziende ed istituti regionali

	1988	1989
ENTE REG.LE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ancona	892.535	—
I.R.R.S.A.E. MARCHE - Ancona	—	—
I.R.R.S.A.E. PER LA VALLE D'AOSTA - Aosta	—	—
GEST.COMMISSARIALE REG.LE TRASPORTI PUBBLICI-SERVIZI EXTRAURB. - Avellino .	—	—
ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - Bari	—	49.004.200
I.R.R.S.A.E. PUGLIA - Bari	—	—
ISTITUTO REG.LE CREDITO AGRARIO PER L'EMILIA-ROMAGNA - Bologna	220.184.784	106.202.886 (1)
I.R.R.S.A.E. EMILIA ROMAGNA - Bologna	—	—
I.R.R.S.A.E. SARDEGNA - Cagliari	nessuna erog.	—
ISTITUTO SARDO ORGANIZZAZIONE LAVORO ARTIGIANALE - Cagliari	726.867.238	—
ENTE REG.LE SVILUPPO ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA - Cagliari	—	—
I.R.R.S.A.E. DEL MOLISE - Campobasso	—	—
TEATRO MASSIMO BELLINI - Catania	—	—
I.R.R.S.A.E. CALABRIA - Catnzaro	—	—
ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA - Cosenza	54.450.390	—
I.R.R.S.A.E. TOSCANA - Firenze	nessuna erog.	—
AZIENDA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Firenze	nessuna erog.	1.242.658
I.R.R.S.A.E. LIGURIA - Genova	—	—
ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLTURA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Gorizia	—	—
I.R.R.S.A.E. D'ABRUZZO - L'Aquila	—	—
AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - Mestre (Venezia)	13.736.079	324.989 (2)
I.R.R.S.A.E. VENETO - Mestre (Venezia)	—	—
I.R.R.S.A.E. LOMBARDIA - Milano	nessuna erog.	—
I.R.R.S.A.E. CAMPANIA - Napoli	—	—
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - Palermo	14.761.850	36.675.282
IST. REG.LE FINANZIAMENTO INDUSTRIE IN SICILIA - Palermo	335.203.915	507.249.538
I.R.R.S.A.E. SICILIA - Palermo	—	—
I.R.R.S.A.E. DELL'UMBRIA - Perugia	nessuna erog.	—
I.R.R.S.A.E. BASILICATA - Potenza	nessuna erog.	—
I.R.R.S.A.E. LAZIO - Roma	—	—
AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE - San Donà di Piave (Venezia)	—	—
ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO PER LA SARDEGNA - Sassari	—	—
ENTE SVILUPPO AGRICOLLO DEL PIEMONTE - Torino	11.924.200	—
I.R.R.S.A.E. PIEMONTE - Torizo	nessuna erog.	—
ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE - Torino	—	—
ENTE SVILUPPO AGRICOLTURA TRENINA - Trento	—	—
AZIENDA REG.LE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - Trieste	519.444.112	—
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO - Trieste	60.801.800	91.861.610
I.R.R.S.A.E. FRIULI-VENEZIA GIULIA - Trieste	nessuna erog.	—
ISTITUTO REG.LE FORMAZIONE PROFESSIONALE - Trieste	—	—
ENTE SVILUPPO ARTIGIANATO FRIULI-VENEZIA GIULIA - Udine	159.751.500	64.765.000 (2)
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE - Venezia	—	—
ENTE REGIONALE GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Verona	—	—

(1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 55.212.274).

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

Comuni con più di 40.000 abitanti

	1988	1989
Acireale (Catania)	—	—
Afragola (Napoli)	—	—
Agrigento	—	—
Alcamo (Trapani)	—	—
Alessandria	40.531.195	—
Altamura (Bari)	14.819.580	29.527.232
Ancona	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Andria (Bari)	—	—
Arezzo	—	—
Ascoli Piceno	43.316.241	71.561.064
Asti	—	—
Avellino	—	—
Aversa (Caserta)	—	—
Bagheria (Palermo)	—	—
Bari	500.428.633	682.433.777 (1)
Barletta (Bari)	—	—
Battipaglia (Salerno)	—	—
Benevento	37.291.680	197.545.774
Bergamo	—	—
Biella (Vercelli)	—	—
Bisceglie (Bari)	—	—
Bitonto (Bari)	41.209.135	—
Bollate (Milano)	—	—
Bologna	225.154.666	331.666.123
Bolzano	295.069.105	314.917.086
Brescia	252.361.592	354.321.795
Brindisi	—	—
Busto Arsizio (Varese)	—	—
Cagliari	—	—
Caltanissetta	—	—
Campobasso	nessuna erog.	nessuna erog.
Capannori (Lucca)	6.946.567	—
Carpi (Modena)	129.765.223	126.454.821
Carrara	48.617.208	—
Casale Monferrato (Alessandria)	16.435.622	20.710.046 (2)
Caserta	—	—
Casoria (Napoli)	—	—
Castellammare di Stabia (NA)	168.121.694	84.681.428 (3)
Catania	312.246.340	—
Catanzaro	—	—
Cava de' Tirreni (Salerno)	28.180.700	30.141.390 (4)
Cerignola (Foggia)	—	—
Cesena (Forlì)	30.965.468	48.360.397
Chieti	14.299.588	—
Chioggia (Venezia)	—	—
Cinisello Balsamo (Milano)	—	—
Civitavecchia (Roma)	—	—
Collegno (Torino)	52.433.048	—
Cologno Monzese (Milano)	71.317.415	141.002.506 (5)
Como	—	—
Corato (Bari)	20.715.365	77.371.343 (6)
Corsico (Milano)	—	—
Cosenza	219.694.794	253.363.898 (7)
Cremona	118.973.662	123.587.876
Crotone (Catanzaro)	72.217.050	96.606.125 (8)
Cuneo	27.821.958	23.374.595
Empoli (Firenze)	20.655.326	35.788.847 (9)
Ercolano (Napoli)	36.885.760	42.452.120 (10)
Faenza (Ravenna)	24.571.020	47.551.080 (11)
Fano (Pesaro)	—	—
Ferrara	220.985.440	273.933.006
Firenze	145.237.046	—
Foggia	—	—
Foligno (Perugia)	—	—
Forlì	59.106.586	— (12)
Frosinone	nessuna erog.	nessuna erog.
Gallarate (Varese)	—	—
Gela (Caltanissetta)	30.764.918	69.030.576 (13)
Genova	1.148.661.234	1.043.808.838
Giuliano in Campagna (Napoli)	—	—
Gorizia	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

132506

	1988	1989
Grosseto	38.702.483	38.524.883
Guidonia Montecelio (Roma)	—	—
Imola (Bologna)	5.657.887	22.222.893
Imperia	nessuna erog.	nessuna erog.
Jesi (Ancona)	96.118.989	82.013.610 (14)
L'Aquila	inf.a 50.000.000	—
La Spezia	58.353.675	100.120.579
Lamezia Terme (Catanzaro)	—	—
Latina	—	—
Lecce	—	—
Lecco (Como)	5.638.745	3.396.260
Legnano (Milano)	16.360.298	13.185.227
Licata (Agrigento)	—	—
Livorno	51.137.377	71.828.508
Lodi (Milano)	—	—
Lucca	139.211.768	64.415.177
Macerata	—	—
Manfredonia (Foggia)	7.733.085	19.880.600
Mantova	20.444.443	—
Marano di Napoli (Napoli)	—	—
Marsala (Trapani)	—	—
Martinafranca (Taranto)	—	—
Massa	—	—
Matera	39.894.145	128.944.468 (15)
Mazara del Vallo (Trapani)	—	—
Messina	153.886.170	—
Milano	1.450.501.152	1.012.806.778
Modena	—	—
Modica (Ragusa)	5.109.400	3.464.090 (16)
Molfetta (Bari)	124.409.856	57.586.184 (17)
Moncalieri (Torino)	—	—
Monopoli (Bari)	—	— (18)
Monza (Milano)	50.821.685	6.569.695
Napoli	—	—
Nichelino (Torino)	—	—
Nocera Inferiore (Salerno)	—	—
Novara	136.171.397	83.542.857
Padova	728.857.895	773.058.629
Palermo	—	—
Parma	240.285.862	230.952.192
Paternò (Catania)	—	—
Pavia	33.258.803	—
Perugia	19.118.551	—
Pesaro	39.817.673	78.209.913
Pescara	119.477.373	—
Piacenza	201.441.217	403.955.567
Pisa	116.481.363	35.566.866
Pistoia	—	—
Pordenone	46.219.615	57.144.400
Portici (Napoli)	47.221.575	— (19)
Potenza	139.644.006	45.512.870
Pozzuoli (Napoli)	—	—
Prato (Firenze)	141.841.506	188.291.432
Quartu Sant'Elena (Cagliari)	—	—
Ragusa	—	—
Ravenna	445.501.834	— (20)
Reggio Calabria	—	—
Reggio Emilia	62.180.814	141.130.484 (21)
Rho (Milano)	—	—
Rieti	—	—
Rimini (Forlì)	—	—
Rivoli (Torino)	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Roma	—	—
Rovigo	83.201.398	—
Salerno	—	—
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	—	—
San Giorgio a Cremano (Napoli)	165.180.090	27.507.905
San Severo (Foggia)	—	—
Sanremo (Imperia)	61.882.074	62.442.870 (22)
Sassari	—	—
Sassuolo (Modena)	21.494.901	50.604.789
Savona	—	—
Scandicci (Firenze)	—	—
Senigallia (Ancona)	19.026.340	55.453.605 (23)
Sesto Fiorentino (Firenze)	9.738.835	34.718.727
Sesto San Giovanni (Milano)	—	—
Settimo Torinese (Torino)	32.494.650	38.067.625
Siena	59.500.489	19.660.861
Siracusa	—	—
Taranto	—	—
Teramo	32.892.400	69.040.405
Terni	118.461.722	79.050.373
Tivoli (Roma)	—	—
Torino	1.895.003.167	1.510.800.75
Torre Annunziata (Napoli)	145.884.163	—
Torre del Greco (Napoli)	91.647.224	134.716.724 (24)
Trani (Bari)	50.592.480	41.737.228 (25)
Trapani	44.729.008	91.028.635
Trento	259.848.494	349.808.395
Treviso	—	—
Trieste	—	—
Udine	164.268.723	323.641.212
Varese	—	—
Velletri (Roma)	—	—
Venezia	119.263.996	—
Vercelli	27.516.080	—
Verona	965.378.174	758.699.074
Viareggio (Lucca)	—	—
Vicenza	(26) 871.342.588	1.166.370.200 (27)
Vigevano (Pavia)	—	—
Viterbo	—	—
Vittoria (Ragusa)	—	—
Voghera (Pavia)	68.656.663	46.470.126

(1) Di cui L. 26.176.500 attongono a spese effettuate dall'A.M.I.U.; L. 51.912.530 attongono a spese effettuate dall'A.M.T.A.B. e L. 20.396.600 attongono a spese effettuate dall'A.M.G.A.S.

(2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 18.976.290).

(3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 54.671.583).

(4) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 22.863.975).

(5) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 22.776.150).

(6) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 16.591.980).

(7) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 188.474.513).

(8) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 47.968.331).

(9) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 34.888.342).

(10) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 11.169.880).

(11) Ha comunicato anche che per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 il bilancio del Comune non prevedeva specifici capitoli le cui somme fossero destinate alle spese pubblicitarie.

(12) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 59.791.223).

(13) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 32.177.580).

(14) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 32.350.653).

(15) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 49.962.406).

(16) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 4.476.920).

(17) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 46.180.716).

(18) Ha comunicato il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 28.194.515).

(19) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 36.906.085).

(20) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 96.710.222).

(21) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 92.080.611).

(22) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 43.198.056).

(23) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 8.259.765).

(24) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 135.150.226).

(25) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 17.705.900).

(26) Di cui L. 170.427.024 in conto residui 1987.

(27) Di cui L. 76.832.663 in conto residui 1987 e L. 392.879.987 in conto residui 1988.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni con meno di 40.000 abitanti

	1988	1989
Alba (Cuneo)	13.823.660	19.047.378
Admese (Torino)	4.070.855	2.201.454
Apricena (Foggia)	7.106.570	3.544.399
Arta Terme (Udine)	214.288	—
Avella (Avellino)	—	—
Baricella (Bologna)	3.993.878	—
Bassano del Grappa (Vicenza)	3.404.139	14.085.608
Bellinzago Novarese (Novara)	582.450	—
Belluno	4.594.746	—
Borgaro Torinese (Torino)	12.557.940	15.805.580
Cafasee (Torino)	509.450	—
Caltagirone (Catania)	25.158.470	—
Cantalupo nel Sannio (Isernia)	—	8.548.190
Carasco (Genova)	1.412.460	nessuna erog.
Caenigo (Bergamo)	3.327.438	—
Castelfranco Emilia (Modena)	10.394.874	16.866.252
Castelfranco Veneto (Treviso)	27.734.804	4.811.030
Cautano (Benevento)	3.887.433	—
Cento (Ferrara)	48.578.978	45.967.488
Cerea (Verona)	2.493.560	—
Ciano d'Enza (Reggio Emilia)	1.232.451	1.845.588
Cigliano (Vercelli)	969.860	—
Collagna (Reggio Emilia)	853.376	3.517.283
Corciano (Perugia)	—	9.713.500
Crevalcore (Bologna)	5.822.634	—
Feltre (Belluno)	2.044.104	2.396.505
Filottrano (Ancona)	2.433.632	374.850
Giaveno (Torino)	8.243.790	4.088.110
Grado (Gorizia)	3.449.360	3.129.938
Gubbio (Perugia)	4.072.300	5.408.575
Gussago (Brescia)	8.117.220	6.541.431
Isernia	6.277.806	4.236.995
Lama Mocogno (Modena)	961.748	—
Lombardore (Torino)	267.150	2.300.270
Massa Lombarda (Ravenna)	1.416.000	1.332.800
Monfalcone (Gorizia)	101.870.402	—
Monopoli (Bari)	56.813.250	34.204.709
Montale (Pistoia)	5.135.360	2.696.540
Montecolombo (Forlì)	2.556.808	—
Montefiore Conca (Forlì)	472.000	—
Monteailvano (Pescara)	6.942.813	1.285.200
Mugnano del Card. (Avellino)	11.000.196	—
Noci (Bari)	9.211.080	—
Nonantola (Modena)	8.143.947	8.209.374
Opi (L'Aquila)	682.084	906.304
Orbassano (Torino)	21.624.510	—
Ovindoli (L'Aquila)	921.285	—
Palagano (Modena)	422.450	1.092.420
Palazzolo sull'Oglio (Brescia)	19.517.586	—
Pasian di Prato (Udine)	1.328.950	667.500
Pero (Milano)	14.909.150	—
Pietrasanta (Lucca)	34.099.622	23.021.380
Pinerolo (Torino)	29.265.300	34.470.135
Pino Torinese (Torino)	1.415.046	2.334.495
Piove di Sacco (Padova)	2.217.220	—
Poirino (Torino)	600.000	5.157.698
Pratola Peligna (L'Aquila)	454.866	1.362.550
Quinto di Treviso (Treviso)	6.282.196	4.086.030
Rivolta d'Adda (Cremona)	—	13.361.180

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
S. Donà di Piave (Venezia)	—	23.925.248
S. Giovanni Rotondo (Foggia)	29.025.930	33.647.860
S. Giustino (Perugia)	9.548.503	—
Sannicandro di Bari (Bari)	2.330.020	—
Selvazzano Dentro (Padova)	5.298.023	22.441.020
Sirignano (Avellino)	3.209.600	8.536.348
Sona (Verona)	7.197.039	—
Sorano (Grosseto)	1.297.100	—
Soriano nel Cimino (Viterbo)	11.527.480	—
Sorisole (Bergamo)	157.290	374.850
Taglio di Po (Rovigo)	1.735.159	—
Valenza (Alessandria)	47.321.980	47.513.695
Venaria Reale (Torino)	27.559.354	50.772.237
Vetto (Reggio Emilia)	—	600.000
Zola Predosa (Bologna)	24.757.945	—

Aziende municipalizzate

	1988	1989
AZ. MUN. ACQUA E GAS - Abbiategrasso (Milano)	3.389.630	—
AZ. MUN. ACQUA E GAS - Alessandria	19.044.536	42.864.000 (1)
AZ. TEATRALE ALESSANDRINA - Alessandria	—	—
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Alessandria	—	—
AZ. TRASPORTI MUNICIPALIZZATI AUTOFILOVIARI - Ancona	nessuna erog.	2.330.413
AZ. MUN. SERVIZI - Ancona	48.496.700	—
AZ. MUN. CENTRALE DEL LATTE - Ancona	—	—
AZ. SPECIALE ANNONARIA MUNICIPALIZZATA - Arezzo	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. MUN. DEL GAS - Bari	1.675.600	—
AZ. MUN. TRASPORTI AUTOFILOVIARI - Bari	—	51.914.910
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Benevento	nessuna erog.	—
AZ. TRASPORTI - Bergamo	nessuna erog.	13.745.095
AZ. MUN. ACQUEDOTTI CIVICI - Bergamo	—	—
AZ. SERVIZI ANNONARI MUNICIPALIZZATI - Bologna	24.870.000	25.175.000
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Brescia	356.127.951	—
AZ. GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - Busto Arsizio (Varese)	—	—
AZ. UNICA SERV. MUNICIPALIZZATI - Calolzio Corte (Bergamo)	—	—
AZ. CANTURINA SERV. MUNICIPALI - Cantù (Como)	—	—
AZ. MUN. FARMACIE COMUNALI - Cardano al Campo (Varese)	—	—
AZ. MUN. CASALESE - Casale Monf. (Alessandria)	33.877.218	68.807.648
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Casalmaggiore (Cremona)	nessuna erog.	—
AZ. MUN. FARMACIA COMUNALE - Casalpusterleno (Milano)	—	—
AZ. SPECIALE ACQUEDOTTO MUNICIPALE - Castellammare di Stabia (NA)	—	12.983.852
AZ. AUT. MUNICIPALE DEL GAS - Catania	22.240.300	—
AZ. MUN. TRASPORTI - Catania	—	—
AZ. ACQUEDOTTO MUNICIPALE - Catania	—	—
AZ. MUN. GAS-ACQUEDOTTO - Cesena (Forlì)	54.296.000	24.510.955
AZ. MUN. FARMACIE - Cinisello Balsamo (Milano)	—	—
AZ. COMASCA TRASPORTI - Como	4.005.000	3.840.600
AZ. COMASCA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Como	32.072.510	29.397.150
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Corato (Bari)	2.121.935	nessuna erog.
AZ. TRASPORTI AUTOMOBILISTICI - Cosenza	—	—
AZ. ELETTRICA MUNICIPALIZZATA - Cremona	36.670.900	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Cremona	—	—
AZ. MUN. SERVIZI PUBBLICI - Desio (Milano)	3.630.860	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
AZ. SERV. PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - Empoli (Firenze)	—	—
AZ. SERVIZI MUNICIPALI - Erba (Como)	—	—
AZ. TRASPORTI FERRARESE - Ferrara	16.792.000	58.284.287
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Ferrara	13.605.400	—
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Ferrara	8.496.300	5.028.096
AZ. MUN. GAS ACQUA - Ferrara	11.286.500	—
AZ. TRASPORTI AUTOFILOVIARI MUNICIPALI - Ferrara	—	—
AZ. MUN. SERV. FUNEBRI E CIMITERIALI - Ferrara	—	—
AZ. TRASPORTI AUTOLINEE FIORENTINE - Firenze	—	—
AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI - Foligno (Perugia)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Follonica (Grosseto)	nessuna erog.	—
AZ. MUN. SERVIZI COMUNALI - Gallarate (Varese)	52.100.500	22.735.000
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALE - Garbagnate Milanese (Milano)	—	—
AZ. MUN. ELETTRICITÀ ED ACQUA POTABILE - Gattinara (Vercelli)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. MUN. TRASPORTI - Genova	18.444.086	56.710.800
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Genova	454.364.170	—
AZ. MUN. DEL LATTE - Genova Fegno	—	82.331.774
AZ. MUN. ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA E TRASPORTI URBANI - Gorizia	1.541.326	—
AZIENDA MUNICIPALIZZATA - Imola (Bologna)	84.952.070	124.586.465
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - L'Aquila	—	—
AZ. ELETTRICA ED ACQUEDOTTO MUNICIPALIZZATA - Laces (Bolzano)	nessuna erog.	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Lanciano (Chieti)	—	—
AZ. PUBBLICA TRASPORTI - Lecco (Como)	—	2.372.000 (1)
AZ. MUN. GAS E ACQUA - Legnano (Milano)	9.101.750	12.527.940
AZ. MUN. FARMACIE COMUNALI - Lido di Camaiore (Lucca)	—	—
AZ. AUT. MUN. PUBBLICI SERVIZI - Livorno	43.008.039	99.377.262
AZ. MUN. ACQUA E GAS - Livorno	—	—
AZ. SERV. TECNICI MUNICIPALIZZATI (ACQUA-GAS-RACCOLTA RIFIUTI) - Lodi (Milano)	—	—
AZ. SPEC. MUN. PER LA FARMACIA - Malnate (Varese)	—	—
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Mantova	13.682.106	—
AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI IGIENE URBANA - Massa	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. SERV. MUN. ELETTRICITÀ ED ACQUEDOTTO - Mezzolombardo (Trento)	—	—
AZ. ENERGETICA MUNICIPALE - Milano	578.657.915	1.008.111.200
AZ. CENTRALE DEL LATTE - Milano	1.594.573.044	2.106.632.823
AZ. FARMACIE MUNICIPALI - Milano	—	—
AZ. TRASPORTI MUNICIPALI - Milano	—	—
AZ. INTERCOMUNALE MUN. ACQUA E GAS - Mirandola (Modena)	81.072.047	123.709.277
AZI. MUN. ELETTRICITÀ, GAS, ACQUA, CALORE, TRASPORTI - Modena	219.557.354	301.928.629
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Modena	—	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Montevarchi (Arezzo)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. MUN. ACQUA GAS - Monza (Milano)	80.410.830	67.814.107
AZ. CENTRALE DEL LATTE - Napoli	310.309.203	—
AZ. MUN. ACQUEDOTTO - Napoli	—	—
AZ. MUN. AUTOTRASPORTI - Novara	100.000	23.308.996 (1)
AZ. MUN. GAS E ACQUA - Novi Ligure (Alessandria)	950.000	—
AZ. COMUNALE AUTOFILOVIARIA - Padova	21.297.301	52.430.567
AZIENDA COMUNALE DEL PANIFICIO - Padova	nessuna erog.	—
AMAG-AZ. MUN. ACQUA E GAS - Padova	—	—
AZ. MUN. IGIENE AMBIENTALE - Palermo	342.892.478	252.761.479
AZ. MUN. DEL GAS - Palermo	—	—
AZ. MUN. AUTOTRASPORTI - Palermo	—	—
AZ. MUN. PUBBLICI SERVIZI - Parma	75.092.203	81.293.111 (1)
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA - Parma	41.591.276	51.171.821 (1)
FARMACIA COMUNALE MUNICIPALIZZATA N. 1 - Paulo (Milano)	—	—
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA E TRASPORTI FUNEBRI - Pergine Valsugana (Trento)	—	—
AZ. TRASPORTI AUTOFILOVIARI MUNICIPALIZZATA - Perugia	—	—
AZ. MUN. AUTOSERVIZI E N.U. PESARESI - Pesaro	448.400	—
AZ. MUN. GAS ED ACQUA - Pesaro	50.522.721	—
AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI - Piacenza	21.650.000	23.450.000 (1)
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA E SERV. ACQUEDOTTO - Piacenza	—	—
FARMACIA COMUNALE - Pietrasanta (Lucca)	nessuna erog.	nessuna erog.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
AZ. SERVIZI IGIENE URBANA - Piombino (Livorno)	—	—
AZ. PISANA TRASPORTI - Pisa	9.865.000	25.016.000
AZ. MUN. GAS - Pistoia	14.755.100	14.287.923
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Pordenone	1.675.520	14.240.135
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA - Portoferraio (Livorno)	—	—
AZ. SERV. MUN. IGIENE URBANA - Prato (Firenze)	60.059.710	114.939.200
AZ. MUN. AMBIENTE - Ravenna	35.731.400	—
ATM-AZ. TRASPORTI MUNICIPALIZZATI - Ravenna	9.591.478	4.122.555 (2)
AZ. MUN. GAS ACQUA - Ravenna	8.979.460	— (3)
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Ravenna	—	—
AZ. MUN. FARMACIE COMUNALI - Ravenna	—	38.702.900
AZ. MUN. SERVIZI CITTÀ AZIENDE - Reggio Emilia	—	67.326.850
AZ. SERV. MUNIC. IGIENE URBANA-TRASP. URBANI-FARMACIA-TRASP. CARNE - Rieti	—	—
AZ. MUN. INDUSTRIALE - Rimini (Forlì)	51.712.320	—
ATAM-AZ. TRASPORTI AUTOFILOVIARI MUNICIPALI - Rimini (Forlì)	nessuna erog.	nessuna erog.
A.T.A.C.-AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS - Roma	42.652.100	—
AZ. MUNICIPALIZZATA NETTEZZA URBANA - Roma	396.725.082	442.235.265
AZ. COMUNALE CENTRALE DEL LATTE - Roma	—	—
AZ. COMUNALE ELETTRICITÀ ED ACQUE - Roma	—	—
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Rovereto (Trento)	7.165.007	21.033.800
AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI GAS E IGIENE URBANA - Rovigo	—	—
AZ. MUN. TRASPORTI URBANI - Rovigo	—	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - S.Giovanni Valdarno (Arezzo)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - S.Giuliano Milanese (Milano)	7.699.600	40.363.160
AZ. MUN. FARMACIA COMUNALE - S.Maurizio D'Opaglio (Novara)	—	—
CASINÒ DI SANREMO - Sanremo (Imperia)	—	—
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA - Savona	1.046.874	—
AZ. MUN. SERVIZI PUBBLICI - Seregno (Milano)	1.992.942	2.142.800
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Settimo Torinese (Torino)	10.856.400	11.251.355
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALE - Sondrio	nessuna erog.	nessuna erog.
AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Sondrio	nessuna erog.	—
AZ. SERV. PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - Soresina (Cremona)	9.535.315	10.348.620
AZ. SERV. PUBBLICI CHIOGGIA - Sottomarina di Chioggia (VE)	13.369.685	—
AZ. MUN. AUTOTRASPORTI PUBBLICI - Taranto	21.636.230	25.363.660
AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI - Terni	nessuna erog.	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Terni	nessuna erog.	10.066.800
AZ. SPEC. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Tolentino (Macerata)	—	—
AZ. ENERGETICA MUNICIPALE - Torino	253.044.000	206.149.872
AZ. ACQUEDOTTO MUNICIPALE - Torino	208.920.500	—
AZ. TRANVIE MUNICIPALI - Torino	—	—
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Trani (Bari)	4.296.358	nessuna erog.
AZ. MUN. ELETTRICITÀ TRASPORTI - Trani (Bari)	8.423.834	50.329.150
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Trento	nessuna erog.	—
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Treviso	2.444.493	595.000
AZ. COMUNALE ELETTRICITÀ, GAS E ACQUA - Trieste	130.934.330	158.776.272
AZ. TRASPORTI MUNICIPALI - Udine	3.312.820	nessuna erog.
AZ. MUN. GAS, ACQUA, ELETTRICITÀ - Udine	26.538.381	—
AZ. VARESINA TRASPORTI - Varese	12.091.840	1.440.000 (1)
AZ. SPECIALE MUNICIPALIZZATA - Varese	8.104.200	20.971.700
FARMACIA COMUNALE - Venaria (Torino)	—	—
AZ. MUN. IGIENE URBANA - Venezia	—	—
AZ. SERV. PUBBLICI IDRAULICI E VARI - Venezia	—	—
AZ. AUT. SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Vercelli	8.081.000	14.108.200
AZ. MUN. NETTEZZA URBANA - Vercelli	9.760.270	16.522.912
AZ. FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - Vercelli	—	—
AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI - Verona	21.090.198	42.066.264
AZ. GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Verona	217.813.232	594.453.891
AZ. MUN. ACQUEDOTTO E GAS - Viareggio (Lucca)	6.428.410	7.460.392 (1)

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1986 (L. 8.948.129) e 1987 (L. 4.965.440).

(3) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1986 (L. 4.435.400) e 1987 (L. 22.245.970).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni provinciali

	1988	1989
Agrigento	—	—
Alessandria	—	—
Ancona	170.269.978	—
Aosta	—	—
Arezzo	165.430.370	256.055.069 (1)
Ascoli Piceno	—	—
Asti	7.023.780	14.139.805
Avellino	—	—
Bari	—	—
Belluno	7.792.751	27.069.263
Benevento	4.661.000	16.576.505 (2)
Bergamo	24.752.438	60.928.000
Bologna	75.145.913	— (3)
Brescia	64.603.715	160.429.285
Brindisi	—	—
Cagliari	—	—
Caltanissetta	51.007.138	89.908.838
Campobasso	—	—
Caserta	—	—
Catania	224.931.360	—
Catanzaro	—	—
Chieti	—	—
Como	182.07.000	164.271.289 (4)
Cosenza	66.273.060	107.919.892
Cremona	75.449.235	71.888.639
Cuneo	101.877.750	134.373.830
Enna	—	—
Ferrara	—	—
Firenze	69.513.531	79.994.133
Foggia	—	—
Forlì	63.409.833	59.888.019 (5)
Frosinone	—	— (6)
Genova	95.725.232	148.780.639
Gorizia	131.970.272	—
Grosseto	—	—
Imperia	31.818.708	—
Isernia	21.013.145	55.353.935 (7)
L'Aquila	103.546.455	—
La Spezia	23.670.346	33.889.758
Latina	58.596.261	—
Lecce	—	—
Livorno	—	—
Lucca	25.144.880	40.921.412
Macerata	—	—
Mantova	24.758.050	35.689.875
Massa Carrara	—	—
Matera	85.193.139	26.069.740
Messina	—	—
Milano	1.206.094.076	1.355.440.390
Modena	—	—
Napoli	—	—
Novara	11.470.780	33.304.710
Nuoro	23.420.396	98.619.437 (8)
Oristano	—	—
Padova	—	—
Palermo	—	—
Parma	27.607.782	41.851.845
Pavia	31.142.503	49.677.877
Perugia	—	—
Pesaro e Urbino	—	—
Pescara	4.455.730	19.387.762
Piacenza	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Pisa	—	—
Pistoia	7.992.568	20.817.080 (9)
Pordenone	178.730.110	163.879.520
Potenza	10.176.220	63.554.460
Ragusa	—	—
Ravenna	8.222.743	35.749.832 (10)
Reggio Calabria	—	—
Reggio Emilia	34.778.270	73.970.700
Rieti	49.487.836	—
Roma	—	—
Rovigo	56.416.842	81.090.178
Salerno	—	—
Sassari	128.902.962	105.409.761
Savona	55.321.000	38.259.331
Siena	10.196.321	18.246.145
Siracusa	—	—
Sondrio	—	—
Taranto	122.849.702	—
Teramo	—	—
Terni	9.207.337	16.756.705
Torino	431.065.306	543.525.997
Trapani	530.534.966	423.250.385 (11)
Treviso	120.710.041	60.094.634
Trieste	—	—
Udine	29.423.755	—
Varese	89.980.826	55.188.078
Venezia	119.077.259	173.931.930
Vercelli	—	—
Verona	22.873.880	39.709.309
Vicenza	291.160.517	—
Viterbo	—	—

- (1) Ha comunicato i dati relativi agli esercizi finanziari 1986 (L. 90.344.766) e 1987 (L. 29.691.788).
 (2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (nessuna erogazione).
 (3) A modifica della cifra indicata nella precedente relazione.
 (4) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 149.264.751).
 (5) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 29.594.573).
 (6) Ha comunicato il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 28.430.920).
 (7) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 80.183.832).
 (8) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 14.877.920).
 (9) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 3.530.097).
 (10) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 13.439.555).
 (11) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 136.941.560).

Aziende ed enti provinciali

	1988	1989
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Ancona	nessuna erog.	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Arezzo	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Arezzo	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Ascoli Piceno	11.348.500	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Benevento	—	—
ISTITUTO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - Bolzano	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Brindisi	nessuna erog.	—
AZIENDA AUT. PROV.LE INCREMENTO TURISTICO - Caltanissetta	82.791.963	—
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Carrara	9.191.851	1.856.043
ENTE PROV.LE TURISMO - Caserta	27.336.750	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Chieti	nessuna erog.	—
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Firenze	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Genova	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA PROV.LE TRASPORTI - Gorizia	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Imperia	105.129.545	175.645.593 (1)
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Iacernia	42.289.000	nessuna erog. (2)
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - L'Aquila	nessuna erog.	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - La Spezia	301.070	nessuna erog.
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Latina	13.825.950	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Lecce	nessuna erog.	—
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Livorno	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Lucca	nessuna erog.	—
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Lucca	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Macerata	2.465.085	3.462.400
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Mantova	nessuna erog.	—
ENTE PROV.LE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - Matera	12.162.000	5.581.000
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Napoli	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Nuoro	5.532.020	5.545.400
AZIENDA AUT. PROV.LE PER L'INCREMENTO TURISTICO - Palermo	359.373.155	—
ISTITUTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Perugia	—	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Pesaro e Urbino	7.800.000	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Pescara	2.731.700	3.314.150
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Pisa	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Pistoia	nessuna erog.	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Pistoia	—	—
AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PROVINCIALI - Pordenone	4.210.650	—
COMITATO PROV.LE DELLA CACCIA - Pordenone	—	—
ENTE PROV.LE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - Potenza	6.608.640	35.228.000 (3)
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Salerno	80.529.115	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Savona	nessuna erog.	—
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Siena	18.225.985	nessuna erog.
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Siena	53.086.000	—
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Taranto	nessuna erog.	nessuna erog.
ENTE PROV.LE PER IL TURISMO - Teramo	—	—
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA - Trento	28.749.898	30.667.493

(1) L'Ente precisa che la spesa è stata erogata attingendo anche dal conto residui.

(2) L'Ente precisa di non aver effettuato spese pubblicitarie e che le spese stanziate per la propaganda collettiva sono state destinate alla realizzazione di deplianti turistici oltre che di carte turistico-stradali della provincia.

(3) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

Enti vari

	1988	1989
ISTITUTO NAZ.LE RIPOSO E CURA PER ANZIANI VITTORIO EMANUELE II - Ancona	nessuna erog.	—
AZIENDA MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO - Ancona	—	—
E.A.BONIFICA,IRRIGAZIONE E VALORIZZAZIONE FONDIARIA - Arezzo	90.600	—
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari	—	—
OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI - Bari	—	—
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari	11.804.000	—
ENTE MINERARIO SARDO - Cagliari	99.012.840	112.245.392
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE PADANE - Ferrara	2.750.000	—
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE - Firenze	nessuna erog.	—
ISTITUTO NAZIONALE OTTICA - Firenze	—	—
CASSA MARITTIMA TIRRENA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE - Genova	649.000	—
FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI - Genova	—	—
ISTITUTO GIANNINA GASLINI - Genova Quarto	31.795.030	128.952.605
AZIENDA MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO - La Spezia	12.415.054	6.489.450

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
AZIENDA MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO - Livorno	—	—
AZIENDA MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO - Messina	—	—
ENTE AUTONOMO PORTUALE - Messina	—	—
CLUB ALPINO ITALIANO - Milano	nessuna erog.	nessuna erog.
ENTE NAZ.LE DELLE SEMENTI ELETTE - Milano	nessuna erog.	—
GESTIONE GOVER.SERV.PUBBL.NAVIGAZ.LAGHI MAGGIORE,GARDA E COMO - Milano	89.689.730	—
ENTE NAZIONALE RISI - Milano	1.535.194.954	2.599.621.774
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO - Monfalcone (Gorizia)	—	—
CASSA MARITTIMA MER.ASS.INFORTUNI LAVORO E MALATTIE GENTE MARE - Napoli	—	—
ENTE AUTONOMO VOLTURNO - Napoli	—	—
E.A.S.-ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - Palermo	41.178.000	94.918.950
ENTE AUTONOMO DEL PORTO - Palermo	7.189.320	—
LEGA NAVALE ITALIANA - Roma	nessuna erog.	—
F.DO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE SPEDIZIONIERI DOGANALI - Roma	2.283.005	12.092.899
UNIONE NAZ.LE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - Roma	nessuna erog.	—
SACE-SEZ.SPEC.PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE - Roma	38.115.000	—
E.N.P.A.LS.-ENTE NAZ.LE PREV. E ASSIST. LAVORATORI SPETTACOLO - Roma	nessuna erog.	—
I.N.C.A.-ISTITUTO NAZ.LE PER LE CONSERVE ALIMENTARI - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
E.U.R.-ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA - Roma	52.480.000	68.845.000
E.N.P.A.I.A.-ENTE NAZ.LE PREV. E ASSIST. IMPIEGATI AGRICOLTURA - Roma	5.030.000	5.400.000
E.N.C.I.-ENTE NAZ.LE PER IL CAVALLO ITALIANO - Roma	42.373.815	—
UNIONCAMERE-UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - Roma	22.912.000	22.895.600
U.N.I.R.E.-UNIONE NAZ.LE INCREMENTO RAZZE EQUINE - Roma	nessuna erog.	—
SOCIETA DEGLI STEEPLE-CHASES D'ITALIA - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO - Roma	1.286.468.436	—
E.N.A.M.-ENTE NAZ.LE ASSISTENZA MAGISTRALE - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
E.N.P.A.V.-ENTE NAZ.LE PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Roma	nessuna erog.	—
REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
E.N.I.T.-ENTE NAZ.LE ITALIANO PER IL TURISMO - Roma	315.577.642	5.922.438.314 (1)
ENTE NAZ.LE CELLULOSA E CARTA - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
FONDO NAZ.LE PREV.IMPIEGATI IMPR.SPEDIZIONE E AG.MARITTIME - Roma	nessuna erog.	—
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE - Roma	nessuna erog.	—
COMMISSIONE NAZ.LE PER LE SOCIETA E LA BORSA - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
AERO CLUB D'ITALIA - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
I.S.F.O.L.-IST.SVILUPPO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - Roma	3.916.000	nessuna erog.
A.I.M.A.-AZ.DI STATO PER GLI INTERVENTI SUL MERCATO AGRICOLO - Roma	nessuna erog.	nessuna erog.
O.P.A.F.S.-OPERA PREV.ED ASSIST.FERROVIARI DELLO STATO - Roma	22.700.958	—
E.N.P.D.E.P.-ENTE NAZ.PREV.DIPENDENTI ENTI DI DIRITTO PUBBL. - Roma	15.133.500	—
I.N.A.-ISTITUTO NAZ.LE DELLE ASSICURAZIONI - Roma	3.420.919.755	7.875.556.139
E.N.P.A.F.-ENTE NAZ.LE PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI - Roma	28.321.108	nessuna erog.
I.N.P.S.-ISTITUTO NAZ.LE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Roma	233.914.949	2.501.333.288
CASSA NAZ.LE PREV.E ASSIST.PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - Roma	6.460.795	—
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Roma	120.298.750	185.384.230
I.R.I.-ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - Roma	3.519.921.748	3.152.832.705
CROCE ROSSA ITALIANA - Roma	667.225.000	570.035.000
C.O.N.I.-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - Roma	1.389.557.280	—
ENTE FERROVIE DELLO STATO - Roma	8.258.000.000	4.752.000.000
ISMEA-IST. STUDI, RICERCHE E INFORMAZ. SUL MERCATO AGRICOLO - Roma	—	—
AG.PROMOZ.SVILUPPO MEZZOGIORNO-(GEST.COM.INTERV.STRAORD.MEZZOG)- Roma	133.254.750	—
E.N.E.A.-ENTE NAZ.LE ENERGIE ALTERNATIVE - Roma	2.873.412.445	—
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Roma	170.000.000	—
CASSA NAZ.LE PREV. E ASSIST. AVVOCATI E PROCURATORI - Roma	5.863.690	—
C.N.R.-CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - Roma	518.811.606	508.499.857 (2)
I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZ.LE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Roma	307.370.645	405.146.854
ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - Roma	74.106.949	57.810.820
S.I.A.E.-SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - Roma	120.897.500	265.607.750
E.N.A.S.A.R.C.O.-ENTE NAZ.LE ASSIST.AGENTI E RAPPRESENTANTI COM. - Roma	666.818.640	10.177.237
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Roma	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
CASSA NAZ.LE PREV.E ASSIST. A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - Roma . . .	—	28.087.630
CASSA NAZ.LE PREV.E ASSIST. GEOMETRI - Roma	—	—
E.N.P.A.O.-ENTE NAZ.LE PREV.E ASSIST.OSTETRICHE - Roma	—	—
ENTE NAZ.LE PREV.E ASSIST.CONSULENTI DEL LAVORO - Roma	—	—
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE - Roma	—	—
I.N.A.D.E.L.-ISTITUTO NAZ.LE ASSIST. DIPENDENTI ENTI LOCALI - Roma	—	—
ENTE NAZ.LE ASS.E PREV.PITTORI,SCULTORI,MUSICISTI,SCRITTORI - Roma	—	—
FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA - Roma	—	—
E.N.E.L.-ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA - Roma	—	—
ISTITUTO NAZ.LE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA - Roma	—	—
E.N.P.A.M.-ENTE NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI - Roma	—	—
I.M.I.-ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - Roma	—	3.047.047.769 (3)
CASSA NAZ.LE PREV.ED ASSIST.A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI C. - Roma	—	—
ISTITUTO NAZ.LE PER IL COMMERCIO ESTERO - Roma	—	—
FONDO CENTR.GARANZIA AUTOSTRADE E FERROVIE METROPOLITANE - Roma	—	—
I.S.P.E.-ISTITUTO STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Roma	—	nessuna erog.
OPERA NAZ.LE ASSIST.PERSONALE DEL CORPO NAZ.LE VV.F. - Roma	—	—
ISTITUTO NAZ.LE DI ECONOMIA AGRARIA - Roma	—	—
E.N.P.A.S.-ENTE NAZ.LE PREV.ED ASSIST.DIPENDENTI STATALI - Roma	—	—
ISTITUTO ITALO-AFRICANO - Roma	—	—
ENTE NAZ.LE CORSE AL TROTTO - Roma	—	—
JOCKEY CLUB ITALIANO - Roma	—	—
ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - Roma	—	—
CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA - Roma	—	—
SPORTASS-CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI - Roma	—	—
IST.VIGILANZA ASSICURAZIONI PRIVATE E INTERESSE COLLETTIVO - Roma	—	—
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI - Roma	—	—
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Roma	—	—
E.N.I.-ENTE NAZ.LE IDROCARBURI - Roma	—	—
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - Roma	—	62.679.783
I.N.P.D.A.I.-IST.NAZ.LE PREV.DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI - Roma	—	—
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - Roma	—	32.033.920
SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - Roma	—	—
ORDINE MAURIZIANO - Torino	—	—
CASSA MARITTIMA ADRIATICA INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE - Trieste	4.707.053	3.215.619
ISTITUZIONI PUBBLICHE ASSISTENZA E BENEFICENZA - Trieste	1.307.777	—
ENTE AUTONOMO DEL PORTO - Trieste	—	—
ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - Trieste	—	739.280
PROVVEDITORATO AL PORTO - Venezia	—	—
ISTITUZIONI PUBBLICHE ASSISTENZA E BENEFICENZA - Vicenza	9.102.650	1.251.440

(1) Il dato riguarda campagne pubblicitarie effettuate su mass media stranieri.

(2) Di cui L. 249.591.222 atengono a spese sostenute per il 1988.

(3) Di cui L. 225.001.782 atengono a spese pubblicitarie effettuate su testate estere.

Istituti di credito

	1988	1989
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA - Alessandria	257.818.309	220.554.386
MEDIOCREDITO DELLE MARCHE - Ancona	162.205.008	198.073.159
ISTITUTO CREDITO FONDIARIO MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE - Ancona	76.076.800	67.030.082 (1)
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - Asti	181.578.320	163.630.473
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA - Biella (Vercelli)	54.540.727	53.732.668
MEDIOCREDITO EMILIA ROMAGNA - Bologna	659.738.001	553.463.299

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
CASSA DI RISPARMIO DI BRA - Bra (Cuneo)	29.130.163	20.035.871
CREDITO INDUSTRIALE SARDO - Cagliari	168.920.967	210.973.306 (2)
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO - Cento (Ferrara)	75.402.453	93.369.511
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA - Civitavecchia (Roma)	62.402.015	71.770.680
CARICAL-CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA - Cosenza	1.220.696.615	1.388.460.154 (3)
CASSA DI RISPARMIO DI FANO - Fano (Pesaro)	23.875.941	38.245.873
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA - Ferrara	256.915.703	—
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA - Firenze	650.388.329	752.708.471
MEDIOCREDITO TOSCANO - Firenze	250.924.370	387.602.833 (4)
ISTITUTO FEDERALE CREDITO AGRARIO PER LA TOSCANA - Firenze	256.238.604	256.274.100 (5)
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO - Foligno (Perugia)	855.912.039	801.820.215
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ - Forlì	—	212.108.920 (4)
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - Fossano (Cuneo)	76.286.725	104.600.520
MEDIOCREDITO LIGURE - Genova	58.147.217	88.717.851
CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Genova	617.900.000	1.158.200.008
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA - Genova	64.092.679	60.739.105 (6)
CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA - Gorizia	880.863.915	1.480.456.175 (7)
CASSA DI RISPARMIO DI JESI - Jesi (Ancona)	—	308.612.941
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - L'Aquila	56.029.000	78.812.000
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA - La Spezia	—	2.171.656.855
CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO - Livorno	162.914.267	162.892.350 (4)
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Lucca	201.019.105	197.519.355 (8)
CASSA DI RISPARMIO DI LUGO - Lugo (Ravenna)	19.670.000	—
CARIMA-CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA - Macerata	125.360.823	129.663.911 (9)
MEDIOCREDITO LOMBARDO - Milano	1.471.149.640	1.485.114.772
CA.RI.PLO.-CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE - Milano	(10) 11.496.000.000	11.751.000.000
BANCO DI NAPOLI - Napoli	4.729.000.000	4.225.000.000 (11)
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - Padova	—	935.954.179
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA - Parma	1.091.242.605	1.289.760.753
BANCA DEL MONTE DI PARMA - Parma	630.742.862	663.951.813
CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA - Perugia	—	420.664.250
CASSA DI RISPARMIO DI PESARO - Pesaro	203.032.374	— (12)
CARIPE-CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E DI LORETO APRUTINO - Pescara	1.518.780.020	1.576.610.070 (13)
CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO - Piacenza	388.638.000	528.247.000 (4)
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - Pistoia	507.420.561	—
MEDIOCREDITO DELLA BASILICATA - Potenza	59.947.168	76.658.396
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Ravenna	80.328.872	39.615.580 (14)
CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - Reggio Emilia	946.194.000	858.951.000
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI - Rieti	816.234.197	859.484.820
MEDIOCREDITO CENTRALE - Roma	105.407.182	336.367.651
CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - Roma	111.810.201	82.160.292
BANCA D'ITALIA - Roma	7.844.134.585	11.902.858.254
CRE.DI.OP. - CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - Roma	1.124.831.718	1.068.607.712
BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - Roma	1.256.602.033	1.079.024.898
ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE - Roma	122.951.853	121.817.382 (15)
CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE - Roma	—	nessuna erog.
ISTITUTO DI CREDITO PER LE PICCOLE INDUSTRIE E L'ARTIGIANATO - Roma	—	—
MEDIOCREDITO DEL LAZIO - Roma	—	—
CASSA DI RISPARMIO DI ROMA - Roma	—	2.127.897.500
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO - Saluzzo (Cuneo)	—	86.883.834
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - San Miniato (Pisa)	386.297.360	541.227.208 (16)
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO - Savigliano (Cuneo)	74.515.230	94.588.916
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA - Savona	134.891.000	59.260.467
MEDIOCREDITO REGIONALE ABRUZZESE - Teramo	56.198.700	72.818.147
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO - Teramo	137.197.319	406.606.310
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - Terni	275.820.790	333.456.574
MEDIOCREDITO PIEMONTESE - Torino	820.304.713	991.108.554
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - Torino	4.028.000.000	5.736.000.000 (17)
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - Torino	2.831.000.000	2.492.000.000
IST.FED.LE CREDITO AGRARIO PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA - Torino	214.444.537	185.494.437 (18)
FINPIEMONTE - Torino	—	—
CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA - Tortona (Alessandria)	38.834.329	52.965.696
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - Trento	949.691.158	880.677.916
MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE - Trento	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE - Venezia	85.186.690	137.229.240
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - Venezia	923.712.000	1.146.046.000 (19)
IST. FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE - Venezia	83.795.050	149.577.116 (20)
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI - Vercelli	145.496.697	196.289.287 (21)
CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA - Vignola (Modena)	126.572.539	—
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO - Viterbo	80.425.074	172.444.918 (22)

- (1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 66.777.212).
 (2) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 325.177.060). La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.
 (3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 534.317.959).
 (4) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.
 (5) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 159.702.916).
 (6) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 68.261.720).
 (7) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 794.542.806).
 (8) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 232.455.512). La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.
 (9) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 103.593.979).
 (10) Di cui L. 390.000.000 riguardano spese effettuate per conto della Sezione di Credito Agrario.
 (11) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 4.254.000.000).
 (12) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1983 (L. 55.489.729), 1984 (L. 59.257.171), 1985 (L. 61.372.441), 1986 (L. 100.993.877) e 1987 (L. 129.519.420).
 (13) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 1.734.222.719).
 (14) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 70.818.000).
 (15) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 178.247.396).
 (16) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 649.473.180).
 (17) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 3.833.000.000).
 (18) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 238.717.987).
 (19) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1981 (L. 41.628.000), 1982 (L. 91.507.000), 1983 (L. 173.840.000), 1984 (L. 235.354.000), 1985 (L. 261.000.000), 1986 (L. 412.901.000) e 1987 (L. 473.260.000).
 (20) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 48.476.700). Delle spese indicate: per l'anno 1987 L. 14.174.000, per l'anno 1988 L. 37.682.000 e per l'anno 1989 L. 62.758.516 attengono a spese effettuate dalla Sezione di Credito Agrario.
 (21) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 150.009.094).
 (22) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 211.234.691). La spesa relativa all'anno 1989 è stata indicata al netto di I.V.A.

Università, istituti scolastici, culturali e scientifici

	1988	1989
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Ancona	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - Arcavacata (Cosenza)	11.518.980	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Bari	11.512.280	155.192.535
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO - Bologna	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Bologna	nessuna erog.	nessuna erog.
TEATRO COMUNALE - Bologna	—	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICICO - Bologna	—	—
SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA - Bologna	—	—
CONS.UNIV.GESTIONE CENTRO RICERCA SPERIMEN. INDUSTRIA CERAMICA - Bologna	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Brescia	nessuna erog.	—
ISTITUZIONE CONCERTI E TEATRO LIRICO - Cagliari	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Cagliari	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Camerino (Macerata)	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - Campobasso	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Cassino (Frosinone)	nessuna erog.	nessuna erog.
OSSERVATORIO ASTROFISICO - Catania	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Catania	nessuna erog.	nessuna erog. (1)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" - Chieti	—	—
OSSERVATORIO VESUVIANO - Ercolano (Napoli)	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Ferrara	18.930.558	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Firenze	nessuna erog.	nessuna erog.
ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA - Firenze	22.977.540	—
ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - Firenze	nessuna erog.	—
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - Firenze	nessuna erog.	nessuna erog.
ISTITUTO DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE COMPARATO - Firenze	nessuna erog.	nessuna erog.
DIPARTIMENTO BIOLOGIA VEGETALE - Firenze	nessuna erog.	—
TEATRO COMUNALE MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - Firenze	—	—
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI - Firenze	—	—
ISTITUTO PAPIROLOGICO G. VITELLI - Firenze	nessuna erog.	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA - Firenze	—	—
CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE - Frascati (Roma)	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Genova	—	—
ISTITUTO NAZ.LE PER LA RICERCA SUL CANCRO - Genova	4.147.000	38.952.000
CONSORZIO I.N.F.M. - Genova	—	—
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA - L'Aquila	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'Aquila	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Lecce	16.081.240	10.192.795
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Macerata	5.684.827	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Macerata	5.947.070	17.465.750
MUSEO NAZ.LE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI" - Milano	10.883.916	—
POLITECNICO - Milano	nessuna erog.	—
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Milano	nessuna erog.	nessuna erog.
ISTITUTO NAZ.LE STUDIO E CURA DEI TUMORI - Milano	56.717.101	30.319.764
UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - Milano	1.257.359.230	—
TEATRO ALLA SCALA - Milano	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Milano	—	—
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA - Milano	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Modena	29.671.000	—
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE - Napoli	978.656	42.292.600
IST. NAZ.LE STUDIO E CURA DEI TUMORI-FONDAZIONE G. PASCALE - Napoli	93.339.953	—
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE - Napoli	nessuna erog.	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE - Napoli	—	—
TEATRO SAN CARLO - Napoli	—	—
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - Napoli	—	—
ISTITUTO NAZIONALE BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA - Ozzano Emilia (Bologna)	nessuna erog.	nessuna erog.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO - Padova	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Padova	—	39.359.250
ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA - Palermo	353.517	—
TEATRO MASSIMO - Palermo	251.785.662	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICO - Palermo	—	nessuna erog.
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI - Parma	2.165.580	5.193.891
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Parma	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Pavia	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Perugia	4.874.373	98.626.534
ISTITUTO SUPERIORE EDUCAZIONE FISICA - Perugia	—	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO - Pino Torinese (Torino)	nessuna erog.	—
SCUOLA NORMALE SUPERIORE - Pisa	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Pisa	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - Potenza	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Reggio Calabria	56.898.170	—
ISTITUTO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Roma	nessuna erog.	—
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI - Roma	nessuna erog.	—
TEATRO DELL'OPERA - Roma	445.758.650	—
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - Roma	8.667.800	—
ISTITUTO NAZ.LE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - Roma	nessuna erog.	—
E.T.I.-ENTE TEATRALE ITALIANO - Roma	870.367.791	807.462.319 (2)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" - Roma	91.656.980	33.626.125
ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE - Roma	4.158.308	—
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - Roma	—	—
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI - Roma	—	nessuna erog.
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - Roma	—	302.443.497 (3)
ISTITUTO DI STUDI EUROPEI A. DE GASPERI - Roma	—	—
ISTITUTO NAZ.LE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI - Roma	—	—
ISTITUTO DI STUDI POLITICI S. PIO V - Roma	—	—
CENTRO ITALIANO STUDI AMMINISTRATIVI - Roma	—	—
IST.CENTR.RICERCA SCIENT. E TEC. APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA - Roma	—	—
ISTITUTO PER LE SCIENZE UMANE A. TORRENTE E D.RUBINO - Roma	—	—
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI - Siena	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Siena	—	—
ISTITUTO NAZ.LE DEL DRAMMA ANTICO - Siracusa	28.715.625	—
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO - Spoleto (Perugia)	—	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI COLLURANIA - Teramo	nessuna erog.	—
TEATRO REGIO - Torino	103.376.558	92.413.340 (3)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
POLITECNICO - Torino	6.939.110	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Torino	51.114.960	39.580.150
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA - Torino	—	—
FONDAZIONE "LUIGI EINAUDI" - Torino	—	nessuna erog.
ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE G. FERRARIS - Torino	—	—
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - Trieste	nessuna erog.	—
OSSERVATORIO ASTRONOMICO - Trieste	nessuna erog.	nessuna erog.
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - Trieste	238.386.725	—
OPERA UNIVERSITARIA - Trieste	—	—
CONSORZIO INCREMENTO STUDI E RICERCHE DEGLI ISTITUTI DI FISICA - Trieste	nessuna erog.	nessuna erog.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Trieste	—	—
LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA - Trieste	—	—
OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE - Trieste	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Udine	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Urbino	3.694.757	4.301.850
ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA - Urbino	—	—
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA - Venezia	8.341.900	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Venezia	20.277.050	—
GRAN TEATRO LA FENICE - Venezia	—	—
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Verona	57.027.686	—
E.A. ARENA - Verona	87.771.843	121.830.090
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - Viterbo	19.867.943	50.890.245

(1) L'Università precisa di non aver effettuato spese pubblicitarie ma di essersi limitata, invece, a far pubblicare sui quotidiani gli avvisi relativi all'indizione di gare di appalto imposti a norma di legge.

(2) L'Ente precisa che non sostiene spese pubblicitarie (le uniche inserzioni riguardano avvisi per gare o spese di rappresentanza per eventuali necrologi) che invece sono effettuate dai teatri gestiti dall'Ente.

(3) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

Stazioni ed istituti sperimentali

	1988	1989
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGROMICOLTURA - Acireale (Catania)	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA - Arezzo	—	nessuna erog.
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA - Asti	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO - Bari	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI - Bologna	nessuna erog.	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA - Commenda di Rende (Cosenza)	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA - Conegliano (Trevise)	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO - Firenze	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOLOGIA AGRARIA - Firenze	—	—
BANCO NAZIONALE PROVA ARMI DA FUOCO PORTATILI - Gardone V.T. (Brescia)	nessuna erog.	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE - Lodi (Milano)	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO - Lodi (Milano)	—	—
STAZ. SPERIMENTALE CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEG. E ARTIF. - Milano	—	—
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIE OLI E GRASSI - Milano	—	—
STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA - Milano	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGR. - Milano	—	—
STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO - Murano (Venezia)	nessuna erog.	nessuna erog.
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA PELLI E MATERIE CONCIANTI - Napoli	—	—
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI - Parma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ELAIOTECNICA - Pescara	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA - Pontecagnano (Salerno)	nessuna erog.	—
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA ESSENZE E DERIVATI AGRUMI - Reggio Calabria	nessuna erog.	nessuna erog.
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - Roma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA - Roma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE - Roma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA - Roma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE - Roma	—	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNICA - Roma	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI - San Donato Milanese (Milano)	nessuna erog.	—
ISTITUTO SPERIMENTALE PER FLORICOLTURA - Sanremo (Imperia)	—	—
ISTITUTO SPERIMENTAZIONE PER IL TABACCO - Scafati (Salerno)	—	—
STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO - Tempio Pausania (Sassari)	307.631.060	—
ISTITUTO SPERIMENTALE ASSESTAMENTO FORESTALE E ALPICOLTURA - Villazzano (Trento)	—	—

Istituti autonomi per le case popolari

	1988	1989
I.A.C.P. - Agrigento	—	—
I.A.C.P. - Alessandria	18.926.068	16.281.223
I.A.C.P. - Ancona	7.847.575	9.027.970
I.A.C.P. DELLA VALLE DAOSTA - Aosta	456.660	nessuna erog.
I.A.C.P. - Ascoli Piceno	6.202.033	11.665.500
I.A.C.P. - Asti	5.642.760	15.183.200 (1)
I.A.C.P. - Avellino I.A.C.P. - Bari	82.816.610	—
I.A.C.P. - Belluno	—	—
I.A.C.P. - Benevento	—	—
I.A.C.P. - Bergamo	20.953.594	18.815.985
I.A.C.P. - Biella (Vercelli)	1.386.500	—
I.A.C.P. - Bologna	52.556.420	65.270.509
I.A.C.P. - Brescia	16.008.433	—
I.A.C.P. - Brindisi	6.892.380	—
I.A.C.P. BUSTESE - Busto Arsizio (Varese)	2.428.250	240.000
I.A.C.P. - Cagliari	59.485.840	31.6635.555
I.A.C.P. - Caltanissetta	19.834.218	18.487.841
I.A.C.P. - Caserta	7.371.460	—
I.A.C.P. - Castelfranco Veneto (Treviso)	—	—
I.A.C.P. - Catania	—	—
I.A.C.P. - Chieti	3.449.073	25.020.351 (2)
I.A.C.P. - Civitavecchia (Roma)	—	—
I.A.C.P. - Como	—	—
I.A.C.P. - Conegliano (Treviso)	nessuna erog.	2.815.778
I.A.C.P. - Cosenza	10.645.000	4.860.000
I.A.C.P. - Cremona	1.513.704	5.136.318
I.A.C.P. - Cuneo	13.819.500	32.896.200 (1)
I.A.C.P. - Este (Padova)	—	—
I.A.C.P. - Fermo (Ascoli Piceno)	nessuna erog.	nessuna erog.
I.A.C.P. - Ferrara	19.164.819	13.894.793
I.A.C.P. - Foggia	27.734.720	—
I.A.C.P. - Forlì	9.486.845	—
I.A.C.P. - Frosinone	2.093.615	—
I.A.C.P. - Genova	36.007.112	—
I.A.C.P. - Gorizia	—	—
I.A.C.P. - Imperia	nessuna erog.	—
I.A.C.P. - L'Aquila	4.758.801	6.129.095
I.A.C.P. - La Spezia	6.131.634	3.832.395
I.A.C.P. - Lanciano (Chieti)	—	nessuna erog.
I.A.C.P. - Latina	—	—
I.A.C.P. - Lecce	2.686.860	nessuna erog.
I.A.C.P. - Macerata	—	—
I.A.C.P. - Mantova	1.616.160	2.205.070
CONSORZIO REGIONALE I.A.C.P. DEL VENETO - Marghera (Venezia)	439.845	—
I.A.C.P. - Messina	—	—
I.A.C.P. - Milano	—	—
I.A.C.P. - Modena	—	— (3)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
I.A.C.P. - Monselice (Padova)	—	—
I.A.C.P. - Napoli	—	—
I.A.C.P. - Novara	—	—
I.A.C.P. - Nuoro	—	—
I.A.C.P. - Padova	nessuna erog.	nessuna erog.
I.A.C.P. - Parma	7.516.875	8.238.251
I.A.C.P. - Pesaro e Urbino	—	—
I.A.C.P. - Pescara	9.195.650	—
I.A.C.P. - Piacenza	—	—
I.A.C.P. - Piove di Sacco (Padova)	nessuna erog.	—
I.A.C.P. - Pordenone	474.950	nessuna erog.
CONSORZIO REGIONALE I.A.C.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - Pordenone	—	—
I.A.C.P. - Ragusa	1.416.000	—
I.A.C.P. - Ravenna	nessuna erog.	—
I.A.C.P. - Reggio Emilia	13.869.535	27.105.210
I.A.C.P. - Rieti	—	—
I.A.C.P. - Roma	120.888.053	50.133.510
I.A.C.P. - Rovigo	—	—
I.A.C.P. - Salerno	46.439.668	54.608.209
I.A.C.P. - Sassari	8.893.500	8.521.050
I.A.C.P. - Savona	—	—
I.A.C.P. - Siracusa	27.940.130	34.302.520
I.A.C.P. - Sondrio	4.158.836	9.640.000
I.A.C.P. - Teramo	nessuna erog.	6.691.500 (1)
ISTITUTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Terni	2.607.300	—
I.A.C.P. - Trapani	—	—
I.A.C.P. - Treviso	5.043.556	—
I.A.C.P. - Trieste	8.452.484	23.909.938
I.A.C.P. - Udine	18.695.545	14.254.570
I.A.C.P. - Varese	—	—
I.A.C.P. - Venezia	25.810.800	35.066.800
I.A.C.P. - Vercelli	—	—
I.A.C.P. - Vicenza	—	—
I.A.C.P. - Viterbo	33.053.865	nessuna erog.

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) La spesa si riferisce esclusivamente a pubblicità di gare di appalto.

(3) Ha comunicato il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 7.447.601).

Camere di commercio

	1988	1989
Agrigento	—	—
Alessandria	—	—
Ancona	—	—
Arezzo	—	—
Ascoli Piceno	—	—
Asti	—	—
Avellino	nessuna erog.	4.946.592
Bari	—	—
Belluno	—	—
Benevento	—	—
Bergamo	—	—
Bologna	56.029.194	35.561.608
Bolzano	8.665.862	5.070.690
Brescia	263.714.026	—
Brindisi	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Cagliari	—	—
Caltanissetta	—	—
Campobasso	—	—
Carrara	2.500.000	6.631.000
Caserta	—	—
Catania	—	—
Catanzaro	—	—
Chieti	—	—
Como	16.931.338	36.424.839
Cosenza	—	—
Cremona	—	—
Cuneo	245.132.809	—
Enna	—	—
Ferrara	27.877.625	58.083.391
Firenze	190.318.872	232.006.490 (1)
Foggia	—	—
Forlì	—	—
Frosinone	—	—
Genova	—	—
Gorizia	12.377.536	nessuna erog.
Grosseto	—	—
Imperia	5.428.000	10.888.500
Isernia	—	—
L'Aquila	—	—
La Spezia	7.003.987	2.944.000
Latina	—	—
Lecce	—	—
Livorno	67.538.246	40.000.000
Lucca	131.812.753	129.111.399 (2)
Macerata	826.000	26.084.800
Mantova	—	—
Matera	—	—
Massina	—	—
Milano	—	—
Modena	341.891.017	23.758.877
Napoli	139.279.720	213.918.900
Novara	—	—
Nuoro	—	—
Oristano	—	—
Padova	71.623.290	157.128.190
Palermo	—	—
Parma	—	—
Pavia	14.197.080	16.149.045
Perugia	—	—
Pesaro e Urbino	1.260.850.570	219.432.823
Pescara	—	—
Piacenza	—	—
Pisa	26.131.266	39.129.067 (3)
Pistoia	28.422.205	43.938.323
Pordenone	—	—
Potenza	—	—
Ragusa	—	—
Ravenna	16.077.756	34.734.271
Reggio Calabria	—	—
Reggio Emilia	—	—
Rieti	—	—
Roma	95.389.918	219.407.730
Rovigo	—	—
Salerno	31.479.700	9.290.092
Sassari	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Sassari	—	—
Savona	20.957.820	—
Siena	—	—
Siracusa	—	—
Sondrio	—	—
Taranto	—	—
Teramo	29.139.000	31.571.500
Terni	4.896.950	13.981.875
Torino	23.725.250	—
Trapani	—	—
Trento	28.149.555	—
Treviso	—	—
Trieste	43.235.257	71.044.817
Udine	165.546.957	173.162.523
Varese	—	—
Venezia	31.488.626	15.748.698
Vercelli	20.875.508	18.766.542 (4)
Verona	158.535.985	165.465.350
Vicenza	72.074.386	70.934.405
Viterbo	—	—

(1) Di cui L. 06.124.940 in conto residui 1988

(2) Di cui L. 47.653.630 in conto residui 1988.

(3) Di cui L. 17.559.574 in conto residui 1988.

(4) Di cui L. 3.519.512 in conto residui 1988.

Automobile club

	1988	1989
Agrigento	nessuna erog.	nessuna erog.
Alessandria	—	—
Ancona	—	—
Valle d'Aosta - Aosta	2.775.000	2.822.000
Arezzo	5.513.000	7.006.001
Ascoli Piceno	3.069.706	—
Asti	17.853.236	—
Avellino	—	—
Bari	—	—
Belluno	—	3.622.360
Bergamo	—	—
Biella (Vercelli)	—	—
Bologna	139.371.412	123.439.916
Bolzano	13.952.500	—
Brindisi	6.305.810	476.000
Campobasso	—	—
Caserta	—	—
Catania	—	—
Chieti	1.675.523	—
Como	6.097.872	7.227.920
Cremona	51.735.012	37.968.547 (1)
Cuneo	—	—
Domodossola (Novara)	2.894.000	—
Enna	—	—
Ferrara	823.000	—
Firenze	—	—
Forlì	5.046.688	—
Gorizia	1.432.700	—
Grosseto	11.133.186	11.058.217

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
Imperia	965.830	392.700
Isernia	—	—
Ivrea (Torino)	—	—
L'Aquila	—	—
Latina	—	—
Lecce	—	—
Livorno	6.264.780	7.862.576
Lucca	53.918.641	49.368.590
Macerata	15.078.000	3.297.620
Mantova	17.449.326	15.843.427
Massa Carrara - Massa	8.893.998	11.837.563 (2)
Matera	—	—
Messina	—	—
Milano	9.078.920	35.550.060
Modena	—	—
Napoli	—	—
Novara	80.619.024	62.053.102
Padova	7.758.850	9.018.000
Palermo	—	—
Parma	16.262.267	29.836.870
Pavia	—	—
Perugia	—	—
Pesaro	—	—
Pescara	27.083.446	7.575.549
Piacenza	9.912.808	3.057.348
Pisa	—	—
Pistoia	1.192.000	15.358.443
Pordenone	6.539.500	6.645.555
Potenza	—	—
Ragusa	—	—
Ravenna	—	—
Reggio Calabria	—	—
Reggio Emilia	12.700.132	—
Rieti	—	—
Rimini (Forli)	10.788.130	9.483.754
Roma	2.360.000	nessuna erog.
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Roma	—	—
Rovigo	300.000	600.000
Salerno	—	—
Sanremo (Imperia)	6.481.043	2.083.823
Savona	16.391.920	17.728.960
Sienna	nessuna erog.	nessuna erog.
Siracusa	400.000	400.000
Sondrio	—	—
Teramo	—	—
Terni	—	—
Torino	—	—
Trapani	—	—
Trento	6.944.650	—
Treviso	6.517.376	5.459.000 (1)
Trieste	8.978.210	39.176.383
Udine	—	—
Varese	30.228.330	27.719.856
Venezia	—	—
Vercelli	—	—
Verona	26.351.979	22.288.008
Vicenza	—	—
Viterbo	—	—

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Di cui L. 4.736.200 relative alla pubblicazione del periodico sociale "ACI Insieme".

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo

	1988	1989
AZIENDA AUTONOMA DELLA STAZIONE DI CURA - Acireale (Catania)	37.616.801	nessuna erog.
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELTA DEL PO - Adria (Rovigo)	73.491.101	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Agrigento	10.499.650	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Alassio (Savona)	94.400.000	47.267.387
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLE LANGHE E DEL ROERO - Alba (Cuneo)	5.000.000	—
AZIENDA AUT. SOGGIORNO E TURISMO "DEI LAGHI E CASTELLI ROMANI" - Albano Laziale (Roma)	74.620.411	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Albisola (Savona)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Alessandria	11.036.690	10.617.610
AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO "RIVIERA DEL CONERO" - Ancona	128.544.500	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Andora (Savona)	9.656.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Anzio (Roma)	14.442.840	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Aosta	1.215.400	868.700
AZIENDA AUTONOMA CURA E SOGGIORNO - Arco (Trento)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Arma di Taggia (Imperia)	9.621.455	567.950
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Ascoli Piceno	35.646.375	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Asti	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA "CADORE" - Auronzo di Cadore (Belluno)	84.407.000	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA CURA E SOGGIORNO - Bagni di Lucca (Lucca)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO ALTOPIANO DI PINÈ - Baselga di Pinè (Trento)	—	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLE PREALPI E DOLOMITI BELLUNESI Belluno	595.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Bibbiena (Arezzo)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Bibione (Venezia)	488.589.781	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL BIELLESE - Biella (Vercelli)	5.805.600	nessuna erog.
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Bologna	33.951.130	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO "LAGO DI BRACCIANO" - Bracciano (Roma)	51.334.400	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Brindisi	nessuna erog.	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Brunico (Bolzano)	2.147.988	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Camerino (Macerata)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Canazei (Trento)	59.656.317	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Caorle (Venezia)	117.180.378	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Capri (Napoli)	595.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL CASALESE - Casale Monferrato (Alessandria)	994.440	20.225.500
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Castiglione della Pescaia (GR)	144.798.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALLE DI Fiemme - Cavalese (Trento)	13.810.691	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Cefalù (Palermo)	24.449.120	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Celle Ligure (Savona)	29.359.900	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELL'AMBITO FORLIVESE - Cesenatico (Forlì)	297.269.680	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Cingoli (Macerata)	649.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA ALTA VALLE DEL TEVERE - Città di Castello (Perugia)	72.641.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Civitanova Marche (Macerata)	25.878.195	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Civitavecchia (Roma)	6.859.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Cogne (Aosta)	8.107.160	—
AZIENDA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Colle Isarco (Bolzano)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI FERRARA - Comacchio (Ferrara)	nessuna erog.	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Corvara (Bolzano)	4.157.149	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Courmayeur (Aosta)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO ALTA VAL VENOSTA - Curon Venosta (Bolzano)	1.180.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Diano Marina (Imperia)	127.922.000	nessuna erog.
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Dobbiaco (Bolzano)	1.580.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Enna	9.837.015	13.051.058
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DOLOMITI AGORDINE - Falcade (Belluno)	38.940.000	28.750.000
AZ. AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO DI FALCONARA M.-MONTEMARCIANO - Falconara M. (Ancona)	2.225.300	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Fano (Pesaro)	36.000.000	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Fasano (Brindisi)	4.725.900	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL FELTRINO - Feltre (Belluno)	1.190.000	2.332.400
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO, CURA E TURISMO - Fermo (Ascoli Piceno)	7.055.238	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO DI PRIMIERO E VANOI - Fiera di Primiero (Trento)	—	—
AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO - Fiuggi (Frosinone)	13.360.815	—
AZIENDA PROM. TURISTICA ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA - Folgaria (Trento)	48.665.780	16.433.649

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL FOLIGNATE E NOCERA UMBRA - Foligno (Perugia)	2.163.500	—
AZIENDA AUT. SOGGIORNO E TURISMO DEI FORNI SAVORGNANI - Forni di Sopra (Udine)	40.000.000	—
AZIENDA SOGGIORNO - Francavilla al Mare (Chieti)	955.800	335.000 (1)
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO "DEL TUSCOLO" - Frascati (Roma)	39.000.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA N. 37 - Garda (Verona)	18.568.400	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Genova	200.017.267	102.844.806
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Giardini Naxos (Messina)	29.000.000	55.000.000
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Gorizia	—	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI GRADO E AQUILEIA - Grado (Gorizia)	340.207.611	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Imperia	nessuna erog.	—
AZIENDA AUT. CURA SOGGIORNO E TURISMO ISOLE ISCHIA E PROCIDA - Ischia (Napoli)	3.332.000	595.000
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL CANAVESE - Ivrea (Torino)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - L'Aquila	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - La Thuile (Aosta)	15.255.620	31.606.400
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO BADIA - La Villa (Bolzano)	6.005.866	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Laigueglia (Savona)	1.491.600	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO LANA-FOIANA-SAN VIGILIO - Lana (Bolzano)	118.785.000	10.259.942
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Lavagna (Genova)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Lavarone (Trento)	—	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA N. 38 - Lazise (Verona)	16.976.580	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Lerici (La Spezia)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Levanto (La Spezia)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUT. CURA E SOGGIORNO TERME DI LEVICO-VETRIOLO-RONCEGNO - Levico Terme (Trento)	30.153.864	—
AZ. AUT. SOGGIORNO E TURISMO LIGNANO SABBIAADORO E LAGUNA MARANO - Lignano Sabbiadoro (Udine)	501.107.908	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Loano (Savona)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Madonna di Campiglio (Trento)	50.986.237	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI - Malè (Trento)	14.977.100	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Marina di Massa (Massa Carrara)	—	—
AZIENDA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Merano (Bolzano)	88.214.361	104.817.150 (2)
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL MILANESE - Milano	353.900.000	9.960.300
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI MODENA - Modena	88.165.068	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Moena (Trento)	26.247.793	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO NOVA LEVANTE-CAREZZA - Nova Levante (Bolzano)	3.673.070	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Novara	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA LAGO DORTA - Orta San Giulio (Novara)	4.407.400	11.131.080
AZIENDA SOGGIORNO - Ortisei (Bolzano)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Ospedaletti (Imperia)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Ostuni (Brindisi)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZI AZIENDONE TURISTIVA VALLE DI SUSÀ - Oulx (Torino)	41.727.590	31.925.200 (3)
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Padova	—	—
AZ. PROMOZ. TURISTICA COMPR. PERUGIA, CORCIANO, DERUTA, TORGIANO - Perugia	58.481.283	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Pesaro	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Pescasseroli (L'Aquila)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - Piacenza	3.185.934	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL PINEROLESE - Pinerolo (Torino)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA TURISMO - Pordenone	nessuna erog.	2.570.698
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Positano (Salerno)	3.379.402	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO DELLA "COSTA D'ARGENTO" - Porto S. Stefano (Grosseto)	43.797.100	—
AZIENDA AUTONOMA TURISMO - Prato (Firenze)	92.886.519	106.487.504
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO GRUPPO ORTLES - Prato allo Stelvio (Bolzano)	4.165.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO ALTA VAL DI Fiemme - Predazzo (Trento)	117.059.373	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Rapallo (Genova)	22.480.612	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - Ravenna	1.038.133.238	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA N. 31 - Recoaro Terme (Vicenza)	20.000.000	40.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Reggio Emilia	16.531.085	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO TERMINILLO - Rieti	13.159.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL CIRCONDARIO DI RIMINI - Rimini (Forlì)	717.088.380	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Riva del Garda (Trento)	201.349.632	7.577.000 (4)
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Roccaraso (L'Aquila)	9.000.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Rosolina (Rovigo)	237.614.259	—
AZIENDA AUTONOMA TURISMO - Rovereto (Trento)	—	96.478.055
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Rovigo	831.900	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - S.Bartolomeo al Mare (Imperia)	43.864.600	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - S.Benedetto del Tronto (AP)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - S.Giovanni Rotondo (Foggia)	2.169.900	—
AZIENDA AUT. SOGGIORNO E TURISMO-S.MARTINO DI CASTROZZA E SIROR - S. Martino di Castrozza (Trento)	—	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - S.Stefano d'Aveto (Genova)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA VALBOITE - S.Vito di Cadore (Belluno)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA CURA E TURISMO - Saint-Vincent (Aosta)	—	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL SALUZZESE - Saluzzo (Cuneo)	10.485.620	7.570.000
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - San Candido (Bolzano)	55.246.706	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Sanremo (Imperia)	72.296.515	67.289.514
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA N. 7 - Sappada (Belluno)	—	—
AZIENDA AUTONOMA CURA E SOGGIORNO - Sarnano (Macerata)	61.332.560	39.725.500
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Selva Gardena (Bolzano)	nessuna erog.	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Senigallia (Ancona)	nessuna erog.	—
AZIENDA SOGGIORNO - Sesto (Bolzano)	16.269.170	43.356.877
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO - Sestri Levante (Genova)	4.726.168	—
AZIENDA AUTONOMA TURISMO - Siracusa	36.232.200	—
AZ. PROMOZIONE TURISTICA N. 16 - CHIOGGIA-SOTTOMARINA-ISOLAVERDE - Sottomarina (Venezia)	82.926.250	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Spoleto (Perugia)	1.000.000	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAGO MAGGIORE - Stresa (Novara)	40.774.299	34.132.326
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Sulmona (L'Aquila)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Tagliacozzo (L'Aquila)	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA ALPAGO - Tambre d'Alpago (Belluno)	2.158.460	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO ETRURIA MERIDIONALE - Tarquinia (Viterbo)	20.723.845	—
AZIENDA AUT. SOGGIORNO E TURISMO DEL TARVISIANO E SELLA NEVEA - Tarvisio (Udine)	—	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERNANO - Terni	61.153.750	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Terracina (Latina)	—	—
AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - Tirolo (Bolzano)	nessuna erog.	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Tolentino (Macerata)	2.674.240	4.739.815
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO TORBOLE-NAGO - Torbole sul Garda (Verona)	144.636.626	nessuna erog. (4)
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Torino	nessuna erog.	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Trento	27.466.170	17.689.450
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA N. 11 - Treviso	315.000.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO DI TRIESTE E SUA RIVIERA - Trieste	5.221.248	4.955.576
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Urbino	14.805.300	—
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALSESIA - Varallo (Vicenza)	7.195.365	nessuna erog.
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Varazze (Savona)	46.000.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Vasto (Chieti)	2.940.960	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Velletri (Roma)	1.372.045	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Ventimiglia (Imperia)	500.000	500.000
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Vercelli	826.000	nessuna erog.
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA - Vicenza	106.869.000	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO "CENTRO FASSA" - Vigo di Fassa (Trento)	—	—
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO - Vipiteno (Bolzano)	9.440.000	—
AZIENDA AUTONOMA CURA, SOGGIORNO E TURISMO - Viterbo	17.432.108	—

(1) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) Di cui L. 71.611.715 per inserzioni su stampa estera. La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(3) La spesa si riferisce al periodo 1.1/3.4.1989

(4) La spesa si riferisce al periodo 1.1/31.1.1989. Dal 1° febbraio 1989 è stato istituito un nuovo Ente "Azienda di Promozione Turistica del Garda Trentino" nel quale sono confluite le sopresse Aziende Autonome di Soggiorno di Riva-Arco-Drena-Dro-Nago-Torbole-Tenno.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunità montane

	1988	1989
COMUNITÀ MONTANA AGORDINA - Agordo (Belluno)	—	—
COMUNITÀ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA - Arsiero (Vicenza)	—	—
COMUNITÀ MONTANA ALTOPIANO SETTECOMUNI - Asiago (Vicenza)	—	—
COMUNITÀ MONTANA "ALTA LANGA MONTANA" - Bossolasco (Cuneo)	—	—
COMUNITÀ MONTANA VALLE GRANA - Caraglio (Cuneo)	—	nessuna erog.
COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO CINQUEMIGLIA - Casteldisangro (L'Aquila)	—	—
COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL TANARO-MONGIA-CEVETTA - Ceva (Cuneo)	nessuna erog.	nessuna erog.
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA - Gardone V.T. (Brescia)	—	—
COMUNITÀ MONTANA ZONA "T" - Grissi (Chieti)	—	—
COMUNITÀ MONTANA N. 11 "OGLIASTRA" - Lanusei (Nuoro)	—	—
COMUNITÀ MONTANA DELLE APUANE - Massa Carrara	—	—
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE SABBIA - Nozza di Vestone (Brescia)	—	—
COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL GIOVENCO "ZONA D" - Pescina (L'Aquila)	—	—
COMUNITÀ MONTANA DEL VULTURE - Rionero in Vulture (Potenza)	—	—
COMUNITÀ MONTANA VALLI GESSO-VERMENGNA-PESIO - Robilante (Cuneo)	—	—
COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO - Sale Marasino (Brescia)	nessuna erog.	nessuna erog.
COMUNITÀ MONTANA VALLE VARAITA - Sampeyre (Cuneo)	—	—
COMUNITÀ MONTANA "ALTO TEVERE VAL TIBERINA" - San Sepolcro (Arezzo)	—	—
COMUNITÀ MONTANA "MEDIO AGRISAURO" - Sant'Arcangelo (Potenza)	—	—
COMUNITÀ MONTANA PELIGNA-ZONA "F" - Sulmona (Chieti)	nessuna erog.	—
COMUNITÀ MONTANA LEOGRA-TIMONCHIO-TORREBELVICINO - Torrebelvicino (Vicenza)	—	—
COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE N. 1 (ZONA 8) - Vergato (Bologna)	8.050.907	—
COMUNITÀ MONTANA "ALTO AGRIS" - Villa d'Agri (Potenza)	—	—

Consorzi, comprensori ed aziende consorziali

	1988	1989
CONS. COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO SMALT.E TRASFORMAZ.RIFIUTI - Agliana (Pistoia)	—	18.111.253
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE - Agrigento	19.782.460	10.676.317 (1)
CONSORZIO CIMITERO ALMÈ-VILLA D'ALMÈ - Almè (Bergamo)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLE DELL'ESINO - Ancona	—	—
COINGAS-CONSORZIO INTERCOMUNALE GAS - Arezzo	—	—
CONSORZIO BONIFICA DELTA PO ADIGE - Ariano Polesine (Rovigo)	—	—
CONS.GEST.COMPL.POLIV.MANIFESTAZIONI SPORTIVE,FIERISTICHE,SPET. - Asti	nessuna erog.	nessuna erog.
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI "ASTIGIANO" - Asti	—	10.925.628
CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALIZZAZIONE - Avezzano (L'Aquila)	—	—
CONSORZIO DEL PORTO - Bari	14.000.000	10.000.000
CONSORZIO BONIFICA APULO LUCANO - Bari	—	—
CONSORZIO INTERC.GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO - Bellinzago Novarese (Novara)	—	—
CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE - Belluno	4.440.837	23.927.515
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - Bergamo	—	—
AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI - Bologna	223.797.992	193.253.092
AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI RENO BOLOGNA - Bologna	43.334.400	—
AZIENDA ELETTRICA CONSORZIALE DI BOLZANO E MERANO - Bolzano	—	—
CONSORZIO SVIL.PIANO REGOLATORE GEN.LE INTERCOMUNALE COMUNI - Borgofranco d'Ivrea (Torino)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO VERONESE ORIENTALE - Bovolone (Verona)	—	—
CONSORZIO DELL'OGGIO - Brescia	—	—
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - Cagliari	11.579.260	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
CONSORZIO BONIFICA CALTAGIRONE - Caltagirone (Catania)	—	—
CONSORZIO BONIFICA SALSO INFERIORE - Calanissetta	7.838.740	—
CONSORZIO GESTIONE PISCINA - Caluso (Torino)	nessuna erog.	—
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI CASERTANI - Caserta	9.441.770	—
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO - Casoli (Chieti)	23.713.700	22.553.700 (2)
CONSORZIO AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA - Cassibile (Siracusa)	—	—
CONSORZIO DELL'AUSINO - Cava de' Tirreni (Salerno)	14.696.485	nessuna erog. (3)
CONSORZIO BONIFICA "PEDEMONTANO BRENTA" - Cittadella (Padova)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTO POIANA - Cividale del Friuli (Udine)	nessuna erog.	—
CONSORZIO AUTONOMO PORTO - Civitavecchia (Roma)	—	—
AZIENDA CONSORTILE PUBBLICI TRASPORTI - Como	—	—
CONSORZIO BONIFICA PEDEMONTANO SINISTRA PIAVE - Conegliano (Treviso)	—	—
CONSORZIO TRASPORTI NORD MILANO - Desio (Milano)	nessuna erog.	nessuna erog. (4)
CONSORZIO GESTIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Dronero (Cuneo)	nessuna erog.	—
CONSORZIO BONIFICA "BORGO CASCINO" - Enna	nessuna erog.	—
CONSORZIO BONIFICA EUGANEO - Este (Padova)	—	—
CONSORZIO GESTIONE CENTRO DI SOGGIORNO "PRACATINAT" - Fenestrelle (Torino)	—	42.000
CONS. INTERC.POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO FERRARA E COMUNI LIMITROFI - Ferrara	17.082.352	36.282.848
AZIENDA CONSORZIALE FERRARESE TRASPORTI - Ferrara	—	—
CONSORZIO BONIFICA ALTO FERRARESE - Ferrara	—	—
CONSORZIO BONIFICA TERRE VECCHIE - Ferrara	—	—
AZIENDA TRASPORTI AREA FIORENTINA - Firenze	11.895.238	29.026.788
AZIENDA INTER. N. 24 VAL DI CHIANA EST - Folanò della Chiana (Arezzo)	—	—
AZIENDA CONSORZIALE ACQUA E GAS - Forlì	5.462.038	85.374.904
CENTRO ASSISTENZA TECNICO AGRARIA VAL TROMPIA - Gardone V.T. (Brescia)	—	—
CONSORZIO COMUNITÀ MONTANA VAL TROMPIA - Gardone V.T. (Brescia)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTI RIVIERASCHI PO - Gassino Torinese (Torino)	—	—
CONSORZIO FRASASSI - Genga (Ancona)	146.657.500	248.084.000
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO - Genova	46.561.141	20.391.940
CONSORZIO FOGNATURE VAL SANGONE - Giaveno (Torino)	14.096.100	nessuna erog.
CONSORZIO PROV.LE ASSISTENZA E RIABILITAZIONE - Gorizia	—	—
CONSORZIO PROV. EST MILANESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Inzago (Milano)	—	8.337.735
CONS. INTERC.SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E SERVIZI - Jolanda di Savoia (Ferrara)	—	—
AZIENDA TRASPORTI CONSORTILE - La Spezia	7.840.050	26.346.087
AZIENDA CONSORZIALE ACQUA METANO - La Spezia	50.731.225	—
CONS. COSTR.NE E GESTIONE IMPIANTO INCEN.O TRASF.RIFIUTI SOLIDI - La Spezia	—	23.544.458
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE IGIENE AMBIENTALE E TERRITORIALE - Lammari (Lucca)	nessuna erog.	7.508.900
APT-AZIENDA PUBBLICA TRASPORTI - Lecco (Como)	4.671.250	—
AZIENDA CONSORZIALE ENERGETICA LECCHESSE - Lecco (Como)	nessuna erog.	—
CONSORZIO BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE - Legnago (Verona)	—	—
CONSORZIO BONIFICA LAGO DI LENTINI - Lentini (Siracusa)	13.672.000	—
CONSORZIO MANTOVANO TRASPORTI PUBBLICI - Mantova	nessuna erog.	15.050.000
CONSORZIO ACQUEDOTTO "MANTOVA ED UNITI" - Mantova	—	—
COTRAN-CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - Marina Montemarciano (Ancona)	—	11.943.495
CONSORZIO AUTOSTRADA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA - Messina	35.311.572	—
AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO - Messina	39.715.750	—
CONSORZIO DELL'ADDA - Milano	nessuna erog.	nessuna erog.
CONSORZIO CANALE MILANO-CREMONA-PO - Milano	—	—
CONSORZIO DEL TICINO - Milano	—	—
CONSORZIO BONIFICA "SINISTRO MEDIO BRENTA" - Mirano (Venezia)	9.413.495	nessuna erog.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE - Monfalcone (Gorizia)	22.054.093	53.302.090
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PUBBLICI - Monfalcone (Gorizia)	189.095	11.128.880
CONS. COMUNI MONTALDO D. E BORGOFRANCO GEST. ASILO NIDO - Montalto Dora (Torino)	—	—
CONS. COMUNI MONTALTO D.BORGOFRANCO COSTR. E GEST.RETE FOGNAT. - Montalto Dora (Torino)	—	—
ASSOCIAZIONE COMUNI "BASSO TEVERE" - Narni (Terni)	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
CENTRO ASSISTENZA TECNICA AGRARIA - Nozza (Brescia)	—	—
CONSORZIO VALLE SABBIA - Nozza di Vestone (Brescia)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTO SUL RIO GAVOSSAI - Nuoro	—	—
CONSORZIO PROV.LE BONIFICA ACQUE E SUOLO DEL SUD MILANESE - Opera (Milano)	nessuna erog.	nessuna erog.
CONS. BONIFICA 2° GRADO UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE DEL TIRSO - Oristano . .	4.627.000	72.153.500 (5)
CONSORZIO BONIFICA DEL CAMPIDANO - Oristano	—	—
CONSORZIO PARMENSE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE - Parma	3.279.245	—
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - Parma	—	—
CONS. ACQUEDOTTO DAL VIVO PER LA VAL D'ORCIA E VAL DI CHIANA - Pieve di Sinalunga (Siena)	—	—
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO - Pieve di Soligo (Treviso)	nessuna erog.	nessuna erog.
A.T.M. AZIENDA CONSORTILE - Piombino (Livorno)	—	ness. er
CONSORZIO COMPRESORIO DEL PIOVESE - Pieve di Sacco (Padova)	—	—
CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLI PIOVESE - Pieve di Sacco (Padova)	—	—
AZIENDA CONSORZIALE MUNICIPALIZZATA GAS - Pisa	—	—
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - Pistoia	8.164.195	(6)
AZIENDA CONSORZIALE ACQUEDOTTO DELL'ISOLA - Ponte San Pietro (Bergamo)	—	—
CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LIVENZA - Pordenone	nessuna erog.	—
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - Pordenone	—	—
CONSORZIO INTERCOMUNALE DISCARICA CONTROLLATA - Porto Maggiore (Ferrara) . .	—	—
AZIENDA CONSORZIALE ACQUA E GAS - Prato (Firenze)	368.549.152	(2)
CONSORZIO PROMOZIONE E SVILUPPO TERMALISMO SOCIALE - Radicondoli (Siena) . .	—	—
AZIENDA CONSORZIALE GAS E ACQUA - Reggio Emilia	93.990.650	143.985.200 (2)
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIALI - Roma	95.842.750	—
CONSORZIO BONIFICA PADANA POLESANA - Rovigo	—	12.812.824
CONSORZIO BONIFICA POLESINE ADIGE CANALBIANCO - Rovigo	47.788.490	—
CONSORZIO PROV.LE MANUTENZIONE STRADA PISOGNE-FRAINE-VAL PALOT - Sale Marasino (Brescia)	nessuna erog.	nessuna erog.
CONSORZIO CENTRO ASSIST. TECNICO AGRARIA DEL SEBINO BRESCIANO - Sale Marasino (Brescia)	—	nessuna erog.
CONSORZIO BONIFICA BASSO PIAVE - San Donà di Piave (Venezia)	10.516.268	—
AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE - San Donà di Piave (Venezia)	19.494.780	—
CONSORZIO BONIFICA RIVIERA BERICA - Sassano (Vicenza)	—	—
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI SAVONESE - Savona	4.548.000	16.197.000
AZIENDA CONSORZIALE ACQUEDOTTO SPONDA SINISTRA DEL SERIO - Seriate (Bergamo)	nessuna erog.	—
CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE CASA DI VACANZA - Settala (Milano)	—	—
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - Siena	—	—
CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI (TRA-IN) - Siena	nessuna erog.	20.489.159
GAS-INT AZIENDA CONSORZIALE - Siena	—	—
CONSORZIO PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO - Sulzano (Brescia)	28.689.565	nessuna erog.
CONS. PROV. MANUTENZIONE STRADA PISOGNE-FRAINE-VAL PALOT-SULZANO - Sulzano (Brescia)	—	—
CONS. TUTELA AMBIENTALE TERRITORI DI OME E MONTICELLI BRUSATI - Sulzano (Brescia)	—	nessuna erog.
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO - Teramo	25.596.000	19.644.500
CONSORZIO SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME TORDINO - Teramo	nessuna erog.	nessuna erog.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL RUZZO - Teramo	—	—
CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALIZZAZIONE - Teramo	—	—
AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI - Terni	—	—
ASSISTENZA INTERCOMUNALE COMPRESORIO N. 12 DELLA CONCA TERNANA - Terni	—	—
CONSORZIO BONIFICA MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE - Thiene (Vicenza)	—	—
CONSORZIO BONIFICA AGRO VERONESE-TARTARO - Tione (Verona)	—	—
CONSORZIO PO-SANGONE - Torino	—	—
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - Torino	—	—
CIT-CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - Torino	—	—
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE - Trapani	—	—
CONSORZIO BONIFICA DEL BIRGI - Trapani	—	—
CONSORZIO BONIFICA DESTRA PIAVE - Treviso	—	—
A.C.T.-AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - Trieste	9.357.031	22.297.209
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE - Udine	9.876.070	14.329.045
CONSORZIO ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICO - Udine	—	—
CONSORZIO ASTICO BRENTA - Valletta Langhella (Vicenza)	—	—
CONSORZIO IDROVIA PADOVA-VENEZIA - Venezia	—	—
CONSORZIO BONIFICA BASSO TOCE-ASPAN - Verbania Intra (Novara)	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
CONSORZIO BONIFICA ZERPANO ADIGE GUÀ - Verona	18.856.689	194.800
CONSORZIO ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE - Verona	111.388.714	127.924.552 (2)
CONSORZIO BONIFICA ADIGE GARDA - Verona	8.080.146	1.486.000
CONSORZIO IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Vicenza	1.122.080	—

(1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 8.237.110). La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 13.590.945)

(4) Ha comunicato che durante gli esercizi pregressi non ha effettuato spese pubblicitarie.

(5) Ha comunicato anche i dati relativi agli esercizi finanziari 1986 e 1987 (nessuna erogazione). La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(6) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 12.453.700).

Enti autonomi fiere

	1988	1989
E.A. FIERA DI ANCONA - Ancona	287.195.054	—
E.A. FIERA DEL LEVANTE - Bari	—	—
E.A. FIERA INTERNAZIONALE - Genova	—	—
AZIENDA FIERE - Gorizia	157.154.012	—
E.A. FIERA DI MESSINA - Messina	186.508.841	194.068.147
E.A. FIERA DI MILANO - Milano	2.932.262.674	—
TRIENNALE - Milano	—	—
MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO - Napoli	—	—
E.A. FIERA DEL MEDITERRANEO - Palermo	796.000.000	—
E.A. FIERA DI RIMINI - Rimini (Forli)	939.339.851	1.173.371.378
ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE - Roma	ness. er.	—
E.A. FIERE DI VERONA - Verona	—	—

Riserve e parchi naturali

	1988	1989
RISERVA NATURALE SPECIALE DELLA VALLE ANDONA E DELLA VAL BOTTO - Asti	—	—
PARCO NATURALE LAGHI DI AVIGLIANA - Avigliana (Torino)	—	nessuna erog.
RISERVA NATURALE SPECIALE DELL'ORRIDO E STAZIONE DI LECCIO - Chianocco (Torino)	—	—
PARCO NATURALE ALTA VALLE PESIO - Chiusa Pesio (Cuneo)	—	—
PARCO NATURALE "LAGONI DI MERCURAGO" - Mercurago di Arona (Novara)	—	—
RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI ORTA - Orta San Giulio (Novara)	—	nessuna erog.
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - Pescasseroli (L'Aquila)	—	—
PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA - Pragelato (Torino)	nessuna erog.	—
PARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIAVRE - Prà Catinat (Torino)	12.723.590	9.069.753
PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND - Salbertrand (Torino)	nessuna erog.	27.000
PARCO NATURALE ED AREA ATTREZZATA DEL SACRO MONTE DI CREA - Serralunga Crea (Alessandria)	nessuna erog.	nessuna erog.
PARCO NATURALE DEL GRAN PARADISO - Torino	—	—
RISERVA NATURALE GARZAIA DI VALENZA - Valenza (Alessandria)	—	—
PARCO NATURALE "ALTA VALSESIA" - Varallo (Vercelli)	—	—
AZIENDA REGIONALE PARCHI SUBURBANI - Venaria Reale (Torino)	—	—
RISERVA NATURALE BOSCO E LAGHI DI PALANFRÈ - Vernante (Cuneo)	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Unità sanitarie locali ed istituti di cura

	1988	1989
U.S.L. BA/14 - Acquaviva delle Fonti (Bari)	5.895.575	—
U.S.S.L. N. 75 - Acqui Terme (Alessandria)	43.395.924	—
U.L.S.S. N. 31 - Adria (Rovigo)	—	—
U.S.L. N. 20 - Agira (Enna)	32.057.973	—
U.S.L. RM/34 - Albano Laziale (Roma)	—	—
U.S.L. BA/7 - Altamura (Bari)	—	—
U.S.L. N. 12 - Ancona	79.249.785	66.735.474
U.S.L. N. 10/H - Antella (Firenze)	—	144.692.590
U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA - Aosta	30.027.170	— (1)
U.S.L. LT/1 - Aprilia (Latina)	—	—
U.S.S.L. N. 4 - Arcisate (Varese)	27.979.300	—
U.S.S.L. N. 53 - Arona (Novara)	—	—
U.L.S.S. N. 34 - Arzignano (Vicenza)	—	—
U.S.L. N. 24 - Ascoli Piceno	—	—
U.L.S.S. N. 13 - Asolo (Treviso)	—	22.264.424
U.L.S.S. N. 29 DELL'ALTO POLESINE - Badia Polesine (Rovigo)	27.565.155	18.569.350
U.S.L. BARI/10 - Bari	6.240.360	30.021.510
U.S.L. BA/1 - Barletta (Bari)	—	—
U.L.S.S. N. 3 - Belluno	nessuna erog.	7.216.517
U.S.L. N. 47 - Biella (Vercelli)	—	—
U.S.L. BA/8 - Bitonto (Bari)	—	—
U.S.L. N. 27 BOLOGNA OVEST - Bologna	71.236.511	108.728.889
ISTITUTI ORTOPEDICHI RIZZOLI - Bologna	—	—
U.S.L. CENTRO-SUD - Bolzano	—	197.061.076
U.S.S.L. N. 60 - Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	nessuna erog.	—
U.S.L. N. 11 - Borgo San Lorenzo (Firenze)	—	—
U.S.L. N. 6 - Borgo Val di Taro (Parma)	—	—
U.S.L. N. 54 - Borgomanero (Novara)	8.135.180	—
U.L.S.S. N. 27 - Bovolone (Verona)	50.930.650	—
U.S.S.L. N. 64 - Bra (Cuneo)	—	—
U.S.S.L. N. 37 - Breno (Brescia)	11.443.500	10.569.250 (2)
U.S.S.L. N. 41 - Brescia	—	—
U.S.L. NORD - Bressanone (Bolzano)	54.509.710	—
U.S.L. BR/4 - Brindisi	—	—
U.S.L. EST - Brunico (Bolzano)	100.849.175	57.482.220
U.L.S.S. N. 26 - Bussolengo (Verona)	—	—
U.S.L. N. 16 - Caltanissetta	45.395.590	—
U.S.L. LE/2 - Campisalentina (Lecce)	—	—
U.S.L. BA/2 - Canosa di Puglia (Bari)	—	—
U.S.S.L. N. 31 - Carmagnola (Torino)	26.544.908	28.599.970
U.S.S.L. N. 76 - Casale Monferrato (Alessandria)	59.250.876	117.702.604
U.S.L. LE/11 - Casarano (Lecce)	—	—
U.S.L. N. 15 MULTIZONALE - Caserta	—	—
U.S.L. N. 1 - Castel San Giovanni (Piacenza)	9.796.360	34.492.570
ISTITUTO RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - Castellana Grotte (Bari)	nessuna erog.	nessuna erog.
U.S.L. N. 4 GARFAGNANA - Castelnuovo Garfagnana (Lucca)	—	—
U.S.L. FR/5 - Ceccano (Frosinone)	—	—
U.S.L. N. 39 - Cesena (Forlì)	58.038.550	—
U.S.S.L. N. 34 - Chiari (Brescia)	9.002.500	—
U.S.L. N. 5 DEL CIVIDALESE - Cividale del Friuli (Udine)	nessuna erog.	—
U.S.L. COMPR. RM/21 - Civitavecchia (Roma)	—	—
U.S.L. N. 33 - Codigoro (Ferrara)	8.700.453	9.213.100
U.S.S.L. N. 54 - Codogno (Milano)	16.595.238	—
U.L.S.S. N. 24 DEL VERONESE ORIENTALE - Colognola ai Colli (Verona)	—	—
U.L.S.S. N. 23 - Conselve (Padova)	10.472.000	20.008.080
U.S.L. N. 34 - Copparo (Ferrara)	—	—
U.S.L. N. 11 - Correggio (Reggio Emilia)	—	—
U.S.S.L. N. 74 - Corsico (Milano)	1.124.180	7.915.917
U.S.L. N. 48 - Cossato (Vercelli)	nessuna erog.	16.690.150
U.S.S.L. N. 53 - Crema (Cremona)	2.280.625	2.868.495
U.S.S.L. N. 51 - Cremona	17.596.845	197.168.440
U.S.S.L. N. 58 - Cuneo	120.360.700	154.479.584

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
U.S.S.L. N. 56-ZONA OSSOLA - Domodossola (Novara)	26.727.760	46.258.870
U.S.L. N. 19 - Enna	—	—
U.S.L. N. 11 - Fabriano (Ancona)	28.381.502	21.140.291
U.S.L. N. 37 - Faenza (Ravenna)	123.500	—
U.S.L. N. 9 - Falconara Marittima (Ancona)	—	—
U.S.L. N. 4 - Fano (Pesaro)	44.288.598	—
U.L.S.S. N. 4 - Feltre (Belluno)	11.335.000	25.360.900
U.S.L. N. 31 - Ferrara	99.786.778	—
U.S.L. N. 3 - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	—	12.647.332
U.S.L. N. 10/A - Firenze	—	—
U.S.L. N. 8 - Foggia	—	—
U.S.L. LT/6 - Formia (Latina)	—	—
U.S.L. LE/7 - Galatina (Lecce)	—	—
U.S.L. N. 6 - Gallarate (Varese)	57.898.569	—
U.S.L. "LECCE 13" - Gallipoli (Lecce)	—	—
U.S.S.L. N. 38 - Gardone V.T. (Brescia)	—	—
U.S.L. N. 17 - Gela (Caltanissetta)	—	—
U.S.L. XVI GENOVA LEVANTE - Genova-Quarto	nessuna erog.	12.835.340
U.S.L. N. 12 - Ghilarza (Cagliari)	—	—
U.S.L. N. 23 - Giuliano in Campania (Napoli)	—	—
U.S.L. N. 2 "GORIZIANA" - Gorizia	28.762.049	42.216.576
U.S.L. N. 28 AREA GROSSETANA - Grosseto	14.602.930	26.271.178
U.S.L. N. 10 - Guastalla (Reggio Emilia)	12.536.975	33.613.030
U.S.L. RM/25 - Guidonia Montecelio (Roma)	—	—
U.S.L. N. 23 - Imola (Bologna)	40.805.865	—
U.S.L. N. 21 - Ischia (Napoli)	—	—
U.S.L. N. 19 SPEZZINO - La Spezia	—	—
U.S.L. N. 9 - Lanusei (Nuoro)	—	—
U.S.L. LT/3 - Latina	20.802.128	17.803.005
U.S.L. LECCE 1 - Lecce	—	—
U.S.S.L. N. 16 - Lecco	—	—
U.S.L. N. 28 - Locri (Reggio Calabria)	—	—
U.S.L. N. 6 "PIANA DI LUCCA" - Lucca	182.332.198	—
U.S.L. FG/6 - Lucera (Foggia)	—	—
U.S.L. N. 36 - Lugo (Ravenna)	30.889.841	54.802.487
U.S.L. FG/5 - Manfredonia (Foggia)	nessuna erog.	10.000.000
U.S.S.L. N. 47 - Mantova	55.835.887	—
U.S.L. LE/5 - Martano (Lecce)	—	—
U.S.L. TA/3 - Martinafranca (Taranto)	—	6.818.224
U.S.L. N. 2 - Massa Carrara	70.517.331	—
U.S.L. N. 4 - Mazara del Vallo (Trapani)	—	—
U.S.L. N. 30 - Melito Porto Salvo (Reggio C.)	—	—
U.S.L. OVEST - Merano (Bolzano)	53.039.735	64.894.085
POLICLINICO UNIVERSITARIO - Messina	19.169.370	—
U.L.S.S. N. 36 TERRAFERMA VENEZIANA - Mestre (Venezia)	30.608.935	13.842.140
OSPEDALE MAGGIORE - Milano	188.356.915	127.934.615
ISTITUTO NEUROLOGICO "C. BESTA" - Milano	—	—
U.S.L. N. 15 - Mirandola (Modena)	—	—
U.L.S.S. N. 17 UNITÀ SANITA - Mirano (Venezia)	nessuna erog.	34.304.846
U.S.L. BA/6 - Molfetta (Bari)	—	—
U.S.L. N. 6 - Monte San Quirico (Lucca)	—	—
U.S.L. VT/1 - Montefiascone (Viterbo)	1.808.350	nessuna erog.
U.S.L. "VAL DI CHIANA ZONA 31" - Montepulciano (Siena)	—	—
U.S.L. N. 20.A VALDARNO SUPERIORE SUD - Montevarchi (Arezzo)	500.000	6.961.000
U.S.L. N. 45 - Napoli	—	—
U.S.L. N. 41 - Napoli	—	—
U.S.L. N. 38 - Napoli	—	66.159.473 (2)
U.S.L. N. 40 - Napoli	—	108.957.963
U.S.L. LE/6 - Nardò (Lecce)	—	—
U.S.L. N. 50 - Nocera Inferiore (Salerno)	39.868.490	19.006.204 (3)
U.S.S.L. N. 51 - Novara	30.299.460	155.284.197
U.S.L. N. 9 BASSO VICENTINO - Noventa Vicentina	8.256.165	—
U.S.S.L. N. 73 - Novi Ligure (Alessandria)	56.696.057	85.260.660
U.S.L. N. 7 - Nuoro	—	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
U.L.S.S. N. 11 - Oderzo (Treviso)	—	—
U.S.S.L. N. 57-ZONA CUSIO - Ormezza (Novara)	38.939.758	42.615.000
U.S.L. N. 13 - Oristano	30.808.733	54.012.835
U.S.L. ROMA 13 - Ostia (Roma)	—	—
U.S.S.L. N. 35 - Palazzolo sull'Oglio (Brescia)	1.733.470	—
U.S.L. N. 59 - Palermo	—	—
U.S.L. N. 28 - Palestrina (Roma)	—	—
U.L.S.S. "BASSA FRIULANA" - Palmanova (Udine)	—	113.825.404
U.S.L. N. 4 - Parma	—	—
POLICLINICO "SAN MATTEO" - Pavia	85.717.389	85.686.426
U.S.L. N. 18 - Pavullo nel Frignano (Modena)	—	—
U.S.L. N. 7 VAL DI NIEVOLE - Pescia (Pistoia)	—	—
U.S.L. N. 2 - Piacenza	19.794.690	29.158.500
U.S.L. N. 12 - Piedimonte Matese (Caserta)	—	—
U.S.L. FINALESE - Pietra Ligure (Savona)	71.940.984	47.537.883
U.S.L. N. 8 "AREA PISTOIESE" - Pistoia	—	68.096.143
U.S.L. LE/9 - Poggiardo (Lecce)	—	—
U.S.L. N. 19 - Poggibonsi (Siena)	14.959.750	8.846.466
U.S.L. RIETI/2 - Poggio Mirteto (Rieti)	—	—
U.S.L. N. 34 - Pompei (Napoli)	—	—
U.L.S.S. E SOCIO ASSISTENZIALI N. 11 "PORDENONESE" - Pordenone	—	—
U.S.L. N. 21 - Porretta Terme (Bologna)	—	10.800.000
U.S.L. N. 32 - Portomaggiore (Ferrara)	31.140.580	52.522.715
U.S.L. N. 48 - Pregiato (Salerno)	9.697.033	nessuna erog. (4)
U.S.L. LT/4 - Priverno (Latina)	nessuna erog.	nessuna erog.
U.S.L. BA/18 - Putignano (Bari)	10.353.934	—
U.S.L. N. 23 - Ragusa	52.475.405	18.749.338
U.S.L. N. 9 - Reggio Emilia	42.900.483	123.641.334
U.S.L. RIETI/1 - Rieti	14.578.415	—
U.S.L. N. 40 RIMINI NORD - Rimini (Forli)	19.748.760	35.174.446
U.S.L. RM/11 - Roma	39.639.050	29.896.415
U.S.L. RM/7 - Roma	12.371.415	—
U.S.L. RM/3 - Roma	—	—
U.S.L. RM/4 - Roma	—	—
U.S.L. N. 20 - Roma	—	—
U.S.L. RM/6 - Roma	—	—
U.S.L. N. 15 - Roma	—	—
U.S.L. N. 16 - Roma	—	—
U.S.L. RM/10 - Roma	—	—
U.S.L. N. 5 - Roma	—	—
U.S.L. N. 29 - S. Anastasia (Napoli)	—	—
U.S.S.L. N. 55 LODIGIANO N.O. - S. Angelo Lodigiano (Milano)	—	—
U.S.L. N. 22 - S. Benedetto Tronto (Ascoli P.)	—	—
U.L.S.S. N. 15 BASSO PIAVE - S. Donà di Piave (Venezia)	—	—
U.S.L. N. 31 - S. Giorgio a Cremano (Napoli)	—	—
U.S.L. N. 25 - S. Giorgio di Piano (Bologna)	—	—
U.S.L. N. 26 - S. Giovanni Persiceto (Bologna)	—	—
U.S.L. FG/3 - S. Giovanni Rotondo (Foggia)	—	—
U.L.S.S. N. 15 BASSO PIAVE - San Donà di Piave (Venezia)	16.830.420	—
U.S.L. "FOGGIA 2" - San Severo (Foggia)	—	—
U.S.L. N. 9 DEL SANVITENSE - San Vito Tagliato (Pordenone)	4.597.59	—
U.S.L. N. 17 - Sant'Elpidio Mare (Ascoli P.)	—	—
U.S.S.L. VII "DEL SAVONESE" - Savona	—	—
U.S.L. N. 12 - Scandiano (Reggio Emilia)	nessuna erog.	24.446.22
U.S.L. N. 8 - Senigallia (Ancona)	10.480.196	8.918.63
U.S.L. N. 5 - Senise (Potenza)	—	—
U.S.S.L. N. 30 - Seriate (Bergamo)	14.802.704	20.407.60
U.S.L. N. 24 - Siderno (Reggio Calabria)	—	—
U.S.L. N. 30 - Siena	45.255.459	29.672.174
U.S.L. N. 26 - Siracusa	185.222.42	—
U.S.L. N. 10 DEL MANIAGHESE E DELLO SPILIMBERGHESE - Spilimbergo (Pordenone)	—	—
U.S.L. COMPENSORIO SPOLETINO - Spoleto (Perugia)	—	—
U.L.S.S. N. 2 - Sulmona (L'Aquila)	—	—
U.S.L. TA/4 - Taranto	18.323.080	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1988	1989
U.S.L. TA/5 - Taranto	—	—
U.S.L. N. 27 - Taurianova (Reggio Calabria)	—	—
U.L.S.S. - Teramo	17.452.264	—
U.S.L. DELLA CONCA TERNANA - Terni	—	—
U.S.L. LT/5 - Terracina (Latina)	8.177.085	—
U.S.L. N. 3 "CARNICA" - Tolmezzo (Udine)	—	—
U.S.S.L. TORINO VI - Torino	191.687.801	—
U.S.S.L. TORINO VII - Torino	44.896.030	52.809.820
U.S.S.L. TO-II - Torino	nessuna erog.	—
U.S.S.L. TORINO IV - Torino	30.439.725	—
U.S.S.L. TORINO V - Torino	—	31.292.240 (5)
U.S.S.L. N. 7 - Tradate (Varese)	4.682.650	7.758.12
U.S.L. N. 1 - Trapani	129.115.460	130.141.742 (6)
U.S.L. COMPENSORIO VALLE DELL'ADIGE - Trento	—	42.497.543
U.L.S.S. N. 10 - Treviso	31.237.679	—
U.S.L. N. 1 TRIESTINA - Trieste	78.268.338	145.154.445 (7)
ISTITUTO PER L'INFANZIA - Trieste	—	—
U.S.L. FG/11 - Trinitapoli (Foggia)	—	—
U.S.L. N. 7 "UDINESE" - Udine	nessuna erog.	36.213.936
U.L.S.S. N. 7 "VALLE DELL'AGNO" - Valdagno (Vicenza)	29.801.208	—
U.S.L. N. 59 - Vallo della Lucania (Salerno)	55.258.000	47.868.454
U.S.S.L. N. 3 - Varese	—	41.466.67
U.S.L. RM 31 - Velletri (Roma)	—	—
U.S.L. N. 1 - Venosa (Potenza)	32.733.476	22.056.353
U.S.S.L. N. 55 - Verbania Pallanza (Novara)	76.085.060	16.493.339
U.S.S.L. N. 45 - Vercelli	74.239.845	59.158.120
U.L.S.S. N. 25 DELLA REGIONE VENETO - Verona	39.283.039	232.261.095
U.L.S.S. N. 8 "VICENZA" - Vicenza	—	31.055.095
U.S.S.L. N. 78 - Vigevano (Pavia)	—	14.797.055
U.S.L. N. 3 - Villa d'Agri (Potenza)	nessuna erog.	—
U.L.S.S. N. 33 - Villafranca (Verona)	4.847.280	8.821.370
U.S.L. VT/3 N. 23 - Viterbo	—	—
U.S.S.L. N. 79 - Voghera (Pavia)	98.195.042	123.121.572

(1) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 10.070.120)

(2) La spesa è stata indicata al netto di I.V.A.

(3) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 91.064.765).

(4) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (nessuna erogazione).

(5) Le spese non comprendono inserzioni su G.U., B.U.R.P. e F.A.L.

(6) Ha comunicato anche il dato relativo all'esercizio finanziario 1987 (L. 100.929.606).

(7) Di cui £ 33.508.020 atengono a spese effettuate per conto della Direzione Reg. le della Sanità.

Capitolo VI

La legge n. 250 del 7 agosto 1990

1. Premessa

La predisposizione di un sistema di contribuzione alle imprese editrici («provvidenze») — previsto originariamente dalla legge n. 416 del 1981, quindi rinnovato dalla legge n. 67 del 1987 (la quale ha incluso nella «platea» dei beneficiari anche le imprese radiofoniche di informazione a determinate condizioni) — richiede necessariamente una delimitazione temporale per quanto si riferisce all'erogazione dei contributi diretti.

Una stabilizzazione dei contributi a fondo perduto, infatti, tradirebbe la *ratio* dell'intervento pubblico, il quale è funzionalizzato ad incentivare il recupero, e quindi lo sviluppo concorrenziale, di un mercato editoriale in fase di superamento di una crisi pregressa: e deve ritenersi ormai superata la funzione meramente assistenziale del sostegno statale, non ravvisandosi l'opportunità di istituire un sistema di «supporto permanente ad imprese cronicamente ed inguaribilmente deficitarie» (1).

L'esigenza dell'apposizione di un termine, peraltro, risulta confermata dalla tendenza a privilegiare, nel rinnovo della disciplina, le misure *infrastrutturali*, quindi permanenti o a lungo termine, la cui concessione da parte dello Stato risulta giustificata dal particolare interesse sociale rivestito dall'attività di informazione. È quanto emerge anche dalla proroga fino al 1995 delle misure previste dagli artt. 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relative ai finanziamenti agevolati per programmi di ristrutturazione o riconversione delle imprese editrici. In particolare, il rinnovo delle provvidenze all'editoria, operato dalla legge del 1987 (oltre a marcare, con riferimento all'erogazione in favore dei quotidiani di sovvenzioni a fondo perduto, il passaggio concettuale dai «contributi sul prezzo della carta» ai «contributi» *tout court*) stabiliva dei termini a tale erogazione, differenziandoli a seconda che si trattasse di imprese editrici di quotidiani senz'altra qualificazione (fino al 1987), ovvero di altri periodici, imprese editrici di *particolare valore* e imprese radiofoniche di informazione (fino al 1990).

Allo scadere del quinquennio, si è pertanto manifestata la necessità di puntualizzare in via definitiva la politica di sostegno finanziario all'editoria di *rilevante valore sociale*, integrando il sistema del finanzia-

(1) Par. Cons. Stato, n. 2404/87: cfr. *La giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato sulla legge per l'editoria*, in *Prospettive dell'informazione*, I, 1990, 136.

mento all'editoria in generale, ormai «a regime», con le misure infrastrutturali cui si è accennato.

Era, dunque, richiesta da un lato una estensione dei destinatari delle agevolazioni, fino a generalizzare le misure anche alle cooperative ed alle società prive del fine di lucro; d'altra parte, occorre procedere ad una valorizzazione dell'editoria c.d. «debole», per il suo ruolo essenziale nel contesto sociale italiano.

Per conseguire tali scopi, si rendeva opportuno anche estendere i contributi ai periodici ed alla editoria radiotelevisiva, che in diversi casi viene a subire gli effetti di una concorrenza squilibrata, con conseguenze evidenti sul piano dell'esercizio del diritto di informazione e dunque, in ultima analisi, del pluralismo.

Si trattava, in definitiva, di sistematizzare gli interventi già previsti in precedenza, aggiornandoli fino ad indirizzarsi non più limitatamente a singoli comparti mediali, ma a tutte le componenti del complessivo sistema dell'informazione.

L'aggiornamento, peraltro, richiedeva la conferma di una concezione di tale sistema in base alla quale, accanto alle iniziative prettamente politiche, venissero valorizzate anche le imprese editrici, i cui titolari prescindano dal conseguimento di utilità economiche, privilegiando in sé il fine dell'attività informativa.

Ciò è quanto si è realizzato con la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa».

2. La stampa di partito

Sulla base delle nuove disposizioni, in primo luogo vengono in considerazione le imprese editrici di quotidiani, di periodici — e di imprese radiofoniche: v. *infra* — che siano organi di partiti politici, per i quali l'art. 3, comma 1, prevede ulteriori contributi integrativi rispetto agli altri previsti dalla stessa legge.

La misura dei contributi, per l'anno 1990, è quella determinata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, che li aveva istituiti; tuttavia, la concessione resta condizionata al rispetto del limite posto alle entrate pubblicitarie, che non devono costituire più del quaranta per cento dei costi complessivi iscritti in bilancio.

A partire dal 1° gennaio 1991, invece, i quotidiani e i periodici organi di partiti politici — tra i quali il legislatore ricomprende anche quelli che nelle ultime elezioni abbiano ottenuto un seggio al Parlamento Europeo — divengono beneficiari di due contributi (secondo la dizione dell'art. 3, comma 10), da intendersi tuttavia come quote del medesimo contributo: una fissa, pari al quaranta per cento della media dei costi iscritti in bilancio inclusi gli ammortamenti (nella disciplina della legge n. 67/1987, tale misura era del trenta per cento); ed una variabile, determinata in base alle tirature.

È poi previsto un contributo integrativo, pari al cinquanta per cento del contributo «ordinario», per le imprese che espongano in bilancio entrate pubblicitarie in misura inferiore al trenta per cento dei costi complessivi. Tuttavia, il legislatore ha posto un limite generale alla misura di tale contributo, che non può superare il tetto del sessanta per cento dei costi risultanti da bilancio.

Si rilevano inoltre due norme di chiusura (commi 13 e 14 dell'art. 3). La prima chiarisce i dubbi sollevati in passato circa la cumulabilità dei contributi ai *media* organi di partiti politici con i contributi

ordinari. Come già il Consiglio di Stato aveva argomentato in un parere (2), viene sancito il principio dell'*alternatività* dei contributi speciali rispetto a quelli generali per l'editoria (v. *infra*), che non sono dunque cumulabili: e tale norma vale anche per le imprese radiofoniche di informazione.

La seconda disposizione, poi, limita l'accesso al contributo ad *un solo organo*, nel caso di multimedialità dell'informazione di partito, ossia qualora vengano utilizzati diversi mezzi di comunicazione sociale da parte del medesimo partito politico.

3. Le imprese editrici di particolare valore

L'art. 9 della legge n. 67 del 1987, accanto ai contributi destinati agli organi di partiti politici (commi 6-9), prevedeva l'erogazione di un finanziamento ad imprese editrici definite «*di particolare valore*». Si trattava di imprese che, pubblicando da almeno un triennio un quotidiano, fossero costituite in forma cooperativa ovvero avessero deliberato di non procedere a distribuzione di utili per almeno cinque esercizi successivi a quello di percezione dei contributi.

Il riconoscimento della rilevanza sociale delle cooperative giornalistiche, come logica conseguenza del favore accordato dal costituente al fenomeno della cooperazione, discende originariamente dalla disciplina del 1981; e se la legge del 1987 aveva costituito specificazione ulteriore di tale favore, attraverso l'attribuzione del connotato del «*particolare valore*», il rinnovo operato dalla legge 250/1990 rappresenta una stabilizzazione del sostegno economico alle cooperative, sia che editino quotidiani (art. 3, comma 2), sia che pubblichino periodici (comma 3).

Con riferimento invece alle imprese che, pur costituite in altra forma societaria, siano controllate nella maggioranza del capitale da cooperative (giornalistiche o di altro tipo), oppure da fondazioni o da enti morali, la nuova disciplina consente di accedere ai contributi se dette imprese hanno in vigore, nel proprio statuto, la condizione vincolante di non perseguire le finalità di lucro.

Viene inoltre richiesto che tale esclusione sia definitiva e permanente, dovendo persistere «*fino allo scioglimento della società stessa*» (art. 3, comma 5). Va sottolineata, dunque, la particolare considerazione in cui è tenuta la categoria delle imprese editrici caratterizzate dalla permanente esclusione dello scopo di lucro, quale elemento di garanzia del pluralismo dell'informazione.

Rispetto alle imprese editrici di particolare valore, comunque, il legislatore distingue due tipologie, cui corrispondono due diversi tipi di contributo, per i quali, tuttavia, sono identiche le condizioni: il limite posto alle entrate pubblicitarie sui costi complessivi di bilancio (quaranta per cento); il requisito della costituzione della società da almeno tre anni o, *in alternativa*, del previo quinquennio di diffusione di ogni testata edita, quale garanzia sia della continuità dell'iniziativa editoriale, sia della sua rispondenza ad una certa domanda sociale (3); infine l'esclusione di rapporti di collegamento con altre imprese operanti nel settore della comunicazione sociale. In particolare, sono preclusivi dell'accesso alle provvidenze rapporti di collegamento con altre imprese editrici di quotidiani e/o periodici, con concessionarie pubblicitarie, con altre imprese — o con amministratori di esse — che abbiano con

(2) V. Parr. 2403/87 e 1350/88, in *La giurisprudenza consultiva etc.*, cit., 139.

(3) Cfr. Parr. Cons. Stato 2403/87 e 1350/88, cit..

l'impresa editrice rapporti contrattuali, di qualsiasi genere, in misura superiore al dieci per cento dei costi esposti in bilancio dalla impresa richiedente.

Quanto allo specifico dei contributi, le imprese editrici costituite in forma cooperativa o, se società, con maggioranza del capitale sociale detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali privi dello scopo di lucro (art. 3, comma 2), hanno accesso ad un contributo — unico per ogni impresa, anche ove pubblici più testate — costituito da una quota fissa pari al trenta per cento della media dei costi esposti in bilancio nei due esercizi precedenti alla percezione del contributo, sempreché l'impresa abbia editato nei due anni precedenti testate quotidiane e/o periodiche.

Nel caso, invece, di imprese costituite da almeno tre anni e nelle condizioni di assetto societario stabilite dall'art. 3, comma 2, che editino nuove testate, il contributo della quota fissa è rapportato al 30 per cento (per un massimo di 2 miliardi) dei costi relativi al primo esercizio.

A tutti, inoltre è attribuita una quota variabile in relazione alle tirature (art. cit., comma 8).

In relazione a tale specifico contributo, il già richiamato limite — del quaranta per cento dei costi complessivi — posto alle entrate pubblicitarie acquisisce un connotato di elasticità, in quanto comporta una riduzione del contributo in misura del cinquanta per cento qualora le entrate pubblicitarie risultino di misura compresa fra il trentacinque e il quaranta per cento dei costi (comma 7).

Il secondo tipo di contributo (art. 3, comma 3), invece, è destinato esclusivamente ai periodici, ed è legato al numero di copie «tirate», fino ad un massimo di quarantamila. Anch'esso viene concesso *indipendentemente dal numero di testate*, ed è destinato alle imprese editrici di periodici a *contenuto prevalentemente informativo*, che — nel rispetto delle condizioni generali più sopra illustrate — risultino esercite da cooperative, fondazioni, enti morali o da società con maggioranza del capitale sociale detenute da tali soggetti privi di fine di lucro, ed abbiano pubblicato, negli ultimi due anni, almeno quarantacinque (plurisettimanali e settimanali), diciotto (quindicinali) o nove numeri (mensili).

4. Le imprese radiofoniche di informazione

Una delle più incisive innovazioni — sintomatica di una prospettiva normativa più aderente all'attuale struttura del contesto mediale — apportate dalla legge del 1987 fu l'estensione del sistema di incentivazione e sostegno anche alle imprese radiofoniche, con una diversificazione connessa alla tipologia dell'informazione costituente oggetto dell'attività esercitata: informazione di partito da un lato, imprese aventi il connotato del *particolare valore* (ossia gestite da cooperative o da società commerciali che abbiano deliberato l'esclusione della ripartizione di utili) dall'altro.

La norma relativa alla comunicazione dell'avvenuta deliberazione in merito aveva tuttavia creato situazioni di fatto tali da comportare l'esclusione, per molte emittenti radiofoniche di informazione, dall'accesso ai benefici; si era pertanto manifestata l'esigenza di una norma che consentisse una «sanatoria» di quelle domande che, presentate in maniera non corretta, erano state respinte.

Le agevolazioni previste per le imprese che avessero rinunciato allo scopo di lucro, poi, risultavano sottoposte ad un termine finale determinato *per relationem*: «fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto». Donde la necessità di una norma che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sistematizzasse la materia.

La legge 7 agosto 1990, n. 250, in primo luogo, ha previsto un importante riconoscimento nei confronti delle imprese radiofoniche, procedendo ad una sostanziale parificazione rispetto alle imprese editrici di quotidiani. Tale considerazione «sistemica» delle imprese operanti nel sistema dell'informazione avviene da un lato mediante la previsione dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa delle imprese radiofoniche che percepiscano contributi (art. 9); d'altro lato, attraverso l'esplicita equiparazione delle stesse alle imprese editrici di quotidiani (art. 10), pur se limitata all'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 29-33 della legge n. 416 del 1981 (estese anche all'acquisizione di nuovi impianti di trasmissione a bassa ed alta frequenza). Tale equiparazione comporta inoltre (art. cit., comma 3) l'inserimento di un rappresentante degli editori radiofonici quale componente del Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento agevolato (art. 32 legge 416/1981).

Per quanto poi si riferisce al primo dei problemi più sopra richiamati, aperti dalla normativa del 1987, l'art. 1 della legge del 1990 esclude dall'obbligo di comunicazione — di cui all'art. 9, comma 2, legge 67/1987 — le cooperative senza fine di lucro che eserciscano imprese radiofoniche di informazione. L'art. 2, invece, prevede per le imprese ancora assoggettate a tale obbligo, le quali vi abbiano già adempiuto (in maniera evidentemente non corretta), la riapertura per tre mesi dei termini di presentazione delle domande.

Il legislatore, con riferimento alla erogazione dei contributi, opera anzitutto una distinzione, prevedendo — questa volta con apposita norma — la categoria «speciale» delle imprese radiofoniche organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.

Il sistema di contribuzione, analogamente a quanto previsto dalla normativa pregressa, è ormai reso permanente e consiste ancora nelle agevolazioni tariffarie, che vengono estese ai consumi di energia elettrica e ai canoni di abbonamento a servizi di telecomunicazione, anche via satellite (per il caso di eventuali interconnessioni via satellite o di utilizzazione del satellite per ricevere avvenimenti specifici).

La parte sostanziale del sostegno economico è tuttavia ancora rappresentata dal contributo, quantificato nel settanta per cento della media dei costi esposti in bilancio negli ultimi due esercizi e incrementabile di un'ulteriore quota pari al cinquanta per cento del contributo base, ove le entrate pubblicitarie risultino inferiori al venticinque per cento dei costi. Condizioni di accesso restano la registrazione della testata presso il Tribunale competente e l'esclusione di rapporti di controllo, diretto o indiretto, con organi di informazione; varia invece la misura dell'incidenza dei programmi informativi sul palinsesto dell'emittente, che, da una quota del trenta per cento, passa al cinquanta per cento della programmazione nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 20.

Con riferimento alle imprese radiofoniche di informazione *tout court*, va dato conto di come l'intervento di sostegno risulti non soltanto dal disposto degli artt. 7 e 8 legge n. 250, ma anche dalla legge n. 230 del 7 agosto 1990. Quest'ultima, infatti, prevede un contributo integrativo (attinto da un finanziamento di 20 miliardi per il triennio 1990-92) per quelle emittenti che — mediante utilizzazione di almeno 60 impianti di trasmissione, collocati in una zona che nell'ultimo anno comprenda il 50 per cento delle province e l'85 per cento delle regioni — abbiano trasmesso programmi informativi per almeno nove ore, sul totale delle trasmissioni diffuse nella fascia oraria dalle 7 alle 20.

La legge 250/1990, invece, distingue due categorie di «imprese di radiodiffusione sonora», con l'introduzione di quelle a carattere locale (art. 8). La distinzione rileva in ordine alle condizioni per l'accesso al contributo e alla misura di questo.

Ferma restando la necessità della registrazione della testata, alle emittenti locali che trasmettano programmi informativi «*propri*» in misura non inferiore al quindici per cento del totale della programmazione compresa fra le 7 e le 20, è concesso un contributo costituito dalle agevolazioni tariffarie *ex art. 28 legge n. 416*, estese *esclusivamente* ai consumi elettrici, e dal rimborso dell'ottanta per cento delle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione nazionale o regionale.

Per le altre emittenti (art. 7, che sostituisce l'art. 11, comma 1, legge 67/1987), invece, la percentuale richiesta per i programmi di informazione viene elevata al venticinque per cento, il rimborso dell'ottanta per cento è previsto per l'abbonamento a tre agenzie di informazione, e le agevolazioni tariffarie sono le medesime di quelle previste per le emittenti organi di partiti politici.

5. Le agenzie di informazione

Ultimo *medium* oggetto di regolamentazione è costituito dalle *agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale* (art. 11).

Le agenzie di stampa, quale organo di informazione *c.d. primaria* e quindi costituente fonte stessa dell'attività di informazione, avevano già costituito oggetto di disciplina da parte della legge 416, che le aveva equiparate alle imprese editrici di quotidiani, assoggettandole alla disciplina relativa alla trasparenza proprietaria, finanziaria e al divieto di concentrazioni.

Peraltro, in nome del pluralismo informativo, la legge per l'editoria dispose provvidenze in favore tanto delle agenzie a diffusione nazionale, quanto delle «altre» agenzie, differenziate da criteri di dimensioni del servizio e della struttura redazionale.

La normativa attualmente in vigore prevede dunque che le agenzie di stampa nazionali, oltre alle riduzioni tariffarie *ex art. 28 legge 416* (cui hanno accesso anche le agenzie minori), beneficino dei finanziamenti agevolati previsti dagli artt. 29-33 della stessa legge.

L'art. 11 della legge 250/1990 estende tanto gli obblighi (comma 3), quanto le misure di sostegno (comma 2) anche alle «*agenzie di stampa e informazione radiofonica nazionale*», che vengono qualificate attraverso quattro requisiti indicatori: la struttura redazionale, che deve essere tale da consentire la produzione e la copertura del servizio su scala nazionale; il collegamento con almeno trenta emittenti radiofoniche distribuite in almeno dodici regioni; la registrazione della testata; e, infine, l'emissione di almeno mille notiziari quotidiani all'anno.

6. Il necessario coordinamento con le norme della legge 6 agosto 1990, n. 223

La circostanza che in un periodo molto ravvicinato siano intervenuti, nell'ambito della comunicazione sociale, ben tre provvedimenti legislativi (le leggi n. 223 sul sistema radiotelevisivo; n. 230, recante contributi alle emittenti radiofoniche di informazione di interesse generale; n. 250, innovativa del sistema di sostegno al comparto editoriale), è sintomatica dell'esigenza, sempre più avvertita, di regolamentare il settore dell'informazione.

Tuttavia, l'intervento normativo di disciplina del sistema radiotelevisivo in particolare ha un'incidenza diretta sulla normativa illustrata in questa sede, con specifico riferimento alle norme riguardanti le emittenti radiofoniche.

Prescindendo dalle norme generali sulla trasparenza proprietaria, di bilancio e sulle concentrazioni, la legge n. 223 del 6 agosto 1990 — dopo aver operato la distinzione fra emittenti radiofoniche commerciali

e a carattere comunitario — prevede *misure di sostegno della radiodiffusione* (art. 23), ulteriori rispetto a quelle illustrate. A favore delle radio comunitarie (comma 1), viene predisposta la deducibilità dalle imposte sul reddito, entro certi limiti, delle erogazioni che soggetti effettuino in favore di emittenti appartenenti a tale categoria. Per le emittenti commerciali (comma 3), invece, le quali effettuino — nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 23 — almeno tre ore (le radio) o un'ora (le televisioni) di trasmissione di programmi «*autoprodotti*», è previsto l'accesso ai contributi di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 67/1987.

Se da una parte tale norma contiene la novità di un'estensione delle agevolazioni alle emittenti televisive locali, va d'altra parte rilevato come si manifesti l'esigenza di un coordinamento testuale con le disposizioni contenute negli articoli 7 (che sostituisce la norma di legge richiamata) e 8 (che è specificamente dettata per le emittenti radiofoniche locali) della legge n. 250.

Per l'esame dettagliato di tali norme, è sufficiente un rinvio a quanto già illustrato; in questa sede, tuttavia, è doveroso rilevare alcune distonie fra le due disposizioni.

La legge n. 250, come già più volte ricordato, sostituisce (con l'art. 7) l'art. 11, comma 1, legge 67/1987, e introduce — sia nella norma citata, sia in quella destinata alle emittenti locali (art. 8) — rilevatori percentuali (venticinque e quindici per cento) del «*contenuto informativo*» della programmazione, collegati con una fascia oraria di programmazione compresa fra le 7 e le 20. La legge n. 223, invece, prevede un indicatore quantitativo (tre ore), riferito ad una fascia oraria più estesa (dalle 7 alle 23).

La conseguenza che si trae dalla norma della legge sul sistema radiotelevisivo sembrerebbe essere l'introduzione di una ulteriore categoria di emittenti radiofoniche locali, le quali, avendo un contenuto informativo più elevato delle altre, abbiano accesso ai contributi previsti dalla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1, legge 67/1987.

In sostanza, fermo restando il contributo *ex art. 8*, accedono al contributo — riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 legge 416/1981 e rimborso dell'ottanta per cento delle spese di abbonamento a tre agenzie — previsto dall'art. 7, legge 250:

- le emittenti radiofoniche (senz'altra qualificazione) che destinino quotidianamente alla trasmissione di propri programmi informativi il venticinque per cento del tempo di emissione compreso fra le 7 e le 20;
- le emittenti radiofoniche locali che trasmettano programmi informativi *autoprodotti* per almeno tre ore al giorno, nella fascia oraria tra le 7 e le 23.

Appare pertanto necessario un intervento di coordinamento che unifichi — oltre alla terminologia — tanto le fasce orarie di riferimento, quanto anche le categorie di emittenti informative, al fine di semplificare l'erogazione del contributo.

7. Profili interpretativi della disciplina

In via di chiarificazione conclusiva, si ritiene opportuno indicare le linee interpretative — suffragate da alcuni spunti dottrinali — di alcuni punti nodali della disciplina normativa illustrata, che sono stati segnalati al Garante, in quanto potrebbero dar adito a problemi ermeneutici e applicativi. In base alla valutazione sia del dato letterale, sia di quello logico-sistemico, si ritiene di poter indicare le seguenti linee di soluzione.

La decorrenza delle provvidenze viene fissata a partire dal 1° gennaio 1991 per le imprese *che sono già a quella data* in una delle due condizioni alternative che — come ulteriormente si preciserà — sono previste dall'art. 3 della legge.

Tali imprese devono essere alternativamente o costituite da almeno tre anni, oppure devono editare testate diffuse da almeno cinque anni, anche se in tale periodo le testate erano editate da altre aziende.

Per le imprese, invece, che alla data di decorrenza della legge non siano ancora in possesso di nemmeno uno dei requisiti richiamati, la decorrenza dei benefici è naturalmente da intendersi fissata alla data di maturazione di uno dei due requisiti stessi.

A partire dal 1° gennaio 1991, pertanto, possono beneficiare delle provvidenze le imprese costituite da almeno tre anni, ovvero imprese che editino testate diffuse da almeno cinque anni anche se costituite posteriormente al 7 agosto 1987 (tre anni prima dell'entrata in vigore della legge).

Quelle imprese che non si trovino al 1° gennaio 1991 in una delle condizioni richiamate potranno ugualmente beneficiare dei contributi, o all'atto della maturazione dei tre anni di costituzione, ovvero al compimento del quinto anno di diffusione della testata da esse editata.

La condizione generale è, però, che l'impresa — all'atto della decorrenza dei benefici — si ponga, con il proprio oggetto sociale e con l'assetto dei propri soci, nelle precise e rigide condizioni volute dalla legge stessa, nei commi 2, 3 e 5 dell'art. 3.

Tutto ciò porta a sottolineare l'aspetto più innovativo della legge n. 250/1990, che è appunto quello di favorire, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi per il settore, l'accesso all'editoria di nuove imprese che abbiano assunto come caratteristica la permanente esclusione dello scopo di lucro. Favorendo in tal modo il più ampio pluralismo dell'informazione.

Come si è visto, uno dei due requisiti che alternativamente sono previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze è relativo alle testate, che devono vantare cinque anni di diffusione perché le imprese che le editano possano accedere ai contributi. Tale requisito è valido *individualmente* per testata.

Nel caso, pertanto, che più testate siano state editate *congiuntamente* da un'impresa editrice (e il caso non è frequente, ma nemmeno raro poiché esistono aziende editoriali che hanno registrato o acquisito più testate, che hanno però editato insieme come unico prodotto), qualora tali testate vengano cedute o date in gestione ad altre imprese, il requisito della diffusione quinquennale è valido per ognuna di esse. La legge, infatti, disciplina condizioni e requisiti per la singola testata e per la singola azienda.

Vi sono, infine, da considerare altri aspetti normativi che hanno già determinato richieste di chiarimenti e di precisazioni.

In primo luogo, per quanto riguarda le imprese editrici di periodici, l'ammissibilità ai contributi è regolata dal secondo comma del più volte citato art. 3.

Tali imprese devono essere cooperative di giornalisti rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 416/1981 (artt. 6 e 52) e successive modificazioni.

Per quanto specificato nell'ultimo periodo del citato secondo comma, tali imprese (cooperative giornalistiche) — per accedere ai contributi — o sono costituite da almeno tre anni (ovvero anteriormente al 6 agosto 1987) oppure devono editare testate diffuse da almeno cinque anni, così come precedentemente illustrato. Pertanto, anche *nuove cooperative di giornalisti*, costituite dopo l'approvazione della legge, pos-

sono accedere ai contributi, purché editino testate diffuse da almeno un quinquennio.

Nel caso, poi, che una società di capitali fosse proprietaria di più testate e desse tali testate in affitto o in gestione a più società editrici (una testata per società) assolutamente non collegate tra loro e nemmeno collegate alla società proprietaria delle testate stesse, questo fatto (stessa proprietà per testate diverse affidate a società diverse) non determina alcun elemento ostativo alla ammissibilità ai contributi previsti dalla legge da parte delle singole società editrici. La legge, infatti, fa riferimento non più alle imprese titolari di testate, bensì alle imprese che le editano. Il diritto ai contributi risulta perciò collegato alla impresa editoriale in quanto tale, sia che essa editi testate proprie, sia che editi testate che abbia in affitto (o in gestione). Come è ben noto, il titolare dell'impresa è, nel caso di affitto di elementi aziendali, il soggetto che esercita l'impresa, anche se con elementi aziendali di proprietà altrui.

Per quanto attiene, infine, al comma 5 dello stesso art. 3 (collegamento tra imprese), le imprese editoriali *non possono accedere ai contributi*:

a) se sono collegate societariamente ad altre imprese editoriali di quotidiani e/o periodici;

b) se sono collegate societariamente a concessionarie pubblicitarie;

c) se sono collegate (si intende sempre societariamente) ad altre imprese, che abbiano con l'impresa editoriale in oggetto rapporti contrattuali di qualsiasi tipo, il cui valore ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa;

d) se fra i suoi soci e/o amministratori figurano persone fisiche nella medesima condizione della precedente lettera c).

Nulla osta, invece, a che i soci dell'impresa editrice abbiano partecipazioni in altre imprese editrici o in imprese concessionarie di pubblicità.

La norma, infatti, fa riferimento al collegamento fra le imprese o, meglio, fra le società che le gestiscono. Dà rilievo alla condizione dei soci solo con riferimento alla situazione sopra descritta *sub c)*, mentre la loro condizione è, invece, irrilevante in rapporto alle situazioni *sub a)* e *sub b)*.

Capitolo VII

L'impresa multimediale nella prospettiva della legge 223/1990

1. Premessa

L'intervenuta approvazione della legge sull'ordinamento radiotelevisivo, n. 223 del 6 agosto 1990, nel configurare le linee del sistema di tale specifico *medium*, ha inciso anche nel campo dell'editoria. In particolare, il legislatore ha preso in considerazione anche l'informazione «*a stampa*», nella definizione delle soglie di concentrazione, nell'ambito delle c.d. *imprese multimediali*.

Pare pertanto opportuno, nel richiamare tali norme, far riferimento alle nozioni che ne costituiscono presupposto (posizione dominante, controllo, collegamento), e inoltre ricondurre il disposto normativo entro un'ottica comparatistica, considerata l'importanza che la disciplina *antitrust* riveste in vista della realizzazione del mercato unico europeo del 1992.

2. Controllo, collegamento, posizione dominante

Per quanto concerne il divieto di posizioni dominanti, la legge n. 223/1990, all'art. 15, richiama il *complessivo sistema della comunicazione sociale*, attraverso il riferimento alle «risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa». Quest'ultimo risulta costituito dalle attività produttive di quotidiani, periodici, «prodotti audiovisivi», dall'esercizio di emittenti radiotelevisive, da attività pubblicitaria.

Va premesso come il contenuto della «titolarità», quale antecedente logico della *posizione dominante*, non sia limitato alla proprietà, ma vi si ricomprendano i casi di affitto, affidamento in gestione e altri diritti d'uso della testata.

Alla normativa anticoncentrazione consegue l'equiparazione della nozione di titolarità delle relazioni di controllo e collegamento. Tali rapporti, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 37 della legge, rilevano in quanto generatori di una posizione dominante precisamente quantificata dall'art. 15; e si riconducono alle fattispecie generali del controllo e del collegamento.

Per la seconda, viene operato un rinvio alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2359 del codice civile: tale relazione viene dunque realizzata con la partecipazione di una società in un'altra impresa nella misura del 10 per cento, ovvero del 5 per cento se la società è quotata in Borsa.

Rispetto al controllo, invece, a parte le ipotesi generali di diritto e di fatto (esercizio di *influenza dominante*, ossia per la partecipazione che, pur minoritaria, è su un capitale che nel residuo risulta frammentato o in mano ad assenteisti), le singole fattispecie sono previste analiticamente dal comma 1 dell'art. 37.

Di immediata rilevanza, in rapporto alla problematica delle imprese conglomerati nel settore dell'informazione, è l'ipotesi sub *b*), vale a dire la direzione unitaria fra imprese del settore delle comunicazioni di massa, quale «coordinamento della gestione» funzionalizzato o al «perseguimento di uno scopo comune», ovvero alla limitazione della concorrenza fra le stesse imprese.

Le altre figure di controllo discendono direttamente dalle fattispecie generali: sono pertanto riconducibili ad ipotesi di rapporto che consentano la comunicazione di utili e perdite, o una distribuzione diversa da quella che sarebbe intervenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero relazioni cui conseguano quelli derivanti dalla sola partecipazione, o l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati — sulla base delle norme relative agli assetti proprietari — di poteri di nomina degli amministratori, dei dirigenti e dei direttori di testata.

Va rilevato come la disposizione generale dell'art. 37 si riferisca espressamente alle imprese radiotelevisive; tuttavia, per la considerazione dell'intero settore delle comunicazioni di massa nella disposizione (art. 15) relativa alle concentrazioni, non sembra azzardato ritenere che la normativa concernente i rapporti di controllo e collegamento possa applicarsi anche alle imprese multimediali.

3. Gli intrecci multimediali nella normativa italiana

A fini di preclusione delle concentrazioni e degli intrecci nelle proprietà di mezzi di informazione di diversa natura, sono in primo luogo predisposti dei limiti alla titolarità di concessioni radiotelevisive.

Il criterio di riferimento, rispetto al profilo editoriale dell'attività dell'impresa conglomerata, è ancora — sulla linea della pregressa normativa in materia di editoria — la tiratura annua con riferimento all'anno solare precedente a quello di rilevazione. Uno stesso soggetto, pertanto, non può essere titolare di *alcuna concessione* per radiodiffusione nazionale qualora abbia la titolarità o il controllo di imprese che editino quotidiani con tiratura annua superiore al 16 per cento della tiratura complessiva annua di quotidiani; sono posti i limiti di *una sola concessione*, ove la tiratura sia compresa tra l'8 e il 16 per cento; di *due concessioni*, se la tiratura sia inferiore all'8 per cento (art. 15, comma 1).

È poi prevista una norma di chiusura, che dispone la nullità degli atti di cessione e dei trasferimenti che generino una posizione dominante nel settore della comunicazioni di massa, come più sopra definito (par. 2). Il limite di concentrazione, in tale «contesto complessivo», è quantificato nel 20 per cento delle risorse complessive (derivanti da vendita di quotidiani, periodici, audiovisivi; abbonamenti; pubblicità; canoni e contributi pubblici).

Da tale disposizione si evince anche la nozione di *editore puro*, rappresentato dall'imprenditore nel cui bilancio gli introiti derivanti da attività riconducibili al settore delle comunicazioni di massa costituiscono almeno due terzi delle entrate complessive: per tale categoria, il limite di concentrazione sale al 25 per cento delle risorse complessive.

Il riferimento alla multimedialità si chiude poi con la norma relativa alle imprese concessionarie di pubblicità (art. 15, comma 7), alle quali è imposta una soglia di concentrazione per le relazioni di controllo e collegamento con imprese private titolari di concessioni radiotelevisive: tre reti televisive nazionali, due nazionali e tre locali, una nazionale e sei locali.

4. Cenni comparatistici

La disciplina degli intrecci multimediali adottata dal nostro legislatore trova, sul piano comparatistico, un riscontro di omogeneità strutturale nelle normative francese e spagnola, mentre si differenzia nettamente da quello vigente in Gran Bretagna.

Per quanto concerne la normativa francese, contenuta negli artt. 41.1 e 41.2 della legge 86/1067, sorge la preclusione al rilascio, ad imprese editrici, di autorizzazioni radiotelevisive *in ambito nazionale*, qualora esse superino la soglia del 20 per cento della diffusione nazionale; e analoga preclusione sussiste, con riferimento alla autorizzazione *in ambito locale*, nel caso in cui in quello che la normativa italiana definisce *bacino di utenza*, servito dalla emittente, venga distribuita una pubblicazione, nazionale o locale, della stessa impresa editrice.

Peraltro, una norma di chiusura è rappresentata dalla disposizione — contenuta nell'art. 29 della stessa legge — che attribuisce al *Conseil Supérieur de l'Audiovisuel*, quale autorità di «governo» del sistema, la valutazione, nell'attività istruttoria preliminare al rilascio delle autorizzazioni, «delle partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale di una o più imprese editrici di pubblicazioni di stampa».

Con riferimento alla normativa spagnola, il *Real Decreto* 1362/88 stabilisce in linea generale una soglia di concentrazione fissata nella titolarità o nel controllo del 25 per cento del capitale di una concessionaria radiotelevisiva; tale limite scende al 15 per cento nel caso di imprese conglomerati.

Queste si definiscono dalle situazioni di titolarità o controllo di più del 15 per cento del capitale di un quotidiano di informazione generale o di un settimanale a diffusione nazionale, di una società titolare di concessione amministrativa per la radiodiffusione, di un'agenzia di stampa.

Come può rilevarsi, il meccanismo — pur nelle diverse interpretazioni ed applicazioni — è riconducibile ad uno schema concettualmente analogo a quello italiano.

La disciplina vigente in Gran Bretagna, invece, risulta sensibilmente differenziata, soprattutto in quanto il sistema radiotelevisivo è caratterizzato da due titolari di «licenza» per la radiodiffusione, la *British Broadcasting Company* (tipico ente di diritto pubblico) e l'*Independent Broadcasting Authority*, che invece associa le società private produttrici di programmi radiotelevisivi. Queste ultime forniscono su contratto tali programmi all'ente governativo che si incarica poi di diffonderli attraverso i propri canali di trasmissione.

Il sistema inglese, con riferimento alle concentrazioni, si basa sul presupposto dell'ammissibilità di intrecci multimediali, alla condizione dell'assoggettamento dell'impresa conglomerata al duplice controllo dell'*I.B.A.* e del Ministero dell'Industria.

In effetti, l'art. 23 del *Broadcasting Act 1981* contiene disposizioni relative alla partecipazione degli organi di stampa nelle società per azioni private, che forniscono all'*I.B.A.* i programmi televisivi; e sulla base di tale disciplina, la *concentrazione multimediale* è ravvisabile in ogni acquisizione di azioni di tali imprese di produzione da parte di una persona fisica o giuridica proprietaria di (o avente controllo su) un pacchetto azionario di maggioranza di un *newspaper*.

Il controllo cui vengono assoggettate le imprese multimediali in situazione di concentrazione ha effetti in ordine all'impegno dell'*I.B.A.* all'utilizzazione dei programmi. In particolare, nel caso in cui la partecipazione di un organo di stampa in un'impresa di produzione risulti pregiudizievole per il pubblico interesse, il Ministero dell'Industria può revocare, per un certo periodo o in via definitiva, il contratto concluso dall'*I.B.A.* con quella impresa; l'autorità di garanzia, direttamente, può invece revocare o sospendere la trasmissione dei programmi forniti.

5. Conclusioni

La diversità netta della disciplina inglese rispetto a quella adottata dal nostro legislatore discende da una differente realtà radiotelevisiva.

Ciò che più rileva, in questa sede, è l'adozione di un sistema che rientra nella tradizione giuridica «continentale», alla ricerca di un equilibrio che consenta, a fronte dell'approssimarsi dell'unificazione economica europea, di rispettare le disposizioni comunitarie in materia di disciplina della concorrenza.

Capitolo VIII**Norme per la tutela
della concorrenza
e del mercato****Legge 10 ottobre 1990, n. 287**

I. Con la legge 10 ottobre 1990, n. 287 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», ha trovato conclusione la complessa e dibattuta vicenda concernente la predisposizione di una organica disciplina a tutela della concorrenza (1).

A postulare la necessità di un intervento legislativo concorrevano varie ragioni, che rispecchiavano le mutate condizioni di fatto e di diritto poste a fondamento della disciplina codicistica di cui agli artt. 2595-2601 c.c.. Ed infatti, da un lato l'evoluzione concettuale avuta in ordine ai processi di concentrazione delle imprese, valutate da un determinato angolo di visuale in funzione del potenziamento del mercato nazionale che da essi poteva derivare, aveva permesso una crescita in senso esponenziale delle operazioni di concentrazione, che, d'altra parte, si realizzavano attraverso schemi difficilmente riducibili alle fattispecie di controllo o di collegamento ipotizzate nelle norme del codice civile. Dall'altro premeva l'esigenza di adeguare la normativa nazionale agli «standard» comunitari quali risultavano, dapprima, in sede di applicazione (a livello di Commissione e di giurisprudenza della Corte di giustizia) degli artt. 85-90 del Trattato di Roma, ed ora anche dal regolamento del Consiglio 4064/89.

Chi si ponga di fronte al testo della legge n. 287/1990 rileverà l'equivalenza di contenuto di diverse disposizioni della legge in commento con le norme di diritto comunitario, sia in riferimento alla nozione degli istituti introdotti, sia con riguardo alla relativa disciplina. Sembrano evidenti le ragioni che hanno indotto il legislatore nazionale a recepire con tanta larghezza principi introdotti dalla normativa comuni-

(1) La questione ha origini lontane. La prima proposta di legge risale all'on. Togni nel 1950, seguono le proposte Malagodi e Bozzi del 1955, il c.d. progetto Arcarelli del 1956, le proposte Lombardi e La Malfa del 1958, Malagodi 1959, Corcutena del 1959, Foschini del 1959, Amendola 1960, la proposta governativa del 1964, la proposta della Confindustria del 1977, quella curata da una commissione di nomina ministeriale del 1983 ed infine il Disegno di legge n. 3755, che si è tradotto nella legge 287/1990, in commento, che ricomprende la versione emendata del d.d.l. governativo n. 1240, con l'assorbimento del parallelo d.d.l. 1012.

taria. In primo luogo vi è una ragione di carattere *pratico*; essa risiede nella constatazione della possibile identità dei fenomeni sottoposti alla normativa nazionale con quelli sottoposti al controllo comunitario (2) di talché è apparso logico, nel predisporre la relativa disciplina, ispirarsi ai principi già acclarati in sede comunitaria, arricchiti dalla notevole elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Vi è, poi, una ragione di *carattere giuridico* che nasce dall'esigenza di adeguare la normativa interna al processo di unificazione del mercato europeo, ed alla realizzazione dell'obiettivo del 1992.

L'impianto normativo si articola in sei titoli; il primo detta disposizioni dirette a regolare l'ambito di applicazione della legge ed a definirne i precetti materiali relativi alla disciplina delle operazioni economiche; il secondo concerne l'istituzione dell'«Authority» e l'attribuzione dei compiti, nonché l'indicazione delle procedure, dei poteri e delle sanzioni; il terzo ne definisce le ulteriori attribuzioni conoscitive e consultive; il quarto enuclea l'intervento del Governo in casi circoscritti; il quinto attiene esclusivamente al settore bancario e il sesto, infine, contiene disposizioni finali relative, in particolare, alle sanzioni pecuniarie alla copertura finanziaria ed alla competenza giurisdizionale.

II. L'art. 1.1 nel delimitare il campo di applicazione della normativa pone un principio di coordinamento con il diritto comunitario e sottopone alla disciplina interna tutte quelle «pratiche restrittive», previste nel titolo I, che non risultano già regolate dal legislatore comunitario. Si è inteso, così, limitare la competenza nazionale a quei fenomeni i cui effetti si esplicano in campi territoriali non coperti dal diritto comunitario, e, nel contempo, si è evitato di introdurre un doppio sistema di controlli, che avrebbe potuto comportare differenti valutazioni di situazioni similari. D'altra parte, la netta separazione delle azioni, in sede comunitaria ed in sede nazionale, è confermata dall'introduzione di alcuni accorgimenti procedurali diretti a coordinare le due istanze; tali risultano essere l'obbligo dell'autorità nazionale di informare la Commissione delle operazioni che non rientrano nella competenza nazionale (per le quali si profila evidentemente una «dimensione comunitaria»), ed, altresì, l'obbligo di sospendere l'istruttoria per le fattispecie a carico delle quali risulti già iniziata la procedura davanti alla Commissione.

Viene previsto, inoltre, un criterio ermeneutico che privilegia, tra le possibili interpretazioni dei precetti introdotti nel titolo I, quella più conforme ai principi dell'ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza. Tale scelta interpretativa riveste estremo interesse per le implicazioni assai vaste che ne seguiranno. Si consideri, infatti, che il precetto interpretativo non si risolve esclusivamente in un rinvio in bianco alla esperienza giuridica formatasi in sede di applicazione dei corrispondenti principi posti dal Trattato di Roma, dal Trattato CEE e dal recente Regolamento 4064/89; ma piuttosto implica l'adozione di schemi logici, già a livello di interpretazione del nostro ordinamento, tendenzialmente estranei alla esperienza giuridica interna. Sembra, in sintesi, che non solo gli operatori economici sono chiamati a considerare l'area comunitaria come un mercato «domestico», ma che tale doverosità è ora anche richiesta a quanti dovranno dedicarsi all'applicazione della legge in commento.

(2) Per un'approfondita analisi del problema, v. Benedettelli, *Sul rapporto fra diritto comunitario e diritto italiano della concorrenza (riflessioni in margine al disegno di legge n. 3755 ed al regolamento comunitario sulle concentrazioni)*, in *Foro it.*, 1990, IV, 235.

Ai sensi dell'art. 2 sono considerati «intese» gli accordi di collaborazione, assunti anche in via di mero fatto, concernenti l'attività di imprese (accordi di cartello, ripartizione dei mercati, etc.). Tali accordi (o pratiche) continuano ad essere considerati come intese, anche se assunti dalle singole imprese in esecuzione di obblighi derivanti dalla partecipazione a consorzi o a strutture associative tra imprese.

Definita la nozione, la legge individua le intese vietate, attraverso una elencazione casistica (art. 2.2) retta da una norma di chiusura che determina il connotato illecito «nelle intese che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante».

A siffatto divieto viene, tuttavia, posta una eccezione, operante per effetto dell'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, fondata sul beneficio che può derivare ai consumatori dalla conclusione di pratiche che comportino miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato.

L'art. 3 non vieta la posizione dominante in sé, bensì tutti quei comportamenti che sfruttano «abusivamente» una posizione di dominio sul mercato; i comportamenti espressamente elencati nella norma hanno valore esemplificativo e non esauriscono la nozione «di sfruttamento abusivo», per la cui identificazione non può non ricorrersi all'avallo dei principi comunitari. Sul tema si è sviluppata un'ampia letteratura che per necessari motivi di sintesi non può essere oggetto di trattazione nella presente sede. Tuttavia, da essa si può trarre un criterio base per la qualificazione dei comportamenti *de quibus*; vengono considerati vietati tutti quei comportamenti che, sfruttando la posizione di dominio di una impresa (o di più imprese), si pongono in contrasto con l'obiettivo fondamentale della legge stessa, quale, in particolare, risulta essere la «tutela della libertà di ingresso nel mercato attraverso il controllo dei comportamenti pregiudizievoli alla concorrenza» (3).

In linea con il Regolamento CEE n. 4064/89, si pone la disciplina delle concentrazioni tra imprese. Le operazioni di concentrazione individuate dall'art. 5 infatti, sono sostanzialmente coincidenti con le ipotesi previste dall'art. 3 del citato documento CEE. Identico altresì è il criterio ispiratore su cui si fonda la relativa disciplina: la ristrutturazione di imprese, attraverso fenomeni concentrativi, può essere guardata con favore, attesi gli effetti favorevoli che possono scaturirne sulle condizioni di mercato. Occorre, tuttavia, che dall'operazione di concentrazione non consegua la costituzione o il rafforzamento di una *posizione dominante* con effetti pregiudizievoli per la concorrenza. I criteri posti dalla legge 287 per l'accertamento di tale posizione sono il frutto dell'elaborazione della giurisprudenza transnazionale e dello sviluppo delle recenti correnti di pensiero di ispirazione statunitense sugli indirizzi della politica antitrust.

I fenomeni di concentrazione (a differenza delle fattispecie considerate negli artt. 2 e 3 della legge) relativi alle intese ed all'abuso di posizione dominante si concretano in modificazioni strutturali (e stabili) delle imprese interessate. Siffatti mutamenti si verificano attraverso la *fusione*, che comporta la perdita di individualità giuridica da parte di un'impresa, con conseguente confusione di patrimoni; *costituzione di impresa comune*, che comporta il conferimento parziale di patrimoni

(3) Cfr. R. Cornetta *La Corte di giustizia delle Comunità europee ed il controllo delle concentrazioni: la difficile lezione americana*; in Foro it. 1989, IV, 54.

aziendali nell'impresa comune; *acquisizione di una posizione* di controllo, tipico esercizio di potestà dominicali nel campo societario. In particolare, in ordine a quest'ultimo aspetto — senza indugiare sul contenuto precettivo che come osservato costituisce il calco della definizione comunitaria — è da rimarcare la portata fortemente innovativa della disposizione rispetto al tessuto normativo (interno) preesistente, fondato, com'è noto, su una angusta visione del fenomeno concentrativo espresso prevalentemente in termini di possesso di partecipazioni sociali. Trovano ingresso nel nostro ordinamento elementi prima non considerati dal legislatore (sebbene con alterne fortune elaborate in giurisprudenza), quali sinteticamente raffigurabili nel «potere di dominio» che un'impresa può esercitare su altra impresa (art. 7). Ed in tema, l'aspetto profondamente innovativo risiede nell'aver dato rilevanza agli *effetti* dell'esercizio di siffatto potere, prescindendo da una definizione legale della fattispecie attraverso cui realizzare tali effetti.

I contorni delle figure considerate sono ulteriormente definiti da un sistema di esenzioni cui sono soggette alcune imprese. Così, rimangono estranee al concetto di concentrazione tutte le operazioni dirette a realizzare il coordinamento dell'attività di imprese indipendenti (tipico è il ricorso alle forme consortili), per le quali, tuttavia, si può ipotizzare l'applicazione delle norme dettate in tema di intese e di abuso di posizione dominante.

Vengono altresì espressamente escluse le imprese che, per disposizione di legge, gestiscono servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio. Mette conto rilevare che in quest'ultima ipotesi è stata riconosciuta l'auto-produzione, cioè la possibilità per le «imprese terze» di produrre beni o servizi per uso proprio, alle condizioni fissate nella legge medesima.

Al di fuori della categoria delle concentrazioni, ed in particolare al di fuori delle ipotesi di controllo, si colloca infine, l'acquisto, da parte di aziende di credito o di istituti finanziari, di partecipazioni al capitale di imprese, quando tale acquisto si svolga nell'ambito dell'attività del commercio di titoli ed a condizione che, durante il possesso di detti titoli (che comunque non può essere superiore a 24 mesi) non vengano esercitati i relativi diritti di voto.

III. Al fine dell'attuazione e del controllo dei precetti posti nella legge 287 è stata istituita la figura dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (la c.d. «Authority»).

Si tratta di un nuovo organo amministrativo a carattere collegiale, composto da un Presidente e da quattro membri nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, tra le categorie di persone indicate nella legge medesima.

Dopo molti dibattiti in sede di lavori parlamentari relativi alla collocazione istituzionale di tale figura, è stata accolta la soluzione che esclude forme di responsabilità politica dell'Authority (ed a temperamento di questa scelta vengono previsti, nel testo in esame, alcuni poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione); si sancisce così l'autonomia di detto organo dall'esecutivo, nonché se ne riconosce l'indipendenza di valutazione e di giudizio.

Il legislatore disciplina compiutamente i poteri conferiti all'Autorità in ordine alle operazioni economiche oggetto della legge antitrust, avendo cura di delineare le procedure, le sanzioni, l'attività conoscitiva e consultiva di detto organo, nonché di delimitare i rapporti con le autorità preposte alla vigilanza di differenti comparti economici.

Non potendo, per motivi di sintesi, affrontare l'esame di tutte le relative disposizioni, mette conto, in particolare, soffermarsi su quest'ultimo aspetto evidenziato.

Poteri ed attribuzioni dell'autorità garante, in ordine alle attività anticoncorrenziali di cui agli artt. 2-3-4 e 6, vengono trasferiti, dall'art. 20, alle autorità di vigilanza nel settore della radiodiffusione ed editoria (Garante per l'attuazione della legge per la radiodiffusione ed editoria) e nel settore bancario (Banca D'Italia). Tali autorità possono attivare le procedure, di cui alla legge stessa, previo parere obbligatorio (ma sembrerebbe non vincolante) dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per ciò che attiene al settore assicurativo, permane invece la competenza esclusiva dell'Authority, previo parere dell'ISVAP.

Inoltre, il comma 9 dell'art. 20 ha cura di precisare che le «disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti» nei singoli settori sopra ricordati.

Infine, il comma 7, dello stesso art. 20, dispone che nei confronti di una medesima fattispecie (di intesa, di abuso di posizione dominante, di concentrazione) che riguardi comparti sottoposti «alla vigilanza di più autorità» ciascuna di esse può adottare provvedimenti di propria competenza.

In linea generale il legislatore ha inteso ripartire le competenze disciplinarie della materia in esame secondo il *criterio soggettivo* di appartenenza di una impresa ad un determinato settore, piuttosto che secondo un *criterio di funzioni*; di conseguenza, ai fini della presente legge, le imprese sono sottoposte al controllo dell'autorità di vigilanza del rispettivo settore economico di appartenenza.

Lo schema così delineato giustifica l'ulteriore ripartizione di cui al citato comma 7 dell'art. 20, per le ipotesi di operazioni che attraversano in orizzontale più comparti economici.

Il sistema introdotto sembra trovare la ragione giustificatrice nella diversità del bene giuridico tutelato nelle differenti normative. Così la legge antitrust è dedicata alla cura di interessi economici attinenti allo sviluppo del mercato ed alla disciplina della concorrenza; la legge bancaria tutela prevalentemente la raccolta del risparmio e la erogazione del credito; la legge sulla radiodiffusione e l'editoria è diretta a garantire la libertà di informazione.

Se, pertanto, l'oggetto della tutela normativa è diverso a seconda dei vari settori, può ammettersi che una medesima operazione economica possa ricadere nel dettato delle due distinte normative. In tal senso, ad esempio, una ipotesi di concentrazione potrebbe essere irrilevante ai fini della legislazione sulla radiodiffusione ed editoria, ma non ai fini della legge antitrust, e viceversa; ovvero una stessa operazione potrebbe essere oggetto di valutazione separata nelle due distinte sedi.

Particolare attenzione va posta sulla circostanza che, per quanto attiene all'attività bancaria, la stessa legge bancaria ne detta una definizione dai contorni alquanto netti; ne consegue l'agevole identificazione delle imprese sottoposte al controllo dell'autorità di settore, anche ai fini della determinazione del contenuto delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 20 citato.

Diversa si presenta la situazione nel comparto della radiodiffusione e dell'editoria, ove manca una configurazione in termini generali dell'impresa operante in questo settore. Di tal che si pone l'alternativa tra una soluzione che operi esclusivamente attraverso la tecnica del rinvio ad altre fonti normative, tenendo conto, ai fini in esame, delle sole attività disciplinate dalle leggi esistenti in materia (quali per l'editoria la leg-

ge 416/81 e successive modifiche e per la radiodiffusione 223/90), ovvero di una scelta che riguardi tutti i segmenti dell'informazione prescindendo dalla loro ricomprensione nell'ambito della disciplina di settore.

Infine per quanto attiene all'aspetto procedurale la legge descrive due differenti modalità operative; l'una attinente alle intese restrittive della libertà di concorrenza ed all'abuso di posizione dominante; l'altra in materia di divieto delle operazioni di concentrazione.

Le differenziazioni sono volute dal legislatore in relazione alle corrispondenti peculiarità strutturali delle operazioni medesime.

Per le operazioni rientranti nella prima categoria la procedura può riassumersi, per grandi linee, secondo il seguente schema. L'autorità (sulla base di elementi in suo possesso, o di quelli che vengono trasmessi da una pubblica amministrazione o da altri interessati) può procedere d'ufficio in qualsiasi momento per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli artt. 2 e 3. Tuttavia, qualora le imprese esercitino la facoltà di comunicare all'Autorità le intese intercorse, quest'ultima è soggetta al termine di centoventi giorni dalla comunicazione per dare inizio all'istruttoria (salvo il caso di comunicazioni false o incomplete), altrimenti decade dal relativo potere. Il silenzio serbato dall'autorità oltre tale termine potrebbe tuttavia interpretarsi anche come giudizio di conformità delle operazioni comunicate ai principi della legge antitrust.

L'istruttoria si svolge secondo un procedimento «quasi contenzioso», nel corso del quale gli interessati hanno il diritto di essere sentiti ed hanno la facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

Ai fini istruttori l'Autorità ha il potere di richiedere a tutti coloro che ne siano in possesso, di fornire informazioni o esibire documenti, con conseguente potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di inadempimento da parte dei soggetti destinatari della richiesta. Può inoltre disporre di tutti quei poteri, quali la richiesta di ispezioni, di perizie, di analisi economiche e statistiche, concernenti elementi rilevanti ai fini dell'istruttoria. Nel caso in cui al termine dell'istruttoria l'Autorità ravvisi la violazione dei divieti di cui ai citati artt. 2 e 3 fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse, potendo, altresì, infliggere delle sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Più articolata si presenta la procedura fissata per le operazioni di concentrazione. Viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità di tutte le concentrazioni (quali risultano essere quelle definite dall'art. 5 della legge in commento) per le quali può configurarsi il rischio di infrazione ai precetti posti in materia di disciplina della concorrenza. Il criterio seguito per l'individuazione di tali operazioni è quello del fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate alla concentrazione. In tal senso si prescrive l'obbligo di comunicazione delle operazioni poste in essere congiuntamente da imprese il cui fatturato totale complessivo, a livello nazionale, sia superiore a 500 miliardi di lire, ovvero delle operazioni che riguardano l'acquisizione di imprese il cui fatturato totale, a livello nazionale, superi i 50 miliardi di lire. Norme particolari sono poi dettate per il calcolo del fatturato degli istituti bancari e finanziari.

L'Autorità valuta se ricorrano i presupposti per dare inizio all'istruttoria. In caso positivo entro il termine di quarantacinque giorni deve comunicare ai soggetti indicati nella legge le proprie conclusioni circa gli effetti dell'operazione. Nel corso dell'istruttoria è prevista al-

tresi una fase interinale di sospensione delle operazioni modificate fino alla conclusione dell'istruttoria stessa.

Detta Autorità valuta altresì se nel caso concreto ricorra o meno la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante che riduce in modo sostanziale o durevole la concorrenza sul mercato nazionale; e, qualora ne accerti la sussistenza, deve vietarne l'esecuzione, ovvero (se l'operazione è già stata realizzata) può prescrivere le misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva.

L'art. 19 fissa le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica.

Da ultimo sono previste disposizioni particolari per il caso in cui l'operazione di concentrazione abbia luogo tramite O.P.A., attesa la necessità di soddisfare le esigenze relative alla disciplina generale del mercato mobiliare.

IV. In ordine all'acquisizione di partecipazioni al capitale di enti creditizi, la legge detta una disciplina che si discosta sia sotto l'aspetto dei precetti materiali, sia per quanto riguarda gli adempimenti procedurali, dalle disposizioni previste per le imprese operanti negli altri settori economici.

Si è inteso evitare la formazione di posizioni dominanti all'interno degli istituti di credito, sottoponendo all'autorizzazione della Banca d'Italia tutte quelle operazioni, comunque effettuate, da cui derivi direttamente o indirettamente una posizione di controllo sull'ente creditizio. Ed a tal fine è importante rilevare che l'art. 27.2 della legge contiene una nozione di controllo più ampia di quella fissata dall'art. 7 della stessa legge, e che trova, naturalmente, applicazione solo limitatamente allo specifico campo per il quale è richiamata.

Infine, in materia di ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità si è fissato il principio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed in particolare del T.A.R. Lazio. Si è inteso così attribuire ad un unico giudice — quello amministrativo — la tutela dei diritti soggettivi — e degli interessi legittimi; ciò anche in vista della difficoltà, nella materia *de qua*, di distinguere in alcune ipotesi le due differenti posizioni giuridiche soggettive.

Per converso, le controversie tra privati relative alle azioni di nullità, al risarcimento del danno ed ai provvedimenti d'urgenza sono promosse davanti alla Corte d'Appello competente per territorio.

Capitolo IX

Il regolamento CEE sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

1. Il 21 settembre 1990 è entrato in vigore il regolamento CEE n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Tale regolamento, immediatamente efficace anche nel nostro ordinamento interno (senza bisogno, quindi, di leggi che lo recepiscano) ha costituito un notevole progresso della legislazione comunitaria che fino a questo momento non contemplava espressamente una disciplina generale della concentrazione di imprese (1).

Il regolamento CEE, come emerge dai trentuno «considerando» che precedono l'articolato, trova la *ragione giustificatrice* nella necessità di salvaguardare il regime di concorrenza effettiva nel mercato comune in conformità alle finalità del trattato contemplate nell'art. 3 lett. f), ove si individua come obiettivo della Comunità il compito di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune». Inoltre esso risponde *allo scopo* di fornire una linea di equilibrio tra gli effetti positivi del fenomeno concentrativo — quali risultano essere l'aumento di competitività tra le imprese europee con conseguenti miglioramenti delle condizioni di crescita del mercato comune — e l'effetto pregiudizievole che possa sortire sull'ordinato svolgimento della dinamica concorrenziale.

Il contemperamento di tali elementi ha ispirato l'azione del legislatore comunitario, che con il regolamento traccia i binari entro cui devono necessariamente agire le imprese intenzionate a rafforzare la propria posizione nel mercato comune, attraverso processi di concentrazione, e pone come «*scrimen*» il criterio del necessario equilibrio della concorrenza.

La nuova disciplina supera per le «operazioni di dimensione comunitaria» i limiti posti dalle troppo specifiche disposizioni di cui agli articoli 85 (in tema di intese) ed 86 (in tema di abuso di posizione dominante) del Trattato di Roma, norme, queste, che seppure dirette, su piani diversi, a mantenere un'efficace concorrenza nel mercato comune, trovano un limitato ambito di applicazione in materia di concen-

(1) Il Trattato CECA contempla le operazioni di concentrazione (art. 66) d'impresa, ma si tratta di normativa di settore non applicabile al di fuori della specifica materia oggetto di regolamento nel Trattato stesso.

trazioni. Ciò viene chiaramente espresso nel «considerando n. 6» che precede il regolamento, ove si rileva l'insufficienza degli artt. 85 e 86 del Trattato a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato. L'intenzione del legislatore comunitario di creare uno strumento giuridico nuovo è resa evidente, altresì, dall'aver posto come base giuridica del regolamento, oltre all'art. 87, l'art. 235 del Trattato CEE, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi.

L'insufficienza delle norme del Trattato di Roma a disciplinare la materia *de qua*, era stata già messa in evidenza nel Memorandum sulle concentrazioni, pubblicato nel 1965, in cui la Commissione era pervenuta a due conclusioni: da un lato, si dichiarava contraria all'applicazione dell'art. 85 alle concentrazioni, atteso che tale norma appariva destinata a regolare principalmente il comportamento sul mercato di imprese che rimanevano in posizione di reciproca indipendenza, e quindi inadatta ad occuparsi «di modifiche di carattere strutturale e permanente che incidono sull'indipendenza giuridica ed economica delle parti» (2); dall'altro si pronunciava favorevolmente per l'interpretazione estensiva dell'art. 86, di talché «una concentrazione di imprese, traducesse in una monopolizzazione del mercato, deve essere considerata, di regola, come sfruttamento abusivo di posizione dominante» (3).

Tuttavia, il problema della disciplina delle concentrazioni nel mercato comune non poteva essere risolto solo attraverso l'applicazione dell'art. 86, sia per la limitata sfera di applicazione di tale norma, sia per la considerazione principale che detta norma consentiva un intervento *a fortiori* dell'autorità di vigilanza, quando un'efficace vigilanza sulle operazioni di concentrazione postula un controllo preventivo.

Messa in luce da più parti l'esigenza di creare una disciplina organica della materia la Commissione ebbe a presentare al Consiglio, già nel 1973, una prima proposta di regolamento sul controllo delle concentrazioni.

A questa prima proposta seguì un lungo iter di approvazione (4) che riflette la difficoltà di raggiungere un'intesa tra gli Stati membri, soprattutto per quegli Stati già dotati di una legislazione antitrust i quali temevano che l'attribuzione di nuovi poteri alle autorità comunitarie

(2) Cfr.: A. Pappalardo, *Il Regolamento CEE sul controllo delle concentrazioni tra imprese*, in *Foro it.*, 1990, 199.

(3) Cfr.: *Il Problema della concentrazione nel mercato comune*, in Studi, serie «Concorrenza», n. 3, a cura della Commissione della CEE, Bruxelles 1966. In linea con questo orientamento mette conto ricordare la decisione della Corte di Giustizia concernente il noto caso «Continental Can», del 21 febbraio 1973, in causa 6/72, la sentenza può leggersi in *Foro it.*, 1973, IV, 110, con osservazioni di A. Tizzano, ove, per la parte che qui ci occupa, si afferma che può aversi abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86, quando un'impresa rafforzi tale posizione, ad es. tramite una fusione, al punto da costituire un sostanziale ostacolo per la concorrenza effettiva. Invero, la Corte di Giustizia, in una altrettanto nota decisione, sul caso Philip Morris, del 17 novembre 1987, cause riun. 142 e 156/84, in *Foro it.*, 1989, IV 54, con nota di R. Cornetta, a cui si rinvia per una lettura più estesa della tesi, aveva in sostanza sostenuto la tesi dell'applicabilità dell'art. 85 alle concentrazioni, qualora l'acquisto di una quota minoritaria in una società concorrente avesse determinato una «restrizione per la concorrenza». La decisione, tuttavia, non sembra potersi estendere alle concentrazioni sotto forma di fusione, nonché alla partecipazione della maggioranza al capitale di altre imprese. Per converso, l'inapplicabilità dell'art. 85 alle concentrazioni era stata evidenziata in numerose decisioni della Corte di Giustizia; per citare le principali si ricorda il caso SHV/Chevron di cui alla decisione della Commissione 95/75 del 20 dicembre 1974; il caso Montedison Hercules in causa 128/87, del 26 marzo 1987; ed ancora nello stesso senso Commissione 13 luglio 1983, caso Rockwell Intern Corp/ Soc. Iveco, in *Foro It.*, Rep. 1986.

(4) La proposta iniziale del 1973 (n. GUCE, C 92/73, 1) fu successivamente modificata nel 1982 (GUCE 36/82, 3) e nel 1984 (GUCE C 51/84, 8). Nell'aprile del 1988 seguì la presentazione di un progetto completamente rivisto (GUCE C 130/88, 4) al quale vennero, infine, apportate delle modifiche con la proposta del 30 novembre 1988 (GUCE C 22/89, 14).

avrebbe potuto influire notevolmente nelle loro scelte di politica industriale e di politica della concorrenza (5).

Mette conto rilevare, infine, che quasi contemporaneamente all'entrata in vigore del Regolamento, è stata emanata in Italia la legge 10 ottobre 1990, n. 287, che detta «norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Ques'ultima legge disciplina — dettandone le definizioni in linea con gli artt. 85 e 86 del trattato e del Regolamento 4064/89 in esame — il libero svolgimento della concorrenza, le posizioni dominanti sul mercato, le operazioni di concentrazione. Rimarchevole è, inoltre, il precetto del legislatore che rinvia, quale criterio ermeneutico, «ai principi dell'ordinamento della Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza» (art. 2.4).

2. In sede di esame, necessariamente sommario, del documento comunitario, la prima questione che si pone riguarda il campo di applicazione delle nuove disposizioni.

Traspare dai criteri seguiti l'intenzione di non ridurre eccessivamente la sfera di competenza delle autorità nazionali e si prevede l'applicazione del regime comunitario soltanto alle operazioni di concentrazione che assumono particolare importanza a livello comunitario. Tali vengono considerate quelle il cui effetto sul mercato si riflette «oltre le frontiere nazionali di uno stato membro» (6).

È questo il significato della nozione di «dimensione comunitaria», accolta dal regolamento ed assunta quale primo presupposto necessario per l'applicazione della disciplina che qui ci occupa e per il cui concreto riscontro sono stati posti due criteri concorrenti. L'uno attinente al fatturato realizzato a livello mondiale, e l'altro al fatturato calcolato in base al mercato geografico. Per il primo criterio si richiede: a) che il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate sia superiore a cinque miliardi di ecu; b) che il fatturato totale realizzato individualmente dalla Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione sia superiore a duecentocinquanta milioni di ecu. Il secondo criterio comporta che l'operazione di concentrazione non interessi esclusivamente il mercato nazionale, e pone come presunzione assoluta della sussistenza della «dimensione nazionale» dell'operazione, la circostanza che l'impresa non realizzi oltre i due terzi del fatturato totale della comunità all'interno di un solo e medesimo stato membro (art. 1.2).

Il calcolo del fatturato totale va riferito non solo alle singole imprese giuridicamente «interessate», e cioè a quelle che stipulano i negozi attuativi della concentrazione (quali ad es. fusione, scambi di pacchetti azionari, instaurazione di vincoli contrattuali reciproci, etc.), bensì alla totalità dei gruppi economici di cui dette imprese siano proiezione tanto in posizione di controllante che in posizione di controllata. Così l'art. 5.1 individua una serie di *rilevanti vincoli di gruppo* che consentono la sommatoria dei fatturati delle singole imprese di ciascun gruppo. In particolare tali vincoli di gruppo, esprimenti una posizione di controllo diretto ed indiretto, sono costituiti (art. 5 l) b): dal potere di disposizione di più della metà del capitale sociale e/o dei diritti corporativi, nonché del «diritto di gestire gli affari dell'impresa» (i c.d. vincoli contrattuali di gruppo, quali affitto di azienda, licenza in esclusiva etc.). Il controllo

(5) Cfr. Pappalardo, *Op. cit.*

(6) Cfr. *considerando* n. 9.

così individuato può promanare dall'impresa interessata alla concentrazione (lett. *b*), ovvero quest'ultima può esserne la destinataria (lett. *c*), anche qualora il vincolo di gruppo sia esercitato congiuntamente da più imprese (lett. *e*). Inoltre vengono ricomprese nel calcolo del fatturato anche le altre imprese controllate dall'impresa che controlla l'impresa «interessata» (lett. *a*).

Il successivo par. 5 dell'art. 5 pone dei correttivi per il calcolo globale del fatturato in relazione a particolari ipotesi di esercizio congiunto di poteri di controllo.

Nel porre l'accento sul livello di influenza dell'operazione nel mercato europeo il regolamento codifica la tendenza della giurisprudenza comunitaria ad allargare l'ambito del *relevant market* fino a ricomprendervi quei fenomeni che, pur non rivestendo carattere transnazionale, risultano tali — in forza dei loro tratti caratterizzanti — da riflettersi sull'intero mercato europeo (7).

Ed in questo criterio ispiratore di fondo trova collocazione la disposizione dell'art. 22.3 che prevede, su richiesta di uno stato membro, l'applicazione del regolamento alle operazioni di concentrazione prive di dimensione comunitaria ma idonee a determinare una posizione dominante all'interno di uno Stato membro, da cui scaturisce un pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri.

Suscettibile di rientrare in siffatto indirizzo sembra essere anche il riferimento alle operazioni riguardanti «il mercato distinto» di cui all'art. 9.2. Con la locuzione di «mercato distinto», infatti, sembra alludersi ad un comparto economico svincolato dall'elemento della territorialità (transnazionale) solitamente ricorrente nella tradizionale nozione di *relevant market*.

3. Le concentrazioni che rivestono dimensione comunitaria dovranno essere valutate in base ai criteri fissati dall'art. 2 per verificarne la conformità con le regole del mercato comune. Nel disciplinare l'attività della Commissione in questa fase il legislatore comunitario ha tenuto conto dell'elaborazione della giurisprudenza comunitaria e ne ha tradotto in norme i principi significativi. L'incompatibilità con il mercato comune si determina a seguito della acquisizione o del rafforzamento di una posizione dominante «qualificata» dall'essere considerata come un ostacolo significativo al regime di concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Nel valutare la fattispecie la commissione dispone di ampia discrezionalità che coinvolge una «valutazione d'insieme del mercato nel quale si svolge la concentrazione» (8).

Le condizioni previste come elemento di giudizio della commissione tengono conto delle moderne teorie economiche in materia di anti-trust, quali quelle che si sono sviluppate in America nell'ultimo ventennio e tendenti, come linea principale di indirizzo, a porre l'accento sulla libera possibilità di accesso a tutti i settori del mercato. Così l'art. 2.1 fa riferimento, fra l'altro, «alle fonti di approvvigionamento e agli sbocchi, all'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali».

(7) Cfr. A. Gentili, *Legislazione interna e normativa comunitaria sulle concentrazioni di imprese*, in *Prospettive dell'informazione*, 2, Firenze, 1990, 41: l'autore rileva come, per questo aspetto, il regolamento punta molto meno su una connotazione geografica e molto più su una consistenza del fenomeno colta attraverso il dato del fatturato.

(8) In tal senso cfr. Piga, *Il mercato unico europeo - Pubblico e privato nell'Europa degli anni novanta*. Relazione Centro di Prevenzione sociale, in *Prospettive dell'informazione*, 2, cit., 67.

Viene recepita una concezione del regime della concorrenza il cui tratto saliente non risiede tanto nell'assicurare la presenza di più imprese in posizione di competizione nel mercato, quanto, invece, nell'accertare il livello di concorrenza attraverso la verifica della potenzialità di accesso ai tutti i settori del mercato (9).

Il regolamento inoltre conferma il giudizio positivo sulle operazioni di concentrazione. Tiene conto del processo di ristrutturazione, attuato attraverso varie forme di accorpamenti di imprese o di parti di esse, volto a indirizzare l'attività di impresa verso mercati internazionali rafforzandone la posizione sul mercato; ciò anche in vista della prossima unificazione del mercato europeo.

In tale ottica vengono disciplinate con favore le concentrazioni valutate quale passaggio necessario per migliorare il grado di efficienza delle imprese ed i cui effetti si traducono anche in un beneficio per il consumatore, nonché in una elevazione del tenore di vita nella Comunità (10). È necessario, tuttavia, che siffatte operazioni non costituiscono, per un periodo di tempo significativo, una posizione di monopolio che pregiudichi l'equilibrio concorrenziale nel mercato comune o in una parte essenziale di esso (11).

4. All'art. 3 il regolamento individua le *operazioni di concentrazione*, considerando tali: le fusioni; l'acquisizione — sotto varie forme — di una posizione di controllo; la costituzione di un'impresa comune.

La *fusione* allude ad una fattispecie dotata di sufficiente margine di individuabilità, atteso che è figura ampiamente elaborata nei vari ordinamenti. Parimenti, la c.d. *«impresa comune»* si riferisce a fenomeni, sebbene vasti, caratterizzati da contorni ben definiti, che presentano un comune denominatore quale l'incidenza dell'accordo sull'assetto patrimoniale e sull'indirizzo gestionale delle partecipanti (si pensi alle *joint-ventures* ed a tutti gli accordi di collaborazione tra imprese attraverso un organismo comune). Il regolamento ha cura di precisare (3.2) che l'impresa comune con finalità consortili e/o di disciplina dell'attività dei partecipanti non rientra nel fenomeno concentrativo ma è invece da ascrivere alla disciplina delle intese e del trattamento delle posizioni dominanti (ricordo nella sfera di applicazione degli art. 85 e 86 tratt. CEE e del relativo regolamento d'applicazione).

A guisa di *«Generalklausel»* l'art. 3 individua nell'assunzione di una posizione di controllo su altra impresa la terza e generale ipotesi di concentrazione. Le disposizioni sono strutturate con riferimento ai *mezzi* di acquisizione delle posizioni di controllo, ovvero in relazione agli *effetti* che esso controllo determini.

La vastità dei problemi che la nozione di «controllo» suscita non consente una seppur sommaria trattazione in questa sede. Mette conto, tuttavia, rilevare che il legislatore comunitario sembra aver accolto un indirizzo di stampo germanico, non solo con la posizione di una clausola di chiusura, ma anche per aver proceduto all'individuazione del fenomeno non in termini di porposizione di una fattispecie legale, alla quale ricondurre il fenomeno concreto, bensì in termini di valutazione complessiva dell'operazione economica e degli effetti di essa. Ci si riferisce in particolare all'ipotesi in cui (art. 3. 1) «si ha una operazione di concentrazione...quando...una o più persone...acquisiscono (con) qual-

(9) Cfr. Piga, *op. cit.* p. 70.

(10) V. *considerando* 4.

(11) V. *considerando* 5.

siasi altro mezzo il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese»; inoltre per l'art. 3.3 «si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono la possibilità di esercitare un influenza determinante sull'attività di una impresa».

In definitiva, il legislatore comunitario sembra aver riguardo al complesso dell'operazione economica ed agli effetti che ne scaturiscono, più che ai singoli atti che tale operazione compongono.

Infine, si rileva che le definizioni sopra ricordate, nelle quali si sostanziano le operazioni di concentrazione (fusione, costituzione di impresa comune ed assunzione di una posizione di controllo), sono state recepite per intero dalla legge 287/90 (artt. 5, 6 e 7).

5. Mette conto soffermarsi sulle disposizioni regolamentari relative alla procedura da adottare qualora si ponga in essere una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. Essa è contenuta in diverse norme (artt. 5, 6 - 8, 10 - 13 e 17 - 20) che disciplinano in forma dettagliata gli adempimenti delle imprese ed i poteri della Commissione.

Un primo aspetto da segnalare consiste nella prescrizione, come del resto avviene nella legge italiana sull'antitrust (art. 16), della notificazione delle operazioni di concentrazione entro una settimana «dal loro compimento». Sembra, pertanto, che la normativa comunitaria sia diretta ad incidere non sul negozio in sé, bensì sugli effetti di detto negozio, nel senso di differirli (art. 7.1), sospenderli (art. 7.2), renderli definitivi, ovvero impedirli. La ragione di questa scelta risiede nell'intento di non rendere eccessivamente onerosa l'attività delle imprese nella fase negoziale di espansione dell'attività delle imprese medesime.

Notificata nei modi prescritti l'operazione di concentrazione (art. 4) (12), si apre una fase di accertamento preliminare diretta a verificare se l'operazione sia soggetta o meno alla disciplina regolamentare. Questa fase si chiude con una decisione della Commissione (che deve essere assunta entro un mese dalla notifica, ex art. 10.1), con cui si accerta in primo luogo se la fattispecie rientra nella sfera di applicazione del regolamento e, in caso positivo, si esamina la sua compatibilità con il mercato comune. La fase di deliberazione può concludersi con l'avvio della successiva procedura di cui agli artt. 7 e ss., qualora l'operazione economica all'esame susciti forti perplessità in ordine alla compatibilità con il mercato comune.

Nelle more della decisione finale la Commissione, in aggiunta al periodo di sospensione «*ope legis*» (art. 7.1), può ulteriormente sospendere la realizzazione dell'operazione in attesa della decisione definitiva. A questo principio vengono introdotte alcune eccezioni nel caso in cui l'acquisto di azioni avvenga attraverso un OPA (offerta pubblica di acquisto), ovvero attraverso il ricorso ai mercati borsistici (art. 7 e 3 e u.c.): in questa ipotesi la tutela del pubblico risparmio ha assunto valore di interesse preminente rispetto agli interessi coinvolti nella materia che ci occupa.

La decisione assunta al termine di questa fase può avere dei riflessi molto importanti in quanto, qualora escluda la competenza comunitaria,

(12) In tema, particolare importanza riveste il regolamento CEE n. 2367/90 del 25 luglio 1990 della Commissione, che contiene disposizioni di attuazione del Regolamento 4064/89 per ciò che attiene alla forma, al contenuto e alle modalità delle notificazioni, nonché sulla procedura di esame delle intese e di condizione delle parti interessate. I relativi allegati fissano tra l'altro gli schemi dei prospetti informativi in ordine alle operazioni di concentrazione. Tale testo normativo detta, inoltre, delle informazioni, sul mercato del prodotto e sul mercato geografico rilevante.

essa diviene il fatto legittimante per l'applicazione della normativa nazionale (tanto si argomenta, *a contrario* dall'art. 21.2) (13).

La successiva indagine è diretta a verificare se l'operazione si ponga in contrasto con il mercato comune. In caso affermativo, qualora detta operazione sia già stata realizzata, la commissione può ordinarne la cessazione degli effetti (separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquisiti o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura a ripristinare una concorrenza effettiva) (art. 8).

In tema di sanzioni si rileva che la commissione può infliggere solo delle ammende (art. 14) ovvero delle penalità di mora (art. 15). Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia (art. 16).

6. L'art. 19 delinea un collegamento tra la Commissione, nello svolgimento della propria attività di disciplina delle concentrazioni, e gli Stati membri.

In tal senso sono previste due forme principali di collaborazione: l'una attraverso l'intervento diretto delle autorità nazionali che hanno la facoltà di formulare osservazioni sulle procedure (art. 19.2), anche al fine di dar luogo al procedimento di rinvio *ex art.* 9; l'altra attraverso l'istituzione di un nuovo organismo, il *comitato consultivo*, che assume il ruolo di raccordo delle varie legislazioni, attraverso l'esercizio di funzioni consultive (art. 19.4).

Trova, in ultimo, soluzione nel Regolamento la questione concernente la delimitazione della sfera di competenza delle autorità comunitarie; si definisce, quindi, il campo di applicazione delle rispettive normative. È intuibile il motivo che aveva dato vita ai contrasti sorti su tale aspetto, motivo che, in sostanza, si esplica nella preoccupazione degli Stati membri dotati di una avanzata legislazione antitrust (quali la Germania o la Gran Bretagna), di veder ridotto l'ambito di applicazione della normativa nazionale per le operazioni di maggiore rilevanza (14).

Tra le possibili alternative prospettate, tra cui quella di prevedere una competenza concorrente ed introdurre «un sistema di doppio controllo» (15), la via scelta dal legislatore comunitario è stata quella di seguire il criterio della competenza esclusiva della Commissione, operando così una netta separazione con le legislazioni nazionali. Ed in tal senso l'art. 21.1 prevede che «la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste dal presente regolamento».

D'altra parte come temperamento della scelta di un criterio così radicale sono state introdotte delle «soglie» molte elevate per la qualificazione della dimensione comunitaria dell'operazione di concentrazione.

Per converso, diversamente si spiega la sottrazione alla competenza delle autorità di Bruxelles della tutela degli interessi legittimi in materia di sicurezza pubblica, pluralità dei mezzi di informazione e misure cautelari, ove si ravvisa un preminente interesse dell'autorità interna a provvedere alla relativa cura (art. 21.3).

(13) Cfr.: Toffoletto, *Le concentrazioni nel diritto comunitario antitrust*, in *Riv. giur. com.*, 1990, 522.

(14) Cfr.: Toffoletto, *Le concentrazioni nel diritto comunitario antitrust*, in *Riv. giur. com.*, 1990, 530 ss..

(15) V. Toffoletto, *op. cit.* p. 535.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

Al fine di rendere più completa l'informazione verso il Parlamento, in tutti i suoi profili, l'Ufficio del Garante ritiene opportuno ospitare nella relazione semestrale «documenti di lavoro» elaborati da singoli esperti e da organismi operanti nel settore dell'editoria (Consigli dell'Ordine dei giornalisti, FIEG, FNSI, USPI) con l'avvertenza che le opinioni e le prospettazioni in essi contenute sono riferibili esclusivamente agli autori dei documenti stessi.

PAGINA BIANCA

Prof. Carlo Gessa,

Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Crisi giuridica del giornalismo?

1. Ad oltre un quarto di secolo dalla legge di ordinamento del giornalismo, il sistema sembra entrato in crisi a causa di una crescente contrapposizione fra tecnica e diritto nel disciplinare della professione.

Appare infatti evidente un'antinomia reale nel sistema dell'informazione. Da una parte si assiste ad un'evoluzione accelerata e comparativamente senza pari nella tecnologia della comunicazione, la quale recepisce e applica al settore con straordinaria rapidità i continui progressi della scienza, trasformando l'informazione in una colossale rete che addirittura simbolicamente denomina e riassume la nostra fase di civiltà; dall'altra parte si è in presenza di un'accentuata crisi giuridica del suo ordinamento che si estende, ma non riesce a ricomprendere e a governare il fenomeno nei diversi aspetti e nelle molteplici implicazioni «interne», fra le sue numerose componenti, ed «esterne», fra i poli necessari tra i quali essi si determina e sviluppa senza soste e frontiere. Il fenomeno, che è tra i più interessanti e complessi del nostro tempo, è utilmente analizzabile proprio dall'angolo visuale del giornalismo inteso come moderna professione organizzata.

Quella italiana è, da tale punto di vista, una situazione del tutto particolare da quando il legislatore (del 1963) ha allineato il disciplinare giuridico del giornalismo (prima solo sindacale) a quello delle professioni intellettuali, antiche e nuove, dotate di un'Ordine associativo necessario, elevato ad ente pubblico a base di autonomia territorialmente differenziata, esponenziale del gruppo, per la tenuta dell'albo degli iscritti, con poteri disciplinari sugli stessi derivati dall'autonomia rappresentativa medesima e riconosciuti, negli effetti, dall'ordinamento generale dello Stato che vigila sul suo esercizio e appresta mezzi di tutela a garanzia finale delle posizioni giuridiche soggettive e a salvaguardia del sistema.

Benché allineato agli altri come disciplinare, sullo schema indicato (che prevede, peraltro, un titolo di accesso legittimante e un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo), il giornalismo è sostanzialmente anomalo, come attività regolata, rispetto a qualsivoglia professione riconosciuta e tipizzata dal legislatore. Una sua definizione legale, contenutisticamente parlando, non è stata neppure tentata, essendosi il legislatore limitato a definire il giornalista come colui che, iscritto all'albo corrispondente, esercita con esclusività l'attività spettantegli della quale non viene fornita una sia pur sommaria descrizione.

La rinuncia definitiva appare sintomatica. Invero, il giornalismo non è, come qualsivoglia esercizio professionalizzabile, un'attività rientrante in un settore definito di cultura, ma è, piuttosto, *metodo* di esternazione e comunicazione del pensiero applicabile ad ogni conoscenza, realtà ed espressione dell'uomo e dell'ambiente circostante, ad ogni azione, reazione, relazione o accadimento attuale, rilevante o meritevole di considerazione per la pubblica opinione.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo senso esso è strumento imprescindibile di consapevolezza collettiva e di partecipazione in una società organizzata e, specialmente, in una società «aperta» e democraticamente disponibile e protesa al confronto vigile sui valori di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia.

Mentre delle attività professionali è tipica l'esclusività riservata agli addetti, e, quindi, l'interdizione ai non addetti e ciò è reso possibile proprio dalla settorialità, specificità e isolabilità dell'area materiale di volta in volta presa in considerazione, che non viene mai a coincidere con l'esercizio di un diritto (extraprofessionale) di generale libertà a tutti consentito, per il giornalismo, stante la sua coincidenza con la più estesa e universalmente accessibile libertà di espressione, vale un discorso esattamente inverso: quello del «ritaglio», dal contesto libertario comune, di un modo di comunicare, cioè di fare attività rispondente a un compito che diviene funzione professionale nella misura in cui è esercitato da persone abitualmente inserite nel processo informativo e a tal fine iscritte in un albo, rese idonee dal superamento di un esame accertativo, e, soprattutto, sottoposte a un potere disciplinare dall'ente esponenziale pubblico (riconosciuto e attivato *ex lege*) del gruppo di appartenenza. A tali persone, che solitamente esercitano la loro attività mediante i mezzi di comunicazione di massa, si applica, infatti, un disciplinare che riserva loro abituali (= professionali) compiti redazionali, e, quindi, esclusività di selezionato e responsabile esercizio dell'informazione.

Sulla fondatezza costituzionale di tale disciplinare è sempre stata polemica, più o meno intensa, e sono stati sollevati e via via risolti dubbi (peraltro ricorrenti), in base alla considerazione che la moderna società organizzata considera l'informazione come suo presupposto fondante e che il diritto a ricevere informazione sistematica (diritto all'informazione) è corredo della personalità umana, presupposto, alla pari, del più antico e consolidato diritto di comunicare, ampiamente riconosciuto e costituzionalizzato (dalla rivoluzione francese in avanti), onde esso postula, per il suo soddisfacimento, una funzione informativa di *garanzia civile*, a beneficio della coscienza critica della collettività.

Se così stanno le cose ed è, nei termini appena sintetizzati, ricostruibile la fattispecie legale del giornalismo, ne consegue che lo stesso come professione esprime una condizione soggettiva materata di doveri particolari più che di ulteriori diritti differenziati, perché i diritti sono giuridicamente gli stessi che corredano la personalità singola e il potere di organizzazione-espressione di ogni individuo, nello Stato di diritto, mentre quelli sono peculiari della condizione professionale.

Appare, infatti, ininfluyente sul discorso giuridico la circostanza che la «corporazione» giornalistica disponga di fonti privilegiate e di flussi notiziali continui di informazione di base, nonché di mezzi, strumenti, strutture e tecnologie che ne facilitano enormemente l'acquisizione, elaborazione ed esternazione, molto spesso in tempo reale rispetto agli accadimenti (sino a stimolarli, e, al limite, a codeterminarli, e, persino, a provarli con l'uso della comunicazione «in diretta»), perché tutto ciò non modifica l'eguaglianza fondamentale dei diritti, ma costituisce unicamente una risorsa concreta e marciante del sistema informativo, frutto dell'evoluzione pratica e specialmente tecnologica della suddivisione del lavoro nella società odierna.

2. Sgombrato, pertanto, il campo di osservazione da preliminari ingombri teorici, con le cennate notazioni che sono rivolte a isolare dal contesto lo «spazio» regolato in cui si colloca il disciplinare dell'informazione dalla parte di coloro che fanno di essa professione attiva, e, come tale, per le ragioni anzidette, connotata dal legislatore alla stregua di ogni altra professione (anomalie a parte: come quella del titolo di studio non richiesto e sostituibile dal superamento di un'esame di cultura generale e della pluralità degli elenchi professionali e paraprofessionali ricompresi nell'astratta unitarietà dell'albo: professionisti, pubblicitari, praticanti, responsabili di testate speciali, ecc.), occorre soffermarsi sulla crisi alla quale è pervenuto, per cause diverse, ma concomitanti, il disciplinare in questione.

Le ragioni di crisi si sono addensate proprio in questi ultimi tempi di trionfale ingresso e invadenza dell'informazione provocatoria e spettacolare nella vita quotidiana, con la carta stampata, con l'audio e specialmente con il video (sinergie e concentrazioni editoriali, tendenziali a parte).

La prima ragione di disagio critico risiede nel disciplinare dell'accesso alla professione, sia dal punto di vista del titolo legittimante, sia da quello della selezione degli aspiranti.

A ben vedere, si tratta di un profilo indotto dalla mancanza (o impossibilità?) di giuridica definizione contenutistica della professione in sé, oggettivamente intesa, e non dei suoi principali operatori, formalmente individuati dal dato ricognitivo e abilitante dell'appartenenza all'albo (ufficiale) dei giornalisti.

Perché la definizione è mancata?

Essa era ed è difficile da reperire sul piano sostanziale di un'attività (di settore) dai ben definiti contorni, al contrario di quanto era ed è, invece, accaduto per le principali professioni intellettuali aventi un retroterra tecnico-scientifico e un retaggio di esperienze culturali e accademiche più o meno consolidato (dalla giurisprudenza alla medicina, dalle scienze sperimentali all'economia etc., sino alla statistica, alla psicologia etc.), riscontrabile in oltre trenta ipotesi di attività.

Nel contesto in cui si è mosso il legislatore del 1963, contesto che appare oggi datato, il giornalismo spettacolare dei *media* comunicativi di massa — e la definizione di merito potrebbe forse, oggi, essere solo *mediale* — non campeggiava ancora e la redazione presa a base come «palestra» e sede di esercizio della professione era prevalentemente quella dei giornali quotidiani a diffusione elitaria e di opinione, onde il giornalista si distingueva dal libero scrittore (pubblicista, in senso lato), più per la sua collocazione materiale nel posto di lavoro «dipendente» che per la formazione peculiare acquisita e richiesta dallo svolgimento del compito.

Fu così che si combinarono nel disciplinare giuridico la non-ricerca di un titolo di studio, l'accesso attraverso una preliminare e precaria assunzione di tirocinio del tutto discrezionale nel posto di lavoro (iscrizione al praticantato quasi per cooptazione, per scelta diretta dell'editore), il tirocinio medesimo di addestramento redazionale pro forma (equivalente a un periodo di lavoro sotto-pagato), e, dopo un certo tempo (18 mesi), un esame idoneativo di Stato articolato sulla stesura di un «pezzo» giornalistico di attualità su indicazioni plurime di oggetto (prova scritta) e su un colloquio generico comprendente, tra l'altro, elementari nozioni di diritto pubblico e legislazione sulla stampa, di economia e storia e tecnica del giornalismo (prova orale).

Il *modus vivendi*, così reperito, era destinato ad usurarsi con prorompente sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e con il loro massiccio impiego, a causa dell'insostenibile monopolio editoriale dell'accesso e della sua contraddizione rispetto al diritto ad una libera e meritocratica scelta personale di percorso professionale da intraprendere; della sempre più evidente dequalificazione dei giovani, a fronte del bagaglio culturale di conoscenze di base richiesto dalla società civile agli operatori professionali; e, non ultimo, dall'insorgere di un giornalismo non scritto, ma soprattutto verbale ed anzi visuale, sviluppato per immagini telecinematografiche.

È stato proprio quest'ultimo profilo che ha determinato la crisi tecnica della normativa prevalentemente mirata al giornalista-scrittore e un notevole contrasto teorico-pratico di indirizzi culturali e giurisprudenziali sulla legge professionale in esame (n. 69 del 1963), e sul successivo regolamento di esecuzione (n. 115 del 1965 e s.m.), cui hanno fatto da sfondo questioni diverse, come quella delle scuole e dei corsi di giornalismo quali vie di accesso alternativo o integrativo alla professione e quella dell'*ubi consistam* dell'esame di Stato per l'accertamento dell'idoneità professionale, legata, a sua volta, all'individuazione di una congrua formazione di base degli aspiranti giornalisti. A parte, prende decisamente corpo, con l'avvento di un forte protagonismo informativo, la seconda ragione di crisi concernente la problematica, sempre più avvertita, ma non sufficientemente approfondita, della deontologia richiesta, nel pubblico e privato interesse, agli operatori, considerata nei suoi termini generali (fondamento, natura, tipologia dei doveri, sanzioni e garanzie di tutela in genere) e in relazione all'impiego, all'incidenza effettiva e all'appartenenza privata e pubblica, donde il corrispondente accreditamento e affidamento per la comune opinione, dei singoli mezzi di comunicazione, anche in funzione delle tecniche adoperate (inchieste, trasmissioni in diretta ecc.).

3. Il tema dell'accesso, visto nella prospettata complessità, offre motivo di esame dei più recenti sviluppi di una controversia insorta in ordine alla tutela delle posizioni soggettive correlate alla (o implicate nella o incise dalla) normativa applicabile in materia e dalle decisioni di conseguenza adottate e si incentra sulla «formula» accolta dal disciplinare giuridico vigente e sulla verifica del suo raccordo e della compatibilità delle regole stabilite dal legislatore del 1963 con l'ordinamento generale.

Come è noto, in relazione al regolamento di esecuzione della legge professionale, il quale ha ammesso al praticantato giornalistico e al successivo esame di idoneità, parzialmente differenziato (prova tecnica in luogo di quella scritta), i tele-cine-foto-operatori (modifica n. 649 del 1976), si era determinato, in seno alla giustizia amministrativa, un eclatante contrasto giurisprudenziale fra il T.A.R. del Lazio (Sez. I, n. 678/81) e il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 945/83) che ha dato luogo alla duplice pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 1102/90 e ordinanza n. 84/90).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La questione sostanziale appena decisa dalla Corte è così riassumibile, nei suoi essenziali termini.

Con la elaborata sentenza resa in elevato punto di diritto, l'organo regolatore della giurisdizione ha stabilito che all'editore spetta di tutelarsi dinanzi alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità avverso il regolamento di esecuzione della legge professionale, tutte le volte che esso, a suo avviso, abbia travalicato dai limiti derivanti dalla sua fonte superiore, e nella specie, abbia aperto l'accesso alla professione, nell'unitarietà dell'albo, ai telecine-foto-operatori precedentemente assunti dall'editore medesimo, in veste tecnica di fotografi e non in quella professionale di giornalisti.

Rovesciando sia l'assunto del T.A.R. — che aveva ritenuto, per assorbimento nella propria (asserita) giurisdizione sul denunciato regolamento, anche l'impugnativa degli atti preparatori e applicativi di iscrizione all'albo, emessi dall'Ordine professionale, e la cui cognizione non si negava che l'apposita legge riservasse al giudice ordinario specializzato (integrato con i due rappresentanti della professione) — sia quello (risultato cassato) del Consiglio di Stato — che risolveva in senso diametralmente opposto, dichiarando il difetto integrale di giurisdizione amministrativa, la cognizione anche in ordine alla legittimità del regolamento, da considerare quale atto presupposto dei provvedimenti adottati, e, quindi, disapplicabile solo dal loro esclusivo giudice — le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che entrambe le giurisdizioni coesistono in materia, secondo i principi ordinamentali (non «mobili»), quell'amministrativa, sulla verifica di legittimità del regolamento, e quella ordinaria (specializzata), sugli atti che ne fanno concreta applicazione.

Nel pronunciarsi in modo siffatto sulla giurisdizione, la Corte Suprema — posta «l'invalidità del prodotto normativo» come interpretato dal Consiglio di Stato — ha affermato che la posizione editoriale, a fronte del regolamento professionale giornalistico, ha consistenza di interesse legittimo — non sufficientemente tutelato in via disapplicativa (neppure ottemperabile) — in quanto la legge di ordinamento prende [si cita testualmente, fra virgolette, a stralcio] «.....in considerazione anche l'interesse materiale degli editori di giornali (e delle loro associazioni di categoria)...» e ciò sia perché l'interesse pubblico «.....inerente all'osservanza dei canoni di deontologia professionale del giornalista..... coinvolge l'interesse di chi della prestazione di lavoro giornalistico sia creditore; sia e soprattutto perché la finalità di associare i giornalisti ... lungi dall'escludere dal proprio orizzonte l'interesse degli editori ... lo chiama ancora una volta in causa connettendolo, sia pure dialetticamente, al potere pubblico, che di tale interesse deve costituire remora e misura, attraverso la garanzia che tale funzione di limite si dispieghi nell'alveo e in conformità dei precetti posti dalla legge....».

Con l'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, in pari data emessa, le Sezioni Unite hanno, poi, rilevato, con una egualmente elaborata pronuncia, come, a causa della contrattazione collettiva (esistente nel settore giornalistico), la modifica di *status* del lavoratore, operata dall'Ordine professionale, incida automaticamente sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, che dovrebbe (quella modifica) poterla contestare direttamente, sotto il profilo della sua validità, e non in via di mera disapplicazione (non soddisfattiva) della norma regolamentare causante. Diversamente, afferma il giudice della giurisdizione, si verserebbe in una situazione di carente tutela giurisdizionale, onde non appare manifestamente infondata, a fronte degli artt. 24₁ e 113₂ della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale derivante dal combinato disposto della legge sull'ordinamento professionale dei giornalisti (artt. 1, 26 ss., 60, 62, 63 e 64) in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen. del 1930, 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e 7₃ della legge sui T.A.R., nella parte in cui, letti in correlazione, escludono che il terzo (nel caso, l'editore), la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento di iscrizione nell'albo giornalistico di un proprio dipendente, possa impugnare o contestare la legittimità di tale atto dinanzi ad una qualsiasi istanza giurisdizionale.

4. Le importanti pronunce di cui trattasi, che arricchiscono il contesto giurisprudenziale da tempo esistente e sempre valutabile con estremo interesse in materia, sollevano indubbi problemi di vasta portata in più direzioni, a cominciare da quella — sottolineata in sentenza — dell'interesse perseguito dal legislatore nel dettare, oltre 25 anni or sono, l'ordinamento della professione giornalistica, per giungere all'altro — sottolineato nell'ordinanza — dell'effetto dispiegato dalle delibere professionali sulla sfera dei terzi.

Senza entrare, in questa sede di prima approssimazione, nel merito delle mai sopite questioni teoriche generate dal riparto di principio delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, in ordine alle sue conseguenze, alle reciproche implicazioni e al coordinamento delle singole fattispecie che si profilano, su cui si è pure diffusa la

motivazione della Corte Suprema («effetto caducante» dell'annullamento, invalidità derivata meramente viziante, ecc.), sembra di poter avanzare qualche perplessità circa la ricostruzione da essa prospettata sui due punti salienti prima indicati.

Il legislatore del 1963, invero, sembra essersi mosso essenzialmente (se non esclusivamente) nella logica del rafforzamento della posizione «professionale» e della qualificazione degli operatori dell'informazione, a fronte del potere editoriale — come ebbe subito a riconoscere la Corte Costituzionale (sent. n. 11 del 1968) — per cui, in tesi, dalla realizzazione concreta e puntuale di tali obiettivi non dovrebbe mai derivare pregiudizio, ma, anzi, beneficio giuridico a terzi e specialmente alla controparte editoriale che è, in certo senso, il terzo più naturale e immediato.

L'ordinamento professionale ha strumenti di vigilanza e garanzia al suo interno per assicurare la corretta applicazione delle regole, e contempla espressamente misure di tutela esterna, ricollegabili e saldate all'ordinamento generale. Il profilo tutorio della materiale e corposa posizione economica editoriale, controparte, rispetto a quella giornalistica, va ricercato, non nello stravolgimento della disciplina, posta in essere dal legislatore, o nella interferenza fattuale sulla sua applicazione, ma, piuttosto, nell'eliminazione dell'automatismo contrattuale che non ha, di per sé, nulla a che vedere con la disciplina suddetta: automatismo che, nel radicale mutamento della qualifica professionale del lavoratore, vincola il datore di lavoro alla prosecuzione del medesimo rapporto in termini giuridici ed economici tuttavia mutati (subentro del contratto dei giornalisti a quello dei poligrafici).

È questo il tema da indicare e che resta da affrontare nelle sedi opportune, evitando che una questione essenzialmente contrattuale, estranea al disciplinare in esame, sebbene relevantissima in sé, di oneri aziendali, si rifletta negativamente sull'interesse generale alla progrediente qualificazione professionale di tutti i soggetti operanti nell'impresa giornalistica, secondo la legge che disciplina la funzione informativa e gli atti normativi e amministrativi che vi danno esecuzione ed applicazione.

Lo sviluppo del tema, correlato a posizioni di diritto soggettivo, più che di interesse legittimo, presuppone certamente un'approfondimento della particolare situazione in cui viene a trovarsi l'azienda editoriale per effetto dell'esistenza della legge sulla professione giornalistica e della disciplina del relativo ordinamento di settore: tale situazione pone ad essa azienda, per operare, obblighi di assunzione in un certo ambito di soggetti appositamente qualificati, ma non sembra possa dar titolo e legittimazione ad intervenire giuridicamente, con pregnanti conseguenze sulle relative qualificazioni, così come nessuna azienda potrebbe mai contestare il titolo di studio dei propri dipendenti (magari impugnando l'ordinamento e i programmi scolastici), laddove esso sia istituzionalmente conseguibile e regolato dal legislatore in un'ampia visione sociale degli interessi collettivi in giuoco.

La posizione del datore di lavoro è, e resta, in proposito, di mero fatto, mentre rileva, per contro, come potenzialmente contrastante con i canoni costituzionali, la palese soggezione del suo diritto, e quella aziendale, a un meccanismo contrattuale che, al di fuori della sua espressa volontà tiene fermo comunque il rapporto di lavoro, a prescindere dal contratto applicabile, secondo il tipo di prestazione del lavoratore, aggravando gli oneri economici che essa comporta in seno all'organizzazione.

Non è, dunque, all'acquisizione di una diversa (innegabile) qualifica professionale del lavoratore, successiva all'assunzione, che può opporsi il datore di lavoro, ma, semmai, alla continuità del rapporto originariamente instaurato, se e in quanto la prestazione non risponda più al suo attuale interesse.

5. La questione deontologica che campeggia anche nell'enunciato della sentenza della Cassazione conduce al cuore della problematica professionale del giornalismo, secondo quanto già sottolineato. E su essa conviene soffermarsi, anche a verifica della tesi esposta.

Se per ogni professione la deontologia è parte essenziale, sua componente intrinseca che ne connota il riconoscimento e l'esercizio, in quanto, in assenza, il rapporto professionale resterebbe privo di affidabilità morale e di conformità a un modello pratico di dignità comportamentale consono agli interessi dedotti, per il giornalismo la stessa è presupposto inscindibile e addirittura fondante (si direbbe, anche «tecnico») della professione, data la consistenza di essa, come attività ispirata a doveri specifici verso l'informazione, con la più generale libertà di comunicazione non finalizzata altro che a se medesima, cioè all'io individuale che la manifesta.

Lo speciale rilievo della deontologia giornalistica è stato da tempo pienamente avvertito, come si sa, dalla Corte Costituzionale, in sede di giustificazione del disciplinare della professione, a fronte dell'art. 21 della Costituzione, e va ancora ribadito perché è, forse, l'unico elemento pregnante su cui si regge la relativa costruzione

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridica nel pubblico interesse. Esso, riferito al tema in oggetto, non ne muta, tuttavia, il fondamento e la natura di autotutela del gruppo che lo esprime in piena autonomia, e senza codeterminazioni di sorta, anche se per il giornalismo vale la considerazione che la deontologia come sistema di doveri ha il suo corrispettivo causale nei diritti che la collettività vanta all'informazione corretta e obiettivamente verificabile, secondo uno *standard* conforme al livello di civiltà, di democrazia politica e sociale e di volontà comune, raggiunti nel contesto organizzato.

Questo collegamento tra speciali doveri degli operatori e diritti pretensivi della collettività e dei singoli è da sottolineare decisamente ed è illuminante, altresì, per comprendere, nell'ambito informativo, la posizione del servizio (di cui trattasi) di *mano pubblica* e gli specialissimi doveri dei suoi addetti.

Non a caso è maturata in questi ultimi tempi, ed è stata appena realizzata, l'idea di una «carta dei diritti e dei doveri» dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo (accettata dalla struttura), la cui affidabilità presso la pubblica opinione dev'essere evidentemente massima, pari al suo costo e accreditamento, e, comunque, potenzialmente maggiore di quella degli organismi paralleli di tendenza, di *mano privata* (che pure si aprono a declaratorie consimili). Deve, al riguardo, notarsi che i c.d. codici deontologici non sono atti contrattuali, ma di autodisciplina, anche quando vengono siglati da una «controparte».

Prescindendo qui, siccome non direttamente riguardante la professione, dai problemi del finanziamento dell'impresa, del carico sociale del servizio pubblico, del regime concessorio e/o autorizzatorio, a livello nazionale e locale, dell'impresa informativa — legato alle risorse del canone erariale e/o della raccolta pubblicitaria (secondo possibili formule di escogitazione positiva che, tuttavia, si riflettono sul pluralismo delle «voci» e sull'occupazione ed espansione professionale, nonché su un «arcipelago» di situazioni giuridiche, comprese quelle del diritto di autore e di utenza della collettività all'integrità di rappresentazione e sequenza delle opere, sulla cui continuità gli inserti pubblicitari si situano e le eventuali sponsorizzazioni commerciali si riverberano) — la disciplina dei doveri e la loro particolare accentuazione di «servizio», non è riconducibile, per definizione, a prescrizioni di legge e ivi formalmente schematizzabile in maniera esaustiva.

Se la deontologia fosse compiutamente e rigidamente legificabile essa non assolverebbe il compito di autotutela che le spetta, ma sarebbe annoverabile tra le ordinarie fonti e regole del diritto, come eteronoma disciplina di situazione e di rapporti. Al contrario, la deontologia misura e regola il costume decisionale e comportamentale che gli appartenenti al gruppo, da questo, si vuole che mantengano nelle relazioni causate dall'esercizio della loro professione e il cui esito si riflette immediatamente sul prestigio, sulla credibilità sociale e sulla dignità dell'ente esponenziale, secondo le note formule legislative di riferimento. Non altro che questa autotutela significa la commisurazione della sanzione alla compromissione della dignità e del prestigio dell'Ordine, elevati a parametro di valutazione, sino al limite dell'incompatibilità con essi della permanenza legale dell'iscritto nel gruppo. In questo senso la tutela del «titolo» di giornalista, commessa dalla legge all'Ordine, non è difesa di una «tesserà»; ma di una «caratura» morale della professione!

Una volta dettato il criterio, il legislatore si ritrae per lasciare arbitro l'ente professionale nella configurazione della fattispecie lesiva contestata, dalla semplice ammonizione all'espulsione, attraverso una possibile e graduata gamma sanzionatoria, discrezionalmente apprezzabile ed applicabile, con visione anche «politica» del minimo etico da attestare e rivendicare.

La recezione degli effetti avviene nell'ordinamento generale, automaticamente, con la salvaguardia dell'impugnativa esterna e del vaglio delle pronuncie di autotutela dinanzi al giudice specializzato del contenzioso professionale, il quale, proprio perché specializzato nell'apposita composizione «mista», consapevolmente integrata, diviene competente a pronunciarsi in via esclusiva e definitiva. Ma se il parametro della dignità del gruppo è fornito *in apicibus* dal legislatore come bene da tutelare, la individuazione delle singole e concrete cause di attentato al suo valore sono rimesse al soggetto passivo del danno, che del giudizio medesimo è titolare. Ed ecco, allora, che tale giudizio si muove nell'ambito valutativo in cui si dispiega il diritto della società civile ad essere correttamente informata sui fatti e gli avvenimenti per essa rilevanti, all'altezza dei tempi e della sensibilità o tensione sociale, intervenendo anche per eliminare interferenze e confusioni di ruoli, ad esempio, fra informazione e pubblicità, fra informazione e prestazione di servizio «interessato» a ragioni preconcepite o aliene rispetto alla fattispecie informativa da realizzare.

Quanto appena osservato rende, nelle sue linee generali, problematico il diretto coinvolgimento giuridico dell'interesse editoriale nella medesima direzione di tutela in cui si muove quello deontologico e qualificatorio della categoria giornalistica, espresso

dal proprio Ordine (ed anche dal pertinente sindacato) professionale. Sicché si rafforza, o, per lo meno, sembrerebbe rafforzarsi, la profilata tesi che la garanzia delle posizioni giuridiche «esterne», di stampo privatistico, sia naturalmente da ricercare sul terreno loro proprio, di scontro e di incontro degli interessi economici, anziché su quello ordinamentale e istituzionale, che resta estraneo e distante, secondo quanto prospettato in prima nota di commento delle pur magistrali e stimolanti pronunce della Suprema Corte, che riaccendono l'interesse della pubblica opinione e degli studiosi sulla «dialettica» (per dirla con la sentenza) dei rapporti tra l'interesse generale e le due essenziali componenti del processo comunicativo-informativo di cui la società moderna non può fare mai a meno.

La verità è che il complesso fenomeno dell'informazione non solo non è suscettibile di una disciplina «a senso unico», ma, nell'ambito delle diverse componenti pubblicitiche e privatistiche che debbono necessariamente coesistere, richiede una fitta trama di regole positive, di accordi negoziali e di indicazioni comportamentali, le quali, pur nell'unità del sistema, hanno distinti percorsi e distinta rilevanza, senza che possa determinarsi reciproca supplenza o scambio di ruolo fra le stesse.

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Deontologia e contratto: gli impegni prioritari dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ha rilanciato negli ultimi mesi il problema dell'etica della professione. Questo è avvenuto con un serrato dibattito dello stesso Consiglio Nazionale a proposito di un ricorso presentato dal giornalista Paolo Panerai avverso la sanzione disciplinare dell'avvertimento, adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Successivamente il Consiglio Nazionale ha deliberato di aderire al Network nazionale di etica delle professioni e ha contribuito in maniera determinante alla formulazione della «Carta di Treviso» per l'informazione sui minori; la carta è stata materialmente estesa dal Consigliere Segretario Gianni Faustini con la cordiale collaborazione del prof. Alfredo Carlo Moro.

Per discutere e mettere a punto doverose scelte di autodisciplina è stato organizzato a Montesilvano, l'11 e 12 ottobre 1990, un Seminario di studi riservato ai consiglieri nazionali e ai Presidenti degli Ordini regionali.

Sono state infine rinnovate le cariche direttive del Comitato interprofessionale per la trasparenza della comunicazione.

In questa sede si dà conto, in sintesi, di alcuni indirizzi che sono venuti delineandosi.

A Montesilvano, in particolare — dopo la relazione introduttiva del Presidente dell'Ordine, Guido Guidi; di Gian Paolo Prandstraller su: «L'evoluzione della tutela deontologica da parte degli Ordini professionali»; di Carlo Gessa su: «I fondamenti giuridici della tutela deontologica del giornalista»; di Gianfranco Garancini su: «Per una più efficace azione da parte degli Ordini regionali»; e di Emilio Papa su: «La giurisprudenza professionale» — è stata presentata una casistica interessante da parte di alcuni Ordini, segnatamente Milano, Ancona, Roma e Venezia.

Concludendo il Seminario, il Segretario del Consiglio Nazionale, Gianni Faustini, ha affermato: «Le proposte emerse dal seminario possono venire sintetizzate in due filoni. Sul versante professionale si tratta di portare a termine la fase sperimentale di una piccola rete di scuole di giornalismo, di seguire i lavori della Commissione del Ministero dell'Università incaricata di predisporre la tabella degli insegnamenti in corsi di laurea in Scienza della Comunicazione, di decidersi a scrivere il regolamento per lo svolgimento del praticantato, regolamento che la legge affida all'Ordine, e di migliorare in ogni caso il praticantato stesso con una norma contrattuale, già preannunciata dalla FNSI, che prevede momenti di formazione teorica accanto alla pratica. Andranno altresì potenziate le iniziative di corsi di aggiornamento migliorando l'offerta su più aspetti. E in stampa la nuova edizione delle dispense, che saranno diffuse anche in video cassette. Sul versante più propriamente deontologico, il dibattito del seminario ha convenuto sull'inopportunità di un codice, in parte perché impossibile

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codificare tutto e per la possibile valenza ambigua di qualsiasi codice, non a caso rifiutato anche dai giornalisti inglesi e americani. Vanno però fissati alcuni punti. Bisogna dare degli indirizzi, creare occasioni e momenti per riflettere sulle conseguenze dei comportamenti giornalistici in termini etici per arrivare a regole specifiche che possono consolidarsi in comportamenti uniformi e quindi in giurisprudenza disciplinare».

Queste regole specifiche sono rappresentate finora da singoli protocolli, da carte aziendali e da una prima giurisprudenza dell'Ordine, anche se va riconosciuto che nei primi anni, dal 1966 al 1989, il Consiglio Nazionale ha discusso solamente 63 ricorsi; negli ultimi mesi è parso di notare una tendenza all'aumento del contenzioso disciplinare tanto che sono pendenti 15 ricorsi.

1. Il protocollo di intesa sulla pubblicità è stato già pubblicato in una precedente relazione presentata dal Garante al Parlamento.

2. La Carta di Treviso, che prevede anche un Comitato di Garanti come momento di verifica e controllo, è riportata nella documentazione allegata a questa relazione semestrale ad iniziativa della FNSI.

3. Le norme contrattuali sulla incompatibilità potranno venire integrate da una nuova formulazione, proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Si ricorda che le norme del contratto 1988-1990 prevedono espressamente: «Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposite indicazioni, dai testi giornalistici.

Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati da giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato».

Il testo delle nuove proposte è il seguente: «Si auspica altresì che il contratto rafforzi l'affermazione dell'incompatibilità tra ruolo del giornalista addetto all'informazione e quello responsabile di ufficio stampa, soprattutto quando si tratti di settori di comune competenza. Per mantenere credibilità e fiducia da parte dei lettori il giornalista deve infatti svolgere la funzione professionale senza cadere in conflitti di interesse onde è opportuno evitare il sospetto di uso interessato dei canali informativi.

L'informazione è valore e bene tutelati dalla Costituzione e l'autonomia professionale è la garanzia del lettore. La professione deve essere esercitata in maniera obiettiva e autonoma e tale esercizio non deve coesistere con incarichi che siano in contrasto con l'autonomia della testata o con gli interessi morali e materiali dell'azienda a cui si appartiene o confliggere con gli obiettivi interessi dell'informazione.

A tal fine va ricordato che l'Ordine dei Giornalisti, nelle proposte di modifica alla legge professionale, suggerisce le seguenti incompatibilità con l'esercizio esclusivo e autonomo della professione:

a) la qualità di imprenditore o di amministratore unico di società anche editoriali, la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma ed oggetto aventi scopo di lucro, eccezione fatta per le società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività giornalistica, la qualità di socio di cooperative aventi oggetto attività commerciale a scopo di lucro, con esclusione di quelle editoriali di giornalisti o a struttura mista;

b) lo svolgimento di attività editoriali, manageriali, commerciali, tecniche, di amministrazione, pubblicità e di tipografia, anche se svolte per organi di informazione qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;

c) la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, gli incarichi o le funzioni anche temporanee — esclusi quelli relativi all'esplicazione di attività didattiche presso scuole di giornalismo, professionali, universitarie o di specializzazione — che determinano contrasti di interesse con l'esercizio normale della professione ovvero incidono sul decoro e la dignità della categoria, oppure comportano un potere di controllo sull'esercizio professionale medesimo.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In attesa che la norma diventi legge, sarebbe opportuno che il contratto preveda, a garanzia dei lettori e per una trasparenza dell'esercizio professionale, che il giornalista che assuma funzioni anche giornalistiche o attività lavorative autonome esterne all'azienda debba darne informazione all'Ordine regionale competente, al direttore di testata e al CdR per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. Il Comitato di Redazione de «Il Sole-24 Ore» e il Direttore del quotidiano economico hanno sottoscritto un codice di autodisciplina già nel marzo del 1987 per la tutela della propria indipendenza e della attendibilità. Il codice regolamentava in particolare le attività finanziarie, le attività professionali esterne, i regali e i viaggi.

Lo statuto del quotidiano «Il Manifesto» è stato approvato nel dicembre 1989 e ritiene incompatibili le collaborazioni a uffici stampa o pubbliche relazioni; per la pubblicità si ribadisce che la provenienza dei messaggi deve essere sempre individuabile.

Una carta dei giornalisti dell'Azienda Mondadori Editori e società controllate è stata siglata il 5 aprile 1990 e oltre a dettagliare i diritti dei giornalisti conferma la politica di distinzione tra messaggi pubblicitari e informazione.

L'Assemblea dei giornalisti del quotidiano «La Repubblica» ha approvato una «Carta delle garanzie» che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un «Comitato dei garanti della testata». Tale comitato è chiamato ad esprimersi sul rispetto del protocollo sulla trasparenza pubblicitaria, a decidere su appelli dei lettori per «vedere tutelati i propri diritti alla riservatezza, alla presunzione di innocenza, alla rettifica pure in assenza di ricorso alla legge sulla stampa».

Infine, il Sindacato dei giornalisti RAI, USIGRAI, ha sottoscritto con l'azienda una «Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico». In particolare tale carta regola le incompatibilità, il rapporto tra informazione e pubblicità, prevede una tutela dei soggetti deboli ed una piena e sollecita applicazione del diritto di rettifica.

Si trascrivono qui gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Incompatibilità

Art. 16 - Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale.

Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale.

La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali.

Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale.

La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi, anche elettivi, che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI.

Art. 17 - È fatto divieto per il giornalista di comparire in trasmissioni televisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6 ottobre 1976), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

Informazione e pubblicità

Art. 18 - All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazione può essere affidata a giornalisti; sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

Regali e donazioni

Art. 19 — I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale.

In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

Tutela dei soggetti deboli

Art. 20 — I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e cultura diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca.

I giornalisti della RAI ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari. L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della RAI si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

Rettifica

Art. 21 — L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

5. È infine in discussione in decalogo sull'etica dell'informazione scientifica.

6. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha aderito alla proposta del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di formulare una proposta legislativa per «un giuri per la lealtà dell'informazione».

7. Il Consiglio Nazionale ha chiesto di poter attivare un rapporto specifico con l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, al quale la legge Mammi affida nuovi compiti di verifica dei programmi trasmessi.

Il Consigliere Segretario, Gianni Faustini — che in argomento aveva scritto anche un saggio per la rivista «Problemi dell'informazione», n. 3, lug. set. 90, con una serie di indicazioni pragmatiche — ha ripetuto in più sedi che il Consiglio Nazionale è ben consapevole che la strada non è facile perché parte della categoria si accontenta di un profilo basso. «Dobbiamo comunque fare questo sforzo. È prevedibile che nessuna «carta» possa imporre comportamenti morali all'industria culturale e teniamo presente che quando si parla di nuove regole c'è come una reazione naturale, una sorta di rigetto, un *feed back* degli organismi sociali contro gabbie di leggi e di lacci perché troppo lunga è stata la battaglia per la libertà, ma la strada è obbligatoria e, quindi, bisogna continuare in questo sforzo di autodisciplina che è capacità di darsi delle regole nella libertà».

In sede di Assemblea nazionale del Coordinamento dei quattro organismi della categoria, tenutasi a Riva del Garda il 12 e 13 novembre, è stata suggerita l'opportunità di collazionare tutta questa serie di «scampoli» di regole deontologiche in modo da formulare autonomamente, da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, una «carta di intenti».

Questa proposta sarà tradotta in realtà nella prossima primavera.

Indicazioni e suggerimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per la piattaforma contrattuale in corso di elaborazione

Premessa

Le proposte sono ispirate all'intento di potenziare l'autonomia e la libertà professionali sancite dall'art. 2 della legge ma anche la qualificazione, la professionalità e la responsabilità per una corretta informazione.

Nuovo ruolo del direttore

Il problema del rapporto fra i poteri dell'editore e quelli del direttore di testata assume sempre più rilevanza e centralità in relazione all'autonomia della professione.

Questa autonomia è oggi sempre più minacciata da un utilizzo delle tecnologie che limitano il pluralismo e il patrimonio informativo delle singole testate; più pressanti si fanno inoltre gli intrecci fra interessi finanziari e rapporti di poteri politico-economici, palesi od occulti, che nulla hanno a che vedere, nella stragrande maggioranza dei casi, con le reali esigenze e caratteristiche delle imprese editoriali.

In questo contesto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ritiene che il contratto nazionale di lavoro giornalistico debba introdurre nuove norme per tutelare la figura del direttore di testata e il suo ruolo di tutore dell'autonomia professionale dei singoli e del corpo redazionale.

Occorre apprestare nuove strutture contrattuali per una diversa definizione della figura professionale del direttore — quale custode istituzionale e garante dell'autonomia, della libertà e della dignità professionale individuale e collettiva del corpo redazionale e della espressione pluralistica di quanti vi operano — in relazione alla complessità dei ruoli e dei compiti giornalistici manageriali organizzativi che la nuova impresa editoriale oggi richiede e produce.

Tutela dello status professionale

L'Ordine dei Giornalisti rinnova in proposito la richiesta che il contratto stabilisca che l'attività dei Comitati di Redazione sia coordinata anche con gli Ordini regionali, allo scopo di garantire la migliore osservanza della normativa professionale (l'obbligo è già previsto dall'art. 34, primo comma, del CCNLG che fa riferimento alla tutela dei diritti morali e materiali dei giornalisti derivanti dal contratto e dalle norme di legge e che cita, in proposito, la legge 3 febbraio 1963 n. 69 e lo Statuto dei Lavoratori). L'osservanza dei diritti-doveri connessi alla normativa professionale (sotto il profilo della legittima acquisizione dello «status» professionale, ma anche per una corretta attuazione dei principi e dei valori deontologici che sono alla base dell'ordinamento, soprattutto a fronte dei più complessi problemi dell'informazione giornalistica e delle sue articolazioni) richiedono però un collegamento più organico e meno occasionale fra le rappresentanze sindacali redazionali e gli organi che esercitano i compiti previsti dall'ordinamento professionale vigente.

Regolamentazione del praticantato

Il praticantato attuale, anziché una scuola di formazione, costituisce di fatto un primo inserimento senza nessuna preparazione di base, senza nessuna attitudine, in un settore lavorativo quant'altri mai delicato e difficile. Per rendere questo apprendistato formativo è tempo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 41 del regolamento di esecuzione alla legge circa le modalità di svolgimento del praticantato.

Queste ultime, che potrebbero essere anticipate o comunque richiamate nell'accordo contrattuale, dovrebbero e potrebbero incidere sui seguenti temi:

- integrare l'apprendistato aziendale con corsi o stages di studio teorici in strutture formative riconosciute;
- rafforzare, anche con una sanzione, l'obbligo contrattuale già previsto della rotazione del praticante in più settori e servizi redazionali;
- affidamento del praticante a un tutore che lo segua e gli fornisca il necessario insegnamento;
- introdurre sistemi di selezione o di esami attitudinali (analoghi a quelli in atto per le borse di studio) per l'accesso al praticantato al fine di garantire la scelta di reali e autentiche professionalità;
- prevedere l'adozione di criteri non automatici o meccanici per individuare il numero dei praticanti (ma anche dei borsisti o di frequentatori di stages) ammessi nelle singole aziende, con conseguente abolizione della prescrizione del primo comma dell'art. 35 del vigente CCNLG, peraltro largamente inevasa (si potrebbe in proposito

far riferimento alle strutture redazionali ed organizzative delle aziende, alla non precarietà delle iniziative editoriali, alla presenza, in estrema sintesi, di strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa);

— infine, chiarire in sede contrattuale la natura giuridica del rapporto di praticantato, se lo stesso cioè vada considerato come un rapporto di lavoro subordinato perfetto o invece rapportato alla sua natura di apprendistato propedeutico alla formazione professionale e per questo provvisorio e transitorio (e, al limite, non retribuito).

Riforma dell'accesso e scuole di giornalismo

L'attivazione delle prime scuole di giornalismo come strumento alternativo di accesso alla professione e, quindi, sostitutivo del praticantato, rappresenta una anticipazione della riforma dell'intero accesso da tanto tempo auspicata e getta la base di addestramento e di esperienza formativa delle nuove leve del giornalismo.

Ovviamente l'Ordine intende proseguire in questa azione riconoscendo soltanto quegli istituti di formazione che diano garanzie di serietà e regole e che vedano il coinvolgimento degli enti locali e regionali, delle associazioni sindacali ed editoriali e delle istituzioni culturali a livello universitario. È l'unico sistema per evitare il nascere selvaggio di strutture di formazione disancorate dalla realtà del mercato.

La novità, ovviamente, pone problemi di adeguamento e di coordinamento anche contrattuale investendo la competenza degli altri enti di categoria.

Il nuovo meccanismo che prevede l'accesso attraverso le scuole deve per questo essere gestito con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze giornalistiche. Solo così sarà possibile dare una vera svolta all'annoso problema dell'accesso verso nuovi modelli formativi e che valorizzino attitudini e sensibilità professionali e culturali.

In questa prospettiva è essenziale il contributo del Sindacato e anche degli Editori che vanno coinvolti, come auspica e prevede il quadro di indirizzi, alla gestione del problema.

Il nuovo contratto può, in proposito, essere un momento e una tappa fondamentale prevedendo:

1) un impegno degli editori perché agli allievi provenienti dalle scuole venga facilitato lo svolgimento del periodo di formazione pratica della durata, secondo quanto prevede il quadro di indirizzi, non inferiore a tre permanenze di una settimana ciascuna per il primo anno (mentre nel secondo sono necessari due stages di due mesi) presso i diversi *media*. Va ricordato che la formazione pratica presso le testate convenzionate non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

2) Finalizzazione delle borse di studio contrattualmente previste alle scuole riconosciute e destinazione delle relative risorse a queste nuove esperienze formative.

3) Impegno degli editori a privilegiare nelle assunzioni i giornalisti che abbiano svolto praticantato nelle scuole riconosciute dall'Ordine.

4) Impegno degli editori a non realizzare proprie scuole aziendali — che il più delle volte si traducono in forme di pre-praticantato privo di qualsiasi tutela contrattuale oppure in un deprecabile abusivo contrabbando sotto l'aspetto di una nuova formazione — e ad intervenire invece a favore delle iniziative che si stanno affacciando ad opera degli enti cui è affidata istituzionalmente la preparazione anche professionale.

5) Previsione contrattuale di coperture assicurative e contro gli infortuni degli allievi delle varie scuole (in collaborazione con la Casagit).

6) Riscatto *ex post* del periodo di formazione presso le scuole ai fini previdenziali così come avviene per il periodo di laurea.

Contratti di formazione-lavoro

È noto che alcune aziende editoriali hanno instaurato contratti di formazione-lavoro per alcuni praticanti i quali, però, sono stati iscritti nel relativo registro avendo prodotto agli Ordini interessati la prevista dichiarazione di praticantato firmata dal direttore responsabile e nella quale non si fa alcun riferimento al rapporto a termine sottostante.

Occorre evitare che da parte degli editori si estenda surrettiziamente l'applicazione della legge n. 863 del 19 dicembre 1984, senza l'osservanza degli obblighi e delle modalità indicati dalla stessa.

I pericoli e le conseguenze sono evidenti: scomparsa del praticantato attuale e quindi abrogazione di fatto delle relative norme contrattuali che dettano, invece, precise tutele e condizioni; scaricare sulla categoria un costo sociale che è invece a carico della parte editoriale; sfruttamento di lavoro precario per più di 18 mesi aggirando la norma che prevede un periodo di prova limitato nel tempo.

Per scongiurare questi pericoli, il nuovo contratto dovrà: o stabilire la inapplicabilità nel settore dell'informazione dei contratti di formazione-lavoro (tale applicabilità era prevista dal contratto 1985-87 soltanto in termini di possibilità ed era subordinata alla approvazione di un progetto nazionale da discutersi con i Ministeri di Grazia e Giustizia e Lavoro e l'Ordine professionale) oppure fissare precise condizioni per

l'applicazione al settore (quali ad esempio l'osservanza delle norme professionali sul tirocinio, l'elaborazione da parte dell'Ordine, previa intesa raggiunta in sede nazionale tra le rispettive organizzazioni sindacali ed editoriali) di un progetto nazionale di formazione-lavoro da sottoporre alla approvazione preventiva del Ministero del Lavoro (progetto che dovrà indicare: le aziende interessate all'applicazione dell'istituto e, per ciascuna azienda, le motivazioni della richiesta rapportata agli organici in atto; il numero dei contratti da stipulare nell'arco di vigenza del progetto — quindi, numero chiuso preventivamente determinato —; le previsioni circa l'effettiva possibilità di convertire i contratti di formazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Aggiornamento professionale

Premesso che l'aggiornamento professionale del giornalista costituisce una esigenza imprescindibile della quale devono farsi carico le stesse aziende editoriali, il nuovo contratto, a giudizio dell'Ordine, dovrà individuare strumenti non occasionali ma metodici e sistematici di accrescimento della qualificazione professionale del giornalista.

A tale proposito, si rinnova la richiesta che il contratto migliori la previsione di utilizzazione triennale di permessi retribuiti per l'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi, seminari di studio, stages, promossi anche dalle organizzazioni della categoria (FNSI e Ordine). L'Ordine dei Giornalisti prospetta anche l'esigenza — assicurando la propria piena disponibilità — di individuare, attraverso il coinvolgimento delle strutture formative pubbliche e private, luoghi e strumenti permanenti di aggiornamento culturale e tecnico-professionale, anche in base alle esigenze già esistenti in altri Paesi europei.

Tutela sindacale e permessi retribuiti per i giornalisti dirigenti degli organismi di categoria

Vicende anche recenti evidenziano la difficile situazione in cui vengono a trovarsi i giornalisti allorché sono eletti alle cariche direttive nazionali o regionali degli organismi di categoria. Il problema ha assunto recentemente maggiore rilevanza ed appare pertanto inammissibile che sia disconosciuto a questi soggetti il diritto sancito dall'art. 51 della Corte Costituzionale di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni elettive, pubbliche o private, alle quali sono chiamati dalla categoria e di conservare il loro posto di lavoro.

Tale situazione, impedendo agli eletti di assolvere con assiduità ed impegno il mandato ricevuto, si riflette negativamente sul funzionamento degli stessi organismi di categoria e sul perseguimento delle finalità ad essi demandate, soprattutto nell'attuale momento caratterizzato da radicali trasformazioni nel settore dell'informazione in cui una efficace presenza degli organismi stessi di categoria a salvaguardia delle rispettive competenze del corretto esercizio professionale appare più che mai necessaria.

Per questo si propone che il prossimo contratto di lavoro estenda la tutela sindacale di cui all'art. 34 anche ai dirigenti e ai componenti non solo del Sindacato ma degli altri organismi di categoria. Si propone altresì che sia meglio precisata l'estensione dei permessi sindacali retribuiti soprattutto quando gli stessi assumano cariche in seno a tali organismi.

In tal caso sarebbe opportuno prevedere l'autorizzazione per questi ultimi di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, sia pure entro determinati e differenziati tetti orari mensili più o meno elevati in relazione ai maggiori o minori impegni connessi alla carica ricoperta.

Pubblicisti

Il problema dei pubblicisti è stato a lungo approfondito dall'Ordine allo scopo di ricondurre questa figura professionale, evitando quelle zone di incertezza e di ambiguità che oggi la caratterizzano, alla sua antica tradizione collegata all'origine stessa della diffusione del giornalismo.

La legge professionale, va ricordato, stabilisce che l'albo e l'Ordine sono unici per professionisti e pubblicisti. La Corte Costituzionale, per parte sua, con la sentenza del 1968 ha sottolineato questa unitarietà rendendo possibile ad entrambe le figure la direzione di qualsivoglia organo di stampa.

L'ultimo contratto ha fatto notevoli passi avanti su questa strada affermando il principio che a parità di prestazione deve corrispondere parità di retribuzione, a prescindere cioè dalla appartenenza a questo o a quell'elenco professionale, anche per evitare il plausibile tentativo degli editori di sfruttare la parte sindacalmente più debole anche a danno degli stessi professionisti.

I progetti di riforma della legge intendono confermare questa unicità e l'Ordine sta procedendo di fatto alla regolarizzazione e al passaggio nell'elenco dei professionisti di tutti i pubblicisti che lavorano a tempo pieno e che sono professionisti di fatto. Questa soluzione risponde ad un principio di equità e di uniformità di tutela e deve essere accompagnata, ove possibile, da norme contrattuali che siano di supporto e di

contributo ad una equilibrata definizione del problema che deve avere a base il principio della esclusività professionale quale unico spartiacque fra professionismo e pubblicismo.

L'Ordine, alcuni anni fa, ha condotto una anagrafe, sia pure parziale, dei pubblicitari. Sulla base delle indagini finora condotte in sede regionale si può ipotizzare che la percentuale dei pubblicitari a tempo pieno oscilla tra il 10% calcolato a Palermo, pensionati inclusi, e il 18% che emerge da uno studio di S. Martelli per l'Associazione stampa dell'Emilia-Romagna o tra il 10% che ritorna anche in una indagine condotta, sia pure con altre finalità, nel Friuli-Venezia Giulia e il 19% di Venezia; Pescara segnala un 11%; Firenze tra il 7% della carta stampata e il 27% del settore radio-tv. In assoluto, si andrebbe da 2.600 a 4.750 unità che potrebbero venir sottratte in base al 10% o al 18% dall'elenco pubblicitari e passate in quello professionisti.

Riteniamo che, a questo proposito, sia estremamente utile che nel contratto si costituisca una commissione (cui associare anche i rappresentanti dell'Ordine, dell'Inpgi e della Casagit che si affianchi alla commissione paritetica nazionale prevista dalla nota a verbale dell'art. 36) che possa meglio quantificare il fenomeno approfondendo anche i riflessi che potrebbero determinarsi sugli organismi di categoria per gli oneri che ne sono connessi.

Va inoltre precisato nella medesima nota a verbale che il rilascio dell'attestazione necessaria ai fini professionali per la regolarizzazione può avvenire anche presso organismi giornalistici che, pur non avendo i requisiti previsti dall'art. 34 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, rispondano però ai criteri e alle condizioni fissati dal Consiglio Nazionale e dalla Consulta dei Presidenti nel documento concernente appunto i nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 (all.).

Tutto ciò serve a rafforzare l'azione dell'Ordine nell'opera di regolarizzazione ma anche a fissare criteri che non siano di assoluto arbitrio e discrezionalità. La soluzione del problema, a giudizio dell'Ordine, riveste assoluta urgenza e priorità perché soltanto attraverso essa si riuscirà a liberare il dibattito sulla figura professionale del pubblicitario da un condizionamento di equità e di tutela e giungere ad un effettivo riconoscimento delle professionalità svolte a tempo pieno.

Tutela della professione e nuove tecnologie

L'introduzione dei nuovi sistemi editoriali ha prodotto un processo di profonda trasformazione, non solo sugli aspetti strutturali dell'azienda ma anche sui modelli di organizzazione del lavoro e nel modo di essere del giornale e di fare giornalismo e di rappresentazione della notizia.

Sotto questi ultimi profili, l'ingresso delle tecnologie ha favorito la tendenza a modelli tecnico-organizzativi sempre meno flessibili a maggiori controlli, a mansioni fissate sempre più rigidamente per i cosiddetti regolatori del traffico informativo, alla parcellizzazione del lavoro redazionale, alla separazione sempre più marcata tra i vari settori e alla ricerca di una maggiore specializzazione.

Ne consegue che di fronte al maggior numero di fonti delle informazioni, alla maggiore rapidità di scrittura e di impaginazione la spinta in atto va verso non una valorizzazione del lavoro di équipe, ma verso la riduzione del tempo dedicato alla ricerca e al reportage, la maggiore dipendenza dalle agenzie e dagli archivi.

I giornalisti, per questi fenomeni, corrono il rischio di assumere una funzione più passiva che attiva, più strumentale che creativa, e si stanno trasformando sempre più in «impiegati del computer». Nello scenario delineato, inoltre, sta rinascendo una tendenza che, sotto altri profili, è già esistita nel passato: accanto a nuove figure professionali si rileva sempre più la nascita di «giornalisti manager», giornalisti cioè che alla funzione professionale aggiungono competenze economico-editoriali.

Aumenta nel contempo il ricorso ai collaboratori esterni, fenomeno preoccupante perché assume caratteri massicci e sistematici, ma soprattutto perché avviene senza avere forme di controllo, assistenza e guida professionale. Ci si avvia, insomma, ad una settorializzazione ed a un appalto all'esterno che minacciano quel carattere tipico del giornale quale «opera intellettuale collettiva».

Altre note sono le riflessioni, come quella, ad esempio, della «schiavitù» imposta ad interi settori redazionali costretti ormai a passare gran parte del loro tempo incolpati al terminale, impegnati nella rielaborazione del materiale che arriva loro in linea. Cresce per costoro l'impossibilità concreta di arricchire, integrare o interpretare buona parte dei materiali e delle notizie che arrivano al giornale, con la conseguenza ovvia della disaffezione e del sedimentarsi di abitudini e di routines atipiche.

Quest'ultimo fenomeno va combattuto fissando contrattualmente il principio dell'alternanza per i giornalisti addetti al lavoro di «cucina» al video stabilendo altresì periodiche interruzioni con pause e cambiamenti di attività. E tutto ciò, va ribadito, al fine di salvaguardare e consentire a ciascun redattore la propria professionalità svilita da una continua e costante presenza al videoterminale che non gli consente di dedicarsi all'espletamento di servizi esterni o alla elaborazione di testi.

Per approfondire questi pericoli, ma soprattutto per predisporre analisi capaci di cogliere la interezza di questi processi di cambiamento, senza enfattizzazioni o demonizzazioni, si propone di costituire un osservatorio per la tutela della professionalità del giornalista accanto a quello già proposto per la tutela della salute.

L'osservatorio avrebbe il compito di elaborare riflessioni e strategie a difesa della professionalità e in definitiva della qualità dell'informazione attraverso l'esame e l'approfondimento:

a) dei mutamenti indotti nella pratica della professione giornalistica dall'introduzione delle nuove tecnologie,

b) delle condizioni nelle quali si esercita il mestiere nelle testate che utilizzano i nuovi sistemi editoriali,

c) delle modificazioni nei confronti dei flussi di informazione che arrivano al giornale, nei flussi di comunicazione e nei rapporti interni, nei cambiamenti dei ruoli e delle figura professionali, nei livelli e nelle consuetudini della selezione e l'elaborazione delle notizie,

d) delle trasformazioni nei modi di rappresentazione delle notizie.

Riconoscimento contrattuale del diritto d'autore giornalistico

Il Consiglio condivide infine l'esigenza che, in attesa della auspicata riforma legislativa sul diritto d'autore, il contratto sancisca il principio del carattere creativo dell'opera giornalistica e della sua tutela anche sotto il profilo economico.

*Consiglio interregionale
dell'Ordine dei Giornalisti di Lazio e Molise*

Trasformazione multimediali e nuovo assetto istituzionale della professione (*)

SOMMARIO - *Indirizzi di riforma dell'ordinamento professionale*: accesso alla professione e scuole di formazione; strutture dell'ordine e nuove attribuzioni; libertà dell'esercizio professionale e controlli incompatibili. *a)* interdizione e sospensione dall'esercizio della professione; *b)* segreto professionale e segreto istruttorio: direzione responsabile dei giornali e dei periodici: pubblicisti: disciplina dell'esercizio professionale: compiti e strutture degli organismi professionali. *La deontologia professionale*. *a)* informazione e pubblicità; *b)* informazione e minori; *c)* informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo; *d)* informazione e spettacolo. *Il giornalismo negli uffici stampa. L'esercizio della professione nella prospettiva del '92. Impegno di riforma globale per una «nuova primavera» del nostro sistema informativo.*

Il sistema dell'informazione attraverso un momento di grande rilievo per effetto della trasformazione tecnologica che fortemente incide sugli assetti strutturali dell'azienda editoriale, sui processi di traduzione dei fatti e delle notizie, sulle procedure di accesso ad esse, ma soprattutto sul modo di operare dei giornalisti e sulla loro condizione professionale. Tutti questi mutamenti sollecitano l'urgenza di una riflessione globale sulla natura del lavoro giornalistico di domani.

In questo quadro di trasformazioni multimediali si colloca l'esigenza e l'impegno di un nuovo assetto istituzionale della professione.

Riteniamo che vadano approfondite come garanzia del pluralismo le norme che consentono uno spazio di difesa dell'autonomia di corpi sociali contro il crescente potere di uno Stato sempre più forte e contro il vistoso ritorno del potere finanziario ed economico.

Insistere sulla «anomalia» di un Ordine che raccoglie soggetti che non sono «liberi esercenti dell'attività professionale in senso tradizionale» significa anche riproporre un criterio interpretativo tradizionale che ignora l'attuale tendenza della società che già trova fondati riscontri nella evoluzione giuridica ed economica legata alla crescente utilizzazione in forma subordinata delle capacità tecniche dei professionisti.

Su un piano generale, poi, va ricordato che le ragioni che determinano il riconoscimento professionale, da parte del legislatore, di un'attività intellettuale sono legate all'interesse della collettività cui si rivolge l'attività medesima e, quindi, alla tutela dei beni e valori su cui essa incide attraverso la qualificazione e la responsabilizzazione dei suoi addetti.

Anche per la professione giornalistica, ovviamente, la scelta che ha portato il legislatore alla sua disciplina non è stata certamente quella di professionalizzare, per così dire, la manifestazione del pensiero, ma quella di tutelare, a vantaggio della collettività, il settore dell'informazione intesa come comunicazione sociale al servizio della convivenza organizzata.

Certamente non possiamo ignorare che per gli ordinamenti professionali — e fra questi quello giornalistico — si apre un periodo di grandi innovazioni e di trasformazioni. Recenti indagini, infatti, rilevano che cadono i vecchi tabù corporativi, la visione chiusa del ruolo, il mantenimento comunque di uno *status*; si prefigurano sbocchi inesplorati: meno garantismo, ma più opportunità professionale legate al mercato che cambia. La delega perde terreno e, con essa, la funzione degli Ordini Professionali statici; il sindacato e le organizzazioni di categoria sono sempre meno rappresentativi, mentre si parcellizza la rappresentanza e si frammentano gli interessi da tutelare. C'è da chiedersi se, ancor oggi, per noi, questa scelta del legislatore rimanga valida.

(*) La riforma dell'ordinamento professionale è da tempo fra i temi emergenti, e in questo contributo — redatto per il 3° Rapporto sui problemi dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio — il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Roma, Giuseppe Morello, aggiorna ed amplia i punti fissati da una ricognizione, compiuta dallo stesso Morello l'anno scorso quale Presidente del Consiglio Nazionale, delle indicazioni espresse e rilevate dal dibattito istituzionale e sindacale e da esperti nella puntualizzazione di indirizzi e criteri riformatori. Taluni riferimenti evidenziati dalla ricognizione di Morello sono già in essere; per altri sono al lavoro gruppi misti Ordine-FNSI.

Riteniamo di sì. In una società come la nostra, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche ecc.), il riconoscimento del giornalismo come attività professionale può e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività.

L'Ordine professionale, dicevamo, è connesso alla tutela dei destinatari che devono servirsi dell'attività professionale sia come singoli che come collettività sociale.

Oggi il giornalista è sempre più «inseguito da mille padroni», isolato nel difendere il diritto-dovere di informare; i condizionamenti del potere politico, di quello economico, di quello insinuante della pubblicità sono una realtà quotidiana della sua vita professionale. Il fenomeno richiederebbe un'analisi e una riflessione ben più ampia di quanto si possa fare in questa sede. Non bisogna però dimenticare questi aspetti e questi condizionamenti, ma, soprattutto, il fatto che la questione essenziale resta quella dell'autonomia professionale nel ridisegnare o ipotizzare strumenti nuovi di garanzia di questa autonomia che siano in grado di salvaguardare quel patrimonio di norme e di regole, irrinunciabili, ormai acquisite.

Di fronte alle nuove realtà emergenti nel mondo dell'informazione, che ogni giorno di più inducono a nuovi modelli e figure professionali, si rileva l'inadeguatezza dell'ordinamento professionale giornalistico costretto ad operare in una angustia istituzionale e normativa conseguente ad una legge che risale ormai a oltre 25 anni fa e che, pertanto, al di là dei suoi valori anche sindacalmente riconosciuti, è prevalentemente affidata ad una serie di automatismi che la fanno incapace di governare oggi l'evoluzione della professione nelle sue diverse articolazioni, carica di significati per l'epoca in cui è stata concepita, ma rigida e, talvolta, eccessivamente burocratica per intervenire in una dinamica prospettiva di realizzazione dei valori istituzionali, professionali e culturali che l'Ordine ha il compito di promuovere, garantire e custodire.

Per i nuovi scenari che si apriranno all'esercizio e alla qualificazione della professione di giornalista nei paesi della CEE con le scadenze del '92, le nostre rappresentanze istituzionali e sindacali sono fortemente consapevoli di questi appuntamenti e ritengono, quindi, necessaria e improcrastinabile una riforma dell'ordinamento professionale perché recuperi una nitidezza di raffigurazione che certamente oggi non possiede ma, soprattutto, perché garantisca al giornalismo un reale rafforzamento della sua autonomia e responsabilità in relazione al ruolo che esso svolge in una moderna società democratica.

A questo fine, l'Ordine nazionale a fine '88 e agli inizi dell'89 ha definito una serie di indirizzi e proposte che dovranno caratterizzare il progetto di riforma — «una legge di principi» — con il pieno coinvolgimento di tutti gli organismi della categoria, ad ogni livello di rappresentanza, per garantire trasparenza e democraticità di indicazioni e di decisioni; indirizzi e proposte che, vogliamo ricordarlo, sono stati illustrati nelle sedi istituzionali e di governo nonché al XX Congresso nazionale della Stampa Italiana di Bormio e alle forze politiche e parlamentari per stimolarne l'iniziativa istituzionale indispensabile a definire e coordinare processi legislativi che diano un quadro nuovo di certezze e di regole all'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La riforma, in particolare, intende fortemente valorizzare, predisponendo adeguati strumenti di tutela, il rango costituzionale delle motivazioni via via delineate e rilevate dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento dell'istituzione professionale.

Ecco, in rapida sintesi, i criteri e gli indirizzi delineati dall'Ordine per elaborare un progetto di riforma che, accanto ad un accesso più aperto e garantito e svincolato da ogni condizionamento, prevedono modifiche e integrazioni alle strutture istituzionali della professione per consentire maggiore efficacia di intervento, con particolare riferimento al piano deontologico ma anche una effettiva libertà nell'esercizio professionale eliminando ipoteche e controlli, anche normativi, incompatibili con la libertà di informazione.

Indirizzi di riforma dell'ordinamento professionale

I - Accesso alla professione svincolato da ogni condizionamento e aperto a ogni istanza

È un problema che oggi assume particolare rilievo assieme a quello di una adeguata e qualificata formazione tecnico-professionale e per il quale occorre agire in varie direzioni:

a) *ridefinizione* del tirocinio professionale come canale informativo e non solo come primo livello di inserimento nel mondo del lavoro giornalistico, individuando condizioni strutturali di esercizio affinché al praticante sia assicurata una ampia e articolata esperienza dell'intera professione giornalistica sia nei suoi aspetti più propriamente culturali sia in quelli tecnici e tecnologici; obbligatoria partecipazione del

praticante a corsi e seminari di preparazione e formazione tecnico-professionali promossi e realizzati dagli organismi di categoria;

b) *individuazione* con maggiore precisione e aderenza agli attuali sviluppi anche tecnologici del settore e alle nuove realtà emergenti (radio e televisioni private, piccoli periodici ed editoria specializzata, ecc.) delle aziende abilitate allo svolgimento del tirocinio giornalistico; *sostituzione* degli attuali criteri previsti dall'articolo 34 della legge n. 69 del '63 (struttura redazionale composta da almeno 4 o 6 giornalisti professionisti redattori ordinari) che, in quanto eccessivamente formali e oggettivi, sono, come l'esperienza ha dimostrato, facilmente cristallizzabili; proposta di sostituire tali criteri recependo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale che nel rilevare la necessità di «strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa» fa indirettamente affidamento all'intervento e all'accertamento ricognitivo e certificatorio dell'organo professionale fondato sul riscontro (soprattutto per quanto riguarda le nuove realtà e strutture, televisioni private e nuove strutture organizzative di formazione e di comunicazione) della consistenza delle strutture redazionali e organizzative delle varie aziende, la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto, la non precarietà delle iniziative editoriali, l'emissione di notiziari giornalistici di produzione propria, la registrazione delle testate giornalistiche dirette da iscritti all'albo professionale;

c) *previsione* di nuove vie alternative di accesso alla professione (ad es. borse di studio per l'avviamento alla professione, perfezionate sia per quanto riguarda la selezione che per quanto riguarda la destinazione finale, rispetto alle esperienze in atto) onde spezzare i condizionamenti oggi esistenti e la subordinazione alla volontà e alle scelte dell'imprenditore-editore, il più delle volte ispirate a criteri che sono i meno pertinenti, spesso occasionali, impropri, molte volte infedati a logiche clientelari, elitarie o amicali, anziché corrispondere ad autentiche credenziali tecnico-culturali o attitudinali o richiami vocazionali al mestiere;

d) *riconoscimento* di strutture di formazione e di accesso al giornalismo alternative al praticantato tradizionale al fine di ampliare il reclutamento delle nuove leve professionali attraverso sistemi più rispondenti e aperti, meglio collocati nella prospettiva delle nuove tecnologie, delle nuove strutture redazionali e dei nuovi strumenti operativi che richiedono, sin dalla prima fase dell'iter formativo, l'acquisizione sistematica di professionalità culturale di base tecnico-pratica specifica, elemento essenziale e primario del diritto al lavoro e di una sua nuova qualità; correlativamente attribuzione all'ordinamento professionale del compito di determinare «modelli di riferimento» didattici e tecnico-professionali ipotizzando, cioè istituti capaci di operare secondo una «diagonale didattica» in grado di realizzare una sintesi tra la formazione specificatamente professionale, (con testate-laboratorio interne, stages prolungati nelle aziende giornalistiche, diversificazioni delle esperienze in tutti i settori dei mass-media, qualificazioni tecnologiche ecc.) ed un approfondimento «finalizzato» del patrimonio culturale fornito dalla scuola, universitaria compresa;

e) *per realizzare* questi obiettivi, l'Ordine professionale negli anni '88-'89 ha formulato proposte sia di carattere operativo per il breve periodo, sia di riforma legislativa.

Le prime sono da collegare al «quadro di indirizzi» per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo e per un sistema nuovo di accesso alla professione alternativo all'attuale praticantato. In particolare, questi indirizzi e modelli di riferimento intendono privilegiare quegli istituti capaci di operare secondo una «diagonale didattica» in grado di realizzare una sintesi tra la formazione specificatamente professionale (con testate-laboratorio interno, stages prolungati nelle aziende giornalistiche, diversificazioni di esperienze in tutti i settori dei mass-media, qualificazioni tecnologiche ecc.) ed un approfondimento «finalizzato» del patrimonio culturale fornito dalla scuola, soprattutto dall'università con la quale si deve alimentare e sostenere un rapporto pieno di collaborazione nella prospettiva di realizzare con essa quelle strutture di formazione di qualificato livello nell'ambito dei nuovi ordinamenti didattici universitari.

Immaginiamo, in proposito, iniziative di formazione realizzate con criteri e modalità tali da evitare il proliferare selvaggio di centri di formazione al giornalismo ingovernabili o clientelari, in certi casi con soli intendimenti mercantili, disancorati dal mercato del lavoro e dal suo vario esplicarsi nelle diverse realtà del Paese. Strutture formative interregionali, dunque, che programmino la domanda complessiva di formazione professionale e la gestione della risposta — dovrà essere questa la formula organizzativa da realizzare perché capace, a nostro giudizio, di evitare frammentazioni o visioni parziali, e, a volte, progetti paralleli e concorrenti — che operino ad un adeguato livello didattico ed istituzionale, che si accreditino con serietà e rigore nel mondo dell'informazione e delle sue istituzioni da promuovere d'intesa e in collaborazione soprattutto con istituzioni universitarie o di qualificato rilievo culturale, e con enti locali.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi indirizzi definiti dall'Ordine professionale, sono stati riflessi ed accolti nella proposta di legge (A.C. n. 3790) d'iniziativa dei deputati Azzolini (DC), Bodrato (DC), Veltroni (PCI), Aniasi (PSI), Sterpa (PLI), Tesini (DC), Dutto (PRI), Radi (DC), Silvia Costa (DC), presentata il 5 aprile 1989. L'elaborazione di questa proposta è stata assistita e sostenuta, con materiali e contributi dalla Presidenza e dalla Segreteria dell'Ordine nazionale. Nella prospettiva della riforma organica dell'ordinamento professionale, per una sua nuova legittimazione culturale e istituzionale, il nodo dell'accesso — come da lungo tempo sosteniamo e rileviamo — è parte centrale e improrogabile di tale riforma;

f) *revisione* del meccanismo degli esami di idoneità professionali per renderli più funzionali alle esigenze di accertamento selettivo e di verifica della idoneità, della preparazione e della esperienza professionale dei candidati alla luce della evoluzione degli strumenti e delle tecniche per «fare» e diffondere l'informazione.

II - Strutture dell'Ordine che consentano prontezza ed efficacia di interventi superando condizioni di rigidità e residui burocratici

La riforma dovrà assicurare un migliore funzionamento ed una più efficace capacità di intervento da parte dell'organo professionale in considerazione delle attribuzioni conferitegli dalla legge soprattutto per quanto attiene il rispetto della personalità, della libertà e dell'autonomia del giornalista e la vigilanza sulla dignità professionale.

A tal fine, oltre alla titolarità e la rappresentanza degli interessi professionali e morali della categoria, occorrerà anche prevedere il potere di intervento dell'Ordine per la composizione delle controversie tra iscritti all'Albo e tra questi e singoli cittadini nel caso che tali controversie riguardino l'esercizio dell'attività professionale giornalistica (tale potere è riconosciuto al fine di realizzare un equo contemperamento fra le esigenze della libertà di informazione e quelle della reintegrazione e riparazione delle eventuali offese alla reputazione o alla dignità di un cittadino, nonché per promuovere quella fiducia fra stampa e lettori prevista quale essenziale dovere dall'art. 2 della legge, la determinazione con proprio regolamento dei principi e delle norme di comportamento che debbono essere osservate dagli iscritti all'Albo; la promozione e il coordinamento delle iniziative per migliorare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale dei giornalisti; la funzione consultiva sulle proposte e i disegni di legge concernenti la professione e la libertà di stampa).

III - Effettiva libertà nell'esercizio della professione svincolandola da ipoteche e controlli incompatibili

Il processo di riforma della legge professionale, proprio perché l'Ordine si pone come un sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione deve in primo luogo investire anche l'esigenza di regole chiare di autodisciplina.

A questo proposito, pur consapevoli che il giudizio deontologico nasce soprattutto come espressione immediata e diretta del gruppo professionale, non si può però non rilevare che l'attuale disciplina non fornisce un sufficiente quadro di riferimento.

a) *Interdizione e sospensione dell'esercizio della professione*

Correlativamente a tali proposte e alle finalità che le ispirano, si riafferma il principio dell'inapplicabilità alla professione giornalistica delle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione dall'esercizio professionale conseguenti a condanne per reati a mezzo stampa o di opinione e la eliminazione dell'automatismo della sospensione degli effetti della iscrizione all'albo quando l'ordine o il mandato di cattura nei confronti del giornalista sia emesso per reati a mezzo stampa o di opinione. L'applicazione di tali provvedimenti dovrebbe essere sostituita con la sospensione dall'albo pronunciata dall'organo professionale ove ne ravvisi le condizioni.

b) *Segreto professionale del giornalista e segreto istruttorio*

Anche in questo settore la normativa attuale è tale da non favorire un effettivo esercizio della libertà di informazione.

È una problematica, questa dei segreti, professionale e istruttorio, ancora aperta al dibattito e alla riflessione della categoria, nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che pur prevede una fase di sperimentazione dei diversi istituti, vecchi e nuovi, disciplinati. A nostro giudizio, nel nuovo ordinamento penale il segreto professionale ha infatti una portata limitatissima, mentre il segreto istruttorio, se abolito nella vecchia struttura, mantiene però in vita numerose fasi processuali interdette alla funzione giornalistica.

IV - Direzione responsabile dei giornali e dei periodici

Un altro tema sul quale va richiamata l'attenzione del legislatore è quello della responsabilità penale del direttore di giornale per la pubblicazione di articoli costituenti reato: un tema da molti anni dibattuto e per il quale, se si esclude oggi ogni forma di responsabilità per il fatto altrui, rimangono pur sempre aperti una serie di problemi e di dubbi di legittimità in relazione agli artt. 2, 21 e 27 della Costituzione.

Numerose condanne, con la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti dei direttori di giornale oltre che degli autori degli articoli, evidenziano la inattualità e l'anacronismo di una norma, la sua non aderenza alla realtà ove si considerino le trasformazioni avvenute nei giornali, il numero delle rubriche delle pagine, la molteplicità delle edizioni e dei servizi, e il fatto che le notizie provengano da ogni parte del Paese e del mondo, per cui appare chiaro che è assolutamente impossibile al direttore — salvo casi limite — controllare la esattezza di tutte le notizie.

Questo significa ricadere di fatto in quella responsabilità obiettiva che è in aperto contrasto con l'art. 27 della Costituzione e, nel contempo, attribuire al direttore la figura e la funzione di censore preventivo nei confronti dell'opera dei suoi subordinati, in contrasto con la realtà della vita di un giornale, sempre più indirizzata ad un lavoro di équipe in cui il direttore assume il carattere di guida e di coordinatore.

Occorrerà, quindi, rivedere le norme relative a questo settore al fine di contemperare meglio le esigenze di tutela professionale e di preparazione tecnica con quelle della libertà di stampa.

V - Pubblicisti

La nuova legge, sulla base di una più precisa distinzione del giornalismo come professione dal giornalismo come collaborazione in un quadro normativo che delinea la figura unica professionale, dovrà tendere ad una diversa e più esigente identificazione della figura professionale del pubblicista.

A tal fine sarà necessario:

- definire le figure e i profili operanti nel pubblicismo;
- individuare nuove modalità, termini e regole per la iscrizione nel relativo elenco che dovrà essere subordinata anche all'accertamento della professionalità e qualificazione culturale e tecnica del pubblicista;
- richiedere il possesso di un titolo di studio (o in alternativa, il superamento di un esame analogo a quello di cultura generale).

Occorrerà infine prevedere anche una norma transitoria che riconosca il passaggio al professionismo dei pubblicisti che esercitano con continuità ed esclusività l'attività giornalistica contrattualizzata.

VI - Disciplina dell'esercizio professionale

In materia di esercizio professionale e tenuta dell'albo, si rendono necessari i seguenti provvedimenti:

- riconoscimento del potere ricognitivo e certificatorio d'ufficio dei Consigli regionali dell'Ordine;
- sostituzione del criterio della residenza con quello del domicilio professionale;
- migliore definizione dell'ambito di applicazione dei concetti di inattività e di esclusività professionale e individuazione delle attività incompatibili con l'esercizio normale della professione.

VII - Compiti e strutture degli organismi professionali

Per quanto riguarda i compiti e le strutture dei consigli regionali e del consiglio nazionale, al fine di assicurare un migliore funzionamento ed una più effettiva capacità di intervento, soprattutto per quanto attiene le attribuzioni concernenti la tutela della personalità, della libertà e dell'autonomia dei giornalisti nonché la vigilanza sulla dignità professionale, occorrerà:

- semplificare le procedure elettorali e introdurre un sistema che garantisca la più ampia rappresentanza degli iscritti e valorizzi sensibilità e qualificate esperienze presenti nel sistema informativo, sostituendo il principio della maggioranza assoluta con il principio della maggioranza relativa e prevedendo la riduzione degli scrutini;
- fissare nuove competenze dei Consigli dell'ordine concernenti la funzione di rappresentatività della collettività regionale dei giornalisti, la promozione di iniziative per migliorare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il potere di intervento per la composizione delle controversie fra iscritti all'Albo e tra questi e i singoli cittadini nel caso che tali controversie riguardino l'esercizio dell'attività professionale giornalistica;

— fissare la competenza del Consiglio Nazionale in materia di formulazione dei programmi degli esami, formazione e aggiornamento professionale, norme-quadro per il riconoscimento delle scuole di giornalismo, rappresentanza degli interessi professionali e morali della categoria, determinazione di principi e di norme di comportamento per gli iscritti, determinazione triennale delle tariffe dei compensi minimi per le prestazioni giornalistiche non regolate dal contratto di lavoro, costituzione di una sezione del Consiglio Nazionale e attribuzione alla stessa della competenza in ordine alla decisione dei ricorsi e delle istanze.

La deontologia professionale

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Prof. Santaniello, in un suo stimolante e persuasivo contributo sui problemi dell'*etica della comunicazione*, rileva che il «tema della individuazione di valori etici acquista un particolare risalto ogni qualvolta venga in risalto la erogazione e la fruizione di beni immateriali. Quando si tratta di beni «oggettuali» o di mero consumo materiale, il problema, almeno in linea di massima non sorge; esso emerge invece quando si discute di quelle utilità che toccano da vicino la persona umana, il suo modo di essere, il suo patrimonio conoscitivo. Nei suoi magistrali «Principi di scienza della finanza» L. Einaudi parlava di beni «rivolti a soddisfare i bisogni nobili dell'uomo» e che, pertanto, si caricano di valori ideali, spirituali. Tra essi rientra indubbiamente la informazione, nelle sue varie forme e nei suoi diversi *media*, poiché essa di per sé non è un prodotto materiale, ma è sempre il frutto di una elaborazione intellettuale, di un apporto conoscitivo, di una ricerca anche soltanto notiziale. E l'esigenza di individuare criteri e canoni di comportamento si lega, oltre che alle caratteristiche intrinseche dell'informazione, anche al timore che i mezzi di comunicazione, nati per servire a una espansione della libertà dell'uomo, possano venire usati strumentalmente, al fine di determinare una manipolazione delle coscienze.

La difesa dell'autonomia che, soprattutto, nella coscienza e nella professionalità del giornalista trova il suo primo baluardo, va a nostro giudizio collocata in una disciplina deontologica più idonea e attrezzata.

Il processo di riforma, pur necessario, non è però sufficiente per quel «salto di qualità e di efficienza» che si chiede all'Ordine professionale, soprattutto se si vuole, e noi lo vogliamo, un potenziamento radicale della nostra istituzione come sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione, per la sua autonomia, indipendenza e professionalità, sostenuta e soggetta a regole chiare di autodisciplina.

Infatti l'ordine — lo ha sottolineato anche la Corte Costituzionale — deve in primo luogo porsi quale promotore e garante di un quadro di certezze e regole per quel che attiene ai doveri e ai diritti della professione giornalistica. L'efficacia delle norme professionali è limitata a causa delle lentezze procedurali: nei procedimenti disciplinari manca quel che normalmente si dice giustizia *requirente*.

L'ordinamento della professione giornalistica, del resto, ha «codificato» questa specifica, ma globale deontologia, laddove ha posto come valori da tutela, al centro di una informazione libera e critica, la persona e la verità sostanziale dei fatti.

Si tratta di valori fondamentali, che sono il presupposto stesso, lo scopo e la condizione di esistenza della professione giornalistica; valori da osservare in un contesto di lealtà e buona fede (come si esprime la norma-chiave contenuta nell'art. 2 della legge professionale). Ne seguono i corollari del dovere di rettifica delle notizie inesatte e della riparazione degli eventuali errori, intesi come specifici comportamenti imposti dalla etica «interna» della professione, a prescindere dalla reazione di soggetti lesi e dalla coalizione dell'ordinamento generale.

Nella prospettiva indicata si comprende come — a differenza che nelle altre professioni — deontologia e scienza professionale si compenetrino nell'informazione, nel senso che rispetto della verità e della dignità dell'uomo sono denominatore comune di entrambe, per cui non vi è «tecnicamente» informazione se non vi è verità e, al tempo stesso, in sua carenza, la deontologia è violata, come pure riguardo alla lesione della personalità altrui.

Il processo di riforma della legge professionale, proprio perché l'Ordine si pone come un sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione, deve in primo luogo investire anche l'esigenza di regole chiare di autodisciplina.

A questo proposito, pur consapevoli che il giudizio deontologico nasce soprattutto come espressione immediata, e diretta del gruppo professionale, non si può però rilevare che l'attuale disciplina non fornisce un quadro di riferimento né per il comportamento deontologico dei singoli e della categoria né per l'effettivo esercizio di tale potere. Il codice di correttezza, contenuto nell'art. 2 della nostra legge, è troppo generico come parametro di giudizio mentre troppo discrezionale è il meccanismo sanzionatorio.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di qui l'esigenza di definire proposte che investano entrambi i settori, e cioè:

- 1) Una riforma dell'art. 2 della legge che, nel ribadire il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica riconosca anche la loro libertà di opinione, il loro diritto, garantito per legge, al libero accesso alle fonti di informazione; l'adesione dei giornalisti italiani alla «*Déclaration de principe della Fédération Internationale des Journalistes*» (organismo al quale sono associati da alcuni anni anche i giornalisti italiani) *sur la conduite des journalistes*, approvata dal 2° Congresso mondiale tenutosi a Bordeaux nell'aprile 1954 e confermata con alcuni emendamenti dal 18° Congresso mondiale di Helsinki nel giugno 1986.
- 2) Diversa articolazione e snellimento del procedimento e del potere disciplinare (magari sotto forma di istituzione di un apposito organismo di garanzia anche all'interno degli Ordini regionali con funzioni istruttorie e di «giustizia referente»); azione ampia dei procedimenti sanzionatori, loro effettiva praticabilità, pubblicità e possibilità di partecipazione, in modi e forme da determinare convenientemente e con ogni garanzia; facoltà del Consiglio regionale, tenuto conto della gravità e notorietà dei fatti ascritti all'incolpato, di disporre la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività o della professione giornalistica; riconsiderazione dei poteri di iniziativa del Pubblico Ministero in materia disciplinare escludendo ogni automatismo conseguente all'iniziativa della Magistratura ordinaria.

a) *Informazione e pubblicità*

In questa prospettiva e su questa strada ci siamo mossi su un piano di concretezza. La domanda di moralità e di trasparenza del nostro esercizio professionale, che sempre più esigente avvertiamo anche all'interno della categoria, ci ha visto impegnati, insieme al Sindacato, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove iniziative di intervento come ad esempio quelle poste in essere sul problema dei rapporti fra informazione e pubblicità, principi poi recepiti nel nuovo contratto di lavoro.

In questa ottica abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere tutte le professionalità che operano nel settore per giungere ad una comune intesa che, senza porre divieti censori o preventivi, tipici dell'intervento legislativo, o ipotizzare meccanismi burocratici complessi praticamente impossibili a rendersi efficienti e praticabili, mirasse invece ad una diffusione orizzontale dei codici comportamentali multipli. Questa intesa, che comunque garantisce i rispettivi ambiti e valori professionali e deontologici, potrà consentirci in momenti e comuni luoghi di denunciare le zone d'ombra e di compromissione e di rivitalizzare, attraverso iniziative congiunte, la capacità di autotutela deontologica a garanzia dell'opinione pubblica e del lettore.

È nato così il *Comitato interprofessionale per la trasparenza della comunicazione* che vede riuniti rappresentanti degli organismi professionali e sindacali, dei pubblicitari e delle pubbliche relazioni, il cui compito è quello di ricevere segnalazioni o richieste di iscritti e sottoporle all'esame degli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie. Il Comitato ha pertanto un potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

Pensiamo, così, di aver attrezzato meccanismi più adeguati e strumenti capaci di dare risposte concrete ed efficaci alla domanda di garanzia quali tutori ed espressione primaria della deontologia professionale, mentre cresce esigente la domanda di moralità e di trasparenza del nostro esercizio professionale.

b) *Informazione e minori*

La stessa strada è stata ripercorsa nei confronti di un altro non meno delicato fenomeno: il rapporto cioè tra l'informazione e l'infanzia.

Giornali, televisione, radio parlano sempre più spesso di bambini ma non sempre nel modo più adatto a tutelare i loro diritti.

A tal fine, assieme al Sindacato, e aderendo ad esplicite richieste delle Associazioni interessate al problema, abbiamo costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare allo scopo di studiare i diversi problemi dell'informazione sui minori, da un punto di vista legale, psicologico, sociologico, pedagogico e della comunicazione. Obiettivo è stato quello di arrivare a stilare un documento di impegno dei giornalisti per sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese.

A tal fine è stata promossa anche una ricerca affidata da Telefono Azzurro, Ordine dei Giornalisti e Federazione della stampa a quattro gruppi di studio delle Università di Trento, Bologna, Roma e Torino, che ha consentito nel corso di un Convegno, a Treviso, di giungere alla definizione di un codice di autodisciplina in materia di rappresentazione dell'infanzia con l'approvazione della «Carta di Treviso».

Sulla base della ricerca, che ha riguardato oltre venti testate d'informazione esaminate su un arco di tre anni, e con l'ausilio di un Comitato allargato a magistrati, pedagoghi, psicologi, l'Ordine dei Giornalisti, d'intesa con il Sindacato, intende far crescere la cultura dell'infanzia all'interno della categoria ed apprestare strumenti che consentano una difesa del giornalista rispetto alle routine produttive e la riaffermazione dei diritti dei cittadini-minori rispetto alla loro immagine, alla loro identità, alla loro integrità e dignità di persona.

c) *L'informazione giornalistica nel servizio pubblico.*

A queste motivazioni si ricollega anche il giudizio positivo che assieme al Sindacato l'Ordine ha espresso nei confronti del documento approvato lo scorso anno dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contenente indicazioni e orientamenti sulla informazione del servizio pubblico.

Il richiamo alla responsabilità professionale e deontologica del giornalista come ai doveri di imparzialità dell'informazione e di trasparenza nelle nomine e nelle assunzioni del servizio pubblico, non può che trovarci consenzienti e sensibili. Ma è, al contempo, necessario anche ribadire da parte nostra l'imprescindibilità del ruolo dei direttori delle testate, in quanto sono essi, per la legge e per il contratto di lavoro, i garanti, al di là delle pur importanti responsabilità dei direttori di rete e del direttore generale, dell'autonomia delle testate e dell'indipendenza di queste; come pure del giudizio e delle decisioni sull'organizzazione del lavoro dei giornalisti del servizio pubblico.

Il documento è un contributo importante anche quando entra nel merito delle funzioni e del ruolo della informazione televisiva, pubblica e privata, nella società contemporanea, in un contesto che la rende centrale, soprattutto nei confronti dei minori e dei soggetti sociali più deboli.

I richiami alla correttezza dell'informazione, alla cura e alla rigorosità nell'elaborazione delle notizie, al pluralismo e al rispetto delle diverse posizioni dei differenti soggetti sociali e politici, come anche alla assoluta trasparenza nei rapporti con il mondo della pubblicità trovano l'Ordine professionale, ancora una volta, consenziente ed avvertito.

d) *Informazione e spettacolo*

Le telecamere nelle aule giudiziarie e il rispetto delle persone e, più in generale, il problema dell'intreccio tra l'informazione e lo spettacolo, evidenziato in recenti trasmissioni televisive, sono stati oggetto di iniziativa dell'Ordine professionale.

L'Ordine ha sottolineato che la specificità del mezzo televisivo esige la mediazione del giornalista il quale opera in piena autonomia ed iniziativa professionale le scelte, ne valuta i meccanismi di garanzie assumendone le relative responsabilità.

Sulla problematica aperta dal dibattito culturale e professionale sul rapporto informazione e spettacolo, apprezziamo le suggestioni espresse dal prof. Paolo Mancini in un contributo su «L'informazione verso lo spettacolo». L'informazione-spettacolo, rileva il prof. Mancini, non costituisce un problema in sé; ci sembra piuttosto rappresentare un mutamento, quasi naturale nella logica del mezzo, verso un modello giornalistico e televisivo nuovo. L'informazione-spettacolo non costituisce dunque un problema se non per gli squilibri che si creano rispetto alla resistenza che questo mutamento incontra e rispetto agli usi distorti e agli eccessi a cui si può essere sottoposto.

Qui sorge il vero dubbio. Per far fronte a questi ultimi rischi occorrerebbe infatti un sistema di regole legislative, professionali ed etiche che oggi manca. Non c'è una regolamentazione complessiva del sistema televisivo che delimiti, per il servizio pubblico e per la televisione commerciale, compiti, spazi, prerogative e divieti. Non ci sono regole che fissino in maniera chiara gli interventi delle fonti esterne, siano esse pubblicitarie o semplicemente informative.

Ma soprattutto manca una tradizione ed uno statuto etico consolidato, che stabilisca, in una sorta di «costituzione orale» sufficientemente condivisa, le regole del fare giornalistico che indichi le soglie spingersi oltre le quali significherebbe venir meno alla propria funzione di informatore, che indichi almeno parametri di riferimento generali ma certi.

Il giornalismo negli uffici stampa

Un altro settore di intervento dovrà riguardare il problema del giornalismo negli uffici stampa, la cui evoluzione professionale è testimoniata anche dalle cifre di iscrizione dei giornalisti all'INPGI e da quelle relative all'incidenza dei praticanti sulla composizione numerica dei quadri redazionali; cifre che dicono come il settore delle «imprese ed enti vari» — quindi gli uffici stampa — è aumentato negli ultimi cinque anni del 63,74% a fronte di un aumento di appena il 2,22% per l'intero comparto dei

quotidiani; i praticanti che lavorano in organi di stampa di imprese ed enti rappresentano il 35% della forza lavoro addetta, il che dimostra il notevolissimo incremento in questo settore se si ricorda che nei quotidiani l'analoga percentuale è appena dell'11% e nei periodici del 14%.

In questo settore, l'esigenza che più urge è quella di una disciplina giuridica che precisi le funzioni e i compiti specifici degli uffici stampa. Lo ha sottolineato lo stesso Consiglio Nazionale nel parere espresso due anni fa al Ministero di Grazia e Giustizia sulla proposta di legge n. 328, di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 2 luglio 1988. In tale parere, il Consiglio ha rilevato la necessità di una regolamentazione degli uffici stampa e si è pertanto espresso positivamente sulla proposta Cristofori perché, eliminando incertezze e remore sul requisito previdenziale, favorisce l'affidamento degli uffici stampa ad operatori qualificati professionalmente.

Noi riteniamo, e lo abbiamo sempre ripetuto, che gli uffici stampa devono essere considerati ormai alla stregua delle altre forme di espressione della professione giornalistica, riconoscendo a coloro che operano in questo campo, con la piena qualificazione giuridica dell'ordinamento, un preciso ruolo nel processo democratico di sviluppo della società.

Sia il professionista dell'ufficio stampa di un ente pubblico o di una azienda privata sia il professionista di un grande quotidiano o del servizio radiotelevisivo oggi hanno la stessa funzione di ricerca e trasmissione della notizia nel rispetto dell'interesse pubblico, sia pure con modi e strumentazione diversa. Al contrario degli operatori della comunicazione (per l'immagine, per il marketing, ecc.) che mirano in prevalenza al consenso del pubblico sul prodotto finito di una azienda, convogliando le abitudini inconscie, le preferenze e i meccanismi mentali del consumatore, le finalità perseguite dall'ufficio stampa dovrebbero essere ben diversa cosa proponendosi non solo di informare ma anche di fornire al management dell'azienda, nei momenti di scelte strategiche l'indispensabile informazione circa i riflessi che tali scelte possono avere sul mondo dei mass media.

La professionalità di chi opera in un ufficio stampa, seriamente concepito e organizzato, è proprio qui: trasformare la notizia in una notizia che interessi il pubblico; trasmettere, comunicare la realtà dell'ente o dell'azienda all'opinione pubblica.

Tutto ciò ci deve spingere ad operare fortemente, a superare le attuali carenze e confusioni attraverso l'adozione sul piano legislativo di una disciplina che restituisca agli uffici stampa le caratteristiche loro proprie del lavoro giornalistico, che attraverso il loro affidamento ad operatori qualificati bandisca ogni forma di improvvisazione e diletantismo e che conduca ad una significativa difesa della professione giornalistica superando certe forme di abusivismo professionale ormai non più tollerabili perché contrastanti con quella responsabilizzazione della stampa intesa quale servizio pubblico essenziale allo sviluppo di una società moderna e democratica.

L'esercizio della professione nella prospettiva europea del '92

L'appuntamento del '92, favorendo anche la promozione di una unità non solo culturale, ma anche professionale europea, influirà certamente sul futuro della professione giornalistica imponendo ai vari Stati membri di adeguare le loro norme e i loro statuti al fine di eliminare eventuali ostacoli alla libera circolazione.

I mutamenti prevedibili nel settore dell'informazione riguarderanno sicuramente gli assetti produttivi delle aziende, gli sviluppi tecnologici, le strategie pubblicitarie e di marketing, i rapporti e le sinergie tra i vari mezzi di informazione.

Meno rilevanti saranno invece i contraccolpi sull'esercizio della professione giornalistica e la sua disciplina che in Italia — ma anche in altri paesi come ad esempio il Belgio — è regolata per legge e la cui gestione è affidata all'autogoverno dei giornalisti stessi, cioè l'Ordine.

Il 1992, quindi, recherà per la nostra professione poche novità. In tutto il MEC ci sono giornalisti a tempo pieno e *free lance*; in tutto il MEC si entra nella professione dopo un periodo di pratica e, in molti Paesi, c'è anche il riconoscimento del titolo professionale.

Avremo di sicuro maggiori interrelazioni che nel nostro settore già esistono: i cittadini CEE possono, se vogliono, svolgere il praticantato in Italia o in altro Paese CEE e chiedere di esami di idoneità professionale e di essere iscritti nel nostro Albo.

In futuro poco di più cambierà. Le proposte di direttiva che noi conosciamo tendono tutte a riconoscere l'equiparazione dei cittadini che esercitano la professione nello Stato membro di acquisizione e che sono titolari di un titolo professionale conseguente ad un periodo di formazione tecnico-pratica ai cittadini con lo stesso titolo che li ospitano.

Quindi, comparabilità di formazione professionale e di titoli di garanzie per i cittadini-utenti, che non escludono peculiarità e differenze improntate alle diverse modalità di preparazione e di esperienze professionali.

Su un piano generale, per giungere al traguardo dell'Europa '92, emerge, allora, la necessità di una politica dell'informazione — come da tempo autorevolmente sollecita a fare con ogni tempestività e con l'accorta adozione di fattori equilibranti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria — «idonea a governare l'evoluzione ed orientare le trasformazioni tecnologiche, produttive e culturali verso sbocchi che valorizzino le potenzialità di diffusione del sapere e dell'informazione, tutelino un sostanziale pluralismo di valori nella comunicazione sociale e riducano i rischi di emarginazione dei settori più deboli della società. Proprio perché il comparto dell'informazione costituisce il sistema nervoso centrale di una società complessa, il suo governo a livello comunitario richiede una forte capacità progettuale che sia congrua rispetto a tutti gli aspetti culturali e di garanzia democratica che la questione comporta.

I punti di svolta della nuova fase collegata alla prospettiva europea sono caratterizzati dai seguenti elementi innovatori:

a) *gli attori*: nuovi protagonisti pubblici e privati entrano nelle funzioni sia di produzione, sia di programmazione e di trasmissione dei messaggi informativi;

b) *le regole del gioco*: nuovi quadri legislativi e nuove regole nazionali e internazionali vengono in rilievo al fine di una diversa organizzazione del sistema dei mass-media;

c) *il pubblico*: una parte crescente di pubblico passa dalla situazione di polo meramente ricettivo a quella di soggetto interattivo nel sistema comunicativo; e da un tipo di pubblico indifferenziato si passa a una pluralità diversificata secondo aree geografiche, specificità culturali, particolari esigenze informative.

A voler trarre una riflessione di sintesi da tutti questi aspetti, può dirsi che l'obiettivo da realizzare attraverso l'integrazione comunitaria è di maggior inserimento dei *media* nei mezzi di comunicazione sociale nei circuiti democratici».

Per ciò che concerne la prospettiva professionale, limitandoci qui all'aspetto giuridico-istituzionale, ricordiamo il ddl, n. 2148, presentato al Senato l'8 marzo 1990 dal Presidente del Consiglio Andreotti relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE. Tale disegno di legge, in particolare, prevede, all'art. 9, che «i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli artt. 33 e 35 della legge professionale del 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 della legge predetta».

Impegno di riforma globale per una «nuova primavera» del nostro sistema informativo

I settori per i quali si sono prospettate le esigenze di riforma per appropriate sollecite decisioni legislative possono così distinguersi: *da un lato* le norme che specificatamente si riferiscono alla stampa e all'esercizio della professione giornalistica, che ha per «oggetto esclusivo l'esercizio di una libertà costituzionale»; — *dall'altro* quelle norme che invece incidono sulla libertà di tutti, anche se principalmente vengono in considerazione per i giornalisti ed in genere per coloro che scrivono per la stampa.

Consapevoli che la libertà di stampa costituisce lo strumento tipico di un sistema democratico e che, conseguenzialmente, non può esistere una vera democrazia senza una stampa libera, assistita da una adeguata ed indispensabile tutela normativa che sia prevalente sulle altre esigenze del sistema non connesse a necessità primarie dello Stato, l'Ordine professionale auspica che il legislatore affronti il problema di una globale revisione della normativa sulla stampa e dei codici penali e di procedure nella parte attinente all'informazione. Si tratta, infatti, di norme che, nel quadro dei valori costituzionali, sono ormai indifferibili perché superate e del tutto inadeguate rispetto alla dinamica assunta da mezzi di comunicazione di massa.

Sono questi i nodi, vecchi e nuovi, che debbono essere sciolti al più presto perché anche in tema di libertà di stampa si possa giungere — come ha ricordato il Presidente della Repubblica — ad una «nuova primavera».

A ciò dovrà tendere la riforma organica dell'ordinamento professionale allo scopo di potenziarne le funzioni e gli strumenti per qualificare culturalmente e tecnicamente il giornalismo, responsabilizzarne il comportamento alla stregua di fondamentali regole di correttezza nonché consolidarne l'autonomia e la libertà di fronte ai poteri e ai condizionamenti posti.

Abbiamo inteso assolvere, con la ricognizione del lavoro di indirizzo riformatore, ad un impegno che consideriamo prioritario assecondando una linea di approfondimento e di analisi sui temi più rilevanti per un nuovo ordinamento della professione e sulle urgenze di ipotesi di soluzione, con ogni proficuo ascolto per arricchire di motivazione e di giudizi diversi punti di vista che saranno preliminarmente sottoposti alla valutazione degli enti di rappresentanza della professione per una riflessione

comune e per il necessario confronto e concerto ai fini delle più adeguate soluzioni istituzionali. Solo così possiamo misurare, riteniamo, la validità delle diverse proposte e gestire le mediazioni che si renderanno necessarie, persuasive, equilibrate.

Quello che interessa ormai è, soprattutto, l'assecondare un'autentica e limpida volontà riformatrice e su di essa convergere insieme, intorno alle possibilità, all'attualità di scelte, identificando un'inizio, una gradualità, un tempo, ma soprattutto una coerenza.

È questo il modo più serio per valorizzare le profonde radici delle nostre realtà e per difendere un patrimonio insopprimibile per la nostra categoria, punti di riferimento e di garanzia, che sono, nei rispettivi campi, il Sindacato unitario, l'Ordine professionale, previdenziale, assistenziale che, con gli strumenti di autogoverno e di decentramento posti a base e garanzia del nostro sistema unitario, sono al servizio del giornalismo italiano e del suo rapporto con la società civile e le istituzioni.

Per tutto questo insieme di responsabilità e di impegni, anche riflettendo sulla lunga e difficile strada da percorrere, sarà necessario avere sempre l'occhio all'esperienza vissuta insieme, ai diversi livelli di responsabilità istituzionale e di lavoro; una esperienza che, evitando seppur orgogliose e mediocri appiattimenti, si alimenti e si costruisca quotidianamente guardando al domani e guardando al meglio, sempre stimolati dalla natura, dai fini e dalle peculiarità del nostro impegno istituzionale e professionale.

Un'impegno di lavoro che richiede il più serio vincolo di solidarietà e di collaborazione, capacità di iniziativa e di proposta nuova, ma soprattutto il recupero e la valorizzazione — in uno spirito unitario e di ampio interesse istituzionale e di forte connotazione ideale e progettuale — delle condizioni e dei collegamenti più opportuni perché arricchiscano, oltre ogni legittimo confronto di posizioni e di proposte, le attitudini ad operare insieme attorno alle occasioni che l'esperienza associativa e istituzionale porta con sé per dare risposta agli interrogativi, alle aspirazioni e alle comuni esigenze della professione.

Federazione Italiana Editori Giornali

Pubblicità e sistema radiotelevisivo: l'opinione degli editori

La Federazione Italiana Editori Giornali ritiene utile portare a conoscenza dell'intero Parlamento, grazie alla pubblicazione della relazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, la propria posizione espressa in seno alla Commissione Paritetica RAI-FIEG, prevista dalla legge n. 103 del 1975 e tenutasi il 15 novembre 1990. Tale presa di posizione assume rilevanza non tanto per l'oggetto specifico della riunione — la fissazione, cioè, del limite massimo di introiti pubblicitari della RAI per gli anni 1990 e 1991 — quanto per il giudizio che essa esprime sulla legge di disciplina del sistema radiotelevisivo recentemente entrata in vigore.

In particolare viene riconfermata la valutazione negativa degli editori a causa della mancata tutela, da parte della legge, delle esigenze della libera stampa, contro le precise e ripetute indicazioni formulate in proposito dalla Corte Costituzionale.

Commissione paritetica FIEG-RAI - 15 novembre 1990 **Intervento dei rappresentanti della FIEG**

A) La convocazione della Commissione Paritetica RAI-FIEG prevista dalla legge 103 del 1975 suscita vivo imbarazzo dovuto ad una serie di ragioni che possono così riassumersi:

1. La commissione Paritetica era uno strumento previsto dalla legge 103 del 1975 al fine di contenere gli aumenti delle entrate pubblicitarie del mezzo televisivo (in quel periodo gestito esclusivamente dalla RAI) entro limiti compatibili con le esigenze della stampa. Obiettivo dei lavori della Commissione Paritetica e della successiva determinazione da parte della Commissione di vigilanza era, infatti, come stabiliva la stessa legge, la garanzia dell'«equilibrato sviluppo» dei due mezzi.

Il successivo ingresso sul mercato delle televisioni commerciali, libere di agire senza alcun vincolo, aveva, già negli anni scorsi, ridotto l'importanza delle determinazioni della Commissione Paritetica in quanto esse, soggetti operanti nel mercato televisivo erano divenute, di per sé, inidonee ad assicurare il raggiungimento dell'equilibrio tra stampa e TV nel suo complesso.

Già negli anni scorsi, quindi, la partecipazione della FIEG ai lavori della Commissione Paritetica era, ritualmente, preceduta dalla manifestazione del disappunto di poter solo discutere delle entrate pubblicitarie della RAI e di non poter in alcun modo influire né sulle entrate né — cosa ancora più grave — sulle condizioni di vendita degli spazi pubblicitari da parte delle televisioni commerciali.

L'auspicio, puntualmente ripetuto in tutte quelle occasioni, era quello del più sollecito avvento di una disciplina legislativa del settore che garantisse la stampa attraverso strumenti adeguati alla nuova situazione del mercato.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La previsione — più che la speranza — di una disciplina di tale tipo era fondata sulla necessità affermata dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 225 del 1974 e ripetuta, praticamente, in tutte le successive sentenze, che «attraverso una adeguata limitazione della pubblicità televisiva si eviti il pericolo che la televisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di una specifica tutela».

La sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 nel riproporre testualmente la sopra citata affermazione, la arricchiva con la considerazione che «è necessario realizzare, in attuazione del disegno costituzionale, un equilibrio delle risorse dei diversi settori dell'informazione e garantire effettivamente, anche in tal modo, "il massimo di pluralismo" informativo. Questa esigenza vale a maggior ragione oggi, perché le risorse finanziarie che, attraverso la pubblicità, affluiscono al settore della stampa sono inferiori a quelle che sostengono il settore televisivo nel suo complesso».

Se la mancanza di una legge e la conseguente assenza di ogni limitazione della pubblicità delle televisioni commerciali rendeva inapplicabile nell'immediato tale dettato costituzionale, si riteneva — a giusto titolo — che l'approvazione della legge avrebbe sanato, finalmente, tale carenza.

La legge n. 223 del 6 agosto 1990, ha, invece, completamente disatteso tale indicazione, fissando per le televisioni commerciali limiti di affollamento che sono piuttosto degli incentivi allo sviluppo, visto che sono di fatto superiori a quelli che esse stesse avevano liberamente accettato in una contrattazione con gli utenti.

Anche per quanto riguarda la RAI il meccanismo di determinazione degli introiti pubblicitari previsto dalla nuova legge è completamente sganciato da ogni obiettivo di salvaguardia della stampa, perseguendo solo l'obiettivo dell'equilibrio tra le diverse componenti del sistema televisivo.

La stampa è stata, così, completamente ignorata sia nella sostanza che nella forma.

Nella sostanza, in quanto si è adottata una disciplina che consente una offerta pubblicitaria televisiva esorbitante ed agevola, quindi, quella politica di «svendita» degli spot che fa sì che sugli schermi italiani vengano trasmessi più spot che in tutto il resto dell'Europa messa insieme e ad un prezzo bassissimo.

Facendo il confronto con la Gran Bretagna, ad esempio, ci si accorge che in Italia le televisioni trasmettono il 400 per cento di spot in più e incassano il 33 per cento in meno delle televisioni inglesi. Il costo medio degli spot inglesi è, quindi, 8 volte quello italiano.

Nella forma, perché è stata eliminata ogni ipotesi di partecipazione della stampa a determinazioni che comunque riguardino la pubblicità televisiva.

La stampa, in conclusione, nella legge sulla televisione puramente e semplicemente è stata dimenticata e, con essa, è stata contemporaneamente dimenticata l'esigenza della garanzia delle sue entrate pubblicitarie che deriva dalla Costituzione, secondo quanto afferma la Corte Costituzionale che, della Costituzione, è l'interprete suprema.

In tale situazione, chiamare la stampa a collaborare a decisioni che, comunque, prescindono dalla tutela dei suoi interessi è, a dir poco, paradossale perché è chiedere alle vittime di un'ingiustizia — e di ingiustizia si tratta se è vero che il dettato costituzionale, nella interpretazione della Corte, è stato disatteso — di collaborare con i suoi autori perché l'ingiustizia stessa vada meglio in porto.

2. Se poi si guarda alle ragioni per cui, malgrado l'approvazione di una legge che la abolisce, la Paritetica viene ancora convocata, i motivi di perplessità aumentano invece di diminuire. E qui è necessario un passo indietro.

La legge 6 agosto 1990, n. 223 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») stabilisce all'art. 8 comma 16 il seguente nuovo sistema di fissazione del «tetto» pubblicitario RAI: il «tetto» sarà fissato, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e varrà per l'anno successivo; la fissazione avverrà sulla base delle previsioni sull'andamento del gettito pubblicitario radiotelevisivo dell'anno in corso disponibili al momento della decisione; nell'anno successivo, disponendo del consuntivo sull'andamento reale della pubblicità nell'anno precedente, si constaterà se il «tetto» stabilito sarà risultato minore o superiore a quello che avrebbe dovuto essere e si procederà ai necessari conguagli.

Come si vede, tale sistema elimina ogni competenza della Commissione Parlamentare di vigilanza, elimina la commissione paritetica RAI-FIEG, elimina la necessità di tener conto degli andamenti della stampa: elimina, insomma, tutto quello che era previsto dall'art. 21 della legge n. 103 del 14 aprile 1975 che, infatti, viene esplicitamente abrogato.

Questo sistema è però a termine, in quanto alla data del 31 dicembre 1992 (comma 17 art. 8), su suggerimento del Garante, la norma dovrà essere stata già modificata.

Il sistema stesso però non è ancora entrato in vigore in quanto la stessa legge (comma 2 art. 33) rinvia al 6 agosto 1991 l'entrata in vigore dell'art. 8.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1990, quindi, il nuovo sistema non è applicabile perché non è ancora entrato in vigore; nel 1991 sarà applicabile dall'agosto, ma la delibera dovrà essere assunta entro giugno e quindi non sarà applicabile; nel 1992 finalmente sarà applicabile, ma poiché entro il dicembre di quell'anno dovrà essere cambiato, l'eventuale decisione assunta entro il giugno 1992 e riguardante il 1993 non entrerebbe mai in vigore, perché nel frattempo — se la legge verrà rispettata — sarà stato adottato un nuovo sistema.

Sostanzialmente, quindi, il nuovo sistema previsto dalla legge non è, per effetto della stessa legge, mai applicabile.

È difficile immaginare un pasticcio più confuso ad ennesima riprova di quanto questa legge, proclamata «di sistema», sia poco sistematica e addirittura poco legge. Può la stampa accettare di vedere risorgere un suo diritto di intervento solo per effetto di errori commessi dal legislatore? La risposta degli editori è negativa.

3. Ma, ammesso che si accetterebbe di ignorare sia il quadro legislativo nel quale si colloca il problema, sia i motivi che determinano la inopinata sopravvivenza di un sistema ad onta della sua esplicita abrogazione, quale ruolo la FIEG potrebbe concretamente esercitare in questa vicenda?

Ed anche qui occorre fare un passo indietro. Nel novembre del 1988 la Commissione Paritetica di vigilanza decise un radicale cambiamento di metodo rispetto a quanto stabilito dall'art. 21 della legge 103 del 1972 stabilendo che per la determinazione degli introiti pubblicitari RAI dovesse assumersi «come valore di riferimento, il valore percentuale medio di crescita dell'intero settore della pubblicità, stampa e radiotelevisivo» e che pertanto la commissione paritetica RAI-FIEG — integrata con i rappresentanti dell'UPA, dell'ASSAP e della Federazione delle radiotelevisioni private — dovesse assolvere all'incarico di determinare per conto della Commissione Parlamentare, i proventi pubblicitari dell'intero settore radiotelevisivo e della stampa».

Questa indicazione suscitò vive critiche proprio in seno a questa commissione in quanto si riteneva — e non senza fondamento — che la Commissione Parlamentare di vigilanza, in sede di applicazione della legge, non potesse cambiare una norma di legge. I rappresentanti della FIEG invitarono ripetutamente l'autorità politica che presiedeva la Commissione Paritetica, di farsi essa interprete presso la Commissione Parlamentare delle perplessità sollevate dalla sua delibera. Ma nessun chiarimento fu offerto e la Commissione Parlamentare nel 1989 assunse una deliberazione che, fissando per il 1989 un aumento del «tetto» RAI pari al tasso di inflazione dell'anno, si scostava sia da quanto previsto dalla legge, sia da quanto essa stessa aveva previsto nel 1988.

Detto tutto ciò, secondo quali regole si dovrebbe oggi decidere?

Secondo quelle fissate nella legge del 1975, secondo quelle fissate dalla Commissione Parlamentare nell'88, secondo quelle applicate dalla Commissione Parlamentare nell'89?

Se si dovesse rispettare il quadro fissato dalla Commissione Parlamentare nell'88, ci si dovrebbe limitare a fare una sorta di rassegna delle stime sull'andamento del mercato pubblicitario, che più rapidamente ed efficacemente può fare un funzionario della Commissione Parlamentare di vigilanza o della Presidenza del Consiglio, senza bisogno di convocare una commissione così autorevole quale è questa.

In conclusione se, come sembra, ci si deve limitare a dare veste solenne ad un lavoro di mera ricognizione di dati, gli editori credono non sia né utile né opportuno essere coinvolti in una attività che non appartiene loro.

4. L'ultimo rilievo riguarda, infine, la incidenza reale che, comunque, le decisioni della Commissione Paritetica potrebbero avere sulla situazione di fatto. Sarebbe, in ogni caso, una incidenza minima.

Innanzitutto perché siamo a novembre inoltrato del 1990 e stiamo decidendo del tetto 1990. Non è certo difficile prevedere che, ancora una volta, la decisione della Commissione di vigilanza sarà di ratifica di quanto sarà già avvenuto, per la pratica impossibilità di cancellare espansioni che, in assenza di determinazioni da parte di chi era tenuto ad assumerle, sono già state operate.

La «fictio» del parere di questa Commissione diventa così una «fictio» al quadrato o al cubo. Ci si chiede un parere che la nuova disciplina non prevede più; ci si precisa che non deve essere un parere ma un mero accertamento; ce lo si chiede quando, comunque, esso non serve a niente proprio perché ciò che dovrà essere deciso è già avvenuto.

In secondo luogo, perché, trattandosi di decisioni che riguarderebbero in ogni caso le variazioni percentuali di una quantità che è, comunque, inferiore ad un terzo dell'intero fatturato pubblicitario televisivo, esse avrebbero scarsa incidenza sulla stampa, che sarebbe chiamata a fare da arbitro su una questione che — nella situazione presente — di fatto e di diritto riguarda solo la componente pubblica e privata della televisione. Anche sotto tale profilo l'associazione degli editori sarebbe chiamata ad esercitare un ruolo che non è il suo, essendo il suo non quello di favorire l'uno o l'altro, ma di difendere la stampa. È questo è formalmente e sostanzialmente impedito.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) Si crede, a questo punto, di aver sufficientemente dimostrato le ragioni per le quali gli editori non ritengono possibile assicurare alcuna collaborazione, in seno alla Commissione Paritetica RAI-FIEG, alla determinazione di ipotesi di incrementi pubblicitari per la RAI.

Resta da spiegare perché, malgrado tale convinzione, i rappresentanti della FIEG siano intervenuti a questa riunione. Lo hanno fatto innanzitutto per il rispetto dovuto a chi li ha convocati e, poi, perché ritengono di avere il dovere di non perdere alcuna occasione per manifestare al potere politico — Governo e Parlamento — i pericoli gravi che la stampa corre per effetto della troppo prolungata latitanza legislativa, alla quale è seguita una disciplina che disattende le fondamentali indicazioni della Corte Costituzionale.

Il «pericolo dell'inacidimento di una delle tradizionali fonti di finanziamento della stampa» — ipotizzato dalla Corte Costituzionale — si sta puntualmente verificando.

Ancora una volta gli editori dicono che è necessario intervenire e subito. E sperano che non si risponda, ancora una volta, che non si può, per poi dire, tra poco, che si ignorava l'esistenza del problema.

Ciò che bisognerebbe fornire alla Commissione Parlamentare è non un parere per la fissazione di un «tetto» che è stato già costruito prima di essere progettato, ma elementi per la riflessione sui pericoli di una disciplina che minaccia la sopravvivenza della libera stampa, e per la sua conseguente modifica.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Linee per un'ipotesi di piattaforma

I capitoli della piattaforma

(Estratti)

Come per il precedente rinnovo contrattuale, appare opportuno suddividere le richieste da avanzare agli editori per la modifica del testo contrattuale in capitoli, che meglio possano delimitare e chiarire il significato complessivo della linea di politica sindacale che la Federazione intende perseguire con questo rinnovo. Il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, che sarà il primo degli anni '90, dovrà tenere conto del fatto che le mutate esigenze del settore dell'informazione impongono un salto di qualità in senso professionale e un'accurata articolazione delle norme, che tenga conto delle varie realtà della categoria.

I grandi giornali, i grandi gruppi editoriali, i piccoli giornali di provincia, i periodici a grande e a media diffusione, le testate specializzate, le agenzie di stampa, le emittenti radiotelevisive, gli uffici stampa, sono facce di una stessa realtà, che hanno un minimo denominatore comune, ma che sono estremamente diversificate.

Di qui l'esigenza, largamente sentita dalla categoria, di fissare norme differenziate sia per l'organizzazione del lavoro sia per i trattamenti retributivi, e di impegnare seriamente le aziende editoriali nel miglioramento dei processi produttivi e della qualità dei giornali.

Norme nuove, quindi, e chiare, articolate in una piattaforma che tenga conto soprattutto delle richieste di tutte le componenti della categoria.

A tal fine i capitoli principali della piattaforma potrebbero essere i seguenti:

Autonomia e poteri; Diritto d'autore e professionalità; Accesso e praticantato; Socialità; Organizzazione del lavoro; Struttura della retribuzione.

Autonomia e poteri

In questo capitolo dovrebbero essere inserite le richieste di modifica degli articoli 6 (direttore) e 34 (comitato di redazione), ma si dovrebbe prevedere anche un nuovo articolo o una nuova modifica dell'*art. 1*, cioè in apertura del testo contrattuale, che si chiarisca come la prestazione giornalistica, anche se data in regime subordinato, sia sempre una prestazione professionale di rilievo sociale che deve essere garantita da autonomia e vincolata alla deontologia professionale.

L'*art. 2* della legge istitutiva dell'ordine professionale pone al giornalista, e solo a lui, obblighi deontologici inderogabili che ne fanno, se non l'unico soggetto legittimato a fare informazione (la libertà di stampa è diritto costituzionale che appartiene a tutti i cittadini), certo l'unico soggetto tenuto a garantire che l'informazione data rispetti la verità sostanziale dei fatti. Ciò significa che il giornalista assume su di sé la responsabi-

lità della correttezza dell'informazione, una responsabilità che diviene sempre più ampia quanto più i singoli mezzi di informazione incidono sull'opinione pubblica. La crescita di responsabilità del giornalista comporta, inevitabilmente, una crescita contestuale di professionalità, che deve trovare riconoscimento nel contratto collettivo. È, infatti, il contratto di lavoro la sede nella quale devono essere riaffermati ed esaltati i contenuti professionali della prestazione giornalistica. Di questo dobbiamo essere consapevoli e convinti se vogliamo che il nostro obiettivo resti quello del contratto professionale, abbandonando definitivamente la logica del contratto impiegatizio. Abdicaremmo al nostro ruolo se rifiutassimo di tutelare la valenza professionale del lavoro del giornalista. Ma un contratto professionale significa, ovviamente, una valutazione distinta delle diverse professionalità e dei diversi livelli di responsabilità. Se la professionalità è una delle gambe sulle quali marcia la responsabilità, l'altra non può essere che l'autonomia, un'autonomia che deve essere tanto più forte e garantita, quanto più in alto è il livello di responsabilità del giornalista. Non possiamo non tener presente che il livello di responsabilità è definito non solo dal grado gerarchico che un giornalista ricopre nell'organizzazione del lavoro aziendale, ma anche dalla dimensione e dalla funzione rivestite dal singolo organo di informazione. Nessuno, infatti, può negare che negli organi di informazione di proprietà pubblica, l'interesse editoriale coincide con l'interesse della collettività. Ciò significa che in queste testate esiste, di fatto, una maggiore responsabilità del giornalista, cui deve corrispondere maggiore professionalità e maggiore autonomia.

Alla luce di questo quadro di valutazione si potrebbe, allora, specificare, proprio nell'*art. 1*, la separazione fra attività economico-imprenditoriale, sfera di competenza dell'editore e gestione dell'informazione, affidata al corpo redazionale nella sua interezza. A rafforzare questa distinzione dei ruoli si potrebbe richiamare, nello stesso articolo, quanto già la legge (legge 3 febbraio 1963, n. 69) dispone sulla responsabilità, e quindi sulla necessità di autonomia professionale del giornalista. In particolare, il richiamato *art. 2* della legge laddove si sancisce il diritto *insopprimibile* dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, limitata all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, e l'obbligo *inderogabile* al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Obblighi e diritti, insopprimibili e inderogabili, posti, come è evidente, a garanzia dell'interesse della collettività e che, pertanto, non possono trovare limitazioni o condizionamenti in quell'obbligo di lealtà che il lavoratore subordinato deve avere nei confronti del proprio datore di lavoro, e che è requisito essenziale, nella generalità dei casi, del rapporto di lavoro subordinato.

Ma la difesa dell'autonomia professionale delle redazioni e dei singoli giornalisti passa da una riflessione sulla figura del direttore.

Nella evoluzione della norma contrattuale relativo al direttore (*art. 6*) si è inteso attribuire ad una figura tipicamente giornalistica il ruolo di garante della autonomia della testata nei confronti della redazione, del pubblico, e della stessa proprietà editoriale.

Il contratto collettivo pone in capo al direttore prerogative e poteri relativi all'organizzazione del lavoro, che nell'ordinamento giuridico generale sono propri dell'imprenditore.

La peculiarità della figura del direttore trova il suo fondamento giuridico extra-contrattuale nell'*art. 57* del codice penale, che chiama il direttore, e non l'editore, a rispondere del mancato controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, in relazione ai reati commessi a mezzo stampa, che impone al direttore l'obbligo di procedere alla pubblicazione delle rettifiche, nonché nell'*art. 33* della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine professionale, che dà al direttore, e non all'editore, il potere di certificare l'inizio del praticantato giornalistico.

Questo quadro giuridico-contrattuale estramamente rigoroso e garantista ha un suo momento di debolezza nel sostanziale rapporto di subalternità che lega il direttore alla proprietà editoriale. La possibilità, infatti, per l'editore di poter recedere «*ad nutum*» dal rapporto di lavoro con il direttore, invocando il venir meno del rapporto fiduciario, vulnera la costruzione di poteri che al direttore fanno capo, come l'esperienza recente dimostra con preoccupante frequenza.

Di qui la tendenza degli editori a considerare i direttori alla stregua di qualsiasi altro dirigente aziendale, appropriandosi di questa figura, che appare sempre più come un *alter ego* dell'editore, tanto che da più parti si sollevano dubbi sulla figura giornalistica del direttore sino a chiedere una sua esclusione dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Su questo aspetto occorre, tuttavia, procedere ad una riflessione più attenta.

Le strade per «rafforzare» la posizione del direttore possono essere diverse. Si potrebbe, per esempio: escludere per il direttore la qualifica dirigenziale ed equipararlo a quella di tutti gli altri dipendenti, con riconoscimento della giusta causa e del

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustificato motivo di cui alla legge n. 604/1966; oppure estendere al direttore la disciplina prevista da CCNL dei dirigenti che prevedono in caso di ingiustificato licenziamento il pagamento di consistenti cifre di risarcimento.

Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di esaltare la funzione del direttore quale «*primus inter pares*» della redazione, mettendo in risalto l'esistenza del rapporto fiduciario che lega il direttore alla redazione. L'interrogativo che si deve porre è di come recuperare la prevalenza di tale funzione, eliminando o, comunque, attenuando la condizione di soggezione del direttore nei confronti dell'editore. Su questa linea il contratto ha già realizzato un significativo passo avanti allorché nell'art. 6 si è stabilito, a partire dal contratto del 1982, che gli accordi tra direttore ed editore devono essere integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale. È un passaggio che deve essere ulteriormente rafforzato creando una efficace cornice di garanzie, perché il direttore possa esercitare liberamente il suo mandato senza interferenze editoriali.

Si dovrebbe, in altri termini, prevedere che tutti gli accordi tra editore e direttore relativi alla conduzione informativa del giornale siano non solo comunicati al corpo redazionale ma anche pubblicati nella loro interezza sul giornale e depositati presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Gli accordi devono anche prevedere la durata dell'incarico.

Con questa disposizione l'editore esercita il suo potere imprenditoriale di scelta e di indirizzo, al momento della nomina del direttore, e vincola tali scelte nel tempo e negli obiettivi.

Si restituisce così integralmente al direttore, per l'intero periodo del suo mandato, il potere di guida del giornale per quanto attiene la politica informativa e alla conseguente organizzazione del lavoro giornalistico.

Il deposito degli accordi tra editore e direttore presso il Garante avrebbe, peraltro, un significato non solo simbolico, qualora si prevedesse la possibilità di adire l'autorità di garanzia in caso di conflitti interpretativi sugli accordi stessi.

Ovviamente, rimane in piedi il problema di come funzione editoriale e funzione informativa possano scindersi in quei giornali in cui editore e direttore si identificano nella stessa persona fisica.

Il problema è stato posto nell'ultimo rinnovo contrattuale con la nostra richiesta di prevedere che quando il direttore assuma incarichi amministrativi nell'ambito dell'azienda nasce l'obbligo di nominare un condirettore cui attribuire i compiti e le responsabilità previsti dall'art. 6.

Un rafforzamento delle garanzie della posizione del direttore costituisce l'architettura sul quale reggere le conseguenti garanzie professionali per il complesso redazionale, quale prodotto intellettuale collettivo, e per il singolo giornalista.

Il secondo aspetto è quello dell'autonomia e dei poteri della redazione.

Per anni il sindacato si è esercitato nella ricerca di momenti di rafforzamento del corpo redazionale individuandoli in un diritto di voto nei confronti del direttore nel momento del suo insediamento. La norma contrattuale prevede che il direttore, quale primo atto dal suo insediamento porti il programma politico ed editoriale concordato con l'editore a conoscenza del corpo redazionale. Su questa disposizione contrattuale si è costruita l'usanza aziendale di procedere al cosiddetto «gradimento». Questo gradimento ha valore puramente morale. Non può, infatti, impedire l'assunzione dell'incarico da parte del direttore designato.

Una analisi attenta delle esperienze che il sindacato ha realizzato, anche di recente, in alcune aziende in occasione della nomina di nuovi direttori dimostra come il diritto di voto al momento dell'insediamento abbia valore puramente formale.

Quindi, il rafforzamento dei poteri del corpo redazionale non passa attraverso l'esaltazione del «gradimento» al momento della nomina del direttore, ma prevedendo occasioni di verifica in momenti successivi. Il «gradimento» o, comunque una manifestazione di fiducia o sfiducia al direttore, se avviene quando il direttore ha già realizzato il suo programma, o lo sta realizzando (dopo sei mesi? un anno dopo la sua nomina? a metà mandato? periodicamente?), acquista un significato politico-sindacale ben maggiore.

Un'altra ipotesi da prendere in esame potrebbe essere la previsione che la sfiducia della redazione rappresenti «giustificato motivo» per la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, venendo meno uno degli elementi «fiduciari» del rapporto stesso, che è, per le caratteristiche giuridiche richiamate, a differenza del normale rapporto imprenditore-dirigente, un rapporto che si basa su un doppio elemento fiduciario: direttore-editore, direttore-redazione.

Un'ulteriore sottolineatura di questo rapporto fiduciario direttore-redazione potrebbe essere individuato prevedendo che al momento della nomina del direttore e della pubblicazione degli accordi e del programma o, comunque, quando il corpo redazionale esprime la sfiducia al direttore, ogni singolo redattore può esercitare il diritto di recesso, in base all'art. 32 del contratto (clausola di coscienza).

Sempre in tema di poteri del corpo redazionale deve essere affrontato il nodo della «partecipazione», sul quale il sindacato, non solo il nostro, si è da molto tempo esercitato nella ricerca di soluzioni idonee. A questo tema abbiamo dedicato nei mesi scorsi un seminario con la partecipazione di qualificati esperti di diritto del lavoro e di problemi aziendali, raccogliendo, tra gli altri, i contributi di Gino Giugni, di Tiziano Treu e di Roberto Zaccaria. Se si escludono le soluzioni orientate verso la cogestione delle imprese, l'obiettivo della partecipazione resta quello di assicurare al corpo redazionale tutte le informazioni che riguardano la vita delle aziende garantendo la possibilità di esprimere al riguardo il proprio parere. Già oggi il contratto, negli articoli 30 e 34, prevede obblighi di comunicazione per l'editore, limitati, però ad alcune decisioni imprenditoriali. Si dovrebbe allargare questo obbligo a tutta l'attività dell'azienda. Le vie a disposizione non sono molte. È ipotizzabile una normativa che garantisca l'accesso del corpo redazionale all'azionariato aziendale? Questa è, ovviamente, una soluzione limitata alle aziende editoriali costituite in società per azioni e con problemi, anche giuridici, diversi a seconda che si tratti di società per azioni quotate o meno in borsa. Se si esclude la via dell'azionariato è ipotizzabile, comunque, una presenza dei giornalisti dell'azienda nei consigli di amministrazione, ovvero nei collegi dei sindaci, tenendo presente, però, che il collegio dei sindaci è sostanzialmente organo di verifica contabile.

Il nodo della partecipazione ha, evidentemente, diversi modi di essere, culturalmente e anche politicamente, avvicinato e considerato, modi diversi che appartengono più alla cultura europea che non a quella italiana, con tutte le naturali difficoltà che questo ritardo italiano comporta, tuttavia il nodo politico che, comunque, il tema stesso della partecipazione sollecita è urgente, attuale e forte. Perché, indipendentemente dalle strade tecniche che si volessero seguire, qui il problema politico è già comunque di grande attualità.

Accesso a praticantato

Il problema dell'accesso rappresenta da sempre uno dei nodi più difficili da sciogliere e sul quale ci siamo esercitati a lungo. La nostra categoria soffre di una strana anomalia data dal fatto che pur essendo una categoria professionale, per accedervi occorre sempre il benestare di un editore. Senza una assunzione come praticante è impossibile diventare giornalisti. In pratica, nonostante la proclamata autonomia e autoregolamentazione della categoria, le chiavi dell'accesso rimangono nelle mani di altri. Un tentativo di modificare questa realtà è stato realizzato con la previsione in contratto di borse di studio per favorire l'accesso dei giovani. I risultati sono stati positivi (in questi giorni si stanno realizzando le selezioni per l'assegnazione di 35 borse che partiranno dal prossimo mese di gennaio), ma hanno modificato solo lievemente il meccanismo dell'accesso che resta quello della chiamata a discrezione dell'editore, basti pensare che per le prove di esame professionale i candidati superano il numero di 500 a sessione. Occorre allora pensare ad una modifica radicale del meccanismo. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha creato le condizioni per la nascita di scuole di giornalismo che consentano l'acquisizione del titolo professionale. L'iniziativa è certamente lodevole e il sindacato non ha mancato di assicurare il suo sostegno. Bisogna, però, chiarire se il nostro obiettivo è che la via delle scuole diventi l'unica via di accesso alla professione o se la dobbiamo considerare una via aggiuntiva. In ogni caso non è possibile pensare a scuole di giornalismo che non vedano il coinvolgimento degli editori. Di conseguenza il sindacato deve affrontare in sede di rinnovo contrattuale questo problema, anche in considerazione del fatto che molte aziende editoriali hanno realizzato iniziative aziendali di borse di studio, ottenendo così, in molti casi, una legalizzazione dell'abusivato. Ecco, allora, che ci si pone un altro interrogativo: favorire o vietare le scuole aziendali? È un ulteriore nodo che dobbiamo sciogliere affrontandolo in sede contrattuale.

Strettamente legato al problema dell'accesso è quello della *regolamentazione del praticantato*. Un problema che riguarda, ovviamente, anche l'Ordine professionale, ma che costituisce un passaggio estremamente importante dell'impianto contrattuale.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di un maggior controllo del praticantato attraverso l'assunzione di misure atte a garantire al praticantato l'originaria funzione formativa, sia pratica che teorica.

L'ipotesi, sulla quale si sta discutendo con l'Ordine professionale, potrebbe essere quella di prevedere, nell'ambito del periodo di praticantato, un periodo di frequenza obbligatoria a corsi di formazione teorica presso strutture formative riconosciute dalla FNSI e dal CNOG.

Si potrebbe, inoltre, prevedere che il praticante deve essere seguito da un *tutor* scelto dal direttore.

Si pone il quesito se il periodo di formazione teorica debba aggiungersi ai diciotto mesi attualmente previsti per il praticantato o se debba esservi ricompreso.

Diritto d'autore

Strettamente legato al tema della professionalità è il capitolo sul diritto d'autore, una materia che richiede, ovviamente, interventi in sede legislativa, ma sulla quale è possibile individuare un percorso normativo nell'ambito contrattuale. È in questa sede, infatti, che occorre individuare tutti quei passaggi che possono meglio qualificare il rapporto di lavoro giornalistico come rapporto di natura professionale e non impiegatizia.

In questo senso è possibile operare su alcune specifiche norme contrattuali, per esempio:

sull'art. 8 (*rapporti plurimi*) relativo all'esclusiva, un'argomento già affrontato nel precedente rinnovo contrattuale, purtroppo senza alcun esito positivo, ma che occorre ridiscutere. L'esclusiva non può più continuare ad essere uno strumento nelle mani dell'editore. In quanto limitativa dell'esercizio della professionalità deve essere «contrattata» caso per caso tra editore e giornalista;

dell'art. 14, sulla cessione articoli, che deve essere anch'essa, contrattata caso per caso e che deve prevedere un analogo diritto di cessione per il giornalista e, comunque, il venir meno della clausola di esclusiva qualora ci sia cessione di articoli da parte dell'editore;

dell'art. 9, sulle modifiche degli articoli, che deve garantire ad ogni giornalista il diritto di decidere sulla pubblicazione o meno del suo pezzo, firmato o no, nel caso vi siano state apportate modifiche;

dell'art. 32, clausola di coscienza, che deve trovare applicazione in ogni caso di conflitto sull'esclusiva, sulla cessione e sulle modifiche degli articoli.

Sempre in tema di diritto d'autore deve essere sancito il «diritto alla firma», ovvero il diritto di ogni redattore di vedere pubblicati gli articoli di propria produzione con la propria firma.

Socialità

In questo capitolo dovrebbero essere accorpate le richieste di natura assistenziale e previdenziale.

Tema centrale resta quello della *pensione integrativa* sul quale sino ad oggi ci siamo mossi con estrema cautela suggerita dall'incertezza del quadro legislativo e dall'ondeggiamento della politica governativa su tale materia.

Allo stato attuale esistono, comunque, alcuni strumenti che ci possono consentire di procedere sul terreno della previdenza integrativa.

In particolare, l'allegato g) del contratto in vigore, che si intitola «accordo per prestazioni previdenziali integrative», la cui gestione è affidata all'INPGI, e che, sotto forma di integrazione pensionistica, regola l'erogazione della vecchia «indennità fissa», a totale carico degli editori. Sino ad oggi, in realtà, la normativa è stata utilizzata per erogare al termine del rapporto in forma capitaria la cifra accantonata a nome del singolo giornalista nel corso del rapporto, secondo il vecchio schema dell'indennità fissa. La formula della rendita vitalizia, sia pure prevista nell'accordo, non è mai stata utilizzata perché risulta, allo stato attuale, decisamente svantaggiosa rispetto alla liquidazione in forma capitaria.

Un altro strumento che il sindacato si è dato è quello del «Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani», che gestisce gli accantonamenti realizzati con l'accordo 19 aprile 1987, e che sino ad oggi si è limitato a reinvestire il patrimonio accumulato.

Nello stesso capitolo devono essere ancora una volta riproposti i temi dell'*assicurazione infortuni* e della responsabilità civile. L'articolo 38 del CNL deve essere radicalmente modificato perché è inadeguato sia sul piano economico sia su quello normativo e su quello sociale. Un'assicurazione di carattere privato che in origine costituiva un trattamento di favore per la categoria offre oggi prestazioni inferiori perfino a quelle garantite ai lavoratori INAIL. Ciò senza contare il fatto che sono sempre più diffuse polizze integrative in favore dei dipendenti stipulate a carico delle aziende per contratto aziendale o per iniziativa del singolo datore di lavoro.

È sempre più sentito anche il problema della copertura dei rischi da *responsabilità civile* verso terzi cui sono soggetti i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale. La nostra precedente richiesta si articolava su due punti: garantire contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa tutti i giornalisti per i reati commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica alla dipendenza della propria azienda e riconoscere la copertura delle spese legali, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, relative a fatti connessi all'esercizio dell'attività professionale.

A queste richieste gli editori si sono sempre fermamente opposti, tra l'altro sostenendo l'impossibilità tecnico-giuridica di procedere tramite una copertura assicurativa. Il problema non risolto nei precedenti contratti, continua periodicamente a riproporsi. La Federazione della Stampa ha chiesto ad alcune compagnie di assicurazione di verificare la possibilità di una polizza collettiva per i giornalisti. Da tale studio è

emerso innanzitutto che è possibile realizzare una polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione giornalistica. Inoltre, che è possibile considerare tale polizza — come quella per l'assicurazione infortuni — nell'ambito del contratto collettivo di lavoro con una unica compagnia di assicurazione, realizzando così costi decisamente contenuti.

Organizzazione del lavoro

Il capitolo sull'organizzazione del lavoro investe principalmente l'art. 7 (orario di lavoro), l'art. 11 (qualifiche e mansioni), l'art. 12 (corrispondenti) e l'art. 36 (pubblicisti).

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, già nel precedente rinnovo fu posto il problema di una maggiore flessibilità oraria mediante la previsione di un orario complessivo mensile. La materia deve essere ripresa, al fine di consentire un'articolazione dell'orario, ordinario e straordinario, più aderente alle esigenze di lavoro dei singoli settori, delle singole realtà editoriali, e delle specifiche mansioni di ogni singolo giornalista.

In questo quadro deve essere ripreso il discorso sull'orario di lavoro del giornalista addetto al DESK.

Si può immaginare un video terminale senza una persona che lo utilizza e lo fa funzionare? Dunque la tecnologia «redazionalizza». Per loro specifica struttura le macchine trasformano il giornalista in un operatore — qualificato finché si vuole — ma sempre con le mani sulla tastiera. Questa tendenza è assecondata dalle aziende editrici che per ragioni economiche preferiscono riciclare le figure professionali di cui è ricca la nostra categoria aprendo loro le porte del desk. In pratica e per esemplificare: il cronista diventa redattore.

La logica dell'impresa dice che non è coerente investire miliardi in macchinari senza sfruttarli in massima misura. Non è conveniente pagare una giornata di lavoro per un collega che frequenta la questura piuttosto che il palazzo del Tribunale in cambio di un pezzo di sessanta righe che occupa dieci centimetri quadrati di una pagina. Molto più utile, molto più «produttivo» tenerlo con lo stesso stipendio al VDT dove di righe ne macina a centinaia licenziando intere pagine di giornale.

Il risultato è che il desk si gonfia (molto più delle redazioni «di cucina» dei giornali pre-tecnologia) pur rimanendo ampiamente e gravemente al di sotto delle reali necessità di organico. Molti giornalisti dietro le macchinette e pochi a cercare le notizie, per vedere i fatti, controllarli, descriverli.

Il ruolo che un tempo era riservato al cronista finisce per essere affidato al «collaboratore», figura, ormai popolare nei giornali, che lavora secondo vari livelli di abusivato.

L'affollamento del desk e il ritirarsi in trincea dalle cronache dimostra che questa organizzazione del lavoro mostra insufficienze e pericoli.

Affrontare questa situazione significa articolare diversamente il lavoro del desk.

Soluzioni facili, probabilmente, non ce ne sono e le esperienze straniere, che pure hanno conosciuto i VDT prima di noi non ci aiutano.

In Inghilterra è prevista una «pausa» di alcuni minuti per ora, ma i colleghi inglesi questa pausa, di fatto, non la fanno.

In occasione del precedente rinnovo fu avanzata la possibilità di prevedere un orario giornaliero ridotto per questa fascia di colleghi. La proposta fu scartata perché la commissione ritenne, allora, che una soluzione di questo tipo avrebbe «condannato» al desk una parte della redazione, con il risultato, facilmente constatabile, che i colleghi sono stati ugualmente «condannati» al desk senza alcun sollievo di orario.

Il problema del desk deve assumere, per tutta la categoria, un'importanza strategica centrale nel rinnovo contrattuale perché è attraverso di esso che passa la discriminante tra professione e impiego. È necessario, in altri termini, rompere la ghettizzazione alla quale sono condannati i colleghi addetti al desk e che finirebbe per rendere irreversibile la divisione all'interno della categoria, deprofessionalizzando, alla fine, tutti coloro che lavorano nelle redazioni. Scartata l'ipotesi di prevedere pause orarie rigide per chi lavora al desk, perché significherebbe introdurre un controllo editoriale sui tempi di permanenza e di lavoro al desk del singolo giornalista, le soluzioni da individuare potrebbero essere diverse e, comunque, cumulabili tra loro. Si potrebbe, per esempio, prevedere la riduzione dell'orario di lavoro, in termini giornalieri o mensili. Si potrebbe anche ipotizzare un limite orario giornaliero di permanenza al desk, con riduzione, o meno, dell'orario complessivo. Si potrebbe prevedere il diritto del giornalista al desk di individuare autonomamente e sulla base delle personali esigenze di lavoro i tempi di pausa. Una tutela più adeguata della professionalità del giornalista addetto al desk si potrebbe, inoltre, perseguire con la previsione, obbligatoria, di un limite settimanale di giorni (3, 4?) di operatività al desk riservando gli altri

giorni al lavoro esterno. Deve, comunque, essere garantito al giornalista al desk il diritto-dovere deontologico di verificare le fonti delle informazioni oggetto del suo lavoro.

Queste soluzioni, ipotizzate, possono essere previste singolarmente, ma possono anche essere considerate globalmente come un'organica richiesta di misure a salvaguardia della professionalità dei redattori.

In tema di orario di lavoro appare, inoltre, necessario procedere ad una *risrittura della norma relativa all'indennità compensativa* per quelle qualifiche e mansioni non tenute al rispetto dell'orario di lavoro. La misura dell'indennità oggi non è più adeguata alla prestazione richiesta, ma soprattutto il «mansionario» previsto dalla norma non risponde adeguatamente alle modificate condizioni e organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda l'*art. 11* si pone l'obiettivo di procedere nella linea tracciata con il precedente contratto di un allargamento della scala parametrica. Il raggiungimento di questo obiettivo ci consentirebbe di risolvere per altra via un problema che viene posto da più parti in relazione allo scongelamento degli scatti di anzianità. In molte redazioni si presentano, infatti, casi di colleghi con alta ed identica anzianità. Di questi, quelli con qualifica superiore che hanno avuto lo scongelamento degli scatti, hanno finito per avere un retribuzione più bassa rispetto ai colleghi rimasti nella categoria inferiore. Sembra difficilmente percorribile la via dello scongelamento dei superminimi individuali derivanti dall'operazione di scongelamento degli scatti, un allargamento della fascia parametrica risolverebbe anche questo problema.

Il problema principale dell'*art. 11* resta, tuttavia, quello della *definizione delle mansioni*, di fatto inesistente. La norma contrattuale è sempre stata estremamente vaga al riguardo, non casualmente. Le modalità di svolgimento del lavoro giornalistico erano, infatti, tali da non consentire una chiara definizione delle mansioni. Oggi, le diverse realtà redazionali (quotidiani, periodici, agenzie) hanno mansionari diversi che rispondono alle proprie peculiarità di settore, mentre la crescente specializzazione professionale richiede sempre meno quella mobilità di settore e di mansioni che caratterizzavano in precedenza il lavoro giornalistico. Tutto questo è fuori dal contratto ed è normato da accordi aziendali, quando esistono, o nella maggior parte dei casi, da prassi aziendali e discrezionalità editoriali.

Rientra nel capitolo sull'organizzazione del lavoro l'*articolo 12 relativo ai corrispondenti*, che copre una realtà estremamente vasta ed eterogenea, cresciuta parallelamente allo sviluppo dell'informazione locale e alla introduzione di nuove tecnologie. La norma, nell'attuale scrittura, è ormai obsoleta ed assolutamente inadeguata. Si dovrebbe procedere ad una sua completa riformulazione che tenga conto di diversi parametri: non più il numero di abitanti, ma l'intensità della prestazione, l'importanza, dal punto di vista informativo, del luogo da cui avviene la corrispondenza, lo spazio che l'informazione locale ha nell'economia della testata.

Occorre allargare le «maglie» dell'applicazione contrattuale agli artt. 2, 12 e 36, prevedendo un «quadro di interventi» maggiormente adeguato al nuovo e mutato sistema dell'informazione. Il lavoro nero e lo sfruttamento, che ancora regnano, deve essere combattuto a tutti i livelli. È impensabile che si possano realizzare quotidiani regionali sul lavoro nero e sullo sfruttamento di colleghi fuori da qualsiasi normativa contrattuale.

Per quanto riguarda l'*art. 36*, ferma restando l'esigenza, in base al principio che a parità di prestazione debba corrispondere parità di retribuzione, che la retribuzione minima dei pubblicitari *part-time* deve essere proporzionata a quella corrispondente al redattore ordinario, viene da più parti avanzata la richiesta di prevedere la possibilità di realizzare contratti *part-time*, non solo nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza, ma anche nelle aree comprensoriali e in altre realtà redazionali da individuare.

Salvaguardia della salute

Il problema della salvaguardia della salute acquista sempre maggiore centralità nel confronto sindacale con gli editori all'interno delle singole aziende. Il nostro contratto già contiene un importante presidio normativo a tutela dell'integrità fisica dei colleghi, che lavorano nelle testate dove sono stati introdotti nuovi sistemi produttivi a tecnologia avanzata, cioè, nella quasi totalità delle aziende. In particolare nell'ultimo rinnovo contrattuale di prevede la costituzione di un comitato paritetico con il compito di raccogliere e coordinare studi e ricerche di carattere medico ed ergonomico. Uno strumento, quindi, di raccolta di documentazione, che oggi appare del tutto insufficiente. Gli studi e le ricerche che ci provengono da tutto il mondo sono, infatti, molto contraddittorie tra loro. L'Università di Atlanta sostiene che l'uso del video-terminale è causa di emicranie, ma la ricerca è stata condotta sulle cassiere dei supermercati. Dall'Illinois arrivano notizie tranquillizzanti: solo chi ha carenze oculari congenite è soggetto a rischio, per gli altri, non esiste alcun problema di salute.

E potremmo continuare all'infinito. Si tratta sempre di indagini parziali o settoriali che interessano categorie che hanno scarse affinità con il lavoro giornalistico. Occorrono, quindi, indagini personalizzate sul lavoro giornalistico condotte su ampia campionatura di giornalisti. Di qui la necessità di trasformare l'attuale commissione in un osservatorio permanente che non si limiti a recepire studi provenienti dall'estero, ma che sia promotore di un'indagine particolareggiata sugli effetti dell'uso del videoterminale nel lavoro dei giornalisti italiani.

Carta di Treviso

FNSI e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano e superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi nella convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:
 - che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza»;
 - che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
 - che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
 - che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
 - che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

FNSI e Ordine dei giornalisti, consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il: «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate....».

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese, la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con «Telefono Azzurro», il seguente protocollo d'intesa:

- a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
- b) la tutela della personalità del minore si estende anche — tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti — a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
- c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore — esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi — si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca — con inchieste speciali, dibattiti — la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.

FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

- a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante dalla legge sul sistema radiotelevisivo;
- a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con «Telefono Azzurro», insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa — sentiti anche costituendo gruppi di lavoro — tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.

Unione Stampa Periodica Italiana**Piccole editrici e
Registro nazionale
della stampa**

Rispetto al precedente documento dell'USPI, allegato alla Relazione al Parlamento del Garante della radiodiffusione ed editoria del primo semestre 1990 non c'è molto da aggiungere. La categoria, infatti, continua a non vedere esiti accettabili all'incognita dell'IVA e ad una sua soluzione comunitaria, alla prospettiva di una nuova legge dell'editoria che salvaguardi veramente le imprese di piccolo e medio capitale dall'invadenza delle grandi concentrazioni editoriali, alla richiesta di aggiornamento della legge istitutiva dell'Ordine Professionale dei Giornalisti arenatasi sulla strada delle buone intenzioni.

Dove poi la categoria subisca una inesplicabile penalizzazione è nel campo della distribuzione postale che dal 1° gennaio 1991 registra una nuova grave impennata tariffaria, mentre il servizio continua a peggiorare a livelli di incredibile inefficienza che paralizzano qualsiasi politica degli abbonamenti.

L'USPI, fin dal suo precedente Congresso nazionale del 1987, auspicò l'affidamento del servizio di distribuzione dei periodici ad un'azienda a partecipazione statale che potesse recuperare accettabili livelli di efficienza sfuggendo ai lacci della contabilità di Stato e del contratto di pubblico impiego.

La proposta non solo è attuale, ma è drammaticamente urgente poiché se non si giungerà in tempi brevi ad una soluzione politico-legislativa (lo stesso Ministro delle Poste sarebbe orientato per l'affidamento di tutto il servizio postale — non affidato ai privati — ad un Ente autonomo) le altre cinquemila testate che non possono permettersi di raggiungere le edicole, soprattutto per gli alti costi di distribuzione, dovranno inevitabilmente cessare le pubblicazioni, con buona pace del pluralismo.

Dopo questo forse troppo lungo preambolo, l'USPI vorrebbe limitare il presente documento di lavoro ad una «modesta proposta» che trae origine da una delle nuove competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria: la tenuta del Registro Nazionale della Stampa.

Le aziende editoriali di piccolo e medio capitale, tradizionalmente associate all'USPI, vogliono che il nuovo Ufficio del Garante non mortifichi la filosofia dell'ordinamento editoriale che è preordinata non solo a porre precisi limiti alle espansioni multimediali ma anche a sostenere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piccole e medie testate che alimentano il pluralismo e, in definitiva, la libertà di stampa.

In una intervista ad «OG Informazione», il mensile del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Garante prof. Santaniello, riferendosi ai periodici, ha opportunamente evidenziato un passaggio: quello di «mettere a calcolo quei tipi di periodici che contribuiscono a fare opinione, di informazione generale e di attualità, mentre andrebbero tenuti fuori gli innumerevoli tipi di stampa periodica a carattere nomotematico o scientifico o professionale ecc.». È proprio a favore di questo vasto comparto del settore che l'USPI da tempo reclama che per le piccole imprese editrici, le procedure di iscrizione al Registro Stampa del Tribunale, siano semplificate, ai fini delle provvidenze e delle riduzioni tariffarie postali e telefoniche.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attuale farraginosa (e costosa) procedura e la documentazione da produrre furono, infatti, stabilite guardando alle grandi case editrici (dotate di legali e commercialisti, nonché di libri paga e bilanci miliardari) e quindi mal si presta ad essere applicata all'editore di piccolo o medio capitale. Spesso questo paladino del pluralismo, dell'informazione locale, della cultura specializzata, pubblica una sola testata, la cui tiratura non supera le 10.000 copie, non dispone certo di giornalisti a tempo pieno ma anzi cumula nella sua persona le figure del proprietario, del direttore responsabile, dell'amministratore e del capo redattore!

In attesa di una nuova legge per l'editoria che semplifichi l'iscrizione al R.N.S. per le piccole imprese e l'esecuzione da tale iscrizione per gli editori delle riviste di elevato valore culturale, l'USPI chiede che in sede di regolamento di attuazione della legge che disciplina le nuove competenze del Garante, siano rese più praticabili le procedure e le certificazioni richieste dall'attuale normativa se — come ha testualmente affermato lo stesso prof. Santaniello, nella richiamata intervista — «il regolamento di attuazione, come dice appunto la dizione formale, è qualcosa di più del semplice regolamento di esecuzione. È tale cioè da poter dare un contenuto maggiormente applicativo e una maggiore capacità attuativa alla norma di legge. Queste, essendo fonte primaria, sono per forza di formulazione prevalentemente generale».

L'USPI, in particolare, propone che lo stesso Ufficio del Garante predisponga un modello di domanda recante una serie di autocertificazioni da rendere con le classiche crocette e da sottoscrivere sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa.

L'USPI chiede, infine, che — attraverso una procedura informatica — le nuove iscrizioni siano evase sollecitamente, e non in molti mesi come oggi avviene, e che se la documentazione risulti incompleta le domande non siano messe a dormire ma l'editore ne sia subito informato per evitargli i danni economici di un lungo ed inesplicabile silenzio.

Non passa giorno che l'USPI non sia interessata ad una domanda di iscrizione inevasa, ad una certificazione tardiva, ad un documento smarrito: c'è da augurarsi che la funzione di garanzia dispieghi le sue ali anche terra terra, soffiando sulla polvere del vecchio Registro.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

Contributi ai quotidiani

N	Editore	Testata	Contributo
Ex art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416			
1981			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	41.221.000
1982			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	49.939.000
1983			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	(1) 34.012.000
1984			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	68.350.000
1985			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi (1.1/19.10)	60.822.000
Ex art. 8 della legge 25 febbraio 1987, n° 67			
1987			
1	Soc. Veneta Editrice-S.V.E. S.p.A.	Messaggero Veneto	802.500.000
2	Ed. ce La Stampa S.p.A.	La Stampa Stampa Sera	3.755.082.000 1.295.615.000
Ex art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n° 67			
1988			
1	Editoriale Quotidiani Vene- ti di G. Mondadori e Asso- ciati S.p.A.	Mattino di Padova Nuova Venezia Tribuna di Treviso	2.900.000.000
2	Ed. ce Il Tirreno S.r.l.	Tirreno	3.500.000.000
3	Ed. le Stampa Triestina S.p.A.	Primorski Dnevnik	1.900.000.000
4	Investeditor S.p.A.	Giornale di Bergamo Oggi	1.756.602.000
5	SEDINT S.p.A.	Progresso Italo-Americano	2.100.000.000
6	La Ragione S.p.A.	Voce Repubblicana	1.119.656.000
7	L'Unità S.p.A.	L'Unità	5.300.000.000
8	Edisalento S.r.l.	Quotidiano	1.900.000.000
9	S.E.P.-Soc. Edizioni e Pub- blicazioni S.p.A.	Secolo XIX	4.700.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

N	Editore	Testata	Contributo
10	S.E.A. S.p.A.	Corriere Adriatico	1.900.000.000
11	Soc.Ed.ce Il Popolo - La Discussionione - Ed.ni Cinque Lune S.r.l.	Il Popolo	2.100.000.000
12	Soc.Europea di Edizioni S.p.A.	Giornale	5.300.000.000
13	EDIME S.p.A.	Mattino	5.000.000.000
14	Athesiadruk S.r.l.	Dolomiten	2.100.000.000
15	ESEDRA S.p.A.	Il Fiorino Giornale d'Italia	3.100.000.000
16	La Nuova Sardegna S.p.A.	Nuova Sardegna	3.300.000.000
17	Coop. Ed.le 28 Luglio a r.l.	Brescia Oggi Nuovo	1.900.000.000
18	SE.GE.SA. S.p.A.	Il Giorno	5.500.000.000
19	Ed.ce Romana S.r.l.	Il Tempo	4.400.000.000
20	Unione Sarda S.p.A.	Unione Sarda	3.700.000.000

(1) 1° semestre.

Allegato n. 2

Contributi ai periodici

N.	Editore	Testata	Contributo
Ex art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416			
1981			
1	Ed.ce Sindacale Italiana - ESI S.r.l.	Assistenza Sociale C.G.I.L. Sindacato Scuola Diritti dei Lavoratori Lotte Agrarie Rassegna Sindacale Rassegna Sindacale Quaderni	1.063.000 9.865.000 651.000 1.357.000 11.848.000 1.156.000
2	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.740.000
3	New International Media S.r.l.	Musica Viva Pubblicità Domani	4.022.000 1.142.000
4	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	32.386.000
1982			
1	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale Rassegna Sindacale Il Lavoro Ravennate Tabloid C.G.I.L. Siena Sindacato Proposta C.G.I.L. Pagine Sindacali Lavoro nei Trasporti Lotte Agrarie Diritti dei Lavoratori C.G.I.L. Sindacato Scuola Rassegna Sindacale Quaderni ETLI C.G.I.L. Notiziario Assistenza Sociale Mondo Operaio	108.000 60.020.000 662.000 (1) 3.338.000 (2) 648.000 (2) 235.000 (2) 308.000 14.234.000 8.131.000 1.589.000 39.464.000 3.506.000 1.584.000 2.298.000 43.491.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	43.491.000
3	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa	L'Agricoltura Italiana	228.000
4	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.901.000
5	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	30.614.000
6	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	555.000
7	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	58.253.000
8	European Language Institu- te	Gosse Juvenis Jeunes Kid Kinder Ragazzi Teen Tot	10.638.000
9	New Internationale Media S.r.l.	Pubblicità Domani Musica Viva	1.490.000 7.482.000
10	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	35.688.000
1983			
1	Ed.le Olimpia S.p.A.	Nuovissima Enciclopedia Pratica della Caccia	21.441.000
2	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale Rassegna Sindacale Il Lavoro Ravennate	213.000 75.758.000 779.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Siena Sindacato	1.348.000
		Proposta C.G.I.L.	758.000
		Lavoro	1.344.000
		Pagine Sindacali	795.000
		Lavoro nei Trasporti	11.121.000
		Lotte Agrarie	8.418.000
		Diritti dei Lavoratori	1.729.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	39.756.000
		ETLI C.G.I.L. Notiziario	(1) 7.266.000
		Assistenza Sociale	2.712.000
		Sindacato Moderno	360.000
		I Nuovi Trasporti	951.000
		Telepost	(2) 689.000
		Sindacato Marche	785.000
		Il Dibattito	53.000
		Lavoro e Territorio	608.000
		Il Lavoratore Alimentarista	631.000
		Primo Maggio	1.875.000
		FISAC Note	11.056.000
		IRES C.G.I.L. Marche	607.000
		Sindacato e Territorio	(2) 99.000
		Formula 80	(2) 1.149.000
		IS Produrre Informazione e Spettacolo	1.925.000
3	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	33.227.000
4	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa	L'Agricoltura Italiana	(2) 127.000
		Studi Novecenteschi	140.000
		Lavoro Critico	(2) 74.000
		Italianistica	(2) 175.000
		Atti della Fondazione G. Ronchi	369.000
		Rivista Italiana di Studi Napoleonici	(1) 172.000
		L'Ingegnere	768.000
		Ingegneria Nucleare	384.000
5	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.632.000
6	BEMA Ed.ce S.r.l.	Modulo	13.090.000
7	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	(2) 44.424.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	566.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	38.672.000
10	European Language Institute	Adulescens	
		Chico	
		Gosse	
		Juvenis	
		Jeunes	
		Kid	
		Kinder	27.537.000
		Mosse	
		Muchaco	
		Ragazzi	
		Rainbow	
		Teen	
		Tot	
11	La Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	40.539.000
12	Ed.le BM Italiana S.r.l.	Scuola e Insegnanti	(2) 4.958.000
13	New International Media	Pubblicità Domani	4.030.000
		Musica Viva	14.334.000
14	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	(2) 16.294.000
1984			
1	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale	48.000
		Rassegna Sindacale	69.965.000
		Il Lavoro Ravennate	263.000
		Siena Sindacato	1.495.000
		Proposta C.G.I.L.	459.000
		Pagine Sindacali	374.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Lavoro nei Trasporti	9.345.000
		Lotte Agrarie	8.883.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	40.081.000
		Assistenza Sociale	3.226.000
		Sindacato Moderno	559.000
		I Nuovi Trasporti	1.456.000
		Telepost	1.532.000
		Sindacato Marche	870.000
		Il Dibattito	480.000
		Lavoro e Territorio	1.190.000
		Il Lavoro	1.932.000
		Il Lavoratore Alimentarista	406.000
		Primo Maggio	2.452.000
		FISAC Notizie	2.333.000
		IRES C.G.I.L. Marche	754.000
		Sindacato e Territorio	358.000
		Formula 80	2.381.000
		IS Produrre Informazionee Spettacolo	307.000
		Arti Visive	276.000
		Bollettino Filtea	1.342.000
		Contatto	739.000
		IRES Materiali	823.000
		Notiziario INCA	686.000
		Sindacato e Lavoro	545.000
		Voce dei Lavoratori	588.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	34.742.000
3	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa S.r.l.	Lavoro Critico	376.000
4	Coop. Ed.le Parmense Soc. Coop. a r.l.	Vita Nuova	3.238.000
5	Sindacato Pensionati Italiani C.G.I.L.	Il Pensionato d'Italia	(1) 66.510.000
6	BEMA Ed.ce S.r.l.	Isolare CTA	942.000
		Impermealizzare	592.000
		Verniciature & Decorazioni	3.073.000
		In Laterizio	13.788.000
		Modulo	11.289.000
7	Ed.ni Dedalo S.p.A.	Quaderni Medievali	576.000
		Ricerca e Informazione	2.413.000
		Quaderni di Storia	551.000
		Monthly Review	748.000
		Piccolo Hans	874.000
		Sapere	14.776.000
		Controspazio	2.464.000
		Inchiesta	1.397.000
		Bozze	1.155.000
		Cinema Nuovo	1.401.000
		Agorà Duemila	4.620.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	592.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	86.402.000
10	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	123.510.000
11	S.C.E.R.P.A. Ed.ce S.n.c.	Check Up Incontri	(1) 23.349.000
12	Ed. Maria Ausiliatrice	Maria Ausiliatrice	10.280.000
13	Ed.ce Crisalide S.r.l.	Caravan Notizie	(2) 6.640.000
14	Aerobic Shape S.r.l.	Aerobic Shape	16.716.000
15	Ed.ni Il Sole 24 Ore S.p.A.	Economia e Tributi	20.148.000
16	New International Media S.r.l.	Pubblicità Domani	3.520.000
		Musica Viva	15.582.000
		Nuova Cucina	16.543.000
17	Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	43.789.000
18	Ed.le Crotonese S.r.l.	Il Crotonese	3.499.000
19	Il Pensiero Scientifico Ed.re S.r.l.	Aggiornamenti in Ematologia	642.000
		Clinica e Laboratorio	446.000
		Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva	476.000
		Ematologia Clinica	921.000
		Endocrinologia Cl.e Metabol.	916.000
		Gastroenterologia Clinica	623.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Haematologica	1.498.000
		Italian Journal of Biochemistry	479.000
		Medicina ed Informatica	2.401.000
		Medicina Illustrata	354.000
		Microcircolazione Oggi	841.000
		Neonatologia Clinica	485.000
		Oncologia Clinica	929.000
		Ortopedia Clinica	381.000
		Ostetricia e Ginecologia	866.000
		Pneumatologia Clinica	351.000
		Progressi in Patologia Cardiovascolare	2.866.000
		Prospett. Psicoanalitiche nel Lavoro	409.000
		Psicologia Clinica	339.000
		Radiologia Clinica	601.000
		Recenti Progressi in Medicina	4.524.000
		Reumatologia Clinica	299.000
		Rivista dell'Infermiere	862.000
		Rivista di Neurologia	329.000
		Rivista di Psicoanalisi	1.492.000
		Rivista di Psichiatria	372.000
		Terapia Moderna	1.705.000
		Trasfusione del Sangue	487.000
		Urologia Clinica	496.000
20	Pragma Ed.ce S.r.l.	Cinquemattoni Edra	(2) 1.814.000
21	Minerva Medica S.p.A.	Bollettino SIFO	473.000
		Chirurgia del Piede	516.000
		Europa Medicophysica	674.000
		Gazzetta Medica Italiana	589.000
		Giornale di Emodinamica	576.000
		Giornale Italiano di Chemioterapia	219.000
		Giornale Italiano di Dermatologia	1.943.000
		International Angiology	5.799.000
		Italia Medica	1.271.000
		Journal Nuclear Medicine Allied Science	295.000
		Journal of Cardiovascular Surgery	4.685.000
		Journal of Neurosurgical Sciences	153.000
		Journal of Sports Medicine and Physical	965.000
		Medicina dello Sport	3.817.000
		Medicina Sociale	173.000
		Minerva Aerospaziale	74.000
		Minerva Anestesiologica	2.934.000
		Minerva Angiologica	764.000
		Minerva Cardioangiologica	1.253.000
		Minerva Chirurgica	3.629.000
		Minerva Chirurgica del Mediterraneo Latino	63.000
		Minerva Dietologica e Gastroenterologica	379.000
		Minerva Endocrinologica	616.000
		Minerva Ginecologica	1.694.000
		Minerva Medica	9.523.000
		Minerva Medicolegale	229.000
		Minerva Oftalmologica	151.000
		Minerva Ortognatodontica	319.000
		Minerva Ortopedica	1.214.000
		Minerva Pediatrica	3.752.000
		Minerva Pneumologica	422.000
		Minerva Psichiatrica	234.000
		Minerva Riflessoterapeutica	149.000
		Minerva Stomatologica	2.984.000
		Minerva Urologica	460.000
		Otorinolaringologia	641.000
		Panminerva Medica	213.000
		Radiologia Medica	7.464.000
		Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicomatica	60.000
		Rassegna sulla Sperimentazione Organizzativa	1.345.000
		Riforma Medica	373.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Rivista di Cardiologia Prevent. e Riabilit.	219.000
		Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale	553.000
		Rivista Italiana di Pediatria	5.582.000
1985			
1	EDIESE S.r.l.	Anziano nelle Marche	77.000
		Rassegna Sindacale	66.997.000
		Siena Sindacato	161.000
		Proposta C.G.I.L.	286.000
		Pagine Sindacali	246.000
		Pagine Sindacali Lombardia	571.000
		Lavoro nei Trasporti	9.799.000
		Lotte Agrarie	7.171.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	25.120.000
		Assistenza Sociale	5.303.000
		Sindacato Moderno	581.000
		I Nuovi Trasporti	2.006.000
		Telepost	2.156.000
		Sindacato Marche	277.000
		Lavoro e Territorio	209.000
		Lettere Sinistra 80	121.000
		Lotte Unitarie	1.124.000
		Meta	6.656.000
		Primo Maggio	1.185.000
		IRES C.G.I.L. Marche	161.000
		Formula 80	2.801.000
		Informafiom	6.879.000
		Arti Visive	714.000
		Bollettino Filtea	3.444.000
		Contatto	1.729.000
		IRES Materiali	566.000
		Notiziario INCA	1.085.000
		Sindacato e Società	83.000
		Università Progetto	7.032.000
		Voce dei Lavoratori	424.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	55.289.000
3	Coop. Ed.le Parmense a r.l.	Vita Nuova	1.569.000
4	Sindacato Pensionati Italiani C.G.I.L.	Il Pensionato d'Italia	147.888.000
5	BEMA Ed.ce S.r.l.	Isolare CTA	1.040.000
		Impermealizzare	926.000
		Verniciature & Decorazioni	2.368.000
		In Laterizio	5.698.000
		Modulo	8.898.000
6	Ed.ni Dedalo S.p.A.	Quaderni Medievali	669.000
		Ricerca e Informazione	1.671.000
		Quaderni di Storia	458.000
		Monthly Review	876.000
		Piccolo Hans	652.000
		Sapere	16.202.000
		Controspazio	4.267.000
		Inchiesta	743.000
		Bozze	1.205.000
		Cinema Nuovo	1.671.000
		Agorà Duemila	908.000
7	Ditta Indiv.le di Italo Carlo Sesti	Scena Illustrata	(1) 689.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	413.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	88.401.000
10	Il Focolare	Il Focolare	557.000
11	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	197.895.000
12	S.C.E.R.P.A. Ed.ce S.n.c.	Check Up Incontri	15.352.000
13	Omnia S.r.l.	La Nuova Provincia	42.153.000
14	Ed. Maria Ausiliatrice	Maria Ausiliatrice	10.584.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
15	Ed.ce Crisalide S.r.l.	Caravan Notizie	22.782.000
16	Ed.ni Il Sole 24 Ore S.p.A.	Economia e Tributi	140.846.000
17	CESIL S.r.l.	Leadership Medica	(2) 13.408.000
18	Panini S.p.A.	Critica d'Arte	10.512.000
19	New International Media Ed.le a r.l.	Pubblicità Domani Musica Viva Nuova Cucina	3.569.000 16.560.000 11.960.000
20	Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	46.126.000
21	Ed.le Crotonese S.r.l.	Il Crotonese	4.179.000
22	Il Pensiero Scientifico Ed.re S.r.l.	Aggiornamenti in Ematologia Clinica e Laboratorio Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva Ematologia Gastroenterologia Clinica Italian Journal of Biochemistry Medicina ed Informatica Medicina Tropicale Neonatologia Clinica e Ostetricia Microcircolazione Oggi Progressi in Patologia Cardiovascolare Progressi in Radiologia Prospett. Psicoanalitiche nel Lavoro Psicologia Clinica Quaderni di Tecnica e Gestione dei Servizi Recenti Progressi in Medicina Ricerca Pratica Rivista dell'Infermiere Rivista di Neurologia Rivista di Psicoanalisi Rivista di Psichiatria Terapia Moderna Trasfusione del Sangue	250.000 125.000 297.000 776.000 907.000 242.000 1.117.000 195.000 277.000 624.000 873.000 122.000 473.000 151.000 191.000 12.163.000 3.263.000 488.000 225.000 746.000 292.000 1.544.000 299.000
23	Pragma Ed.ce S.r.l.	Cinquemattoni Edra	4.607.000
24	Minerva Medica S.p.A.	Bollettino SIFO Chirurgia del Piede Europa Medicophysica Gazzetta Medica Italiana Giornale di Emodinamica Giornale Italiano di Dermatologia International Angiology Italia Medica Journal Nuclear Medicine Allied Science Journal of Cardiovascular Surgery Journal of Neurosurgical Sciences Journal of Sports Medicine and Physical Medicina dello Sport Medicina Sociale Minerva Anestesiologica Minerva Angiologica Minerva Cardioangiologica Minerva Chirurgica Minerva Dietologica e Gastroenterologica Minerva Endocrinologica Minerva Ginecologica Minerva Medica Minerva Oftalmologica Minerva Ortognatodontica Minerva Ortopedica Minerva Pediatrica Minerva Pneumologica Minerva Psichiatria Minerva Stomatologica Minerva Urologica	434.000 696.000 447.000 545.000 651.000 2.673.000 1.178.000 1.649.000 683.000 6.557.000 403.000 679.000 4.693.000 139.000 3.335.000 452.000 1.073.000 3.629.000 617.000 183.000 2.413.000 7.776.000 126.000 346.000 1.972.000 3.223.000 426.000 330.000 4.553.000 763.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Otorinolaringologia	664.000
		Panminerva Medica	203.000
		Radiologia Medica	14.419.000
		Rassegna sulla Sperimentazione Organizzativa	1.661.000
		Riforma Medica	341.000
		Rivista di Cardiologia Prevent. e Riabilit.	95.000
		Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale	467.000
		Rivista Italiana di Pediatria	8.548.000
		Rivista Italiana di Biologia e Medicina	1.806.000
25	Ditta Indiv.le Aldo Primorano	Alè Roma	1.353.000
		Alè Taranto	939.000
		Alè Catanzaro	1.227.000

(1) 1° semestre

(2) 2° semestre

Ex art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

1987

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Ciao 2001	500.000.000
		Hallo	500.000.000
		H.M.	465.209.000
		Music	483.125.000

1988

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Big Parade	327.561.000
		Ciao 2001	500.000.000
		H.M.	500.000.000
		Music	476.738.000
		Top	346.911.000
2	Coop. Ed.le Nuova Alba a r.l.	Alba	500.000.000
3	Coop. Libera Stampa a r.l.	Noi Donne	500.000.000
4	S.E.P.I. S.r.l.	Retrospective Politiche Borghese	800.000.000
5	Soc. Ed.le ed Attività Culturali S.r.l.	Opinione	364.762.000

1989

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Big Parade	332.767.000
		Blu	326.412.000
		Blu Jeans	236.717.000
		Ciao 2001	500.000.000
		Hallo	500.000.000
		Hit	268.472.000
		H.M.	500.000.000
		Jumbo Poster	272.178.000
		Metal Poster	320.712.000
		Music	496.562.000
		Pop Corn	285.207.000
		Top	349.282.000
		Top Magazine	309.879.000

Ex art. 10 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

1986

1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	4.356.000
2	Associazione Universale S. Antonio	Difesa del Popolo	46.904.000
3	Opera Pia della Dottrina Cristiana	Ticino	10.867.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N	Editore	Testata	Contributo
1987			
1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	5.641.000
2	Opera Pia della Dottrina Cristiana	Ticino	11.310.000
3	Soc. Coop. Monregalese S.r.l.	Unione Monregalese	16.814.000
4	Coop. Firenze 2000 S.r.l.	Toscana Oggi	41.027.000
5	Diocesi di Trieste	Vita Nuova	2.362.000
6	La Vita Cattolica S.r.l.	Vita Cattolica	9.318.000
7	Athesiadruk	Volksbote Katholiches Sonntagsblatt	10.170.000 15.702.000
8	Opera Odorico da Pordenone	Il Popolo	11.078.000
9	Ordinario Diocesano di Gorizia	Voce Isontina	2.939.000
10	Ed.ni Meridionali S.p.A.	Sport Sud Sport Mezzogiorno	34.156.000 26.175.000
11	Maria SS. Ausiliatrice	Il Ponte	1.830.000
12	Stampa Diocesana Novarese	Azione Cittadino Olegnese Eco di Galliate Informatore Monte Rosa Nuova Campana di S.Agabio Popolo dell'Ossola Ricreo Sempione Verbano	1.716.000 1.042.000 760.000 2.694.000 838.000 375.000 945.000 686.000 1.418.000 1.374.000
13	Ediluce S.r.l.	Luce	7.034.000
14	Opera S. Pio X	Vita del Popolo	17.823.000
1988			
1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	6.254.000
2	Coop. Firenze 2000 S.r.l.	Toscana Oggi	42.099.000
3	Diocesi di Trieste	Vita Nuova	7.236.000
4	La Vita Cattolica S.r.l.	Vita Cattolica	36.031.000
5	Athesiadruk	Volksbote Katholiches Sonntagsblatt	32.150.000 53.870.000
6	Giornil S.r.l.	Giornale dei Militari	19.483.000
7	Opera Odorico da Pordenone	Il Popolo	37.970.000
8	Ordinario Diocesano di Gorizia	Voce Isontina	10.534.000
9	Ed.ni Meridionali S.p.A.	Sport Sud	116.956.000
10	S.E.I.P. - Soc. Ed.ce Il Popolo - La Discussione - Ed.ni Cinque Lune S.r.l.	La Discussione	54.314.000
11	Maria SS. Ausiliatrice	Il Ponte	8.874.000
12	Stampa Diocesana Novarese	Azione Cittadino Olegnese Eco di Galliate Informatore Monte Rosa Nuova Campana di S.Agabio Popolo dell'Ossola Ricreo Sempione Verbano	5.271.000 3.466.000 2.663.000 9.779.000 2.443.000 1.211.000 3.033.000 2.273.000 4.514.000 5.066.000
13	Ediluce S.r.l.	Luce	26.383.000
14	Opera S. Pio X	Vita del Popolo	62.989.000

Allegato n. 3

Agevolazioni creditizie

N.	Impresa	Finanziamento	Contributo annuo a carico dello Stato
Ex art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67			
1	S.E.G.I.S.A. Soc.Ed.ce "Il Giorno" S.p.A.	L. 10.000.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 762.000.000
2	S.E.I.P. Soc. Ed.ce Il Popolo-La Discussione-Ed.ce Cinque Lune S.r.l.	L. 5.534.061.000 per anni 15 - Centrobanca	L. 412.287.000
3	Soc. Ed.ce Esedra S.p.A.	L. 2.241.771.000 per anni 10 - ISVEIMER	L. 167.011.000
Ex art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67			
1	Centro Ed.le Dehoniano S.r.l.	L. 418.790.000 per anni 8 - I.M.I.	L. 28.373.000
2	Nuova Ed.le Provincia Pavese S.p.A.	L. 266.575.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 18.180.000
3	Galbiati Angelo - ditta individuale	L. 237.778.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 16.216.000
4	Gaspari Guido e Figlie di Gaspari Pisana & C. S.n.c.	L. 278.400.000 per anni 10 - IMER	L. 18.986.000
5	I.P.S.O.A. S.p.A.	L. 5.610.467.642 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 382.633.000
		L. 4.359.479.000 per anni 5 - Spei Leasing S.p.A.	L. 297.316.000
6	Ragalzi Giacomo - ditta individuale	L. 227.430.000 per anni 7 - Mediocredito Ligure	L. 15.851.870
7	Agenzia Golzi S.r.l.	L. 500.000.000 per anni 10 - Centrobanca	L. 34.850.000
8	Bettio Enrico - ditta individuale	L. 200.000.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 13.940.000
9	Giannini & C. S.a.s.	L. 120.000.000 per anni 6 - Centrobanca	L. 8.364.000
10	Ag. Giornali Ferrarese S.a.s. di Ferrarese Franco, Angelo & C.	L. 118.160.000 per anni 10 - Mediocredito Piemontese	L. 8.235.000
11	Rotocalcografica Internazionale S.p.A.	L. 5.457.516.000 per anni 7 - Mediocredito Lombardo	L. 380.388.000
12	Canalini Cav. Mario di F. e G. Canalini S.n.c.	L. 450.000.000 per anni 7 - Interbanca	L. 31.365.000
13	Ag. Giornali Mercatanti di Mercatanti Elvia & C. S.n.c.	L. 141.235.000 per anni 10 - Mediocredito Umbria	L. 9.844.000
14	Arte della Stampa S.r.l.	L. 378.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lazio	L. 26.346.000
15	Ag. Colombi Distrib. Giornali di Colombi Egidia, Valeria e Bruno Minorini S.n.c.	L. 200.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 13.940.000
16	Ribera Ed.re di Almerico Ribera & C. S.a.s.	L. 52.150.000 per anni 4 - Innofit Leasing Operativo Italia Innofit S.p.A.	L. 3.634.000
		L. 3.339.000 per anni 2 - Locafit Locazione Macchinari Industriali	L. 232.000
17	Ag. Molino S.a.s. di V. Molino & C.	L. 570.300.000 per anni 10 - Mediocredito Piemontese	L. 38.637.000
18	S.E.G.E.A. Soc.Ed.ni Giornali e Affini	L. 7.080.528.307 per anni 10 - IMER	L. 493.512.000
19	Centro Informazione Sanitaria S.r.l.	L. 106.700.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 7.255.000
Variazioni di precedenti concessioni - Legge 416/1981			
1	Polidori Moreno - ditta individuale	L. 153.296.000 per anni 10 - Mediocredito Toscano	L. 14.486.000

Contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale

Allegato n. 4

GRUPPO I

Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria, Tecnica

Contributo medio per rivista L. 4.530.000

AGRICOLTURA MEDITERRANEA	4.000.000
ALTA FREQUENZA	7.000.000
ANNALI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA	7.000.000
ATA-INGEGNERIA AUTOMOTORISTICA	7.000.000
COSTRUZIONI	4.000.000
DATA MANAGER	4.000.000
E.E.E.	4.000.000
ECONOMIA MONTANA	4.000.000
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	4.000.000
ELETTROTECNICA (L')	4.000.000
ENERGIA ELETTRICA (L')	4.000.000
GEORGOFILI (I) - Atti dell'Acc. economico agraria dei Georgofili	10.000.000
GR - GENIO RURALE	4.000.000
HEAT AND TECHNOLOGY	4.000.000
INFORMAZIONE ELETTRONICA	4.000.000
INNOVAZIONE, IMPIANTI, PRODUZIONE	4.000.000
ITALIA AGRICOLA (L')	4.000.000
MECCANICA MODERNA	4.000.000
MI - MICOLOGIA ITALIANA	4.000.000
PIXEL COMPUTER GRAPHICS CAD/CAM E IMAGE PROCESSING	4.000.000
PORTI MARE TERRITORIO	4.000.000
PROGETTISTA INDUSTRIALE (IL)	4.000.000
QA - LA QUESTIONE AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI AGRONOMIA	4.000.000
RIVISTA DI INGEGNERIA AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DELL'AGRICOLTURA	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI ECONOMIA DEI TRASPORTI	4.000.000
SISTEMI & IMPRESA (già Sistemi e Automazione)	4.000.000
SISTEMI URBANI	7.000.000
TECNICA ITALIANA	4.000.000
TERRA E SOLE	4.000.000
TERRA E VITA	4.000.000
XY - DIMENSIONI DEL DISEGNO	4.000.000
ZOOTECNICA E NUTRIZIONE ANIMALE	4.000.000

Segue: Allegato n. 4

GRUPPO II

Scienze giuridiche e amministrative

Contributo medio per rivista L. 5.418.000

ANNUARIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	4.000.000
ARCHIVIO GIURIDICO	10.000.000
BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO	7.000.000
CASSAZIONE PENALE	4.000.000
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE (LA)	4.000.000
COMUNITA' INTERNAZIONALE (LA)	7.000.000
CONSIGLIO DI STATO (IL)	7.000.000
DEMOCRAZIA E DIRITTO	7.000.000
DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI	7.000.000
DIRITTO D'AUTORE (IL)	4.000.000
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	4.000.000
DIRITTO DEL LAVORO (IL)	4.000.000
DIRITTO DELL'ECONOMIA	7.000.000
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA (IL)	7.000.000
DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO	4.000.000
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE (IL)	4.000.000
DIRITTO E PRATICA DELL'ASSICURAZIONE	4.000.000
DIRITTO E PRATICA NELL'AVIAZIONE CIVILE	4.000.000
DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA	7.000.000
DIRITTO E SOCIETA'	4.000.000
DIRITTO ECCLESIASTICO	7.000.000
DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA' COMMERCIALI (IL)	4.000.000
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO	7.000.000
FORO AMMINISTRATIVO (IL)	7.000.000
FORO ITALIANO (IL)	10.000.000
FUNZIONE AMMINISTRATIVA (LA)	4.000.000
GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI	4.000.000
GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA	4.000.000
GIURISPRUDENZA COMMERCIALE	4.000.000
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	10.000.000
GIURISPRUDENZA DI MERITO	4.000.000
GIURISPRUDENZA ITALIANA	4.000.000
GIUSTIZIA CIVILE	7.000.000
GIUSTIZIA E COSTITUZIONE	4.000.000
GIUSTIZIA PENALE (LA)	4.000.000
IN IURE PRAESENTIA	4.000.000
INDICE PENALE (L')	4.000.000
IUSTITIA	4.000.000
JUS	4.000.000
LABEO	7.000.000
LAVORO 80	4.000.000
LAVORO E DIRITTO	7.000.000
LEGALITA' E GIUSTIZIA	4.000.000
LEGISLAZIONE PENALE	4.000.000
MASSIMARIO DEL FORO ITALIANO	4.000.000
MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA	4.000.000
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO	4.000.000
MASSIMARIO PENALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	7.000.000
MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA	7.000.000
NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA (LA)	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA	4.000.000
NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE (LE)	4.000.000
NUOVO DIRITTO AGRARIO	4.000.000
POLITICA DEL DIRITTO	4.000.000
QUADERNI COSTITUZIONALI	7.000.000
QUADRIMESTRE	4.000.000
QUESTIONE GIUSTIZIA	4.000.000
RASSEGNA DELL'ARBITRATO	4.000.000
RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE	4.000.000
RASSEGNA GIURIDICA DELL'ENERGIA ELETTRICA	4.000.000
RASSEGNA PARLAMENTARE	4.000.000
REGIONI (LE)	4.000.000
RESPONSABILITA' CIVILE E PREVIDENZA	4.000.000
RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO	7.000.000
RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	4.000.000
RIVISTA DEL NOTARIATO	4.000.000
RIVISTA DELLE SOCIETA'	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO CIVILE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE	4.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE	10.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE	4.000.000
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO	4.000.000
RIVISTA DI POLIZIA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO	10.000.000
RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI	7.000.000
RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO	7.000.000
RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE	4.000.000
RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA	4.000.000
RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DEL LEASING	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE	7.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE	10.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO	10.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	4.000.000
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (I)	7.000.000

GRUPPO III

Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica**Contributo medio per rivista L. 5.075.000**

1985 LA MUSICA	4.000.000
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA	4.000.000
ARCHITETTURA (L')	10.000.000
ARCHITETTURA STORIA E DOCUMENTI	4.000.000
ARIEL	7.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

ARTE CRISTIANA	4.000.000
ARTE LOMBARDA - Nuova Serie	4.000.000
ARTE MEDIEVALE	4.000.000
ARTE VENETA	10.000.000
BIANCO E NERO	4.000.000
BIBLIOFILIA (LA)	4.000.000
BIBLIOTECA TEATRALE	4.000.000
BIBLIOTECARIO (IL)	7.000.000
BIBLIOTECHE OGGI	4.000.000
BOLLETTINO DEI MUSEI COMUNALI DI ROMA	7.000.000
CARROBBIO (IL)	4.000.000
CARTELLINA (LA)	4.000.000
CASABELLA	7.000.000
CASTELLO DI ELSINORE (IL)	4.000.000
CINEMA NUOVO	4.000.000
D'ARS	4.000.000
DOMUS	10.000.000
EDILIZIA SCOLASTICA CULTURALE	4.000.000
FRONIMO (IL)	4.000.000
GIORNALE DELL'ARTE (IL)	7.000.000
GIORNALE DELLA MUSICA (IL)	4.000.000
ICOMOS - INFORMATION	4.000.000
KERMES	4.000.000
LOTUS INTERNATIONAL	7.000.000
METAMORFOSI - Quaderni di architettura	4.000.000
MICHELANGELO OGGI	4.000.000
MUSICA	4.000.000
MUSICA DOMANI	4.000.000
NUOVA RIVISTA MUSICALE	7.000.000
NUOVI ANNALI DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI	7.000.000
ORGANO (L')	4.000.000
PREMIO VALENTINO BUCCHI	4.000.000
RAGGUAGLIO LIBRARIO (IL)	4.000.000
RASSEGNA	4.000.000
RICERCHE DI STORIA DELL'ARTE	4.000.000
RIVISTA D'ARTE	4.000.000
RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO	4.000.000
RIVISTA DI STUDI POMPEIANI	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI MUSICOLOGIA	7.000.000
SIPARIO	4.000.000
STORIA DELL'ARTE	4.000.000
STORIA DELLA CITTA'	4.000.000
STORIA URBANA	4.000.000
STUDI MUSICALI	10.000.000
STUDI VERDIANI	4.000.000
TEATRO E STORIA	4.000.000
URBANISTICA	7.000.000
VENEZIA ARTI	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

GRUPPO IV

Letteratura, Filologia, Linguistica

Contributo medio per rivista L. 5.605.000

AEVUM	7.000.000
ALBERO (L')	4.000.000
ALIGHIERI (L')	4.000.000
ANTEREM	4.000.000
ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO	4.000.000
ATTI DELL'ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE "LA COLOMBARIA"	7.000.000
AUTOGRAFO	4.000.000
BELFAGOR	10.000.000
BERENICE	4.000.000
BOLLETTINO DELL'ATLANTE LINGUISTICO MEDITERRANEO	4.000.000
CRITICA LETTERARIA	4.000.000
CULTURA NEOLATINA	10.000.000
DIOGENES	7.000.000
ESPERIENZE LETTERARIE	4.000.000
FILOGIA E CRITICA	7.000.000
FRANCOFONIA	4.000.000
GALLERIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI FILOGIA	4.000.000
GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA	10.000.000
HENOCH	4.000.000
IDEA	4.000.000
IMMAGINE RIFLESSA (L')	4.000.000
IN FORMA DI PAROLE	4.000.000
INCONTRI LINGUISTICI	4.000.000
INDICE DEI LIBRI DEL MESE (L')	4.000.000
INTERPRES	4.000.000
ITALIA DIALETTALE (L')	4.000.000
ITALIA MEDIOEVALE E UMANISTICA	4.000.000
ITALIANISTICA	4.000.000
ITALIANO E OLTRE	7.000.000
LAES	7.000.000
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	4.000.000
LETTERE ITALIANE	10.000.000
LETTURE	4.000.000
LINEA D'OMBRA	7.000.000
LINGUA E STILE	7.000.000
LINGUA NOSTRA	10.000.000
MAIA	4.000.000
MATERIALI E DISCUSSIONI PER L'ANALISI DEI TESTI CLASSICI	4.000.000
MEDIOEVO LATINO	10.000.000
MICROMEGAS	4.000.000
MISURE CRITICHE	4.000.000
MUSEUM CRITICUM	4.000.000
NUOVA ANTOLOGIA	10.000.000
NUOVA CORRENTE	4.000.000
NUOVE EFFEMERIDI	7.000.000
OGGI E DOMANI	7.000.000
ORPHEUS	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

PAGINE DELLA DANTE	4.000.000
PARAGONE	10.000.000
QUADERNI DELLA BRIANZA	4.000.000
QUADERNI DELLA FONDAZIONE FRANCO ANTONICELLI	7.000.000
QUADERNI DI SEMANTICA	7.000.000
QUADERNI IBERO AMERICANI	7.000.000
QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA	7.000.000
QUADERNI UTINENSIS	4.000.000
RASSEGNA DELLA LETTERATURA ITALIANA (LA)	10.000.000
RASSEGNA ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA	4.000.000
RESINE	4.000.000
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE	4.000.000
RIVISTA DI FILOLOGIA ED ISTRUZIONE CLASSICA	10.000.000
RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA	4.000.000
RIVISTA DI LETTERATURE MODERNE E COMPARATE	4.000.000
RIVISTA DI STUDI UNGHERESI	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIALETTOLOGIA	4.000.000
RUSSIA	7.000.000
STRUMENTI CRITICI	7.000.000
STUDI CLASSICI E ORIENTALI	4.000.000
STUDI DI LETTERATURA FRANCESE	4.000.000
STUDI FRANCESI	7.000.000
STUDI ISPANICI	4.000.000
STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA	10.000.000
STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA	4.000.000
STUDI LINGUISTICI ITALIANI	4.000.000
STUDI MEDIOLATINI E VOLGARI	7.000.000
STUDI NORDICI	4.000.000
STUDI NOVECENTESCHI	7.000.000
STUDI ROMANI	7.000.000
STUDI SECENTESCHI	4.000.000
STUDI VENEZIANI	7.000.000
TAVERNA DI AUERBACH (LA)	4.000.000
TEXTUS	4.000.000
TRACCE	4.000.000
VELTRO (IL)	4.000.000
VERRI (IL)	10.000.000

GRUPPO V

Filosofia, Psicologia, Religione, Scienze dell'Educazione**Contributo medio per rivista L. 5.709.000**

AESTHETICA PREPRINT	4.000.000
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE	10.000.000
ANNALI DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELLA UNIVERSITA' DI SIENA	4.000.000
ARCHIVIO DI FILOSOFIA	10.000.000
ASPRENAS	4.000.000
AUT - AUT	4.000.000
BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI VICHIANI	10.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

BOLLETTINO FILOSOFICO	4.000.000
CANNOCCHIALE (IL)	7.000.000
CITTA' DI VITA	4.000.000
CIVILTA' CLASSICA E CRISTIANA	4.000.000
COMMUNIO	4.000.000
CONCILUM	4.000.000
CONTRIBUTO (IL)	4.000.000
CRISTIANESIMO NELLA STORIA	4.000.000
CULTURA (LA)	10.000.000
CULTURA E SCUOLA	4.000.000
DIALOGOS	4.000.000
DISCORSI	4.000.000
ELENCHOS	7.000.000
EPISTEMOLOGIA	4.000.000
ETA' EVOLUTIVA	4.000.000
FILOSOFIA	10.000.000
FILOSOFIA E TEOLOGIA	4.000.000
FILOSOFIA OGGI	4.000.000
FONDAMENTI	4.000.000
GIORNALE CRITICO DELLA FILOSOFIA ITALIANA	10.000.000
GIORNALE DI METAFISICA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA	7.000.000
HUMANITAS	7.000.000
IDEE	4.000.000
INTERSEZIONI	7.000.000
LAURENTIANUM	4.000.000
METAPHOREIN	4.000.000
NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES	10.000.000
NUOVA CRITICA (LA)	4.000.000
NUOVO AREOPAGO (IL)	4.000.000
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA	4.000.000
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI	4.000.000
PAIDEIA	10.000.000
PARAMITA	4.000.000
PENSIERO (IL)	4.000.000
PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA (I)	7.000.000
PROTESTANTESIMO	7.000.000
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA	4.000.000
RASSEGNA DI CULTURA E VITA SCOLASTICA	4.000.000
RASSEGNA DI PEDAGOGIA	4.000.000
RASSEGNA DI PSICOLOGIA	4.000.000
REGNO (IL)	4.000.000
RELIGIONI E SOCIETA'	4.000.000
RICERCHE DI PSICOLOGIA	4.000.000
RIFORMA DELLA SCUOLA	7.000.000
RINASCIMENTO	10.000.000
RIVISTA CISTERCENSE	7.000.000
RIVISTA DI ESTETICA	7.000.000
RIVISTA DI FILOSOFIA	10.000.000
RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	10.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA	10.000.000
RIVISTA ROSMINIANA	4.000.000
SALESIANUM	4.000.000
SAPIENZA	4.000.000
SAPIENZA DELLA CROCE (LA)	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

SCUOLA DEMOCRATICA	4.000.000
SCUOLA E CITTA'	10.000.000
SCUOLA E DIDATTICA	4.000.000
SCUOLA ITALIANA MODERNA	7.000.000
SCUOLA MATERNA	4.000.000
STUDI KANTIANI	7.000.000
STUDIA PATAVINA - Rivista di scienze religiose	4.000.000
TEOLOGIA	4.000.000
TEORIA	7.000.000
VITA E PENSIERO	10.000.000

GRUPPO VI

Scienze chimiche, fisiche e matematiche

Contributo medio per rivista L. 6.200.000

ANNALES TECTONICAE	4.000.000
ANNALI DI CHIMICA	7.000.000
ARCHIMEDE	7.000.000
ATLANTE	4.000.000
ATTI DELLA SOCIETA' DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA	10.000.000
BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE MINERARIA SUBALPINA	4.000.000
BOLLETTINO DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA	4.000.000
BOLLETTINO DI ZOOLOGIA	10.000.000
CALCOLO	7.000.000
CONCHIGLIA (LA)	4.000.000
CULTURA E NATURA	4.000.000
GAZZETTA CHIMICA ITALIANA	10.000.000
GEOGRAFIA	4.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY	4.000.000
LINGUAGGIO ASTRALE	4.000.000
MATEMATICA E LA SUA DIDATTICA (LA)	4.000.000
NUNCIUS	10.000.000
NUOVO CIMENTO (IL)	10.000.000
OASIS	4.000.000
RASSEGNA CHIMICA	4.000.000
RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA	10.000.000
RIVISTA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZA DELLA ALIMENTAZIONE	4.000.000
RIVISTA DI ANTROPOLOGIA	10.000.000
RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE	4.000.000
SCIENZE (LE)	4.000.000
SCIENZE (LE), LA MATEMATICA ED IL LORO INSEGNAMENTO	4.000.000

Segue: Allegato n. 4

GRUPPO VII

Scienze mediche e biologiche

Contributo medio per rivista L. 7.074.000

ACTA DIABETOLOGICA LATINA	10.000.000
ACTA MEDICA AUXOLOGICA	10.000.000
ACTA MEDICA ROMANA	10.000.000
ACTA MEDICA VETERINARIA	7.000.000
ACTA NEUROLOGICA	7.000.000
ACTA TOXICOLOGICA ET THERAPEUTICA	7.000.000
ANNALI DI OTTALMOLOGIA E CLINICA OCULISTICA	4.000.000
ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA	10.000.000
ANNALI ITALIANI DI MEDICINA INTERNA	10.000.000
ARCHIVIO DI PSICOLOGIA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA	10.000.000
ARCHIVIO ITALIANO DI ANATOMIA ED EMBRIOLOGIA	7.000.000
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA NEFROLOGIA ANDROLOGIA	7.000.000
AUDIOLOGIA ITALIANA	4.000.000
BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY	10.000.000
BOLLETTINO CHIMICO FARMACEUTICO	7.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' MEDICO CHIRURGICA DI MODENA	10.000.000
BOLLETTINO DI OCULISTICA	10.000.000
BULLETIN OF MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE	10.000.000
CARDIOLOGIA PER IMMAGINI	4.000.000
CERVELLO E L'INTEGRAZIONE DELLE SCIENZE (IL)	4.000.000
CERVIX (THE)	10.000.000
CHIRURGIA (C.E.A.)	4.000.000
CHIRURGIA DEL PIEDE	7.000.000
CHRONOBIOLOGIA	7.000.000
CLINICA DIETOLOGICA (LA)	7.000.000
CLINICA E TERAPIA CARDIOVASCOLARE	7.000.000
CLINICA OCULISTICA E PATOLOGIA OCULARE	10.000.000
CLINICA TERAPEUTICA (LA)	7.000.000
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY	10.000.000
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY	10.000.000
CONNECTIVE TISSUE DISEASES	4.000.000
CORTEX	10.000.000
DISEASES OF THE ESOPHAGUS	10.000.000
ECOLOGIA DELLA MENTE	7.000.000
EPATOLOGIA	7.000.000
EUROPA MEDICOPHYSICA	7.000.000
EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY	10.000.000
FARMACO (IL)	10.000.000
FORMAZIONE PSICHIATRICA	7.000.000
FUNCTIONAL NEUROLOGY	10.000.000
GIORNALE DI CHIRURGIA (IL)	10.000.000
GIORNALE DI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	4.000.000
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA	4.000.000
GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI CHEMIOTERAPIA	10.000.000
GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI ONCOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI SENOLOGIA	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO	10.000.000
HAEMATOLOGICA	10.000.000
HUMAN EVOLUTION	4.000.000
IGIENE E SANITA' PUBBLICA	4.000.000
IMMUNOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	7.000.000
INTERNATIONAL ANGIOLOGY	10.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTHROPOLOGY	4.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY	7.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS CARDIOLOGY	10.000.000
INTERNATIONAL SURGERY	10.000.000
ITALIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY (THE)	7.000.000
ITALIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY (THE)	10.000.000
ITALIAN JOURNAL OF MEDECINE (THE)	7.000.000
ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (THE)	10.000.000
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY	10.000.000
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH	10.000.000
JOURNAL OF FOETAL MEDICINE	4.000.000
JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY	4.000.000
JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES	4.000.000
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES (THE)	4.000.000
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS (THE)	4.000.000
JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY AND PATHOLOGY	10.000.000
LANCET (THE)	10.000.000
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE AND BIOLOGY	10.000.000
MEDICINA DELLO SPORT	4.000.000
MEDICINA E MORALE	4.000.000
MEDICINA RIVISTA DELL'E.M.I.	4.000.000
MICROBIOLOGICA	10.000.000
MINERVA CHIRURGICA	7.000.000
MINERVA GINECOLOGICA	4.000.000
MINERVA MEDICA	7.000.000
MINERVA MEDICO-LEGALE/ARCHIVIO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE	4.000.000
MINERVA ORTOGNATODONTICA	4.000.000
MINERVA PEDIATRICA	4.000.000
NEW TRENDS IN CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY	10.000.000
NEW TRENDS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHIATRY	10.000.000
NEW TRENDS IN OPHTHALMOLOGY	7.000.000
ORIZZONTI DI CHIRURGIA	4.000.000
PANMINERVA MEDICA	7.000.000
PATOLOGIA E CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA	7.000.000
PEDAGOGIA MEDICA	4.000.000
PERSPECTIVES IN ENT IMMUNOLOGY	7.000.000
PRESSE MEDICALE (LA)	4.000.000
PROSPETTIVE PSICOANALITICHE NEL LAVORO ISTITUZIONALE	4.000.000
PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ANALITICA	4.000.000
QUADERNI DI SANITA' PUBBLICA	4.000.000
QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA	7.000.000
RADIOLOGIA MEDICA	7.000.000
RASSEGNA GERIATRICA	7.000.000
RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA	10.000.000
RECENTIA MEDICA	10.000.000
REUMATISMO	7.000.000
RIABILITAZIONE E APPRENDIMENTO	7.000.000
RICERCA E PRATICA	10.000.000
RICERCA IN CLINICA E IN LABORATORIO (LA)	7.000.000
RIVISTA DI BIOLOGIA E BIOLOGY FORUM	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

RIVISTA DI NEUROLOGIA	7.000.000
RIVISTA DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE / JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES	10.000.000
RIVISTA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.000.000
RIVISTA DI PSICHIATRIA	4.000.000
RIVISTA DI SESSUOLOGIA	4.000.000
RIVISTA DI ZOOTECNIA E VETERINARIA	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI OTORINOLARINGOLOGIA AUDIOLOGIA E FONIATRIA	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DI PEDIATRIA	10.000.000
SANITA' PUBBLICA	4.000.000
THERAPEUTIKA	4.000.000
THERAPY OF INFECTIOUS DISEASES	7.000.000
TUMORI	10.000.000
ULTRASONICA	7.000.000
UROLOGIA	4.000.000
VALSALVA (IL)	4.000.000
ZACCHIA	4.000.000

GRUPPO VIII

Scienze economiche, sociologiche e politiche

Contributo medio per rivista L. 5.440.000

AFFARI ESTERI	4.000.000
AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI	4.000.000
AGGIORNAMENTI SOCIALI	4.000.000
AMMINISTRARE	7.000.000
ANNALI DELL'ISTITUTO UGO LA MALFA	7.000.000
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA	4.000.000
ARCHIVIO STUDI URBANI E REGIONALI	4.000.000
AZIENDA PUBBLICA	4.000.000
BANCA IMPRESA E SOCIETA'	4.000.000
BEHEMOTH	4.000.000
BIBLIOTECA DELLA LIBERTA'	10.000.000
BOZZE	4.000.000
CITTA' NUOVA (LA)	7.000.000
CIVILTA' CATTOLICA	10.000.000
COMMERCIO	4.000.000
CONTABILITA' E BILANCIO	4.000.000
CORRIERE UNESCO (IL)	4.000.000
CRITICA MARXISTA	10.000.000
CRITICA SOCIOLOGICA	4.000.000
DIRITTO ED ECONOMIA	7.000.000
ECONOMIA AZIENDALE	4.000.000
ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA	4.000.000
ECONOMIA DELLE SCELTE PUBBLICHE	7.000.000
ECONOMIA E LAVORO	7.000.000
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE	10.000.000
ECONOMIA PUBBLICA	4.000.000
EST-OVEST	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

FEDERALISTA (IL)	4.000.000
FENOMENOLOGIA E SOCIETA'	4.000.000
FINANZA MARKETING E PRODUZIONE	4.000.000
FOLOSOFIA POLITICA	4.000.000
GENUS	4.000.000
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA	7.000.000
IDOC INTERNAZIONALE	4.000.000
IKON	4.000.000
INCHIESTA	4.000.000
INDUSTRIA	7.000.000
IPPOGRIFO (L')	4.000.000
LABOUR	4.000.000
LAVORO E SICUREZZA SOCIALE	4.000.000
MASS MEDIA	4.000.000
METAMORFOSI	4.000.000
METROECONOMICA	7.000.000
MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA	4.000.000
MULINO (IL)	10.000.000
NORD E SUD	4.000.000
NUOVA RIVISTA INTERNAZIONALE - Problemi della Pace e del socialismo	4.000.000
NUOVI STUDI POLITICI	4.000.000
NUOVO MEZZOGIORNO	4.000.000
NUOVO OCCIDENTE	4.000.000
NUOVO SPETTATORE ITALIANO (IL)	4.000.000
OGGI DOMANI ANZIANI	4.000.000
PACE - DIRITTI DELL'UOMO, DIRITTI DEI POPOLI	4.000.000
PENSIERO ECONOMICO MODERNO (IL)	4.000.000
PENSIERO MAZZINIANO (IL)	4.000.000
PENSIERO POLITICO (IL)	10.000.000
PICCOLA IMPRESA SMALL BUSINESS	4.000.000
POLIS	4.000.000
POLITICA ECONOMICA	7.000.000
POLITICA ED ECONOMIA	7.000.000
POLITICO (IL)	10.000.000
PROBLEMI DEL SOCIALISMO	7.000.000
PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE	7.000.000
PROBLEMI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	7.000.000
QUADERNI DEL CIRCOLO ROSSELLI	4.000.000
QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO	7.000.000
QUADERNI DI STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	4.000.000
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA	10.000.000
RELAZIONI INDUSTRIALI	4.000.000
RELAZIONI INTERNAZIONALI	10.000.000
RETI	4.000.000
REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE	4.000.000
RICERCA OPERATIVA	4.000.000
RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA	7.000.000
RIVISTA DI STATISTICA APPLICATA	4.000.000
RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO	7.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZA POLITICA	10.000.000
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO	10.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

SOCIOLOGIA DEL LAVORO	7.000.000
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE	4.000.000
SOCIOLOGIA URBANA E RURALE	4.000.000
STATISTICA	7.000.000
STATO E MERCATO	7.000.000
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI	7.000.000
STORIA, ANTROPOLOGIA E SCIENZE DEL LINGUAGGIO	4.000.000
STUDI DI SOCIOLOGIA	4.000.000
STUDI ECONOMICI	4.000.000
STUDI EMIGRAZIONE	4.000.000
STUDI ETNO-ANTROPOLOGICI E SOCIOLOGICI	4.000.000
STUDI PARLAMENTARI E DI POLITICA COSTITUZIONALE	4.000.000
TEMPO PRESENTE	10.000.000
TEORIA POLITICA	7.000.000
TRIMESTRE	4.000.000

GRUPPO IX

Scienze storiche - Archeologia

Contributo medio per rivista L. 5.830.000

AEGYPTUS	10.000.000
ANALECTA CISTERCENSIA	4.000.000
ANNALI DELLA FONDAZIONE G.G. FELTRINELLI	10.000.000
ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE	7.000.000
AQUILEIA NOSTRA	4.000.000
ARCHEO	4.000.000
ARCHEOLOGIA CLASSICA	10.000.000
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE	10.000.000
ARCHEOLOGIA VENETA	4.000.000
ARCHIVES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DES SCIENCES	7.000.000
ARCHIVI PER LA STORIA	7.000.000
ARCHIVIO DELLA SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA	4.000.000
ARCHIVIO STORICO ITALIANO	10.000.000
ATENE E ROMA	7.000.000
ATTI DELLA SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE DI AREZZO	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA' ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA	7.000.000
BOLLETTINO DELL'ARCHIVIO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA	4.000.000
BOLLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO	4.000.000
BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA DOMUS MAZZINIANA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PALEONTOLOGICA ITALIANA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PAVESE DI STORIA PATRIA	4.000.000
BOLLETTINO DI STUDI LATINI	4.000.000
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO	4.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegati

213

Segue: Allegato n. 4

BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA	7.000.000
BOLLETTINO STORICO DI SALERNO E PRINCIPATO DI CITRA	4.000.000
BOLLETTINO STORICO PIACENTINO	4.000.000
BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO E ARCHIVIO MURATORIANO	10.000.000
BULLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEOLOGICA COMUNALE DI ROMA	4.000.000
BULLETTINO STORICO PISTOIESE	4.000.000
CLIO	4.000.000
COLLECTANEA FRANCISCANA	4.000.000
CRITICA STORICA	7.000.000
CRONACHE ERCOLANESI	10.000.000
DIALOGHI DI ARCHEOLOGIA	7.000.000
EGITTO E VICINO ORIENTE	4.000.000
FASTI ARCHEOLOGICI	7.000.000
FIUME	4.000.000
INCONTRI MERIDIONALI	4.000.000
ITALIA CONTEMPORANEA	4.000.000
LATIUM	4.000.000
LIDHJA	4.000.000
MAGNA GRAECIA	4.000.000
MEDIOEVO	7.000.000
MEDIOEVO E RINASCIMENTO	7.000.000
MEMORIA	4.000.000
MEMORIE DOMENICANE	4.000.000
MEMORIE E RENDICONTI	4.000.000
MEMORIE VALDARNESI	4.000.000
MESOPOTAMIA	7.000.000
MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA	4.000.000
NUOVA RIVISTA STORICA	7.000.000
PADANIA	4.000.000
PAROLA DEL PASSATO (LA)	10.000.000
PASSATO E PRESENTE	7.000.000
PROMETEO	4.000.000
QUADERNI DI STORIA	10.000.000
QUADERNI GIULIANI DI STORIA	4.000.000
QUADERNI MEDIEVALI	7.000.000
QUADERNI STORICI	10.000.000
RASSEGNA DI ARCHEOLOGIA	4.000.000
RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO	10.000.000
RASSEGNA STORICA TOSCANA	4.000.000
RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA	10.000.000
RICERCHE STORICHE	4.000.000
RICERCHE STORICHE SALESIANE	4.000.000
RIVISTA DI STORIA CONTEMPORANEA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA	10.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA STORIOGRAFIA MODERNA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA	7.000.000
RIVISTA STORICA ITALIANA	10.000.000
SCHEDE MEDIEVALI	4.000.000
SCRITTURA E CIVILTA'	7.000.000
SOCIETA' E STORIA	4.000.000
STORIA CONTEMPORANEA	10.000.000
STORIA DELLA STORIOGRAFIA	7.000.000
STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO	4.000.000
STUDI STORICI	10.000.000
STUDI STORICI MERIDIONALI	4.000.000
TARAS	4.000.000

Segue: Allegato n. 4

GRUPPO X

Cultura generale - Varia

Contributo medio per rivista L. 5.220.000

ABSTRACTA	4.000.000
ATTI DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	4.000.000
CALABRIA LETTERARIA	4.000.000
DIMENSIONI	4.000.000
ETNOSTORIA	4.000.000
LACIO DROM	4.000.000
LETTERA DALL'ITALIA	4.000.000
LETTERA INTERNAZIONALE	10.000.000
MEDIOEVO ROMANZO	10.000.000
NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE	4.000.000
PLATANO (IL)	4.000.000
PONTE (IL)	7.000.000
PROBLEMI	4.000.000
PROSPETTIVE SETTANTA	10.000.000
RASSEGNA SULLA SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA NELLE UNIVERSITA'	4.000.000
RENDICONTI DELL'ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	10.000.000
RIVISTA DALMATICA	4.000.000
SCIENZE QUADERNI (LE)	4.000.000
STORIA E MEDICINA POPOLARE	4.000.000
STUDI PIEMONTESI	4.000.000
STUDI SETTECENTESCHI	7.000.000
STUDIUM	7.000.000
TESTIMONIANZE	4.000.000
TETTO (IL)	4.000.000
UMANA AVVENTURA (L')	4.000.000
UOMINI E LIBRI	4.000.000
UP & DOWN	4.000.000

Allegato n. 5

Contributi alla stampa italiana all'estero

a) Contributi provvisori a riviste pubblicate e diffuse all'estero per l'anno 1988

N.	Titolo	Contributo provvisorio per il 1988
SUD AFRICA		
1	La Voce	11.134.410
2	Azzurro	5.809.911
ALGERIA		
1	La Voce - Giornale degli Italiani	3.900.123
TUNISIA		
1	Corriere di Tunisi	8.058.667
CANADA		
1	Comunità Viva	4.333.637
2	La Gazzetta	11.065.248
3	L'Eco d'Italia	12.523.377
4	L'Ora di Ottawa	11.664.437
5	Ciao	8.486.181
6	Corriere Italiano	50.424.400
7	Il Cittadino Canadese	32.751.590
8	La Comunità	3.886.643
9	La Voce d'Italia	5.627.657
10	Insieme	16.487.276
11	Corriere Canadese	62.961.777
12	Corriere Illustrato	11.074.264
13	Donna	6.653.921
14	La Gazzetta Italo Canadese	5.024.318
15	Il Rincontro	5.096.890
16	La Voce Calabrese	7.873.523
17	Lo Specchio	21.005.810
18	Il Congresso	5.732.803
19	Nuovo Mondo Vancouver	6.525.005
20	Italics Illustrato Mese	8.182.276
21	Il Giornale del Lunedì	11.549.363
22	Satellite	3.516.828
MESSICO		
1	Notibreve	3.802.387
STATI UNITI		
1	Voce Italiana	4.183.537
2	Il Popolo Italiano	6.347.154
3	Incontro	4.974.328
4	La Tribuna del Popolo	11.257.554
5	La Follia	5.231.830
6	Fra Noi	6.185.175

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
7	Il Pensiero	8.024.979
8	L'Italo Americano	14.255.484
9	Maroons' Newsletter	4.232.271
10	America Oggi	19.219.373
ARGENTINA		
1	L'Eco d'Italia	19.094.834
2	Gazzettino Calabrese	6.101.857
3	Tribuna Italiana	10.796.532
4	L'Eco dei Calabresi	6.274.882
5	L'Italia del Popolo	9.900.029
6	Voce d'Italia	5.471.892
7	Nostra Presenza	4.631.585
8	L'Italia Dentro e Fuori d'Italia	13.914.430
BRASILE		
1	L'Italia del Popolo	16.689.156
2	La Voce d'Italia	14.394.803
3	La Settimana del Fanfulla	40.621.825
4	Il Corriere	62.257.605
CILE		
1	Presenza	8.079.040
URUGUAY		
1	Incontro	5.067.629
2	L'Eco d'Italia	11.307.546
3	ANCRI - Associazione Naz.le Combattenti Reduci Italiani	3.850.771
4	Corriere della Scuola	3.885.118
PERÙ		
1	Incontri	4.788.966
VENEZUELA		
1	Incontri	6.466.139
2	Almanacco Italiano	6.328.578
3	La Voce d'Italia	67.307.259
4	Il Corriere di Caracas	19.166.146
5	Specchio	3.401.597
BELGIO		
1	Sole d'Italia	24.376.921
2	Missione Migrazione	5.747.371
3	L'Incontro dei Lavoratori	6.126.759
4	Alternative	3.959.730
5	Città Futura	5.161.930

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegati

217

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
FRANCIA		
1	Bollettino di Collegamento	3.446.089
2	Voce Italiana	4.557.745
3	Nuovi Orizzonti Emigrazione	5.628.153
4	Campana Nostra	4.378.719
5	La Gazza Toscana	4.743.381
6	Presenza Emigrazione	3.462.999
7	In Cammino	3.265.193
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA		
1	Corriere d'Italia	19.616.986
2	Conoscere	5.096.927
3	Incontri	7.872.394
4	Vita e Lavoro	4.585.036
5	Il Mulino	4.173.030
6	Contatti	9.503.890
7	Contatto	4.705.088
8	La Linea	3.746.262
9	Emigrazione Oggi	5.159.009
10	Il Caffè	4.296.036
GRAN BRETAGNA		
1	Londra Sera	8.343.076
2	La Voce degli Italiani	7.915.883
3	Backhill	3.908.235
4	Italiani in Scozia	4.341.553
5	Pino l'Alpino	2.583.794
IRLANDA		
1	Italia Stampa	4.514.428
LUSSEMBURGO		
1	L'Europa dei Cittadini	8.370.831
2	L'Obiettivo	4.261.938
3	Notiziario del Patronato INCA	3.516.726
SVEZIA		
1	Il Lavoratore	5.488.587
SVIZZERA		
1	Fiamma	4.450.150
2	L'Eco	26.320.554
3	Presenza Italiana	6.532.743
4	Corriere degli Italiani	19.836.040
5	La Ruota	4.070.190
6	Presenza Berna	5.630.172
7	Letteraperta	4.100.758
8	La Voce del Linth	4.589.652

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
9	Realtà Nuova	7.290.363
10	Incontro Uster	4.138.258
11	Incontro Horgen	4.608.864
12	L'Avvenire dei Lavoratori	4.589.342
13	L'Amico-Neuchatel	4.184.212
14	Noi Altri	5.013.549
15	Camminiamo Insieme	3.670.492
16	Dialogo Losanna	3.915.111
17	Incontro-Montreux Losanna	3.852.476
18	Il Messaggero Losanna	4.226.499
19	Comunità-S. Gallo	5.800.851
20	Insieme-Affoltern	4.262.775
21	La Voce	3.874.170
22	Comunità - Ginevra	3.938.151
23	Incontro Nyon Losanna	3.784.926
24	Lo Specchio	4.172.369
25	L'Amico-Frauenfeld	3.703.094
26	Associazione Italiana Freienba	2.697.116
27	Insieme-Delemont	4.331.283
28	L'Occhio	3.488.726
29	Notiziario della Famiglia Bell.	3.704.655
30	Azzurro-Rapperswil	5.235.483
31	Bollettino Parrocchiale-Dietik.	3.797.280
32	Zum-Punto d'Incontro	2.903.090
33	ACFE Informazioni Berna	3.071.516
34	Agorà	23.194.734
35	Reporter	32.166.668

AUSTRALIA

1	La Fiamma	75.778.597
2	La Campana	3.647.135
3	Il Globo	56.625.063
4	Il Messaggero	6.521.193
5	Il Progresso Italo Australiano	6.588.563
6	Il Campanile	3.670.132
7	Comunità Italo Australiana	4.890.119
8	Nuovo Paese	6.951.594
9	Bollettino Giuliano	3.535.604
10	L'Opinione	3.834.944
11	Voce Amica	3.903.202
12	Rintocchi	4.896.064
13	Due di Coppe	3.857.665
14	Tutto Clubs	4.436.321

b) Contributi provvisori a pubblicazioni edita in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per l'anno 1988

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
1	Messaggero di S. Antonio	23.523.892
2	L'Umanità Europa	6.941.588
3	La Garfagnana	6.057.082
4	Retrospective Politiche	67.588.900
5	Telescrivente	224.037.773

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
6	Il Giornale dei Lavoratori	5.548.721
7	Studi Emigrazione	6.446.123
8	Dossier Europa Emigrazione	6.402.696
9	Friuli nel Mondo	8.178.542
10	Migranti Press	8.981.488
11	Servizio Migranti	6.235.770
12	Lucchesi nel Mondo	5.459.349
13	Notiziario GRTV	10.117.793
14	Inform	26.709.373
15	Vicentini nel Mondo	6.213.716
16	Avanti nel Mondo	6.643.651
17	Bellunesi nel Mondo	9.894.811
18	Il Ponte	5.557.706
19	Trentini nel Mondo	7.123.092
20	Gente Camuna	5.715.763
21	Oltreconfine	6.235.390
22	Bergamaschi nel Mondo	6.200.546
23	Presenza UNAIE	6.551.892
24	Heimat und Welt	6.066.214
25	Emigrazione Notizie	9.679.201
26	Emigrazione Filef	7.359.510
27	Veronesi nel Mondo	6.170.455
28	Notizie Fatti e Problemi dell'Emigrazione	5.581.634
29	Sicilia Mondo	6.762.985
30	La Voce dell'Emigrante	7.188.706
31	Polesani nel Mondo	5.684.628
32	Trevisani nel Mondo	7.185.346
33	Nuova Emigrazione	5.716.484
34	Padovani nel Mondo	5.365.870
35	Agenzia Internazionale Stampa	27.803.868
36	Abruzzo nel Mondo	6.874.663
37	Lavoro Italiano nel Mondo	6.161.532
38	Tribune d'Europe	8.314.955
39	Il Giornale di Barga	5.718.262

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

220

Allegato n. 6

Risultanze contabili relative alle imprese concessionarie di pubblicità

24 Ore System - Concessionaria di Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.ce Il Sole/24 Ore S.p.A.:</i> Il Sole 24 Ore	—	77.926.302.337	94.932.810.768	11.170.550.000	90 gg. d.f.
<i>Soc. Ed.le Mondo Economico:</i> Mondo Economico	—	5.321.982.676	6.614.604.456	92.450.000	Idem
L'Impresa	—	263.334.973	328.100.976	—	Idem
L'Industria Lombarda	—	59.500.000	85.000.000	—	Idem
<i>Cons. Naz.le Dottori Commercialisti:</i> Il Giornale dei Dottori Commercia- listi	—	84.410.025	129.693.750	—	Idem
<i>Testata in comodato alla Ed.ce Il So- le/24 Ore S.p.A.:</i> Impresa Artigiana	—	233.458.790	361.789.556	—	Idem
<i>Ed. S.I.P.I. S.r.l.:</i> Gazzetta Piccola Industria	—	822.791.298	1.072.035.319	—	Idem
Quale Impresa	—	139.199.520	181.599.600	—	Idem
<i>Edilstamp S.r.l.:</i> Nuovo Corriere Costruttori	—	33.770.400	43.038.000	—	Idem

A. Manzoni & C. S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit. La Repubblica S.p.A.:</i> La Repubblica	210.000.000.000	211.086.050.938	250.395.892.392	1.451.640.695	Erogazioni mensili salvo conguaglio
<i>Ed.le Quotidiani Veneti S.p.A.:</i> Mattino di Padova	6.579.720.000	6.579.720.000	7.759.032.041	8.646.475	Idem
La Tribuna di Treviso	3.487.562.000	3.487.562.000	4.171.468.708	18.146.112	Idem
La Nuova Venezia	2.392.077.000	2.392.077.000	2.838.876.672	13.961.000	Idem
<i>E.A.G. S.p.A. «La Provincia Pavese» S.r.l.:</i> La Provincia Pavese	5.155.000.000	5.155.000.000	6.552.010.168	36.436.440	Idem
<i>Soc. Ed.le Tipografica Atesina S.p.A.:</i> Alto Adige	10.650.000.000	10.811.237.997	14.439.480.110	488.247.469	Idem
<i>Ed.le Il Tirreno S.r.l.:</i> Il Tirreno	12.100.000.000	12.483.987.526	16.504.702.204	267.681.849	Idem
<i>Soc. Ed.le Centro Italia S.p.A.:</i> Il Centro	3.300.000.000	3.558.659.837	4.897.805.619	18.965.668	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit. La Nuova Sardegna S.p.A.:</i> La Nuova Sardegna	13.935.312.000	13.935.312.000	16.338.853.408	198.406.315	Erogazioni mensili salvo conguaglio
<i>Coop. Ed.le 28 Luglio S.r.l.:</i> Brescia Oggi	3.300.000.000	3.300.000.000	4.170.115.464	3.722.000	Idem
<i>Soc. Ed.le Cremonese S.p.A.:</i> La Provincia	4.357.521.120	5.508.001.723	7.474.584.659	950.000	Idem
<i>Ed.ce Lecchese S.p.A.:</i> Giornale di Lecco	650.000.000	805.175.297	1.238.772.427	10.442.600	Idem
<i>Soc. Athesis S.p.A.:</i> L'Arena Il Giornale di Vicenza	18.850.000.000 10.150.000.000	18.850.000.000 10.150.000.000	23.122.062.964 13.597.264.385	800.804.797 111.827.556	Idem Idem
<i>Edilsalento S.r.l.:</i> Quotidiani LE/BR/TA Tuttomer- cato	2.290.000.000	2.783.219.297	4.350.382.936	260.116.472	Idem
<i>Ed.ni Nuova Europa S.r.l.:</i> La Sentinella del Canavese	950.000.000	955.583.550	1.476.276.414	19.022.980	Idem
<i>Ed.le Omnia S.r.l.:</i> La Nuova Provincia	780.000.000	1.058.283.759	1.580.877.986	95.671.670	Idem
<i>Ed.ce Resegone S.r.l.:</i> Il Resegone	278.250.600	278.250.600	323.686.040	7.025.700	Idem
<i>Il Ticino S.r.l.:</i> Il Ticino	36.840.600	41.896.134	69.826.891	86.400	Idem
<i>Tipografica Edit. La Sestia S.r.l.:</i> La Sestia	—	592.792.477	871.787.643	4.164.396	Idem
<i>Ed.le Le Gazzette S.p.A.:</i> La Nuova Ferrara	—	369.777.987	493.277.317	16.754.452	Idem
<i>Ed.ce SO.G.ED. S.r.l.:</i> Il Piccolo	—	1.883.910.198	2.691.300.284	253.202.052	Idem
<i>Soc. Ed.le Lombarda S.r.l.:</i> Mondo Padano	—	849.843.876	1.214.062.680	—	Idem
<i>Coop. Cultura e Comunicazioni So- ciali:</i> Eco del Chisone	—	1.158.951.370	1.625.222.000	28.574.880	Idem
<i>Opera Diocesana Culto e Religione:</i> La Voce Alessandrina	—	35.588.862	59.314.771	15.904.180	Idem
<i>Ed.ce Il Biellese S.r.l.:</i> Il Biellese	—	1.604.285.220	2.277.728.969	11.424.240	Idem
<i>Ist. Ed.le Biellese S.r.l.:</i> Eco di Biella	—	1.173.899.520	1.679.124.608	11.158.822	Idem
<i>Società Gestione Periodici S.r.l.:</i> Il Corriere di Novara e Ill.	—	1.532.789.343	2.134.221.856	7.055.600	Idem
<i>Ghirardo Dott. Mario Editore:</i> Corriere di Chieri	—	424.450.528	653.000.812	6.603.920	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Società Ed. ce Gamma:</i> Corriere di Chieri	—	444.851.875	687.197.501	9.583.400	Erogazioni mensili salvo conguaglio
Corriere di Moncalieri	—	38.662.278	59.480.428	1.458.000	Idem
<i>Opera Dioc. Chiese Povere e Cate- chismi:</i> La Guida	—	935.068.227	1.444.381.504	21.356.560	Idem
<i>Nuova Informazione Soc. Coop. a r.l.:</i> La Pagina	—	74.903.538	124.839.231	2.594.000	Idem
<i>Edizione Nuova Europa S.r.l.:</i> L'Occasione	—	14.454.215	22.237.255	—	Idem
<i>Soc. Edit. Tipografica Eusebiana S.r.l.:</i> L'Eusebiano	—	96.245.268	160.408.781	1.052.400	Idem
<i>La Bottega S.r.l.:</i> Luna Nuova	—	275.921.764	459.869.608	33.242.490	Idem
<i>Soc. Coop. L'Agorà a r.l.:</i> Piazza Grande	—	16.967.420	28.279.034	810.000	Idem
<i>Ed. le L'Espresso S.p.A.:</i> Guide Espresso	—	—	—	—	Idem

ECO Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed. le Quotidiani Locali S.r.l.:</i> Corriere	—	2.002.314.296	3.080.483.532	177.069.363	R. d. 30 gg. d.f.

GAV Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editoriale Turistica S.r.l.:</i> Agenzia di Viaggi	—	4.286.831.564	—	—	non indicato

Nota: la cifra si riferisce al bilancio 1988/1989 chiuso al 30.6.1989

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

GI.BI.PI. S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Ed.ni e Pubblicazioni S.E.P.</i>					
<i>S.p.A.:</i>					
Il Secolo XIX	—	8.473.488.302	6.270.381.344	—	30 gg. mese riferi- mento produzione con cong. semestra- le

GSE - Gestioni SPE Electa S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Elemond Periodici S.r.l.:</i>					
Interni	—	3.114.242.659	4.770.864.650	—	Rimessa diretta
Ville Giardini (+ Repertorio)	—	1.271.491.901	1.931.354.550	—	Idem
Casabella (+ Schede)	—	827.038.904	1.261.352.249	—	Idem
Interni Annual	—	1.270.463.425	1.927.861.250	—	Idem
Lotus International	—	58.905.000	89.250.000	—	Idem
Teatro in Europa	—	14.439.825	37.406.375	—	Idem
Rel. Internazionali	—	82.126.748	148.417.916	—	Idem
Grand Gourmet	—	399.079.660	639.102.000	—	Idem
Guida Cucina Eur.	—	59.724.600	96.330.000	—	Idem
<i>Il Vino S.r.l.:</i>					
Il Vino	—	256.801.603	420.862.100	—	Idem
<i>Edigamma S.r.l.:</i>					
La Moto	—	785.111.107	1.257.653.365	—	Idem
La Moto News	—	35.000.240	53.952.000	—	Idem
Almanacchi Moto	—	26.549.630	40.886.500	—	Idem
Flora	—	8.060.000	13.000.000	—	Idem
<i>Edizioni Fiera Milano S.p.A.:</i>					
Catalogo Macef	—	252.935.437	337.527.250	—	Idem
Panorama di un Anno	—	12.750.000	21.250.000	—	Idem
<i>Masson Italia Periodici S.r.l.:</i>					
Energia e Calore	—	109.324.096	147.943.009	—	Idem
Difesa Ambientale	—	138.806.317	193.025.903	—	Idem
Lavoro Sicuro	—	166.798.650	238.648.650	—	Idem
Rassegna Prot. Civile	—	153.125.369	212.833.917	—	Idem
Sicurezza e Prevenzione (+ An- nuari)	—	436.108.314	618.948.045	—	Idem
Rassegna Beni Culturali	—	125.680.906	167.811.161	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

L'Informatore Agrario Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Informatore Agrario S.r.l.:</i>					
L'Informatore Agrario	—	552.709.719	—	—	Acconti periodici
Vita in Campagna	—	28.245.616	—	—	Idem
Ed.ni L'Informatore Agrario dei F.lli Rizzotti	—	672.000	—	—	Presentazione fat- tura

Linea Studio Soc. Coop. di Pubblicità a r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Assoc. Zona Franca Integrale a Trieste e nella sua Provincia «Lista per Trieste»:</i>					
La Voce Libera	non previsto	2.500.000	3.865.000	negativo	A presentazione fattura

Mondadori Pubblicità S.p.A. (già G.P.E. S.p.A.)

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Fenapro Ed.:</i>					
Image	1.650.000.000	1.672.454.887	2.474.741.474	—	60 gg. data f.
<i>Ed. Zodiac:</i>					
Zodiac	—	129.789.326	163.349.125	—	120 gg. d.f.f.m.
<i>Ed. Amighetti:</i>					
Trekking	—	64.807.200	108.012.000	—	90 gg. d.f.f.m.
<i>Ed. Touring Periodici:</i>					
Vie del Mondo	1.000.000.000	1.000.000.000	1.178.790.320	—	120 gg. d.f.f.m.
<i>Touring Club Italiano:</i>					
Qui Touring	2.100.000.000	2.100.000.000	1.951.665.950	—	Idem
<i>Ed. Abitare Segesta:</i>					
Costruire	—	2.451.467.304	3.967.870.186	—	90 gg. data uscita rivista
<i>Ed. Larana:</i>					
Civiltà Bere	1.347.000.000	1.119.010.567	1.776.207.248	—	30 gg. data ft.f.m.
Bacchus	—	120.554.660	191.356.603	—	Idem
Iwa	—	117.524.692	186.547.129	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ist. Geografico De Agostini:</i>					
Archeo	—	127.028.574	195.428.574	—	90 gg. d.f.f.m.
Atlante	775.000.000	867.003.530	1.337.319.084	—	Idem
Speak Up	—	139.798.613	215.074.790	—	Idem
<i>Ed. Nautica:</i>					
Nautica	1.760.000.000	1.760.000.000	2.440.490.151	—	90 gg. data usci- ta rivista
<i>Ed. Editiemme:</i>					
Tempo Medico	—	45.734.813	70.361.250	—	Idem
<i>Arnoldo Mondadori Editore:</i>					
Casa Viva	—	468.482.274	720.741.959	—	60 gg. add. c/c intragruppo
<i>Ed. Plein Air:</i>					
2C Caravan	—	829.766.044	1.349.278.875	—	60 gg. d.f.f.m.
2C Supplemento	—	42.553.212	67.788.750	—	Idem
<i>Ed. Portoria:</i>					
Velasport	41.600.000	126.738.662	146.192.403	—	90 gg. data usci- ta rivista
Giornale della Vela	—	718.784.500	1.190.394.111	—	Idem
Italia Viaggia	—	90.704.362	146.297.356	—	Idem

Nord-Est Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Euganea Ed. le Comunicazioni S.r.l.:</i>					
La Difesa del Popolo	—	358.973.178	589.289.240	—	Riscossione diret- ta 60 gg. d.f.

P 77 Stampa S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed. ni Locali S.r.l.:</i>					
La Gazzetta (FI/AR/SI/Prato)	—	452.388.728	695.982.659	84.230.072	R.d. 30 gg. d.f.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

P.M. '86 S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>La Pulce S.r.l.:</i> La Pulce (*)	—	289.861.242	510.296.100	—	Rimessa diretta 70 gg. pubblicato

(*) Testata della quale esiste l'esclusiva della pubblicità per la zona di Prato, Pistoia, Livorno, Versilia e limitrofe.

P.T.S. S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>La Pulce S.r.l.:</i> La Pulce (*)	—	1.122.328.698	2.844.931.545	—	Rimessa diretta 70 gg. pubblicato

(*) Testata della quale esiste l'esclusiva della pubblicità per la zona di Firenze e limitrofe dal 16-1-1987.

PARPINELLI TRE S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editiemme S.r.l.:</i> Tempo Medico	—	2.238.850.547	2.798.563.185	—	90 gg. data pubbl.
The Practitioner-Ed.ne Ital.	—	1.697.061.395	2.610.863.686	—	Idem
British Medical J.-Ed.ne Ital.	—	992.319.406	1.526.645.245	—	Idem

Piazzamercanti S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Secondamano S.r.l.:</i> Secondamano	—	5.271.648.852	6.618.726.538	—	90 gg. d.f.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

PIEMME S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Soc. Ed. ce Il Messaggero S.p.A.: Il Messaggero-Roma	57.708.000.000	63.008.927.521	81.323.203.186	6.238.125.000	90 gg.

PUBBLIEDITOR S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Pubblieditor S.r.l.: Il Nuovo Veronese	—	125.000.000	2.778.149.638	—	—

PUBLIKOMPASS S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Ed. ce La Stampa S.p.A.: La Stampa	—	85.452.577.709	102.248.067.690	534.900.000	Le competenze editore pagate periodicamente
Stampa Sera (e Stampa Sera Lunedì)	—	10.257.809.534	12.273.956.290	—	Idem
Ed. le Le Gazzette S.p.A.: Gazzetta di Mantova Gazzetta di Reggio Gazzetta di Carpi Nuova Gazzetta di Modena	11.000.000.000	11.000.000.000	13.759.777.903	33.200.000	Minimo garantito in 12 rate e cong. annuale
FINEDIT 2000 S.p.A.: Italia Oggi	—	6.084.065.541	8.425.102.488	10.100.000	Le competenze editore pagate periodicamente
Inthesa S.r.l.: Bric à Brac	—	656.789.964	1.096.953.338	—	Idem
Le Cose Editore: Le Cose	—	515.077.114	770.489.438	—	Idem
S.E.S. Soc. Ed. ce Siciliana S.p.A.: Gazzetta del Sud	14.036.726.000	16.220.066.416	22.124.786.568	612.600.000	Idem
SEGEA S.p.A.: Gazzetta di Parma	9.964.570.000	11.066.988.514	14.514.925.915	63.300.000	Anticipazioni periodiche e cong. semestrale
SELPI-Soc. Ed. ce Ligure Piemontese S.p.A.: Il Lavoro-Il Lavoro del Lunedì	1.450.000.000	1.456.510.867	2.437.079.277	8.400.000	Minimo garantito in 12 rate e cong. annuale
Soc. Ed. ce Sportiva S.p.A.: Tuttosport	—	4.115.821.144	5.362.535.781	—	Anticipazioni periodiche e cong. annuale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

PUBLI-WORK S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>ETI S.p.A.:</i> Il Fisco	—	548.208.086	187.076.983	7.524.000	Mese successivo fatturazione
Il Consulente dell'Impresa Comm.le ed Ind.le	—	4.930.000	1.725.500	—	Idem

PUBLIETAS S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le L'Espresso S.p.A.:</i> L'Espresso	—	72.885.085.185	13.765.740.320	330.062.539	Acconti periodici conguaglio f.m. Non indicato
Guida d'Italia	—	411.337.500	101.940.750	—	Idem
<i>Lettera Finanziaria S.r.l.:</i> Lettera Finanziaria	—	70.811.500	11.185.740	—	Idem
<i>Le Scienze S.p.A.:</i> Le Scienze	—	1.184.115.615	271.667.436	8.019.000	Idem
<i>Media Press S.r.l.:</i> L'Astronomia	—	70.203.000	24.294.800	—	Idem
<i>Ed.ce Periodici Culturali S.p.A.:</i> La Nuova Ecologia	—	536.209.250	45.371.215	19.000.000	Idem

PUBLIRAMA S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>G. & P. Giornalisti e Poligrafici Coop. S.r.l.:</i> Il Corriere Mercantile	nessuno	325.740.010	421.564.301	54.522.900	Entro 2° giorno mese riferimento con cong. annuale
La Gazzetta del Lunedì	nessuno	768.361.669	1.038.397.416	71.327.910	Idem
<i>Columbus 92:</i> Columbus 92 Periodico	nessuno	33.477.500	47.825.000	18.150.000	150 gg. data emis- sione
<i>S.E.P. Soc. Edizioni e Pubblicazioni S.p.A.:</i> Il Secolo XIX	11.070.000.000	21.627.792.307	26.709.435.876	1.607.946.857	100 gg. d. f. con cong. semestrali

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

PUBLITALIA '80 S.p.A.

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Silvio Berlusconi Editore S.p.A.:</i> TV Sorrisi e Canzoni	34.050.000.000	39.946.226.317	57.212.092.555	1.139.525.000	Versamenti mensili con cong. semestrali
Tutto Musica e Spettacolo	2.490.000.000	2.665.750.565	3.883.864.177	65.496.000	Idem
Ciak Si Gira	1.848.000.000	2.500.243.330	3.637.369.052	39.996.000	Idem
Telepiù	2.100.000.000	2.377.797.450	3.376.542.645	101.252.840	Idem
Forza Milan	360.000.000	331.303.678	484.961.292	16.348.000	Versamenti mensili con cong. annuale
L'Esopo	20.000.000	20.000.000	19.250.000	—	Versamento trimestrale
<i>Ed. ni ARES:</i> Studi Cattolici	120.000.000	120.000.000	35.500.000	—	Idem
<i>Europea di Edizioni S.p.A.:</i> Il Giornale	30.000.000.000	19.501.255.110	28.389.609.112	230.534.565	Versamento mensile con cong. annuale
<i>Ed. ce EDINT:</i> Inter Football Club	180.000.000	192.082.476	295.511.503	—	Versamenti trimestr. con cong. annuale
<i>50 & Più Bartoli:</i> 50 & Più	536.250.000	140.321.350	215.879.000	—	Versamenti periodici con cong. annuale
<i>La Roma di R. Viola:</i> La Roma	—	3.055.000	4.700.000	—	Versamenti mensili

R.C.S. Editori S.p.A.

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
A Tavola	non esiste	839.214.434	880.584.160	—	75 gg. d.f.
Amica	Idem	65.393.359.601	68.593.964.641	—	Idem
Anna	Idem	35.290.859.610	37.016.950.844	—	Idem
Astra	Idem	949.339.679	995.911.639	—	Idem
Autocapital	Idem	1.630.453.444	1.710.827.909	—	Idem
Brava	Idem	6.946.442.279	7.288.629.620	—	Idem
Capital	Idem	15.700.227.804	16.470.762.746	—	Idem
Corriere dei Piccoli	Idem	437.962.287	459.551.977	—	Idem
Corto Maltese	Idem	30.190.652	31.678.924	—	Idem
Domenica del Corriere	Idem	1.503.631.840	1.568.079.855	—	Idem
Domenica Quiz	Idem	50.617.953	52.761.035	—	Idem
Europeo	Idem	10.041.220.579	10.525.898.846	—	Idem
Il Mondo	Idem	9.926.497.850	10.408.130.546	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Insieme	non esiste	4.693.830.762	4.924.852.838	—	75 gg. d.f.
Linus	Idem	112.717.641	117.899.731	—	Idem
Max	Idem	8.777.426.446	9.206.696.530	—	Idem
Milleidee	Idem	4.281.906.428	4.492.590.602	—	Idem
Motocapital	Idem	111.555.205	117.054.404	—	Idem
Natura Oggi	Idem	451.638.662	473.902.540	—	Idem
Novella 2000	Idem	3.005.372.072	3.150.151.753	—	Idem
Oggi	Idem	27.119.368.130	28.433.700.550	—	Idem
Più Bella	Idem	10.695.952.628	11.218.282.030	—	Idem
Salve	Idem	2.860.471.391	3.001.480.545	—	Idem
Snoopy	Idem	8.615.991	9.040.724	—	Idem
Visto	Idem	113.058.668	117.367.547	—	Idem
Elle	Idem	10.408.101.208	10.921.531.754	—	105 gg. d.f.
Corriere della Sera	Idem	209.432.235.975	219.035.565.519	—	Idem
Corriere Medico	Idem	1.768.611.011	1.853.370.537	—	Idem
Gazzetta dello Sport	Idem	27.201.110.053	28.572.954.015	—	Idem

R.C.S. Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
A Tavola	non esiste	880.584.160	1.181.992.161	35.934.600	60 gg. d.f.
Amica	Idem	68.593.964.641	91.937.226.944	179.262.000	Idem
Anna	Idem	37.016.950.844	49.607.277.676	274.626.640	Idem
Astra	Idem	995.911.639	1.335.463.435	—	Idem
Autocapital	Idem	1.710.827.909	2.296.413.301	—	Idem
Brava	Idem	7.288.629.620	9.781.968.167	5.643.456	Idem
Capital	Idem	16.470.762.746	22.088.311.554	79.283.970	Idem
Corriere dei Piccoli	Idem	459.551.977	616.848.292	—	Idem
Corto Maltese	Idem	31.678.924	42.522.045	—	Idem
Domenica del Corriere	Idem	1.568.079.855	2.047.959.031	43.309.400	Idem
Domenica Quiz	Idem	52.761.035	68.750.920	4.500.000	Idem
Europeo	Idem	10.525.898.846	14.068.135.463	245.318.500	Idem
Il Mondo	Idem	10.408.130.546	13.925.391.620	124.753.400	Idem
Insieme	Idem	4.924.852.838	6.608.402.257	18.783.027	Idem
Linus	Idem	117.899.731	156.054.705	8.698.560	Idem
Max	Idem	9.206.696.530	12.337.887.107	—	Idem
Milleidee	Idem	4.492.590.602	6.027.997.786	23.536.500	Idem
Moto Capital	Idem	117.054.404	157.120.007	—	Idem
Natura Oggi	Idem	473.902.540	636.110.792	3.000.000	Idem
Novella 2000	Idem	3.150.151.753	4.208.575.820	—	Idem
Oggi	Idem	28.433.700.550	38.033.613.999	466.967.728	Idem
Più Bella	Idem	11.218.282.030	15.029.094.688	16.739.424	Idem
Salve	Idem	3.001.480.545	4.028.832.945	46.632.768	Idem
Snoopy	Idem	9.040.724	12.135.199	—	Idem
Visto	Idem	117.367.547	150.110.800	—	Idem
Elle	Idem	10.921.531.754	14.669.444.190	23.846.784	Idem
Corriere della Sera	Idem	219.035.565.519	283.512.368.499	4.046.558.630	Idem
Corriere Medico	Idem	1.853.370.537	2.422.510.700	5.000.000	Idem
Gazzetta dello Sport	Idem	28.572.954.015	40.176.139.039	276.733.270	Idem
Uomini & Business	1.718.181.780	1.718.181.780	2.244.965.971	—	Idem
Il Mondiale	1.909.090.908	1.909.090.908	1.576.294.370	74.887.500	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Rusconi Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Rusconi Hachette Associati S.p.A.:</i> Vital	—	1.166.546.000	1.585.931.323	—	Entro il 15 del mese successivo incassi documentati dalla concessionaria
<i>Edimoda S.p.a.:</i> Donna	—	3.802.489.690	5.278.609.350	—	Idem
Mondo Uomo	—	2.288.291.377	3.184.236.723	—	Idem
Donna & Bambini	—	499.557.873	694.570.407	—	Idem
<i>Rusconi Editore S.p.A.:</i> Gente	—	38.002.552.713	52.200.969.730	—	Idem
Gioia	—	65.417.828.187	89.856.473.205	—	Idem
Eva Express	—	1.739.180.674	2.124.618.820	—	Idem
Onda TV	—	795.729.627	1.037.126.860	—	Idem
Super Basket	—	604.057.812	768.434.850	—	Idem
Rakam	—	1.441.342.975	1.948.777.248	—	Idem
Gente Motori	—	9.418.941.743	12.961.583.034	—	Idem
Tutto Moto	—	1.836.218.990	2.465.771.020	—	Idem
Auto in Fuoristrada	—	1.162.806.740	1.586.350.854	—	Idem
Gente Viaggi	—	8.634.406.343	11.806.120.997	—	Idem
Il Piacere	—	2.352.022.256	3.147.783.063	—	Idem
Scienza & Vita Nuova	—	192.072.469	228.668.790	—	Idem
Gente Mese	—	1.565.068.645	2.107.656.780	—	Idem
Gente Money	—	2.990.692.747	3.961.937.410	—	Idem
Musica Jazz	—	201.108.172	264.849.572	—	Idem
Expression	—	2.756.555.560	3.784.155.000	—	Idem
Gente Viaggi Collection	—	880.440.000	1.154.500.000	—	Idem
Spazio Casa	—	1.024.772.276	1.401.900.050	—	Idem
Vitality	—	1.009.504.768	1.359.073.022	—	Idem

S.E.P. - Società Europea di Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Industrie Grafiche Cino del Duca S.p.A.:</i> Intimità	—	1.002.748.857	3.133.590.153	—	Acconti periodici
Stop	—	311.955.826	974.861.921	—	Idem
Consigli Pratici	—	15.785.153	49.328.603	—	Idem
Historia	—	8.219.984	25.687.450	—	Idem
Superflash	—	884.000	2.762.500	—	Idem
Collezione Intimità	—	—	—	—	Idem
Club della Donna	—	—	—	—	Idem
Club Enigmistico	—	—	—	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

S.I.P. - Società Internazionale Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Il Messaggero S.p.A.:</i> Il Messaggero	13.569.000.000	16.500.462.478	20.264.115.487	non determinabile	Mensile a cong. 30 gg.

S.P.E. - Società Pubblicità Editoriale S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Poligrafici Ed.le S.p.A.:</i> Il Resto del Carlino	44.257.000.000	48.611.087.705	6.224.740.609	4.262.853.404	Versamenti mensili
La Nazione	35.631.000.000	37.665.393.534	51.952.297.075	4.711.700.702	Idem
<i>O.T.E. S.p.A.:</i> Il Piccolo	15.697.153.203	15.780.042.003	15.817.429.719	546.810.609	Idem
<i>SEGISA S.p.A.:</i> Il Giorno	26.840.751.274	26.840.751.274	34.020.463.333	3.646.287.626	Idem
<i>Soc. Ed. Romana S.E.R. S.r.l.:</i> Il Tempo	33.878.490.500	33.878.490.500	36.965.934.046	4.126.554.914	Versamenti mensili + cong.
<i>Soc. Ed.ni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.:</i> Il Secolo XIX	13.500.000.000	13.500.000.000	12.154.488.051	—	Versamenti mensili
<i>G & P-Giornalisti e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.:</i> Il Corriere Mercantile La Gazzetta del Lunedì	297.499.800	89.496.428	111.530.309	—	Idem
		208.003.372	259.213.482	—	Idem
<i>Ed.le Poligrafica S.p.A.:</i> Il Giornale di Sicilia	23.548.000.000	24.884.737.371	31.794.660.241	104.736.800	Idem
<i>Soc. Ed. SS. Alessandro Ambrogio Bassiano S.p.A.:</i> L'Eco di Bergamo	—	16.067.657.368	21.423.543.153	792.018.000	Versamenti mensili + cong.
<i>Ed.le Bresciana S.p.A.:</i> Il Giornale di Brescia	13.380.000.000	16.588.150.000	21.210.144.699	598.986.130	Idem
<i>Nuova Ed.ce Trentina S.r.l.:</i> L'Adige	4.781.000.000	4.781.000.000	6.417.722.975	271.562.560	Versamenti mensili
<i>N.E.T. S.r.l. Nuova Editoriale Tipografica:</i> Il Mattino dell'Alto Adige	919.000.000	879.466.404	1.034.666.357	—	Idem
<i>Edit.le Pordenone S.r.l.:</i> Il Corriere di Pordenone	—	542.493.819	704.350.827	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit.le Il Telegrafo S.r.l.:</i> Il Telegrafo	—	530.270.880	704.657.508	—	Versamenti men- sili
<i>Il Popolo Cattolico:</i> Il Popolo Cattolico	—	10.998.443	16.920.678	—	Idem
<i>Ed.ni La Voce del Popolo:</i> La Voce del Popolo	165.000.000	165.000.000	164.371.970	—	Idem
<i>Soc. Ed. Orobica S.r.l.:</i> La Nostra Domenica	168.000.000	168.000.000	221.415.362	—	Idem
<i>S.C.E.I.B.:</i> L'Incontro	—	86.492.226	144.153.708	—	Idem
<i>Iniziativa ASCOM S.p.A.:</i> La Rassegna	152.430.480	152.430.480	213.719.241	—	Idem

SPE SUD S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Giornale di Sicilia Soc. Edit.le Poli- grafica S.p.A.:</i> Il Giornale di Sicilia (pubblicità locale)	—	17.295.100.143	21.545.046.057	3.552.038.209	Versamenti men- sili

S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Società Italiana Quotidiani:</i> La Notte	5.970.000.000	5.774.556.342	7.699.408.454	53.905.042	Mensile con cong. annuale
<i>Casa Editrice Universo S.p.A.:</i> Grand Hotel	—	2.168.475.293	3.469.560.467	—	Idem
Il Monello	—	240.040.971	384.065.554	—	Idem
Intrepido	—	503.860.867	806.177.384	—	Idem
Albo Blitz	—	15.281.875	24.451.000	—	Idem
Telesette	—	1.370.712.165	2.193.139.463	—	Idem
Starter	—	61.431.250	98.290.000	—	Idem
<i>Editoriale Olimpia S.p.A.:</i> Diana	—	559.447.107	755.010.201	—	Idem
Diana Armi	—	148.752.737	200.519.295	—	Idem
Pescare	—	764.993.809	1.040.428.612	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impres editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Domenico Sanfilippo Ed.re S.p.A.:</i> La Sicilia	—	19.790.532.942	24.738.166.178	6.475.068.409	Mensile
<i>Soc. Edit. Meridionale S.r.l.:</i> Espresso Sera	—	355.842.542	456.208.385	91.647.588	Idem
<i>Ed. Lino Blundo:</i> Ragusa Sera	—	10.580.587	15.115.124	3.480.000	Idem
<i>Ed. Periodici Settimanali:</i> Gazzetta del Centro	—	4.974.062	7.105.803	—	Idem
<i>L'Unione Sarda S.p.A.:</i> Unione Sarda	12.487.550.830	14.863.233.316	19.897.233.358	907.473.500	Mensile con cong. annuale
<i>Edit. Coop. 19 Luglio r.l.:</i> Corriere del Giorno	984.000.000	952.965.681	1.287.791.458	154.754.778	Mensile con cong. trimestr. e annual.
<i>Curia Arcivescovile Gorizia:</i> Voce Isontina	—	35.087.159	49.544.750	1.915.200	Mensile
<i>Giunta Diocesana di A.C.:</i> Il Popolo di Pordenone	—	267.692.056	382.417.222	14.962.200	Idem
<i>Vita Trentina Ed.ce Soc. Coop.:</i> Vita Trentina	—	232.601.403	343.502.337	16.803.678	Idem
<i>Soc. Veneta Ed.ce S.p.A.:</i> Il Messaggero Veneto	14.400.000.000	13.505.513.070	17.770.411.935	102.955.000	Mensile con cong. annuale
<i>Ed. La Vita Cattolica S.r.l. Udine:</i> Vita Cattolica	—	318.237.664	454.625.234	714.000	Mensile
<i>Centro Infor.e Document. Patriarcato di Venezia-C.I.D. S.r.l.:</i> Gente Veneta	—	34.779.592	69.559.180	—	Idem
<i>Edisud S.p.A.:</i> La Gazzetta del Mezzogiorno	24.930.000.000	24.530.291.196	32.707.054.928	2.751.891.499	Mensile con cong. semestr. e annuale
<i>Associaz. Industriali Prov. Udine:</i> Assindustria Informa	—	16.034.850	26.724.750	—	Mensile
<i>Capitale Sud Ed.ri S.p.A.:</i> Capitale Sud	900.000.000	655.915.012	874.553.350	96.769.000	Mensile con cong. semestr. e annuale
<i>Conti Editore S.p.A.:</i> Autosprint	2.783.880.000	2.529.119.402	3.940.018.466	—	Idem
Motosprint	1.660.560.000	1.985.748.991	3.149.380.139	—	Idem
<i>Edi.Me. Ed.ni Meridionali S.p.A.:</i> Il Mattino	40.823.505.575	40.112.335.494	50.140.419.369	4.836.339.000	Idem
Sport Sud	384.615.384	215.893.307	284.070.140	240.000	Idem
Sport Sud (Inseriti)		43.703.800	57.505.000	—	Idem
<i>Il Secolo d'Italia:</i> Il Secolo d'Italia	119.612.903	215.880.892	308.075.987	7.930.000	Mensile con cong. annuale
<i>Soc. Ediz. Tecniche:</i> Motor	—	184.342.720	287.186.000	—	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Paese Sera Consorzio Edit. Soc. Coop. a r.l.:</i>					
Paese Sera	—	2.475.173.124	2.878.069.007	101.542.000	Mensile con cong. annuale
<i>Settimanale Cattolico Vita Nuova:</i>					
Vita Nuova	—	16.003.862	22.862.660	—	Mensile
<i>Soc. Fin. ed Ed.le San Marco S.p.A.:</i>					
Il Gazzettino	37.000.000.000	38.535.869.013	48.297.825.350	509.749.000	Mensile con cong. annuale
Gazzettino dell'Economia	577.500.000	886.223.637	1.211.033.765	10.979.000	Idem
<i>Ed. La Provincia di Como S.p.A.:</i>					
La Provincia	9.799.103.934	12.707.630.441	120.122.120	—	Mensile
<i>Lombarda Ed.le S.r.l.:</i>					
Il Corriere della Provincia	—	115.424.166	177.575.640	2.906.700	Idem
<i>Milano Finanza Ed.ri S.p.A.:</i>					
Milano Finanza	2.000.000.000	1.303.794.806	1.738.393.073	7.421.850	Mensile con cong. annuale
Milano Finanza Speciale	—	381.316.286	503.421.715	—	Idem
<i>M.F. Milano Finanza Ed.ri S.p.A.:</i>					
M.F. Mercati Finanziari	1.644.000.000	697.995.920	930.661.226	3.360.000	Idem
<i>Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.:</i>					
La Libertà	7.013.327.700	6.403.948.144	8.538.597.523	105.975.415	Mensile con cong. semestr. e annuale
La Libertà - Ediz. Lunedì		496.281.255	661.708.340	4.116.000	Idem
<i>Il Cittadino S.r.l.:</i>					
Il Cittadino di Lodi	—	105.675.779	162.578.121	—	Mensile
<i>S.E.A. Soc. Edit.le Adriatica S.p.A.:</i>					
Corriere Adriatico	3.500.000.000	3.445.556.987	4.474.749.333	266.320.000	Mensile con cong. annuale
<i>Ed. Periodici Settimanali:</i>					
Gazzetta di Latina	—	5.132.781	7.332.645	—	Mensile
Gazzetta di Pescara	—	4.604.432	6.577.759	—	Idem
Gazzetta di Teramo	—	5.140.592	7.343.703	—	Idem
Provincia di Matera	—	5.555.234	7.936.048	—	Idem
Cronache Lucane	—	5.567.000	7.952.857	—	Idem
Corr. di Frosinone	—	4.528.185	6.468.837	—	Idem
Gazzetta di Chieti	—	4.657.486	6.653.551	—	Idem
<i>Trib. dell'Irpinia di Greco Gerardo:</i>					
Trib. dell'Irpinia	—	695.450	993.500	—	Idem
<i>Ed. Messaggio d'Oggi:</i>					
Messaggio d'Oggi	—	1.162.490	1.660.700	—	Idem
<i>Ed. Gazzetta di Salerno:</i>					
Gazzetta di Salerno	—	5.486.252	7.837.503	—	Idem
<i>Ed. Gazzetta di Caserta:</i>					
Gazzetta di Caserta	—	10.344.891	14.778.415	—	Idem
<i>Nuova Ed. ce Meridionale S.r.l.:</i>					
L'Ora	—	939.999.234	1.389.540.725	236.733.055	Mensile con cong. annuale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Pubblastudio di S. De Zorzi:</i> Friulisport	—	—	—	—	Mensile
<i>Corriere dello Sport S.r.l.:</i> Corriere dello Sport-Stadio	21.440.277.778	17.606.973.115	23.475.964.148	114.474.000	Mensile con cong. annuale
<i>Soc. La Ragione S.r.l.:</i> La Voce Repubblicana	522.900.000	805.445.312	993.524.516	42.926.000	Idem

SEAT - Divisione STET

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Aurora di G. Mondadori e Associati</i> <i>S.p.A.:</i> Airone	4.600.000.000	5.786.043.000	8.901.605.000	—	Versamenti men- sili

SIPRA S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Nuova Ed.ce Avanti S.p.A.:</i> Avanti!	1.506.000.000	3.401.238.998	5.143.761.612	272.020.500	Versamenti men- sili con cong. an- nuale
<i>Nuova Ed.le Italiana S.p.A.:</i> Avvenire	3.968.000.000	3.651.706.604	6.044.664.355	187.905.400	Idem
<i>Soc. Coop. Ed. Cuneese S.r.l.:</i> Il Duemila	—	18.480.000	30.000.000	—	Versamenti quote maturate
<i>Offset Meridionale S.r.l.:</i> Il Giornale di Napoli	—	1.018.254.701	1.545.464.914	34.028.000	Versamenti men- sili con cong. se- mestrale
<i>Coop. r.l. Edit. Il Manifesto:</i> Il Manifesto	3.339.412.288	3.488.233.624	4.271.178.137	25.025.600	Idem
<i>Soc. Pubbl. in Italia S.p.A.:</i> Il Secolo d'Italia	—	32.290.997	50.652.540	—	(1)

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Ed. Attività Culturali r.l.:</i> L'Opinione	265.000.000	638.244.380	802.978.267	8.635.000	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Soc. Ed. le Ore 12 S.r.l.:</i> Ore 12	—	910.247.719	1.324.616.975	16.474.000	Idem
<i>S.E.I.P. Soc. Ed. Il Popolo La Discussione Cinque Lune S.r.l.:</i> Il Popolo	1.561.000.000	3.659.342.704	5.425.872.247	191.776.110	Idem
La Discussione	—	299.152.284	368.088.405	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Soc. Pubblicità Editoriale S.p.A.:</i> Il Tempo	15.431.000.000	12.003.777.161	16.987.805.027	73.807.720	(2)
<i>L'Umanità S.r.l.:</i> L'Umanità	420.000.000	442.322.538	691.122.091	15.041.200	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>L'Unità S.p.A.:</i> L'Unità	17.500.000.000	14.705.049.741	19.398.256.222	82.220.800	Idem
Rinascita	166.666.660	70.531.704	92.567.004	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>SEPI Soc. Coop. r.l.:</i> Il Borghese	—	381.460.740	478.364.215	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Club 3 S.r.l.:</i> Club 3	—	418.871.992	615.988.222	—	Versamenti quote maturate
<i>Conti Editore S.p.A.:</i> Guerin Sportivo	971.725.656	2.281.083.093	3.610.858.601	8.692.500	Versamenti mensili con cong. trimestrale
Auto	—	799.815.965	1.227.131.260	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Edizioni Compendium S.p.A.:</i> Giorni	—	72.994.576	83.760.823	3.600.000	Versamenti periodici
<i>Dardo S.r.l.:</i> Super Eroica	—	8.645.000	13.300.000	—	Versamenti trimestrali
Capolavori Eroica					
<i>Edizioni Madre S.r.l.:</i> Madre	—	736.468.466	1.043.437.308	1.500.000	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Marsilio Editori S.p.A.:</i> Marco Polo	—	494.006.445	657.101.884	—	Versamenti mensili con cong. semestrale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Nuova E.R.I. Ed. ni RAI S.p.A.:</i>					
Moda	—	14.781.774.622	20.406.854.650	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
King	—	7.557.663.601	10.402.088.587	10.125.000	Idem
Radiocorriere TV	—	13.225.623.233	18.226.769.664	3.528.625	Idem
Nuova Rivista Musicale Italiana	—	85.905.250	118.490.000	—	Versamenti quote maturate
Atlante	—				
<i>Ind. Graf. Edit. Musumeci S.p.A.:</i>					
Oasis	—	1.338.571.549	1.731.840.361	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Mondo Operaio Ed. Avanti S.p.A.:</i>					
Mondo Operaio	—	422.385.356	491.455.223	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Nuova Scienza:</i>					
Nuova Scienza	—	602.299.733	831.409.790	—	Idem
<i>Soc. S. Paolo Gr. Periodici S.r.l. Pubblica:</i>					
Famiglia Cristiana	32.005.333.910	27.439.325.481	40.355.953.237	63.132.000	Versamenti mensili con cong. ogni 18 mesi
Famiglia TV					
Il Giornalino					
<i>Publietas S.p.A.:</i>					
L'Espresso	—	5.068.859.799	7.241.228.283	—	(3)
<i>Ed. Ragionamenti:</i>					
Ragionamenti	60.000.000	77.442.500	93.995.000	—	Versamenti mensili con conguaglio trimestrale
<i>EDIT Editoriale Italiana S.r.l.:</i>					
Il Sabato	—	3.537.000.544	4.379.910.896	19.630.749	Versamenti mensili con conguaglio annuale
<i>Gruppo Ed. le Commerciale S.r.l.:</i>					
Tuttounicinetto	—	3.221.803.758	4.909.261.933	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
Tuttocucina	—				
<i>Ed. le Tuttoscuola S.r.l.:</i>					
Tuttoscuola	—	126.540.127	194.677.118	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>The Walt Disney Company Italia S.p.A.:</i>					
Topolino	10.000.000.000	9.559.013.734	13.657.735.047	—	Versamenti periodici con cong. annuale
I Classici Walt Disney					
I Grandi Classici W.D.					
Paperino Mese					
Megalmanacco					
Il Tascabilone					
Cip & Ciop					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Rusconi Editore S.p.A.:</i>					
Gente Motori	}	434.244.297	632.999.382	186.093.739	(4)
Gente Viaggi					
Gioia					
Eva Express					
Grif					
Gente					
Rakam					
Scienza e Vita Nuova					
Tuttomoto					
Superbasket					
Onda TV					
Il Piacere					
<i>Rusconi Pubblicità S.p.A.:</i>					
Gente Money	}	92.058.800	125.212.605	—	(4)
Gente Mese					
Musica Jazz					
Expression					
Vital					

- (1) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla S.P.I.
(2) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla S.P.E.
(3) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla PUBLIETAS
(4) Attività residuale

Allegato n. 7

Criteria per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici

(Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22, pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto del provvedimento

1. I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'articolo 54, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal provvedimento in attuazione del disposto di cui all'articolo 52, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Articolo 2

Finalità delle funzioni comunali

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, in modo da conseguire le seguenti finalità:

- a*) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento dei punti vendita;
- b*) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
- c*) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

Articolo 3

Ricognizione della situazione esistente

1. I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'articolo 2:

a) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.

Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;

b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendo tra esclusivi e promiscui;

Segue: Allegato n. 7

c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

Articolo 4

Criteria per la predisposizione dei piani comunali

1. I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

1°) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

2. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra quelli indicati all'articolo 10.

3. I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

4. I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Articolo 5

Procedura di approvazione dei piani comunali

1. I piani di cui all'articolo 2 sono adottati dai Comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

2. I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

3. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

4. Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

6. I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive variazioni.

7. Qualora entro il termine di cui al primo comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

Segue: Allegato n. 7

Articolo 6

Autorizzazione

1. L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

2. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

3. L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

4. L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

5. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

6. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

7. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.

8. Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7, legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

Articolo 7

Domande

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

2. Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;
- d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività;
- e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;

f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

g) non essere iscritto in albi professionali;

h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

3. La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 8

Autorizzazione a carattere stagionale

1. Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

2. La validità di tale autorizzazioni a carattere stagionale è limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

Segue: Allegato n. 7

Articolo 9

Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita

1. Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'articolo 8 attenendosi alle seguenti priorità:

a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;

b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo;

c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

2. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 10

Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita

1. Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

2. Le autorizzazioni di cui al primo comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.

3. In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

a) libreria;

b) rivendita di tabacchi;

c) esercizi della grande distribuzione.

4. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 6.

Articolo 11

Deroghe alle autorizzazioni

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Articolo 12

Subingresso

1. Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o *mortis causa* comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Segue: Allegato n. 7

Articolo 13

Trasferimento

1. Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

2. Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.

Articolo 14

Revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe;

b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

c) perda uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 di cui alla presente legge;

d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dall'articolo 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981, modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 salvi i casi previsti nella presente legge ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 6;

e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.

Articolo 15

Sanzioni

1. In caso di violazione della vigente normativa in materia, nonché, delle direttive contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 modificata con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, articolo 60.

Articolo 16

Orari, turni di riposo e ferie

1. I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 5, apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Articolo 17

Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa

1. Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.

Segue: Allegato n. 7

Articolo 18

Mutui agevolati

1. Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i benefici previsti dalla legge regionale n. 26/87. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a quello previsto dalla legge n. 517/1975 (credito agevolato sul commercio).

2. Le proposte per l'accesso ai mutui saranno esaminate da una apposita commissione composta da un rappresentante dell'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a livello regionale.

Articolo 19

Norme transitorie

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che sono titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, veniva svolta attività di vendita dei quotidiani e periodici.

2. Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, anche senza titolo autorizzativo.

3. Decorso il termine di due anni fissato dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e con la priorità stabilita dall'articolo 9 della legge. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'articolo 4 sentite le rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 5. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO